

Assicurazione Incendio All Risk, Cyber, Responsabilità Civile e Infortuni **CHUBB®**

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza Multirischi - Life Science

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Multirischi Incendio All Risk, Responsabilità Civile, Cyber e Infortuni.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende le seguenti garanzie:

MODULO I - INCENDIO

- ✓ Sezione I.A - I danni materiali e diretti alle cose assicurate che si trovino nelle ubicazioni assicurate, in conseguenza di un qualunque evento improvviso e accidentale non escluso ai sensi di polizza.
- ✓ Sezione I.B - I danni indiretti subiti dall'Assicurato in seguito a danni materiali e diretti che abbiano colpito i beni assicurati ai sensi della Sezione I.A "Incendio Danni Diretti".
- ✓ Sezione garanzia danni catastrofali - I danni materiali e diretti, improvvisi e accidentali, causati alle Cose assicurate da eventi catastrofali quali Sisma/terremoto, Inondazione, alluvione, allagamento e Frana, entro il sottolimito concordato con l'Assicuratore.

MODULO II - RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Sezione 1 - Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (RCO)
L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i Prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
 - non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
 - assicurati, ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
- ✓ Sezione 2 - Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)
L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per Danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.
- ✓ Sezione 3 - Responsabilità Civile Prodotti (RCP)
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per Danneggiamenti a cose in conseguenza di un Fatto dannoso, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, derivante da:
 - un difetto di un Prodotto assicurato dopo la sua consegna a Terzi e/o la sua Messa in circolazione ai sensi del D. Lgs. del 06/09/2005. n. 206; o
 - un servizio assicurato dopo che lo stesso sia stato prestato e purché non si tratti di mancata prestazione da parte dell'Assicurato o da parte di un altro soggetto che agisce per conto dell'Assicurato.
- ✓ Sezione 4 - Responsabilità Civile Professionale (E&O)
 - GARANZIA A - Errori e Omissioni in relazione alla fornitura di prodotti assicurati e servizi assicurati
 - GARANZIA B - Responsabilità per la sicurezza della rete
 - GARANZIA C - Danni alle proprietà intellettuali
 - GARANZIA D - Danni alla reputazione
- ✓ MODULO III - CYBER
 - Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale



Che cosa non è assicurato?

Sezione I.A - Danni diretti

- ✗ Danni verificatisi in occasione di:
 - Atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;
 - Qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione.
 - Esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - Mareggiate, storm surge, penetrazione di acqua marina, smottamento e cedimento del terreno, Subsidenza, valanghe e slavine, Bradisismo, Eruzioni vulcaniche, Maremoto, marea, Tsunami, fenomeni di acqua alta nella Laguna Veneta;
 - Epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
 - Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso.
- ✗ Danni causati da o dovuti a:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
 - siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, usura, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
 - infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
 - perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
 - trasporto e/o trasferimento delle Cose assicurate al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza;
 - contaminazione, di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche e biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
 - messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni e per l'elenco delle esclusioni specificamente

- Costi di Recupero di Dati e Sistemi
- Cyber Estorsioni
- Garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi
- Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete
- Responsabilità Derivante dai Media
- ✓ **MODULO IV – LIFE SCIENCE KEY-MAN PROTECTION**
- Morte e invalidità permanente da infortunio
- Anticipo indennizzi per invalidità permanente
- Infortuni cagionati da colpa grave
- Rischi sportivi agonistici
- Responsabilità civile del contraente
- Supervalutazione invalidità permanente

applicabili ad una copertura, si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie specifiche all'Indennizzo per ogni sezione e garanzia.
 - ! La polizza prevede limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento sono indennizzabili: la garanzia opera in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made)
- Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti e delimitazioni di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Chubb risarcisce il danno fino ai Massimali stabiliti in Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ **MODULO I – INCENDIO:** Italia
- ✓ **MODULO II – RESPONSABILITÀ CIVILE:** con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 4 E&O, l'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero. Con riferimento alla Sezione 3 RCP, l'assicurazione per i prodotti assicurati che siano stati messi in circolazione nei territori di qualsiasi Paese esclusi gli USA e Canada per i danni ovunque avvenuti.
- ✓ **MODULO III – CYBER “Cyber”:** Mondo intero.
- ✓ **MODULO IV – LIFE SCIENCE KEY-MAN PROTECTION:** Mondo intero. La polizza non è valida nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, e Crimea.



Che obblighi ho?

Modulo I: In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni Indiretti.

Con riferimento alla Sezione 1 RCO e 2 RCT, in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Agli effetti dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

i Sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;

i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi;

i Sinistri per i quali l'Assicurato ha ricevuto una richiesta di Risarcimento;

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 C.C.).

In relazione al MODULO III “Cyber” L'Assicurato è tenuto:

- denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni Sinistro nel più breve tempo possibile, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla data in cui un membro del Gruppo di Controllo viene a conoscenza per la prima volta del Sinistro; o in caso di mancato rinnovo della Polizza, la data di scadenza del Periodo Assicurativo o del Periodo di Garanzia Postuma, qualora operante, al seguente indirizzo: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims Department, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.D.
- L'Assicurato è tenuto a denunciare ogni Ransomware alle autorità competenti non appena ragionevolmente possibile.
- in caso di Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete:
 - l'Assicurato dovrà fare tutto ciò che è possibile per mitigare il danno, proseguire l'attività, salvaguardare ogni diritto o rimedio contrattuale, nonché proteggere e conservare le cose, i Sistemi Informatici, i registri di log, i libri e gli archivi, i rapporti o le prove (qui nell'insieme indicati come “Elementi Probatori”), la cui verifica sia ragionevolmente necessaria nella definizione dei Danni e delle Spese derivante da un Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete. Se l'Assicurato sostiene delle spese per salvaguardare e preservare un “Elemento Probatorio”.
 - Collaborare nella Definizione dei Sinistri nelle misure indicate nelle Condizioni di Assicurazione.
 - Consentire all'assicuratore e ai terzi che agiscono per suo conto l'accesso per l'esercizio del diritto di Ispezione nelle misure indicate nelle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO e 2 RCT, l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo assicurativo.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa ma per Prodotti Messi in Circolazione non oltre due anni prima della data di effetto della presente Assicurazione.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, l'assicurazione vale per i sinistri avanzati all'Assicurato per la prima volta durante il periodo assicurativo e, in caso di mancato rinnovo o cessazione della presente polizza, fino alla data di validità del Periodo di Ultrattività o, qualora operante, del Periodo Supplementare di Ultrattività di cui all'art. 6), purché denunciati dall'Assicurato entro gli stessi termini e conseguenti ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività indicata nel prospetto “Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti” e, in caso sia operante il Periodo di Ultrattività o il Periodo Supplementare di Ultrattività, prima del mancato rinnovo o cessazione della presente polizza.

In relazione alle garanzie previste al MODULO III, - CYBER è previsto un periodo di garanzia postuma di 60 giorni.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Incendio All Risk, Cyber, CHUBB[®] Responsabilità Civile e Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza Multirischi - Life Science

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2026. Aggiornato a febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO I – INCENDIO

Garanzie aggiuntive sempre operanti:

Sezione I.A Incendio – Danni diretti

- ✓ Acqua Condotta
- ✓ Ricerca del Guasto
- ✓ Danni ai Cristalli
- ✓ Fenomeno Elettrico
- ✓ Guasti Accidentali ad Apparecchiature Elettroniche
- ✓ Ricorso Terzi
- ✓ Oneri di ricostruzione
- ✓ Enti all'aperto
- ✓ Spese di ammortamento e perdita di valuta
- ✓ Compensazione tra partite
- ✓ Grandine su fragili

Sezione I.B Incendio – Danni Indiretti

- ✓ Finanziamenti e Spese di Ricerca e Sviluppo
- ✓ Sezione garanzie catastrofali relativa alle ubicazioni in Italia (ex lege 30 12 2023 n. 213)
- ✓ Guasti causati alle Cose assicurate per ordine delle Autorità;
- ✓ Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione.

MODULO II – RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Danni A mezzi sotto carico e scarico (RCO e RCT)
- ✓ Committenza auto (RCO e RCT)
- ✓ Lavori presso terzi/R.C. installazione (RCO e RCT)
- ✓ Danni da sospensione o interruzione di esercizio (RCO e RCT)
- ✓ R.C. Personale dei prestatori di lavoro non dipendenti (RCO e RCT)
- ✓ R.C. degli addetti al servizio di tutela della salute e della sicurezza (RCO e RCT)
- ✓ Prestatori di lavoro non dipendenti (c.d. lavoratori temporanei) (RCO e RCT)
- ✓ Prestazioni RCT

✓ Danni da incendio (RCT) ✓ Assicurati addizionali (RCT e RCP) ✓ Spese di salvataggio in caso di sinistri potenziali (E&O) ✓ Perdita di documenti (E&O) ✓ Responsabilità Civile Dati Personali (RCT) ✓ Servizi Sanitari Specifici (RCT e RCP)	
MODULO III – CYBER	
✓ Spese di incident response: le spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un incidente informatico o di una interruzione dell'attività aziendale per avvalersi di servizi di informatica forense allo scopo di determinarne causa e portata, per notificare alla persona interessata l'avvenuto incidente informatico, per gestire e rispondere alle indagini avviate da un'autorità di regolamentazione o vigilanza in merito ad una presunta violazione delle norme sulla privacy, per proteggere o ripristinare la reputazione dell'Assicurato, per ottenere pareri e consulenze legali, per il monitoraggio del credito, del furto d'identità e dei social media, per il congelamento del credito, servizi di allerta frodi o altro software di prevenzione a favore delle persone fisiche danneggiate dall'incidente informatico ✓ Perdite per interruzione dell'attività aziendale: la riduzione del margine netto dell'Assicurato durante il periodo di indennizzo derivante da un'interruzione dell'attività aziendale di durata superiore al periodo di carenza concordato, cioè all'impossibilità di accedere, all'interruzione o disturbo al sistema informatico assicurato o all'accesso, deterioramento o distruzione di dati dall'Assicurato in conseguenza di atto informatico doloso, uso o accesso non autorizzato, errore umano, mancato funzionamento della sicurezza di rete, errore di programmazione, spegnimento di tutto o parte del sistema informatico assicurato per prevenire o mitigare i predetti eventi, interruzione di corrente, sovratensione o calo di tensione di un sistema elettrico controllato dall'Assicurato ✓ Costi di recupero di dati e sistemi: i costi necessari, in conseguenza di un'interruzione dell'attività aziendale, per recuperare o ricostruire i dati danneggiati, compromessi o persi, per riparare o ripristinare software o applicazioni di un sistema informatico assicurato, per identificare e porre rimedio alla causa dell'interruzione dell'attività aziendale ✓ Cyber estorsioni: le somme di denaro e le spese connesse che l'Assicurato sostiene in caso di un evento di cyber-estorsione per porre fine alla minaccia avanzata da terzi ✓ Responsabilità civile verso terzi per violazioni della privacy e della sicurezza della rete: l'importo dovuto come risarcimento danni da parte dell'Assicurato in caso di richieste di risarcimento di terzi per atti illeciti dell'Assicurato da cui derivi una violazione della privacy e della sicurezza di rete ✓ Responsabilità civile verso terzi derivanti dai media: l'importo dovuto come risarcimento danni da parte dell'Assicurato in caso di richieste di risarcimento di terzi per atti illeciti dell'Assicurato da cui derivino danni alla reputazione, diffamazione, denigrazione di prodotto, violazione di copyright o negligenze in merito alla creazione o divulgazione di contenuti multimediali	
MODULO IV – LIFE SCIENCE KEYMAN PROTECTION	
✓ Infezioni direttamente derivanti da infortunio ad esclusione di quelle derivanti dall'intervento umano successivo all'infortunio stesso ✓ Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere ✓ Asfissia causata dall'azione imprevista di gas o vapori ✓ Lesioni fisiche derivanti da atto di terrorismo o sabotaggio o assalto di cui l'Assicurato sia stato vittima, con esclusione nel caso fosse dimostrata una parte attiva in qualità di istigatore o esecutore ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive ✓ Asfissia meccanica, compreso l'annegamento ✓ Congelamento, colpo di calore, colpo di sole, inedia e spossatezza derivanti da naufragio, atterraggio forzato, terremoto, valanga e inondazione ✓ Lesioni muscolari ed ernie traumatiche da sforzo, incluse anche le ernie discali ✓ Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti, escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche ✓ Infortuni sofferti in conseguenza di malore od incoscienza	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione	
Sezione I.A Incendio – Danni diretti	
Cambiamenti nell'Ambiente Controllato	Vengono indennizzati i costi e le spese, d'importo ragionevole, derivanti da un sinistro che colpisce un bene assicurato per riparare o sostituire beni di ricerca e sviluppo e/o macchinario, attrezzature, arredamento, in conseguenza di un cambiamento di stato o un cambiamento nell'ambiente controllato; e curare o sostituire animali da laboratorio, in conseguenza di un cambiamento nell'ambiente controllato.
Diminuzione di Valore di Animali da Laboratorio Non Colpiti da Sinistro	Viene indennizzata la riduzione di valore subita da animali di laboratorio utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo e non danneggiati, quando tale riduzione di valore si verifica in seguito a un sinistro che colpisce altri animali da laboratorio o in conseguenza di un cambiamento nell'ambiente controllato.
Costi Di Riparazione o Sostituzione dei Beni di Ricerca e Sviluppo	Vengono indennizzati i costi, d'importo ragionevole, necessari per riparare o sostituire un bene di ricerca e sviluppo al fine di rispettare, in alternativa, l'ultima data programmata di introduzione; o una tappa intermedia fondamentale ("milestone"), precedente al verificarsi del sinistro.
Costi a Carico dell'Assicurato	Vengono indennizzati i costi a carico dell'Assicurato sostenuti in relazione a contratti di ricerca e attività di ricerca e sviluppo, purché derivanti da un sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 1) della presente Sezione.

Furto, Rapina, Estorsione	Vengono indennizzati i danni da furto, rapina ed estorsione di beni assicurati (ad eccezione del fabbricato) in base alle condizioni descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
Rischio Locativo	Nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, vengono indennizzati i danni materiali e diretti cagionati da incendio, fulmine, scoppio ed esplosione non causata da ordigni esplosivi, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 6) "Assicurazione Parziale".
Sezione I.B Incendio – Danni Indiretti	
Spese Extra di Mitigazione dell'Interruzione dell'Attività	Vengono indennizzate le spese d'importo ragionevole e di carattere necessario sostenute dall'Assicurato, previo consenso scritto dell'Assicuratore, durante il periodo di indennizzo per evitare o limitare la riduzione del volume d'affari o dell'attività di ricerca e sviluppo in seguito all'interruzione o intralcio causati all'attività assicurata o all'attività di ricerca e sviluppo da un sinistro verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un bene assicurato, sempreché il sinistro sia indennizzabile ai sensi della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti".
Spese Extra di Protezione dell'Attività di Ricerca e Sviluppo	Vengono indennizzate le spese d'importo ragionevole e di carattere necessario sostenute dall'Assicurato, previo consenso scritto dell'Assicuratore, durante il periodo di indennizzo per evitare o limitare l'interruzione o l'intralcio all'attività di ricerca e sviluppo o riprendere o mantenere l'attività di ricerca e sviluppo durante il periodo di indennizzo come sarebbe stata in assenza di un sinistro verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un bene assicurato, sempreché il sinistro sia indennizzabile ai sensi della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti".
Perdita Economica dovuta a un Cambiamento nell'Ambiente Controllato L'Assicuratore	Vengono indennizzate: 1. la perdita economica derivante dall'interruzione o intralcio all'attività di ricerca e sviluppo in seguito a un sinistro verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un bene assicurato a causa di un cambiamento nell'ambiente controllato; e/o 2. la perdita di profitto lordo derivante dall'interruzione o intralcio all'attività di ricerca e sviluppo in seguito a un sinistro verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un bene assicurato a causa di un cambiamento nell'ambiente controllato.
Deprezzamento di Merci Indenni	Vengono indennizzate le seguenti perdite: a) relativamente alle merci indenni che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile sulla sezione di riferimento: - il prezzo di costo di dette merci se non è possibile effettuarne la vendita; - la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuarne la vendita a valore di recupero; b) le spese supplementari necessarie e di importo ragionevole sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti indennizzabile ai sensi del punto a) della presente garanzia se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle merci da o alle ubicazioni assicurate, ma evitate in conseguenza del sinistro.
MODULO I – INCENDIO	
Anticipo Indennizzi	L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti, auditors e società di revisione	Vengono risarcite le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a fabbricati, macchinari e merci incluse le spese sostenute a questo titolo.
Fabbricati inoccupati (ossia interamente non impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa dell'assicurato) durante il periodo di assicurazione	Nel caso di Fabbricato divenuto interamente inoccupato in corso di operatività della polizza, fermo l'obbligo di comunicazione da parte della Contraente in base a quanto disposto dall'art. 4- Condizioni Generali di Assicurazione Applicabili a tutti i Moduli, il Fabbricato si intenderà automaticamente escluso dalla copertura a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui quest'ultimo risulterà inoccupato.
MODULO III – CYBER	
Spese di Emergenza di Incident Response	Le Spese di Emergenza di Incident Response sostenute nelle prime 48 ore immediatamente successive alla scoperta da parte di un membro del Gruppo di Controllo per la prima volta durante il Periodo Assicurativo di un Incidente Informatico o un'Interruzione dell'Attività Aziendale, la cui sussistenza sia stata accertata, nel caso in cui tale Incidente Informatico o un'Interruzione dell'Attività Aziendale richiedano un'attenzione immediata al fine di mitigare il danno, gli effetti e i costi ad essi associati. Tali Incidente Informatico o Interruzione dell'Attività

	Aziendale dovranno essere stati denunciati all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".
Costi di Miglioramento	i Costi di Miglioramento derivanti da un'Interruzione dell'Attività Aziendale coperta ai sensi dell'art. 1.3 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Tale Interruzione dell'Attività Aziendale dovrà essere stata denunciata all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".
Crimine Informatico	la Perdita Economica Diretta in conseguenza esclusiva del Furto di Denaro o Titoli di una Società Assicurata a causa di un Uso o Accesso Doloso da parte di un Terzo di un Sistema Informatico Assicurato o di un Sistema Informatico Condiviso, scoperto da un membro del Gruppo di Controllo per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. Tale Uso o Accesso Doloso dovrà essere stato denunciato all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".
Premio di Ricompensa	il Premio di Ricompensa, solo nella misura in cui esso sia stato utilizzato in diretta relazione a un Evento di Cyber Estorsione coperto ai sensi dell'art. 1.4 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Tale Evento di Cyber Estorsione dovrà essere stato denunciato all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".
Frodi relative alle Telecomunicazioni	le Spese di Telecomunicazione causate da un Atto Doloso relativo alle Telecomunicazioni da un Uso o Accesso Doloso da parte di un Terzo di un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato o di un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, scoperto da un membro del Gruppo di Controllo per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. Tale Atto Informatico Doloso o Uso o Accesso Doloso dovranno essere stati denunciati all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".
Sostituzione Hardware:	Costi di Sostituzione Hardware derivanti esclusivamente e direttamente da un guasto della Sicurezza della Rete che abbia come conseguenza il fatto che un Hardware sia reso elettricamente non funzionante, sia ridotto nella sua funzionalità o sia reso inutilizzabile per lo scopo a cui è destinato, purché tale guasto della Sicurezza della Rete sia scoperto da un membro del Gruppo di controllo durante il Periodo Assicurativo e venga denunciato all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".
Perdita per Danno Reputazionale	L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato di una Perdita per Danno Reputazionale verificatasi durante il Periodo di Attività Ridotta che sia conseguenza esclusiva di un Evento Reputazionale scoperto da un membro del Gruppo di Controllo durante il Periodo Assicurativo e denunciato all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

MODULO I – INCENDIO

SEZIONE I.A – DANNI DIRETTI

- ✗ Danni verificatisi in occasione di:
- ✗ atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;
- ✗ qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione;
- ✗ esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ mareggiate, storm surge, penetrazione di acqua marina, smottamento e cedimento del terreno, Subsidenza, Valanghe e slavine, Bradisismo, Eruzioni vulcaniche, Maremoto, marea, Tsunami, fenomeni di acqua alta nella Laguna Veneta;
- ✗ epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
- ✗ Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ Danni causati da o dovuti a:
- ✗ dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- ✗ siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, usura, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- ✗ infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
- ✗ perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- ✗ trasporto e/o trasferimento delle Cose assicurate al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza;
- ✗ contaminazione, di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche e biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;

	✗ messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate; ✗ guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista; ✗ vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto; ✗ lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate; ✗ assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate; ✗ materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; ✗ interruzione di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione; ✗ eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose Assicurate; ✗ mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate. ✗ malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile; ✗ Multe, sanzioni; ✗ Amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compreso: ✗ attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa; ✗ attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto; ✗ errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto; ✗ Perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque Dato, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale Dato, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto; ✗ Terremoto/Sisma, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Frana (salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 relativamente agli eventi catastrofici ove inclusi tra le garanzie indicate come acquistate nella Scheda di Polizza). ✗ Sono esclusi i danni causati a: ✗ Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ✗ Terreni (salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 relativamente agli eventi catastrofici ove inclusi tra le garanzie indicate come acquistate nella Scheda di Polizza), boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, ad eccezione degli animali da laboratorio, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi; ✗ Aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D.lgs. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica; ✗ Mezzi di trasporto su rotaie; ✗ Lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere e impianti di perforazione offshore, strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate; ✗ Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000,00. La Società in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti nel presente comma un massimo complessivo di € 50.000,00 per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa; si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo; ✗ Tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti; ✗ Cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze; ✗ Sistemi operativi, programmi e software in genere; ✗ Linee di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti; ✗ Fabbricati interamente inoccupati, ossia interamente non impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa dell'Assicurato, come dichiarato nella Scheda di Polizza; ✗ Enti all'aperto non fissi per loro natura e destinazione; ✗ Amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
--	--

- ✗ Fabbricati costruiti in Aree Golenali;
- ✗ Beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

In relazione ai danni derivanti da fatto di terrorismo, sono esclusi:

- ✗ la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
- ✗ i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;
- ✗ i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
- ✗ i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
- ✗ danni cagionati alle cose di Terzi;
- ✗ perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche,

anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate nelle apposite Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti).

In relazione alla garanzia addizionale **Acqua condotta**:

- ✗ i danni causati da umidità, stitlicidio, infiltrazioni, traboccamento o rigurgito di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ✗ le spese sostenute per la ricerca del guasto della rottura e per la sua riparazione.

In relazione alla garanzia addizionale **Danni ai Cristalli**:

- ✗ i danni avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, grandine, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ i danni derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- ✗ i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

In relazione alla garanzia addizionale **Guasti Accidentali ad Apparecchiature Elettroniche**:

- ✗ i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle Cose assicurate;
- ✗ i danni verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza;
- ✗ i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate;
- ✗ i danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- ✗ i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ✗ i danni ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle Cose assicurate;
- ✗ i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- ✗ controlli di funzionalità;
- ✗ manutenzione preventiva;
- ✗ eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
- ✗ eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti Assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
- ✗ i danni derivanti da errata progettazione.

In relazione alla garanzia addizionale **Ricorso Terzi**:

- ✗ i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ✗ i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- ✗ i danni Non sono comunque considerati Terzi:
- ✗ i danni il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- ✗ i danni se il Contraente o l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ i danni le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

SEZIONE I.B INCENDIO – DANNI INDIRETTI

- ✗ interruzione o intralcio causati all'attività di ricerca e sviluppo da furto, rapina o estorsione dei beni assicurati. La presente esclusione non opera tuttavia qualora sia operante la garanzia "Furto, Rapina, Estorsione" di cui all'art. 2.5) della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti"; o
- ✗ prolungamento ed estensione dell'interruzione o intralcio all'attività assicurata causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei beni assicurati distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - furto, rapina, estorsione delle Cose Assicurate;
 - Frana;
 - danni diretti a Terreni.

SEZIONE GARANZIE CATASTROFALI RELATIVA ALLE UBICAZIONI IN ITALIA (EX LEGE 30 12 2023 N. 213)

A integrazione di quanto indicato nell'Art. 2 Esclusioni e nell'Art. 3 Cose escluse dall'Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- ✗ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi catastrofali assicurati;
- ✗ che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- ✗ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- ✗ In relazione all'evento **Sisma/Terremoto**:
- ✗ i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- ✗ danni da Frana
- ✗ In relazione agli eventi **Alluvione/Inondazione/Esondazione**:
- ✗ i danni da Flash Floods nella misura in cui non determinino direttamente una Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- ✗ i danni da variazione della falda freatica;
- ✗ i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- ✗ i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento Alluvione/Inondazione/Esondazione assicurato;
- ✗ i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ✗ i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- ✗ i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- ✗ i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano direttamente connessi all'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- ✗ i danni da Frana
- ✗ In relazione all'evento **Frana**:
- ✗ i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- ✗ i danni da distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- ✗ i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- ✗ i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- ✗ i danni derivanti da cedimento del terreno se non causato da Frana.

MODULO II – RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ In relazione alla estensione **Danni a mezzi sotto carico e scarico**:
Sono esclusi i danneggiamenti a Cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
- ✗ In relazione alla estensione **Lavori presso terzi/R.C. installazione**:
 - i. Danneggiamenti a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
 - ii. Danneggiamenti a Cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.
- ✗ In relazione alla estensione **RC Personale dei prestatori di lavoro non dipendenti**, è esclusa comunque qualsiasi R.C. Professionale e/o Contrattuale derivante all'Assicurato per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di risarcimento ed i relativi danni rimangono a carico di tale personale, salvo diversa pattuizione regolamentata in Polizza.
- ✗ In relazione alla estensione **Assicurati addizionali**:
 1. persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni coperti ai sensi di qualsiasi clausola di contenuto analogo alla presente (indipendentemente dalle limitazioni di copertura applicabili a tale clausola);
 2. fornitura o mancata fornitura di servizi professionali o consulenziali siano o non siano tali servizi professionali o consulenziali normalmente prestati nell'ambito dell'attività dell'Assicurato e indipendentemente dal fatto che una richiesta di risarcimento o un procedimento legale sia stato rispettivamente avanzato o iniziato da un cliente o altra persona fisica o giuridica, ente o associazione;
 3. assunzioni a proprio carico da parte di tali persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni di responsabilità o obbligazioni di terzi in forza di un contratto o accordo, a meno che tali responsabilità per danni, perdite, costi e spese per cui è prestata l'Assicurazione sussistano anche in assenza di tale contratto o accordo.

	✖ In relazione alla estensione Perdita di documenti: 1. perdita o danneggiamento di dati o documenti al di fuori dell'Unione Europea; 2. perdita o danneggiamento derivanti direttamente o indirettamente da consumo, usura, deterioramento graduale, tarpe o parassiti; 3. danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da una controversia sulla proprietà o titolarità di qualsiasi dato o documento (compresi dati conservati in formato elettronico). ✖ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da: a) accertati, presunti o minacciati abusi o molestie, da parte di chiunque a danno di qualunque persona; o b) il rapporto di lavoro o il mantenimento del rapporto di lavoro con, l'indagine su, la supervisione di o la denuncia od omessa denuncia alle autorità competenti di una persona di cui l'Assicurato è o è stato mai responsabile e la cui condotta sarebbe esclusa ai sensi del punto sopra riportato in relazione a una Sperimentazione Clinica. ✖ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connesse a, qualsiasi accertata, presunta o minacciata Attacco Cyber e Violazione della Sicurezza Informatica. La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B, qualora operante. ✖ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da accertate, sospettate o minacciate caratteristiche pericolose di beni o prodotti: 1. dichiarati non sicuri, sulla base di tali caratteristiche pericolose, da autorità regolatorie e governative, indipendentemente dal fatto che i beni o prodotti siano stati dichiarati non sicuri prima o dopo che: a) siano stati creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati da o per conto dell'Assicurato; o b) siano stati sostenuti i danni, le perdite, i costi o le spese; o 2. creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati da o per conto dell'Assicurato senza l'autorizzazione di autorità regolatorie o governative previste dalle normative vigenti. Limitatamente al punto 1. di cui sopra, la presente esclusione non si applica tuttavia ai Prodotti Assicurati che siano stati creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati da o per conto dell'Assicurato prima che lo stesso sia venuto a conoscenza che tali prodotti sono stati dichiarati non sicuri. ✖ Con riferimento alle Sezioni 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da circostanze, danni o richieste di risarcimento (identificabili o meno come circostanze): a) denunciate, interamente o in parte, alla Società o ad altro assicuratore su qualsiasi polizza stipulata precedentemente o contestualmente alla presente Polizza; o b) conosciute, interamente o in parte, dall'Assicurato prima della data di primo effetto dell'Assicurazione. L'Assicurazione non è prestata per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi modificazione, estensione o re-insorgenza, in qualunque momento avvenuti, delle circostanze, dei danni o delle richieste di risarcimento di cui sopra. ✖ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi decisione dell'Assicurato, accertata, presunta o minacciata, di: a) non fornire, o non prestare assistenza a, totalmente o parzialmente e in qualunque momento, qualsiasi contenuto, bene, informazione, materiale, Prodotto Assicurato o Servizio Assicurato che l'Assicurato sia tenuto a fornire o al quale l'Assicurato sia tenuto a prestare assistenza; o b) cessare di fornire, o di prestare assistenza a, totalmente o parzialmente e in qualunque momento, qualsiasi contenuto, bene, informazione, materiale, Prodotto Assicurato o Servizio Assicurato che l'Assicurato sia tenuto a fornire o al quale l'Assicurato sia tenuto a prestare assistenza. ✖ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da violazione accertata o presunta di: a) leggi o regolamenti; b) doveri od obbligazioni dell'Assicurato (sia previsti da contratto che dalla legge) in relazione a qualsiasi piano di benefit inteso come: 1. forma di compensazione connessa a infortuni, disabilità, assistenza sanitaria o previdenziale, circolazione stradale, disoccupazione o alla qualifica di Prestatore di Lavoro; 2. compensazione differita, pianificazione finanziaria, fondi o schemi pensionistici, schemi di partecipazione agli utili o di compartecipazione azionaria, trattamento di fine rapporto di lavoro o una tantum; 3. rimborsi spese, vacanze, conti di risparmio, corsi di formazione o indennità di trasferta. 4. conto, programma, assicurazione, piano, fondo o benefici analoghi. La presente esclusione opera inoltre in relazione ad attività di amministrazione, progettazione, divulgazione, iscrizione, fondazione, finanziamento, assistenza, gestione, marketing e ogni altra attività analoga in relazione alle forme di compensazione sopra elencate. La presente esclusione opera indipendentemente dal fatto che l'Assicurato agisca in qualità di fiduciario o in qualsiasi altra capacità o per conto di un Prestatore di Lavoro o di altra persona fisica o giuridica, ente o associazione. ✖ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi violazione accertata, presunta o minacciata di leggi o regolamenti
--	---

	volti a impedire condotte anti trust o anti concorrenza, abuso di posizioni dominanti, cartelli o fissazione dei prezzi, o altrimenti volti a proteggere la libera concorrenza. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, l'Assicurazione non comprende le richieste di risarcimento derivanti da: a) La modifica, corruzione, perdita, distruzione, furto, raccolta, uso improprio, estorsione, accesso illegittimo o non autorizzato, limitazione o impossibilità di accesso, o trattamento o divulgazione illecita o non autorizzata di Dati, inclusi i casi derivanti dalla perdita, danneggiamento, distruzione o furto di qualsiasi computer, dispositivo elettronico, hardware o componente dello stesso che contenga Dati. b) - accesso non autorizzato o accesso tramite Malware; - la presenza di Malware; - la diffusione di Malware; - utilizzo non autorizzato di Malware; - utilizzo non lecito di Malware; - dalla gestione e/o controllo, di qualsiasi Sistema Informatico: a) di proprietà, gestito, controllato, locato o utilizzato; oppure b) venduto, fornito, modificato, costruito, riparato, mantenuto, progettato, testato, installato o trattato; da, per conto di, o a beneficio dell'Assicurato. Tale esclusione non si applica a: - Lesione Fisica; o - Danno a cose; purché conseguenti ad uno degli eventi indicati ai punti a) e b). ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato Danni alla Privacy. ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato Danno alla Proprietà Intellettuale. La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia C, qualora operante. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da accertate, presunte o minacciate caratteristiche contaminanti, patogene, tossiche o altrimenti pericolosa dell'Amianto, del Silice o delle Polveri Miste. Si intendono inoltre esclusi danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da: - richieste, prescrizioni, ordinanze, obblighi o normative che impongono all'Assicurato o a un terzo di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti dell'Amianto, del Silice o delle Polveri miste; o - richieste o azioni legali da o per conto di enti pubblici, autorità pubbliche o da terzi in genere per danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dal monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti dell'Amianto, del Silice o delle Polveri miste. ✗ Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi e spese derivanti, direttamente o indirettamente, a persone fisiche partecipanti a Sperimentazioni Cliniche promosse e/o condotte dall'Assicurato. Esclusivamente con riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione alle Sperimentazioni Cliniche, promosse e/o condotte dall'Assicurato, aventi ad oggetto Dispositivi Medici marcati CE e impiegati conformemente alle indicazioni e alle modalità d'uso oggetto di marcatura. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dalla fornitura o mancata fornitura di: - Servizi Sanitari; o - servizi di natura contabile amministrativa, attuariale, grafica, legale e di stampa e pubblicazione siano o non siano tali servizi, consulenze e istruzioni normalmente prestate nell'ambito dell'attività dell'Assicurato e indipendentemente dal fatto che una richiesta di risarcimento o un procedimento legale sia stato rispettivamente avanzato o iniziato da un cliente o altra persona fisica o giuridica, ente o associazione. La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 13) "Servizi Sanitari Specifici". ✗ Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo. ✗ Si precisa che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages). ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese per Danneggiamenti a Cose subiti da: - un bene di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso amministrato, occupato, preso o dato in locazione o nella sua cura, custodia o controllo; - la parte di un bene sul quale l'Assicurato o un suo Prestatore di Lavoro presta o ha prestato la sua attività, qualora il danno derivi direttamente o indirettamente da tale attività. Con riferimento alla Sezione 2 RCT, il punto 1 della presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità per Danneggiamenti a Cose subiti da: - beni di proprietà personale di soci, amministratori o Prestatori di Lavoro dell'Assicurato o di persone in visita presso i locali dell'Assicurato, compresi gli automezzi di Prestatori di Lavoro e di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti di proprietà o in uso all'Assicurato;
--	---

	b) locali o suoi arredi o impianti fissi, non di proprietà dell'Assicurato o non dallo stesso noleggiati o locati, mentre tali locali sono temporaneamente occupati dall'Assicurato allo scopo di realizzare un'opera su tali locali o al loro interno. Con riferimento alla Sezione 4 E&O, la presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 12) "Perdita di documenti". ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese per: 1. Danni a Persona; 2. Danneggiamenti a Cose; 3. danni derivanti da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile. La presente esclusione opera anche in relazione a qualsiasi obbligo di condividere danni, perdite, costi o spese per i danni sopra elencati o di rimborsare qualsiasi soggetto che sia tenuta a pagare danni, perdite, costi o spese per i danni sopra elencati. La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista dell'art. 12) "Perdita di documenti". ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da o in qualunque modo connessi ad accertata, presunta o minacciata decompilazione o reverse engineering di: 1. software o altro computer code o loro contenuto o materiale sorgente, di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione; o 2. metodo o processo, di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione, progettato per controllare o facilitare un'operazione o altro utilizzo di un computer o di altro sistema automatizzato, commesso dall'Assicurato o da terzi con il suo consenso o con la sua conoscenza. Inoltre l'Assicurazione non è prestata per il complesso delle pretese risarcitorie contenute in una richiesta di risarcimento o in un procedimento legale, qualora in tale richiesta o procedimento si presuma o si faccia riferimento a una accertata, presunta o minacciata decompilazione o reverse engineering come sopra descritto, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'Assicurazione sarebbe altrimenti operante per una parte delle pretese avanzate in tale richiesta o procedimento. La presente esclusione non opera nel caso, e fino alla misura in cui, la decompilazione o il reverse engineering sia stato espressamente autorizzato dal proprietario del codice, metodo o processo o sia permesso dalla legge o dai regolamenti applicabili. ✗ Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da: 1. qualsiasi azione od omissione dolosa o violazione intenzionale da parte dell'Assicurato di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di diritto civile o consuetudinario; 2. condotte dolose, fraudolente o penalmente rilevanti di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, con il consenso o la conoscenza preventiva di un socio, amministratore, direttore generale o altro membro degli organi direttivi (o loro coniugi) dell'Assicurato; 3. azioni od omissioni previste o intese dall'Assicurato per causare un danno, anche se il danno causato e accertato è di tipo o grado diverso rispetto a quello previsto o inteso. ✗ La Società non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la Società o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da detenzione o impiego di esplosivi. ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi accertato, presunto o minacciato Fallimento della Sicurezza della Rete. La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B, qualora operante. ✗ Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti da, attribuibili a o connessi, anche solo a parzialmente, a eventi di forza maggiore, quali: incendi, fumo, Esplosioni, fulmini, vento, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, frane, grandine o qualsiasi altro evento fisico, a prescindere dalla causa che lo ha originato. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese sostenute: 1. per il valore di un bene tangibile, qualora sia accertato o si presuma che tale bene sia andato perso a causa di sparizione o furto accertato o presunto; o 2. per il valore di Denaro, qualora sia accertato o presunto che tale Denaro sia andato perso a causa di sparizione o furto accertato o presunto oppure abbia subito un danno. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da o connessa a l'utilizzo o la raccolta non autorizzata o illecita di Dati Personali da parte dell'Assicurato, oppure all'omessa comunicazione circa la raccolta o l'utilizzo di Dati Personali. Tuttavia, la presente esclusione non si applica alle violazioni non intenzionali da parte dell'Assicurato, di normative in materia di protezione dei dati personali, incluse - ma non limitate - a ipotesi di trattamento illecito o utilizzo proprio di Dati Personali compiuti in modo non intenzionale. ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi inesatta descrizione del prezzo di un bene, prodotto o servizio. La presente esclusione non si applica ai difetti del prodotto o alla mancata esecuzione del servizio fornito, qualora tali eventi siano causati da una descrizione inesatta del prezzo di un bene, determinati da un Atto Dannoso o da Responsabilità per la Sicurezza della Rete.
--	--

	✗ Con riferimento alla Sezione E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a: 1. importi che costituiscono un ingiustificato arricchimento; 2. commissioni, compensi o spese dovute all'Assicurato (indipendentemente dal fatto che siano o meno oggetto di una vertenza) o a esso corrisposte, inclusa la restituzione o resa di tali importi; 3. costi o spese per adempiere a un obbligo assunto da o per conto dell'Assicurato. 4. danni, perdite, costi o spese sostenute da o per conto dell'Assicurato o che l'Assicurato ha accettato di sostenere, salvo il caso di transazione con esonero di responsabilità, firmata dall'Assicuratore, importi per i quali l'Assicurato non è legalmente obbligato a pagare; 5. garanzie sui costi; 6. materie non assicurabili ai sensi delle legge. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a, accertato, presunto o minacciato: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. ✗ Con riferimento alla Garanzia B del Modulo II, sono esclusi dall'assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti da, attribuibili a o connessi, anche indirettamente a: a) interruzioni, cali di tensione, sovratensioni o blackout delle rete elettrica; b) interruzioni dei servizi di distribuzione del gas; c) interruzioni dei servizi idrici; d) interruzioni dei servizi satellitari; e) interruzioni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di telecomunicazione; f) malfunzionamento o interruzioni di qualsiasi infrastruttura di telecomunicazione o infrastruttura internet. ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente dall'accertata, presunta o minacciata decisione dell'Assicurato di: 1. non dare effetto a, non mantenere, non procurare, non ottenere; o 2. cancellare, lasciare scadere, modificare, non rinnovare, revocare, sospendere o altrimenti invalidare, totalmente o parzialmente e in qualunque momento, una garanzia, assicurazione, locazione, licenza, ordine, permesso o altro contratto o accordo a cui l'Assicurato sia tenuto a dare effetto o che l'Assicurato sia tenuto a mantenere, procurare od ottenere. ✗ Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti da o connessi, direttamente o indirettamente, alla fornitura a un cliente di medicinali effettivamente o presumibilmente contraffatti, a meno che tali medicinali provengano da una fonte espressamente approvata dal titolare originario del prodotto. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese, incluso il controvalore del Prodotto Assicurato, per perdita d'uso, modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo di: 1. un Prodotto Assicurato; o 2. di un bene contenente o incorporante un Prodotto Assicurato; indipendentemente dal fatto che tale perdita d'uso, modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo venga effettuato dall'Assicurato o da terzi. Con riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità civile per Danni a Persona conseguenti a procedure o prestazioni mediche di: a. rimozione del Prodotto Assicurato dal corpo di un individuo; o b. riparazione o sostituzione del Prodotto Assicurato che è stato impiantato nel corpo di un individuo; nel caso in cui: i. tale prodotto sia un dispositivo medico che ha causato a tale individuo un Danno a Persona prima dell'esecuzione delle operazioni sopra indicate; e ii. le operazioni sopra indicate siano necessarie per evitare modificazioni, estensioni o re-insorgenze in tale individuo del Danno a Persona di cui sopra. Resta in ogni caso escluso dall'Assicurazione il controvalore del Prodotto Assicurato o di qualsiasi prodotto utilizzato per sostituire il Prodotto Assicurato. Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese, incluso il controvalore del Prodotto Assicurato, per modificare, eliminare, ispezionare, ritirare, rimuovere, riparare, sostituire, richiamare: 1. un Prodotto Assicurato o un Servizio assicurato; 2. un bene contenente o incorporante un Prodotto Assicurato o un Servizio assicurato; 3. un bene sul quale è o è stato fornito un Servizio assicurato; o 4. qualsiasi contenuto, informazione o materiale, indipendentemente dal fatto che tale modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo venga effettuato dall'Assicurato o da terzi. La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 12) "Perdita di documenti". ✗ Con riferimento alla Sezione 2 RCT, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese: a) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; b) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; c) cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti. ✗ Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente da danni subiti da qualunque persona, nel corso o meno della prestazione d'opera per conto
--	--

	dell'Assicurato, causati direttamente o indirettamente da azioni, omissioni, procedure, pratiche o dichiarazioni connesse all'impiego di Prestatori di Lavoro, compreso: a) licenziamento, revoca di incarico o dimissioni; b) violazione di un contratto di impiego o apprendistato; c) molestie, sia sessuali che di altro tipo; d) discriminazione; e) privazione di opportunità di carriera; f) valutazione o formazione; g) referenze; h) ritorsione in seguito a delazioni o all'esercizio da parte di una persona dei diritti garantiti dalla legge, azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, o per qualsiasi giudizio emesso da un tribunale del lavoro (in relazione o non in relazione agli atti di cui sopra). Tuttavia, la presente esclusione non si applica alle richieste di risarcimento relative alla privacy e sicurezza della rete che riguardino la violazione della privacy in ambito lavorativo o danno emotivo ingiustamente provocato nel contesto del rapporto di lavoro, qualora tali richieste di risarcimento derivino dalla perdita di Dati Personali assicurata nella Sezione II, Garanzia A e B. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da danni subiti da un Prestatore di Lavoro risultanti direttamente o indirettamente dalla prestazione d'opera per conto dell'Assicurato o nel corso della stessa. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese: 1. derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi difetto, inefficienza, inadeguatezza o condizione pericolosa, compresa l'accertata, presunta o minacciata proprietà contaminante, patogena, tossica o altrimenti pericolosa, di: a) Prodotti Elencati, in qualsiasi formulazione, compresa la loro presenza o il loro utilizzo in qualsiasi lega, sottoprodotto, composto o altro materiale, incluso qualsiasi materiale da riciclare, riparare o recuperare; b) beni, prodotti o materiali che hanno una formula chimica uguale o simile a quelle dei beni, prodotti o materiali descritti alla lettera a) sopra riportata, qualunque sia il nome con cui sono noti; c) beni, prodotti o materiali che sono derivati di beni, prodotti o materiali descritti alle lettere a) e b) sopra riportate, qualunque sia il nome con cui è nota; o d) Classi di Prodotti, qualunque sia il nome con cui sono noti. 2. derivanti, direttamente o indirettamente, da: a) Malattie Elencate, comprese qualsiasi condizione, lesione, malessere o patologia simile o diversa ad esse connessa, qualunque sia il nome con cui sono note; b) l'agente causante di tale condizione, lesione, malessere o patologia simile o diversa ad essa connessa, qualunque sia il nome con cui è nota, e indipendentemente dal fatto che tale agente abbia causato tale condizione, lesione, malessere o patologia o qualunque altra condizione, lesione, malessere o patologia, qualunque sia il nome con cui è nota; o c) l'accertata, tentata od omessa attività di assistenza, test, contenimento, decontaminazione, attenuazione, monitoraggio, neutralizzazione, rimedio o accertamento degli effetti di: i. qualsiasi condizione, lesione, patologia, malessere o ii. qualsiasi agente causante; descritto alle lettere precedenti, compresa a) l'accertata, tentata od omessa cura, diagnosi, prevenzione o trattamento di tale condizione, lesione, patologia o malessere, o b) l'accertata, tentata od omessa attività di pulizia, rimozione, trattamento o eliminazione dell'agente causante, o c) omissione nell'eseguire una qualsiasi delle attività sopra elencate. 3. derivanti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da accertata, presunta o minacciata: a) proprietà contaminante, patogena, tossica o altrimenti pericolosa del tabacco o di qualsiasi prodotto connesso al tabacco (per tabacco s'intende la pianta del genus nicotiana, qualunque sia il nome con cui è nota, e qualsiasi prodotto connesso al tabacco, intendendosi per tale: la presenza o l'utilizzo di tabacco in sigari o sigarette o in altre formulazioni da masticare o annusare; sostanze o beni o prodotti chimici, minerali o di altro tipo applicati, rilevati all'interno, spruzzati o usati con il tabacco; filtri, cartine, pipe, incarti o qualsiasi altro accessorio connesso al tabacco; bene, prodotto, servizio, consulenza o istruzione per cessare il consumo di tabacco; fumo o altro residuo secondario solido, liquido, gassoso o termico o connesso a quanto precede); b) difetto, inefficienza, inadeguatezza o condizione pericolosa nel tabacco o in un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito); c) richiesta, prescrizione, ordinanza, obbligo o normativa che impone all'Assicurato o a terzo di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti del tabacco o di un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito); d) richiesta di risarcimento o procedimento legale da o per conto di qualsiasi ente pubblico o autorità pubblica o terzi in generale per danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dal testare,
--	---

	monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare o accertare gli effetti del tabacco o di un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito). ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP 4, sono esclusi dall'Assicurazione le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato per danni, perdite, costi o spese che lo stesso si obbliga a indennizzare in forza di un contratto o accordo. La presente esclusione non opera in caso di responsabilità di cui l'Assicurato deve rispondere anche in assenza di tale contratto o accordo. La presente esclusione non opera in relazione alla garanzia di cui all'art. 10) "Assicurati addizionali". Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti all'Assicurato dall'assunzione a proprio carico, in forza di un contratto o accordo, di responsabilità o obbligazioni di terzi. La presente esclusione non opera in caso di: - danni perdite, costi o spese di cui l'Assicurato deve rispondere anche in assenza di tale contratto o accordo; - danni, perdite, costi o spese derivanti da qualsiasi manleva da parte dell'Assicurato in un contratto o accordo scritto con i propri clienti riguardante un Fallimento della Sicurezza della Rete che comporta il mancato rispetto della riservatezza o della privacy di Dati Personali dei clienti del cliente dell'Assicurato. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da: - proprietà, possesso o uso di qualsiasi bene, attività o organizzazione acquisita dall'Assicurato; o - condotte di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni connesse a qualsiasi bene, attività od organizzazione acquisita dall'Assicurato, per qualsiasi Atto Dannoso o danno rispettivamente commesso o avvenuto, interamente o in parte, prima della data di acquisizione, compresa ogni alterazione, prosecuzione o ripresa, in qualsiasi momento, di tale Atto dannoso o danno. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da danni subiti da: - l'Assicurato; - persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni che controllano l'Assicurato, direttamente o indirettamente, perché dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o della maggioranza dei diritti di voto grazie a un accordo con gli altri azionisti, o del diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (o dell'organismo direttivo equivalente); - persone giuridiche, enti o associazioni di cui l'Assicurato dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o della maggioranza dei diritti di voto grazie a un accordo con gli altri azionisti, o del diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (o dell'organismo direttivo equivalente); - società partecipate, collegate o joint venture nelle quali l'Assicurato ha un interesse; - soci, amministratori o altri membri di organi direttivi o Prestatori di Lavoro delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni dei punti precedenti; - mandatari, eredi, rappresentanti legali o aventi causa delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni dei punti precedenti. ✗ Con riferimento alla Sezione 3 RCP, sono esclusi dall'Assicurazione le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società. ✗ Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a, radiazioni ionizzanti o contaminazione causata da radioattività da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da combustione di combustibili nucleari, nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature o assemblati nucleari o loro componenti. Con esclusivo riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione ai Danni a Persona o Danneggiamenti a Cose causati da isotopi radioattivi utilizzati come componenti di, o in relazione a, a un Dispositivo Medico o un Medicinale, o utilizzati nell'ambito di ricerche mediche. ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connesse ad accertati, sospettati o minacciati: - ritardi nella consegna, o mancata consegna, di un Prodotto Assicurato o di qualsiasi parte o fase dello stesso; o - ritardi nella fornitura, o mancato inizio della fornitura, di un Servizio assicurato o di qualsiasi parte o fase dello stesso. ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese in qualunque modo connessi a una richiesta di risarcimento o a un procedimento legale rispettivamente avanzato o iniziato da o per conto di un ente pubblico o da un'autorità statale. La presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità per i danni per cui è prestata l'Assicurazione: - sostenuti dall'ente pubblico o dall'autorità statale in conseguenza della sua proprietà, detenzione o utilizzo di Prodotti Assicurati o Servizi Assicurati; - che sarebbe a carico dell'Assicurato nei confronti di una persona fisica o giuridica, ente o associazione (che non sia un ente pubblico o autorità statale) a causa di una richiesta di risarcimento o di un procedimento legale di un ente pubblico o autorità statale contro tale persona fisica o giuridica, ente o associazione in conseguenza della proprietà, detenzione o utilizzo di Prodotti Assicurati o Servizi Assicurati; o - che sarebbe a carico dell'Assicurato in assenza di tale richiesta di risarcimento o procedimento legale rispettivamente avanzato o iniziato da o per conto di un ente pubblico o autorità statale.
--	---

	✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da Terrorismo. ✗ Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione costi o spese per adempiere a un ordine o un accordo contenente un obbligo di fare o astenersi dal fare o un risarcimento di tipo non pecuniario. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da proprietà, possesso, conservazione o uso, da parte o per conto dell'Assicurato, di: 1. veicoli a propulsione meccanica o rimorchi a essi attaccati, per il cui uso sia previsto dalla giurisdizione applicabile l'obbligo di assicurazione o altro obbligo equivalente. Si precisa che sono pertanto esclusi i danni 2. veicoli a motore per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; 3. aeromobili, mezzi spaziali, aerospaziali, aeroscivolanti o natanti, di qualsiasi genere, dimensione (anche di lunghezza superiore ai ventiquattro metri) e propulsione. ✗ Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'Assicurazione danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato esercizio, infrazione o violazione da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione (compreso l'Assicurato) di diritti o leggi in merito alla proprietà intellettuale, da intendersi come: 1. marchi di certificazione, diritti d'autore o diritti morali d'autore, diritti su banche dati, diritti che tutelino il mask work o la topografia dei semiconduttori, brevetti, disegni o modelli non registrati, tratti distintivi d'immagine che caratterizzano il marchio (trade dress), marchi commerciali, marchi collettivi o di servizio; 2. un diritto o interesse legalmente protetto in un segreto commerciale o in un'informazione personale non pubblica riservata o di proprietà; 3. un altro diritto o interesse legalmente protetto in un'espressione, idea, somiglianza, aspetto, immagine, nome, slogan, stile o modo di operare, simbolo, titolo o altra proprietà intellettuale; o 4. una normativa relativa all'abuso di denominazione (passing off), pirateria, concorrenza sleale o altre pratiche analoghe. L'Assicurazione non è inoltre prestata per il complesso delle pretese risarcitorie contenute in una richiesta di risarcimento o in un procedimento legale, qualora in tale richiesta o procedimento si presuma o si faccia riferimento a un'infrazione o una violazione dei diritti o leggi come sopra intesi, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'Assicurazione sarebbe altrimenti operante per una parte delle pretese avanzate in tale richiesta o procedimento. La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B qualora operante e nel caso in cui l'unica infrazione o violazione dei diritti o leggi come sopra intesi costituisca un Atto Dannoso ai sensi della definizione di Danni alle Proprietà Intellettuali. MODULO III – CYBER L'Assicuratore non indennizzerà alcun Danno e Spesa in conseguenza di un Sinistro: ✗ Fatti noti che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a un Evento Dannoso effettivamente o presumibilmente antecedente alla data di decorrenza del primo Periodo Assicurativo se a tale data (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'Assicuratore e di cui la presente Polizza rappresenti un rinnovo o una sostituzione) un membro del Gruppo di Controllo era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'Evento Dannoso aveva o avrebbe potuto dare origine a Danni e/o Spese. ✗ Liti pendenti o precedenti che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a: -qualunque precedente o pendente: contenzioso, Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete, Richiesta di Risarcimento relativa ai Media, pretesa, arbitrato, procedimento o indagine amministrativa o da parte di organismi di regolamentazione o vigilanza, che alla data di decorrenza del primo Periodo Assicurativo (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'Assicuratore e di cui la presente Polizza rappresenti un rinnovo o una sostituzione) siano stati depositati o avviati contro l'Assicurato, e dei quali l'Assicurato abbia ricevuto notifica, o che contestino o derivino dagli stessi, o sostanzialmente gli stessi, fatti, circostanze o situazioni su cui quanto precede si basa o contesta; o -qualunque Evento Dannoso, fatto, circostanza o situazione che sia stato denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo Periodo Assicurativo; o -qualunque altro Evento Dannoso in qualunque momento avvenuto che, assieme a un Evento Dannoso denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo Periodo Assicurativo, costituirebbe un Sinistro Unico. ✗ Atti dolosi direttamente o indirettamente causato da, derivante da o in qualunque modo connesso alla condotta dell'Assicurato con la quale -si commetta o si consenta qualunque consapevole o volontario atto illecito o inosservanza di doveri o violazione di qualunque legge o normativa; o -si commetta o si consenta qualunque atto od omissione di tipo criminale, o volontariamente fraudolento o volontariamente disonesto; o -l'Assicurato ottenga o cerchi di ottenere un profitto o guadagno personale o un vantaggio ai quali non abbia diritto. -l'uso o la raccolta intenzionale e non autorizzata, non dichiarata o illecita di Dati Personali da parte dell'Assicurato. La presente esclusione opera solo nel caso in cui una tale condotta sia stata accertata con giudizio definitivo (dopo aver esaurito tutti i possibili appelli) o con ammissione scritta.
--	--

	Si precisa che, ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, la presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere. Nessuna condotta di una Persona Assicurata sarà imputata ad alcuna altra Persona Assicurata o Società Assicurata. Tuttavia, le condotte commesse da o con la conoscenza di un membro passato, presente o futuro del Gruppo di Controllo saranno imputate alla relativa Società Assicurata. ✗ Discriminazioni e pratiche lavorative illegali che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a: - una discriminazione di qualunque natura; - un'umiliazione, una molestia o una qualunque condotta impropria basata su, derivante da o connessa a una discriminazione di qualunque natura; - Pratiche Lavorative Illegali. Tuttavia la presente esclusione non si applica alla parte di una Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete che contesti un'invasione della privacy in ambito lavorativo o un'inflazione di stress emotivo in ambito lavorativo, nel caso in cui tale Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete derivi da una perdita di Dati Personali coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". ✗ Assicurato contro Assicurato avanzato o promosso dall'Assicurato, o per conto dell'Assicurato, o da qualunque altra persona fisica o giuridica di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile, derivante da una Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a una Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete avanzata contro l'Assicurato da una Persona Assicurata con cui si contesti all'Assicurato la commissione di un Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete ai sensi delle lettere B e C della relativa definizione, espressamente coperto ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". ✗ Obbligazioni contrattuali per violazione di qualunque contratto, impegno, garanzia o promessa (compreso un quasi-contratto come previsto nelle giurisdizioni di Common Law e le obbligazioni equivalenti in quelle di Civil Law), incluse clausole che predefinano i danni da liquidare nell'importo o nel metodo di calcolo (liquidated damages) e qualunque obbligazione assunta dall'Assicurato. La presente esclusione non si applica a: - una responsabilità od obbligazione che sarebbe a carico dell'Assicurato in assenza di tale contratto, impegno, garanzia, promessa o accordo; o - un risarcimento o un'indennità da parte dell'Assicurato che sia previsto in un contratto o accordo scritto con un cliente dell'Assicurato e che riguardi un Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete che causi il mancato rispetto della riservatezza o privacy relativa ai Dati Personali dei clienti di tale cliente dell'Assicurato; o - in relazione alla garanzia di cui al punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", Perdite Derivanti da Carte di Pagamento. ✗ Compensi esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione": che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque compenso, spesa o costo pagato all'Assicurato o addebitato dall'Assicurato. ✗ Lesioni fisiche e danni a cose che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque Lesione Fisica o Danno a Cose. Tuttavia la presente esclusione non si applica ai Costi di Sostituzione Hardware. ✗ Infrastrutture che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi guasto, interruzione, disturbo, degrado, corruzione, deterioramento o inattività di un'Infrastruttura. Tuttavia la presente esclusione non si applica a un Evento a Impatto Limitato. ✗ Pericoli Naturali che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a fuoco, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, impulso o radiazione elettromagnetica, maremoto, frana, grandine, nonché qualunque evento naturale (che non sia in realtà un atto doloso) o qualsiasi altro evento fisico, comunque causato. ✗ Guerra che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a: - qualsiasi Atto Informatico Doloso e/o Uso o Accesso Non Autorizzato, commesso in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o di un gruppo, che dia origine o venga citato come motivo di: A. un ordine da parte di un membro del G7 (Gruppo dei Sette), o qualsiasi organismo statale di qualsiasi altro Stato sovrano, di azioni comportanti l'uso della forza contro uno Stato sovrano; o B. una risoluzione o altra azione formale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza o sanzioni economiche contro uno Stato sovrano, o che comporti l'uso della forza da parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o di qualsiasi altra alleanza militare o politica intergovernativa internazionale equivalente, contro uno Stato sovrano; o - qualsiasi Atto Informatico Doloso e/o Uso o Accesso Non Autorizzato, o qualsiasi atto ostile o evento, o serie di atti simili o connessi o eventi (ciascuno definito come "Atto Ostile"), commessi o che si stanno verificando, in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o di un gruppo: A. che dia origine o venga citato come motivo di una dichiarazione formale di guerra da parte del Congresso degli Stati Uniti o da un organo statale di qualsiasi altro Stato sovrano contro uno Stato sovrano; o B. a seguito di uno degli atti o eventi descritti ai precedenti punti 1 e 2.a, qualora tale atto o evento abbia la stessa fonte o causa originaria o la stessa fonte o causa sottostante dell'Atto Informatico Doloso e/o Uso o Accesso Non Autorizzato e/o Atto Ostile di cui ai precedenti punti 1 e 2.A; o - guerra civile, ribellione, rivoluzione o insurrezione. ✗ Inquinamento che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile all'effettivo o minacciato scarico, rilascio, fuga, infiltrazione, migrazione o smaltimento di Sostanze Inquinanti, o qualunque ordine, direttiva o richiesta formale all'Assicurato di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare Sostanze Inquinanti, o qualunque decisione volontaria di agire in tal senso. ✗ Usura e Deterioramento esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui al punto 1.1, 1.2 e 1.3 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e 2.1, 2.2 e 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura": che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile alla normale usura o deterioramento graduale di un Sistema Informatico
--	--

	Assicurato, un Sistema Informatico Condiviso, un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato, un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, Dati o Dati Relativi alle Telecomunicazioni, incluso qualsiasi supporto di elaborazione dati. ✗ Brevetti e segreti commerciali che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque richiesta, vertenza o disputa riguardante la validità, invalidità, violazione, inosservanza o appropriazione illecita di qualunque brevetto o Segreto Commerciale da parte o per conto dell'Assicurato. ✗ Proprietà intellettuali che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque violazione, inosservanza o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di qualunque diritto d'autore, marchio di servizio, marchio commerciale, nome commerciale o altra proprietà intellettuale di un terzo. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a un Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete o un Atto Illecito relativo ai Media espressamente coperti ai sensi del punto 1.5 o 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". ✗ Pubblicità falsa o ingannevole esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base": che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile ai beni, Prodotti o servizi descritti, illustrati o riportati in Contenuti Multimediali. ✗ Prodotti che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque Prodotto. ✗ Negoziazioni finanziarie che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque: - perdita finanziaria dovuta all'impossibilità di negoziare, investire, disinvestire, acquistare o vendere titoli finanziari o attività finanziarie di qualunque natura; tuttavia, ed esclusivamente in relazione a Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale coperte ai sensi della garanzia di cui al punto 1.2 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione", la presente esclusione non si applica alla perdita da parte dell'Assicurato di reddito da compensi o commissioni; - fluttuazioni nel valore di beni; - valore finanziario in qualunque conto che l'Assicurato abbia presso un'istituzione finanziaria; o - impossibilità di conseguire un interesse o una plusvalenza su qualunque bene. ✗ Atti di cyber crime esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", l'Assicuratore non pagherà alcuna Perdita Economica Diretta che sia costituita da o dovuta a: - qualunque atto di dipendenti dell'Assicurato o suoi appaltatori esterni, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un dipendente o un appaltatore; - qualunque atto degli amministratori, direttori generali o dirigenti con deleghe dell'Assicurato, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un amministratore, direttore generale o dirigente con deleghe; - qualunque sequestro amministrativo di Denaro o Titoli dell'Assicurato; - qualunque fluttuazione di valore di Denaro o Titoli; - danni indiretti o consequenziali, compresi a mero titolo esemplificativo redditi e profitti; o - costi o spese di richiamo. ✗ Apache Log4j che affermi, si basi, derivi da o sia attribuibile alla presenza o alla vulnerabilità di un qualsiasi software Log4j con versione precedente alla v2.15.0 su un qualsiasi Sistema Informatico. ✗ Autorità Pubbliche che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi autorità pubblica o amministrativa, nemico straniero, potere militare o colpo di stato: - che dia origine a sequestro o confisca di un Sistema Informatico Assicurato, Sistema Informatico Condiviso, Sistema di Telecomunicazioni Assicurato, Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, Dati o Dati relativi alle Telecomunicazioni; e/o - che imponga restrizioni all'attività, la chiusura o l'arresto di: i. qualsiasi ente o persona che gestisce un Sistema Informatico; e/o ii. qualsiasi Sistema Informatico. Tuttavia la presente esclusione non si applica ad azioni di tal tipo se provenienti da un'autorità pubblica o amministrativa che siano dirette esclusivamente contro un Sistema Informatico Assicurato o un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato in risposta a un Atto Informatico Doloso, un Uso o Accesso Non Autorizzato o un Uso o Accesso Malevolo anch'essi diretti esclusivamente contro tale Sistema Informatico Assicurato o Sistema di Telecomunicazioni Assicurato. ✗ Antitrust o Pratiche Commerciali Scorrette che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a aggiustamenti di prezzo, restrizioni al commercio, monopoli, interferenze nelle relazioni economiche (incluse interferenze nelle relazioni contrattuali o con potenziale vantaggio economico), concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali, o qualsiasi violazione del Federal Trade Commission Act, del Sherman Anti-Trust Act, del Clayton Act, o di qualsiasi altra disposizione vigente negli Stati Uniti in materia di anti-trust, monopoli, aggiustamenti di prezzi, discriminazione di prezzo, prezzi predatori, restrizioni al commercio, concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali (ed ogni loro modifica), o qualsiasi legge o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di Polizza, la presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete derivanti direttamente da una violazione di una Norma sulla privacy. ✗ Contenuti Indecenti che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a mancata prevenzione da parte dell'Assicurato, o qualsiasi altra persona o ente di cui l'Assicurato è legalmente responsabile, della pubblicazione o della diffusione di Contenuto Indecente. ✗ Giochi d'Azzardo o di Fortuna esclusivamente in relazione alla garanzia 1.6 "Responsabilità Derviente dai Media": che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi gioco d'azzardo, concorso, scommessa, gioco di fortuna o d'abilità, lotteria, o gioco promozionale, inclusi biglietti, coupon, buoni sconto o similari. ✗ Prezzi, Costi o Stime Imprecise esclusivamente in relazione alle garanzie 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" e 1.6 "Responsabilità Derviente dai Media": che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a costi garantiti, costi di rappresentanza, prezzi contrattuali, prezzi garantiti, o stime di costi probabili o superamento di costi stimati, o ogni altra garanzia o promessa di riduzione costi, ritorno sull'investimento, o profittabilità dell'Assicurato.
--	---

	✗ Hardware Commerciale che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi danno, perdita o distruzione di Hardware che: - sia destinato da parte dell'Assicurato alla vendita, locazione, noleggio o prestito a terzi; - sia già stato da parte dell'Assicurato venduto, affittato, noleggiato o prestato a terzi. ✗ Violazione di Leggi degli Stati Uniti d'America che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a: - un Sinistro avanzato negli Stati Uniti d'America; o - un Sinistro basato su qualsiasi azione o responsabilità derivante da quanto segue: i. Leggi per la Tutela del Consumatore: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione da parte dell'Assicurato del Truth in Lending Act, del Fair Debt Collection Practices Act, o del Fair Credit Reporting Act (o di ogni loro modifica), o di qualsiasi legge o normativa ad essi connessi, compreso il Fair Credit Reporting Act (o sue modifiche) o leggi o normative ad esso connesso, o di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di Polizza, la presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete derivanti direttamente dalla effettiva o presunta divulgazione o furto di Dati Personali derivante direttamente da un Incidente Informatico; ii. ERISA o Leggi sui Titoli: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla violazione da parte dell'Assicurato delle seguenti leggi vigenti negli Stati Uniti: a) Employee Retirement Income Security Act del 1974, e sue modifiche; b) Securities Act del 1933, Securities Exchange Act del 1934, Investment Company Act del 1940; c) Investment Advisors Act, o qualsiasi altra legge federale, statale o locale vigente negli Stati Uniti in materia di titoli; e successive modifiche o qualsiasi legg o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alle garanzie 1.1 "Spese di Incidente Response" e 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di Polizza, il punto a. di cui sopra non si applica; iii. Comunicazioni non richieste: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi diffusione elettronica indesiderata di fax, email, o altre comunicazioni da o per conto dell'Assicurato, incluse le azioni avanzate ai sensi del Telephone Consumer Protection Act o di qualsiasi normativa anti-spam federale o statale vigente negli Stati Uniti, o qualsiasi altra legge o normativa statale o federale di Common Law vigente negli Stati Uniti in materia di diritto alla riservatezza di una persona fisica o giuridica. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di Polizza, la presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete derivanti da un Atto illecito relativo alla alla Privacy e alla Sicurezza della Rete come definito al punto C della relativa definizione; iv. Foreign Corrupt Practices Act: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione del Foreign Corrupt Practices Act (e successive modifiche) vigente negli Stati Uniti, e di qualsiasi legge o normativa ad esso connesso (e loro modifiche), e di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti; v. False Claims Act (esclusivamente in relazione alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" e 1.6 "Responsabilità Derviante dai Media"): che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione, effettiva o presunta, dell'Assicurato del False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729-3733), e ogni sua modifica nonché ogni altra normativa o regolamento connesso, o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law di qualsiasi paese nel mondo. MODULO IV – LIFE SCIENCE KEYMAN PROTECTION Oltre a quanto previsto dal DIP: ✗ Infortuni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche ✗ Infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato ✗ Infortuni derivanti da arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione e arruolamento per motivi di carattere eccezionale ✗ Infortuni derivanti da epilessia o le seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidei
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), l'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), è prevista l'applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), Assicurazione parziale: Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 10%, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente Assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del Sinistro.

- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), l'indennizzo a Primo Rischio Assoluto delle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione di modelli e/o stampi (ad eccezione dei beni di ricerca e sviluppo), che risultino danneggiati a seguito di Sinistro sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), le spese necessarie per la riparazione o la sostituzione degli archivi, documenti, disegni i (ad eccezione dei Beni di Ricerca e Sviluppo), mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del Sinistro, pagabile a termini di Polizza, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile.
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), i danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto se fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto. Tali danni e costi sono coperti sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Scheda di Polizza.
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), denaro, valuta, carte valori e titoli di credito in genere sono Assicurati nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza di € 5.000,00.- per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa.
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), i danni causati ai fabbricati da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione.
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), I danni causati da eventi atmosferici, intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle Cose Assicurate da:
 1. grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;
 Sono escluse le merci all'aperto, i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 Si conviene che gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione;
- ! In relazione alla copertura danni diretti (Sezione I.A), danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi.
- ! In relazione alla copertura danni Indiretti (Sezione I.B) L'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America;
- ! In relazione alla copertura danni Indiretti (Sezione I.B), è prevista l'applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! In relazione alla copertura danni Indiretti (Sezione I.B), Assicurazione parziale: In caso di Sinistro, se le somme assicurate alle predette partite, aumentate del 20%, saranno inferiori all'importo calcolato come sopra indicato per ogni partita, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione. Qualora l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle partite effettivamente conseguite durante l'annualità assicurativa, entro 60 giorni dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'impegno della Società di ritenere garantito l'ulteriore 20% decadrà a far data dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno anzidetto. La differenza di premio dovuto dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini dell'art. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA delle Condizioni Generali di Assicurazione Applicabili a tutti i Moduli.
- ! In relazione alla copertura danni Indiretti (Sezione I.B), l'assicurazione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.
- ! L'assicurazione è prestata per i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza in relazione ai Moduli operanti.
- ! **In relazione al Modulo II Responsabilità Civile, Con riguardo alla Sezione 1 RCO:**
- ! L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia stabilita nella Scheda di Polizza per ogni persona infortunata.
- ! La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL;
- ! L'Assicurazione vale per i Sinistri verificatisi per la prima volta durante il Periodo Assicurativo;
- ! Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 1 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso di tutte le Sezioni, indipendentemente da quante Sezioni siano coinvolte e dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie. Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 2 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso delle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP, indipendentemente dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie;
- ! La Società non sarà tenuta al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia prevista dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'Assicurato. La franchigia prevista in una Sezione s'intenderà applicata separatamente rispetto alla franchigia prevista in ogni altra Sezione e in aggiunta alla stessa. La franchigia massima applicabile a un Sinistro per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte;
- ! La franchigia si applica separatamente a ogni Sinistro o Sinistro in Serie rispettivamente avvenuto o avanzato in relazione a ogni singolo Fatto Dannoso o Atto Dannoso;

- ! Le franchigie si applicano separatamente a ogni Periodo Assicurativo, indipendentemente dal fatto che il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore a un anno o l'Assicurazione cessi prima della scadenza del Periodo Assicurativo;
- ! Qualora la Società corrisponda importi che risultino essere in franchigia, l'Assicurato avrà l'obbligo di rimborsare tali importi alla Società entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa;
- ! Con riferimento alla RC degli addetti al servizio di tutela della salute e della sicurezza, la presente estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni;
- ! Con riferimento ai **Danni a mezzi sotto carico e scarico**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.
- ! Con riferimento alla **Committenza auto**: Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.
- ! Con riferimento ai **Lavori presso terzi/R.C. Installazione**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.
- ! Con riferimento ai **Danni da sospensione o interruzione di esercizio**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. con l'applicazione del Sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella Scheda di Polizza.
- ! Con riferimento alla **R.C. degli addetti al servizio di tutela della salute e della sicurezza**:
 - a) vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
 - b) non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

! Con riferimento ai **Prestatori di lavoro non dipendenti (cd. Lavoratori temporanei)**: Qualora il premio della garanzia R.C.O. sia calcolato sul parametro delle Retribuzioni, la presente estensione è valida solo in quanto le (vedasi definizione in Polizza) corrisposte dall'Assicurato per tali Prestatori di Lavoro vengano specificamente comunicate all'Assicuratore ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'Assicurato.

Qualora il premio della presente Assicurazione fosse calcolato senza utilizzare il parametro delle Retribuzioni (ad esempio il Fatturato), quanto previsto al precedente comma si intende privo di efficacia.

In relazione al Modulo II Responsabilità Civile, Con riguardo alla Sezione 2 RCT:

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America
- ! Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 1 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso di tutte le Sezioni, indipendentemente da quante Sezioni siano coinvolte e dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie. Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 2 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso delle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP, indipendentemente dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie.
- ! Se il Periodo Assicurativo è superiore o inferiore a un anno, i massimali aggregati indicati nella presente Polizza rappresentano il massimo esborso della Società per tale periodo. Il massimale per Sinistro indicato ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per ogni Sinistro o Sinistro in Serie, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti o se più Assicurati sono corresponsabili. Nel caso sia previsto un sottolimito, questo s'intenderà parte integrante del massimale della Sezione applicabile e non in aggiunta allo stesso. Condizione operante per tutte le Sezioni ad eccezione della Sezione 2 RCO: qualora a uno stesso Sinistro o Sinistri in Serie siano applicabili più Sezioni, il massimo esborso della Società in aggregato per tutte le Sezioni non potrà superare il massimale per Sinistro di importo più elevato previsto dalle Sezioni coinvolte. Qualora sia operante un Periodo di Ultrattività, tale periodo addizionale verrà considerato parte integrante dell'ultimo Periodo Assicurativo ai fini della determinazione del massimale a disposizione.
- ! La Società non sarà tenuta al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia prevista dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'Assicurato. La franchigia prevista in una Sezione s'intenderà applicata separatamente rispetto alla franchigia prevista in ogni altra Sezione e in aggiunta alla stessa. La franchigia massima applicabile a un Sinistro per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte. La franchigia si applica separatamente a ogni Sinistro o Sinistro in Serie rispettivamente avvenuto o avanzato in relazione a ogni singolo Fatto Dannoso o Atto Dannoso. Le franchigie si applicano separatamente a ogni Periodo Assicurativo, indipendentemente dal fatto che il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore a un anno o l'Assicurazione cessi prima della scadenza del Periodo Assicurativo. Qualora la Società corrisponda importi che risultino essere in franchigia, l'Assicurato avrà l'obbligo di rimborsare tali importi alla Società entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa.
- ! Con riferimento alla Sezione 2 RCT, non sono considerati Terzi:
 - a) Il Rappresentante Legale dell'Assicurato.
 - b) I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
 - c) I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

- ! Con riferimento ai **Danni a mezzi sotto carico e scarico**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.
- ! Con riferimento alla **Committenza auto**: Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.
- ! Con riferimento ai **Lavori presso terzi/R.C. Installazione**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.
- ! Con riferimento ai **Danni da sospensione o interruzione di esercizio**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. con l'applicazione del Sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella Scheda di Polizza.

- ! Con riferimento alla **R.C. degli addetti al servizio di tutela della salute e della sicurezza**:
- a) vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- b) non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.
- ! Con riferimento ai **Prestatori di lavoro non dipendenti (cd. Lavoratori temporanei)**: Qualora il premio della garanzia R.C.O. sia calcolato sul parametro delle Retribuzioni, la presente estensione è valida solo in quanto le (vedasi definizione in Polizza) corrisposte dall'Assicurato per tali Prestatori di Lavoro vengano specificamente comunicate all'Assicuratore ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'Assicurato.
- ! Con riferimento ai **Danni da Incendio**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e, in caso di operatività in primo rischio, con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.
- ! In relazione alla estensione **Assicurati Addizionali**: Tali soggetti dovranno osservare e soddisfare i termini e le condizioni della presente Polizza e saranno tenuti indenni esclusivamente nella misura richiesta dal contratto o accordo di cui sopra e solo in relazione alle attività svolte dopo la data di effetto di tale contratto o accordo. In ogni caso tali soggetti non saranno tenuti indenni in relazione a responsabilità od obbligazioni (a carico di altre persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) da essi assunte in un contratto o accordo, salvo il caso in cui tali responsabilità od obbligazioni, a cui si applica l'Assicurazione, sussistano anche in assenza di tale contratto o accordo. Si precisa che il massimale per Sinistro indicato nella presente Polizza rappresenta il massimo esborso della Società anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati.
- ! Con riferimento alla **Responsabilità Civile dati Personali**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e, in caso di operatività in primo rischio, con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.

In relazione al Modulo II Responsabilità Civile, con riguardo alla Sezione 3 RCP:

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! Con riferimento alla Sezione 3 RCP, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa ma per Prodotti Messi in Circolazione non oltre due anni prima della data di effetto della presente Assicurazione. Se la presente Polizza sostituisce senza soluzione di continuità altra Polizza emessa dalla medesima Società per gli stessi Prodotti e Massimali, la stessa vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione fermi i limiti temporali di validità della garanzia relativi alla Messa in Circolazione del Prodotto previsti sulla Polizza sostituita se superiori a due anni
- ! Si conviene inoltre che: il Massimale di garanzia previsto dalla presente Polizza, si intende ridotto di un ammontare pari all'importo risarcibile in base ad altre eventuali Polizze a favore dell'Assicurato e valide nei confronti delle stesse richieste di Risarcimento. In tali casi questa Assicurazione viene prestata in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base ad altre Assicurazioni;
- ! In caso Sinistro in Serie, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
- ! Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 1 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso di tutte le Sezioni, indipendentemente da quante Sezioni siano coinvolte e dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie. Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 2 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso delle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP, indipendentemente dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie. Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 6 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per la Sezione 4 E&O, indipendentemente dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie.
- ! Se il Periodo Assicurativo è superiore o inferiore a un anno, i massimali aggregati indicati nella presente Polizza rappresentano il massimo esborso della Società per tale periodo.
- ! Il massimale per Sinistro indicato ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per ogni Sinistro o Sinistro in Serie, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti o se più Assicurati sono corresponsabili.
- ! Nel caso sia previsto un sottolimito, questo s'intenderà parte integrante del massimale della Sezione applicabile e non in aggiunta allo stesso.
- ! Condizione operante per tutte le Sezioni ad eccezione della Sezione 2 RCO: qualora a uno stesso Sinistro o Sinistri in Serie siano applicabili più Sezioni, il massimo esborso della Società in aggregato per tutte le Sezioni non potrà superare il massimale per Sinistro di importo più elevato previsto dalle Sezioni coinvolte.
- ! Qualora sia operante un Periodo di Ultrattività, tale periodo aggiuntivo verrà considerato parte integrante dell'ultimo Periodo Assicurativo ai fini della determinazione del massimale a disposizione.
- ! La Società non sarà tenuta al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia prevista dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'Assicurato.
- ! La franchigia prevista in una Sezione s'intenderà applicata separatamente rispetto alla franchigia prevista in ogni altra Sezione e in aggiunta alla stessa. La franchigia massima applicabile a un Sinistro per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte.
- ! La franchigia si applica separatamente a ogni Sinistro o Sinistro in Serie rispettivamente avvenuto o avanzato in relazione a ogni singolo Fatto Dannoso o Atto Dannoso.
- ! Le franchigie si applicano separatamente a ogni Periodo Assicurativo, indipendentemente dal fatto che il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore a un anno o l'Assicurazione cessi prima della scadenza del Periodo Assicurativo.
- ! Qualora la Società corrisponda importi che risultino essere in franchigia, l'Assicurato avrà l'obbligo di rimborsare tali importi alla Società entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa.
- ! Con riferimento ai **Danni da Sospensione o interruzione di esercizio**: Con riferimento alla Sezione 3 RCP, La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.P. fino alla

concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.

- ! Con riferimento alla Sezione 3 RCP, sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato o dai suoi legali rappresentanti.
- ! In relazione agli **Assicurati Addizionali**: Tali soggetti dovranno osservare e soddisfare i termini e le condizioni della presente Polizza e saranno tenuti indenni esclusivamente nella misura richiesta dal contratto o accordo di cui sopra e solo in relazione alle attività svolte dopo la data di effetto di tale contratto o accordo. In ogni caso tali soggetti non saranno tenuti indenni in relazione a responsabilità od obbligazioni (a carico di altre persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) da essi assunte in un contratto o accordo, salvo il caso in cui tali responsabilità od obbligazioni, a cui si applica l'Assicurazione, sussistano anche in assenza di tale contratto o accordo.

Si precisa che il massimale per Sinistro indicato nella presente Polizza rappresenta il massimo esborso della Società anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati.

! **In relazione al Modulo II Responsabilità Civile, Con riguardo alla Sezione 4 E&O:**

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! L'Assicurazione vale per i Sinistri avanzati all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo e, in caso di mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza, fino alla data di validità del Periodo di Ultrattività o, qualora operante, del Periodo Supplementare di Ultrattività di cui all'art. 6), purché denunciati dall'Assicurato entro gli stessi termini e conseguenti ad Atti Illeciti posti in essere dopo la data di retroattività indicata nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" e, in caso sia operante il Periodo di Ultrattività o il Periodo Supplementare di Ultrattività, prima del mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza.
- ! In caso di Sinistro in Serie, la data del primo Sinistro sarà considerata come data di tutti i Sinistri anche avanzati successivamente alla data di mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza e comunque non oltre due anni dalla stessa.
- ! Le garanzie non sono operanti per richieste di risarcimento riguardanti eventi coperti da polizze precedenti stipulate per gli stessi rischi.
- ! Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 1 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso di tutte le Sezioni, indipendentemente da quante Sezioni siano coinvolte e dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie. Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 2 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per il complesso delle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP, indipendentemente dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie. Il massimale aggregato per Periodo Assicurativo indicato al punto 6 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per Periodo Assicurativo per la Sezione 4 E&O, indipendentemente dal numero di Sinistri o Sinistri in Serie.
- ! Se il Periodo Assicurativo è superiore o inferiore a un anno, i massimali aggregati indicati nella presente Polizza rappresentano il massimo esborso della Società per tale periodo.
- ! Il massimale per Sinistro indicato ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della Società per ogni Sinistro o Sinistro in Serie, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti o se più Assicurati sono corresponsabili.
- ! Nel caso sia previsto un sottolimito, questo s'intenderà parte integrante del massimale della Sezione applicabile e non in aggiunta allo stesso.
- ! Condizione operante per tutte le Sezioni ad eccezione della Sezione 2 RCO: qualora a uno stesso Sinistro o Sinistri in Serie siano applicabili più Sezioni, il massimo esborso della Società in aggregato per tutte le Sezioni non potrà superare il massimale per Sinistro di importo più elevato previsto dalle Sezioni coinvolte.
- ! Qualora sia operante un Periodo di Ultrattività, tale periodo addizionale verrà considerato parte integrante dell'ultimo Periodo Assicurativo ai fini della determinazione del massimale a disposizione.
- ! La Società non sarà tenuta al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia prevista dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'Assicurato.
- ! La franchigia prevista in una Sezione s'intenderà applicata separatamente rispetto alla franchigia prevista in ogni altra Sezione e in aggiunta alla stessa. La franchigia massima applicabile a un Sinistro per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte.
- ! La franchigia si applica separatamente a ogni Sinistro o Sinistro in Serie rispettivamente avvenuto o avanzato in relazione a ogni singolo Fatto Dannoso o Atto Dannoso.
- ! Le franchigie si applicano separatamente a ogni Periodo Assicurativo, indipendentemente dal fatto che il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore a un anno o l'Assicurazione cessi prima della scadenza del Periodo Assicurativo.
- ! Qualora la Società corrisponda importi che risultino essere in franchigia, l'Assicurato avrà l'obbligo di rimborsare tali importi alla Società entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa.
- ! Con esclusivo riferimento alla Sezione 4 E&O e in seguito a:
 1. mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo; o
 2. sostituzione della presente Polizza (e di tutte le sue Sezioni) con altra assicurazione stipulata con la Società, che abbia come data di retroattività una data successiva alla data di retroattività della presente Polizza indicata a pag. 5, oppure che operi su base temporale diversa da quella prevista al terzo paragrafo dell'art. 2) "Inizio e termine delle garanzie",

L'Assicurato beneficerà di un Periodo di Ultrattività di 2 mesi a partire dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza, al fine di denunciare i Sinistri avanzati per la prima volta all'Assicurato durante tale Periodo di Ultrattività, purché conseguenti ad Atti Illeciti precedenti la data di mancato rinnovo o cessazione. I Sinistri denunciati durante il Periodo di Ultrattività saranno considerati come denunciati l'ultimo giorno del Periodo Assicurativo immediatamente precedente la data di mancato rinnovo o cessazione.

Il Periodo di Ultrattività:

1. non estende il Periodo Assicurativo né modifica la portata delle coperture assicurative previste dalla presente Polizza;
2. non reintegra né aumenta i massimali assicurati indicati nella presente Polizza;
3. non può essere cancellata una volta reso operante; e
4. non si applica ai danni, perdite, costi o spese coperte ai sensi di qualsiasi altra assicurazione, compresa qualsiasi assicurazione stipulata successivamente dall'Assicurato.

Si conviene inoltre che l'Assicurato potrà beneficiare di un Periodo Supplementare di Ultrattività di massimo 5 anni a partire dalla data di scadenza dei 2 mesi relativi al Periodo di Ultrattività, alle stesse condizioni sopra riportate per il Periodo di Ultrattività, qualora il Contraente:

1. entro 10 giorni dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza, dia comunicazione scritta alla Società dell'intenzione di attivare tale periodo supplementare; e
2. entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo o cancellazione della presente Polizza, corrisponda alla Società il premio addizionale che la stessa avrà quantificato, che dovrà intendersi quale importo comunque non rimborsabile.

! Con riferimento alla Sezione 4 E&O qualora sia operante un Periodo di Garanzia Postuma, tale periodo addizionale verrà considerato parte integrante dell'ultimo Periodo Assicurativo ai fini della determinazione del Massimale rimasto a disposizione.

! In relazione alla estensione **Spese di salvataggio in caso di sinistri potenziali**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto per la Garanzia A ed è soggetta al sottolimito indicato nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti". Alla presente estensione di garanzia verrà applicata, in alternativa e a seconda di quale importo sia superiore, la franchigia prevista per la Garanzia A oppure uno scoperto pari al 10% dei corrispettivi e delle spese fatturate.

! In relazione alla **Perdita di documenti**: La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto per la Garanzia A fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e, in caso di operatività in primo rischio, con l'applicazione di Franchigia e/o Scoperto previsti nella Scheda di Polizza.

In relazione al Modulo III Cyber, l'importo complessivo pagabile dall'Assicuratore (compresi Danni e Spese) ai sensi della presente Polizza in relazione a ogni Sinistro Unico e complessivamente non potrà superare il Limite per Periodo Assicurativo e il Limite Aggregato di Polizza. L'importo complessivo pagabile dall'Assicuratore (compresi Danni e Spese) ai sensi della presente Polizza in relazione a ogni garanzia di cui agli art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" non potrà superare il Limite per Periodo Assicurativo o il Sottolimito per Periodo Assicurativo relativi alla garanzia applicabile, che sono da intendersi parte integrante del Limite Aggregato di Polizza. L'importo complessivo pagabile dall'Assicuratore (compresi Danni e Spese) ai sensi della presente Polizza per ogni Periodo Assicurativo non potrà superare il Limite Aggregato di Polizza.

! Ogni garanzia di cui all'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", nonché ogni altro Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza, sono da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, del Limite per Periodo Assicurativo relativo alla garanzia di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" a cui rimanda, che forma a sua volta parte integrante del Limite Aggregato di Polizza. I Sottolimiti non sono oggetto di reintegro una volta esauriti o ridotti.

! Il pagamento da parte dell'Assicurato di un Danno o una Spesa a titolo di Scoperto Aggiuntivo non ridurrà il relativo Sottolimito, Limite per Periodo Assicurativo o Limite Aggregato di Polizza. Solo la parte di un Danno o di una Spesa pagata dall'Assicuratore ridurrà il relativo Sottolimito, Limite per Periodo Assicurativo o Limite Aggregato di Polizza. Nel caso in cui uno Scoperto Aggiuntivo sia applicabile a più di una garanzia di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" o ai relativi Sottolimiti, tale Scoperto Aggiuntivo verrà calcolato sull'importo minore tra il Sottolimito e il Limite per Periodo Assicurativo.

! Nel caso in cui un Evento a Impatto Diffuso, uno Sfruttamento di Software Trascurato o un Ransomware siano coperti ai sensi di più di una garanzia di cui agli art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", in relazione a tale Evento a Impatto Diffuso o Sfruttamento di Software Trascurato o Ransomware sarà operante solo il Sottolimito per Periodo Assicurativo d'importo più basso e il relativo Scoperto Aggiuntivo e Franchigia.

! Limiti di Indennizzo per Eventi a Impatto Diffuso: i Sottolimiti per Eventi a Impatto Diffuso sono da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, dei Limiti per Periodo Assicurativo applicabili indicati alla sezione 3 della Scheda di Polizza, né aumenteranno tale limiti o renderanno operanti le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" per le quali non viene indicato alcun Limite per Periodo Assicurativo. I Sottolimiti per Eventi a Impatto Diffuso sono inoltre da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, del Limite Aggregato di Polizza indicato alla sezione 1 della Scheda di Polizza. Ogni Danno o Spesa coperti derivante da un Sinistro Unico sono soggetti alla Franchigia, allo Scoperto Aggiuntivo e al Sottolimito applicabili a tale Evento a Impatto Diffuso.

! Sottolimito Ransomware: ogni Danno o Spesa coperti derivante da un Sinistro Unico in relazione a un Incidente informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete risultante da un Ransomware, sono soggetti al Sottolimito, Franchigia e Scoperto Aggiuntivo applicabili al Ransomware indicati alla sezione 1 della Scheda di Polizza.

! Sottolimito per Sfruttamento di Software Trascurato: ogni Danno o Spesa coperti derivante da un Sinistro Unico in relazione a un Incidente informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete risultante da Sfruttamento di Software Trascurato, sono soggetti al Sottolimito, Franchigia e Scoperto Aggiuntivo applicabili a Sfruttamento di Software Trascurato indicati alla sezione 1 della Scheda di Polizza.

In relazione all'estensione Life Science Keyman Protection, l'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti specifici. Tali franchigie e sottolimiti vengono indicati nella proposta formulata dall'Impresa



A chi è rivolto questo prodotto?

1) Sviluppatori e produttori di dispositivi medicali, farmaci, inclusi farmaci biologici, nutraceutici; 2) Aziende che offrono servizi (compresa lo sviluppo e la fabbricazione su commessa) alle aziende indicate al punto 1) per lo sviluppo e la fabbricazione dei prodotti di queste ultime.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 20%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previste ulteriori sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	
Regime Fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli , secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Polizza Multirischi - Life Science

Assicurazione Incendio All Risk, Cyber, Responsabilità Civile e Infortuni

Ediz. 06.03.2026

Indice

Scheda di Polizza	29
Scheda di Polizza - Modulo I –Incendio	31
Modulo I –Incendio	31
Scheda di Polizza - Modulo II –Responsabilità Civile.....	39
Modulo II –Responsabilità Civile	39
Scheda di Polizza - Modulo III – Cyber.....	42
Modulo III – Cyber	42
Scheda di Polizza - Modulo IV– Life Science Keyman Protection	45
Modulo IV– Life Science Keyman Protection	45
PARTE GENERALE	49
Definizioni Applicabili a tutti i Moduli	49
Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutti i Moduli	50
MODULO I – INCENDIO	53
Definizioni Applicabili al MODULO I.....	53
Sezione I.A Incendio – Danni Diretti	61
Sezione I.B Incendio – Danni Indiretti	73
Condizioni di Assicurazione	80
Norme da seguire in caso di Sinistro	85
MODULO II – RESPONSABILITÀ CIVILE	87
Definizioni Applicabili al Modulo II	87
Norme Applicabili all'Assicurazione RC	96
Estensioni di Copertura Sempre Operanti	100
Esclusioni.....	106
Condizioni di Assicurazione	116
MODULO III – CYBER	118
Definizioni Applicabili al Modulo III.....	120
1. Oggetto Dell'Assicurazione: Garanzie Base.....	139
2. Oggetto Dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura	141
3. Esclusioni.....	143
4. Condizioni di Assicurazione	147
MODULO IV - ESTENSIONE – LIFE SCIENCE KEYMAN PROTECTION	158
Definizioni applicabili al Modulo IV	158
Oggetto dell'Assicurazione e Prestazioni Assicurate.....	163
Delimitazioni della Copertura ed Esclusioni	165
Norme che regolano il Contratto in generale	169
Denuncia di Sinistro	170
Informativa sul trattamento dei Dati Personali.....	177

Polizza Multirischi - Life Science

(Ediz. 06.03.2026)

Assicurazione Incendio All Risk, Cyber, Responsabilità Civile e Infortuni**Scheda di Polizza**

Polizza n.		Product		Codice	
Sost./Rinn. Pol.	Sost_Pol	Tariff Code :	Cont_Type		
Contraente:					
Cod.Fisc.					
Domicilio	-				
CAP		Prov.			
Periodo Assicurativo:			Effetto:	Scadenza:	
Anni	Mesi	Giorni	ore 24 del	ore 24 del	
Anni	Mesi	Giorni			
Scadenze Successive		Di ogni Anno fino e compreso		Rischi Comuni	
Scad_Succ		Scad_Fine		SI ☐ NO ☒	
Rateazione		Annuale ☒ Semestrale ☐			
Coassicurazione:		SI ☐ NO ☒			

CONTEGGIO DEL PREMIO (Vedere anche Scheda di Polizza)

PREMIO MODULO I – INCENDIO					
			Premio imponibile annuo	€	0.00
PREMIO MODULO II – RESPONSABILITÀ CIVILE					
			Premio imponibile annuo	€	0.00
PREMIO MODULO II – CYBER					
			Premio imponibile annuo	€	0.00
PREMIO MODULO IV KEY-MAN PROTECTION (A&H)					
			Premio imponibile annuo	€	0.00
PREMIO COMPLESSIVO					
Premio imponibile annuo				€	0.00
Premio imponibile minimo dovuto alla Società per ogni anno o minor periodo				€	0.00
RATE		Imponibile	Imposte	Totale	
Alla Firma	Euro	0.00	0.00	0.00	
Successive	Euro	0.00	0.00	0.00	

La presente Polizza è composta da nr. 178 pagine
Emessa in 2 esemplari in Milano, 27/05/2026
Sigla

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

L'importo Totale è stato pagato oggi, _____ Il Broker _____

Indice di Moduli Operanti

(se contrassegnata la casella “SI” da “X”)

MODULO I INCENDIO

SEZIONE I.A INCENDIO DANNI DIRETTI	SI ☐ NO ☒	
SEZIONE I.B INCENDIO DANNI INDIRETTI	SI ☐ NO ☒	

MODULO II RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE 1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	SI ☐ NO ☒	
SEZIONE 2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)	SI ☐ NO ☒	
SEZIONE 3 RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)	SI ☐ NO ☒	
SEZIONE 4 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (E&O)	SI ☐ NO ☒	

MODULO III CYBER

	SI ☐ NO ☒	
--	--	--

MODULO IV KEY- MAN PROTECTION (A&H)

	SEMPRE OPERANTE
--	-----------------

Scheda di Polizza - Modulo I –Incendio

Modulo I –Incendio			
Ubicazione del Rischio:			
Attività Assicurata:			
Partite e Somme Assicurate			
Partite Assicurate	Somme Assicurate	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
<i>Fabbricati</i>	Euro *****	*****%	Euro *****
<i>Macchinari, Attrezzature, Arredamento</i>	Euro *****	*****%	Euro *****
<i>Merci</i>	Euro *****	*****%	Euro *****
Merci flottanti	Euro *****	*****%	Euro *****
Ricorso Terzi	Euro *****	*****%	Euro *****
Terreni			Euro *****
Totale somme assicurate e premio Premio NON comprensivo di oneri fiscali d'uso	Euro *****		Euro *****
Partite Assicurate	Somme Assicurate	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
<i>Profitto Lordo</i>	Euro *****	*****%	Euro *****
<i>Finanziamenti e Spese di Ricerca e Sviluppo</i>	Euro *****	*****%	Euro *****
<i>Retribuzioni</i>	Euro *****	*****%	Euro *****
Totale somme assicurate e premio	Euro *****		Euro *****
Costi fissi di esercizio non assicurati nella partita profitto lordo:			
		Al	
		Al	
		Al	
		Al	
		Al	
		Al	
		Al	

Sezione I.A Incendio Danni Diretti	Cambiamenti nell'Ambiente Controllato	SI ☐ NO ☒
	Diminuzione di Valore di Animali da Laboratorio Non Colpiti da Sinistro	SI ☐ NO ☒
	Costi di Riparazione o Sostituzione dei Beni di Ricerca e Sviluppo	SI ☐ NO ☒
	Costi a Carico	SI ☐ NO ☒
	Furto, Rapina, Estorsione	SI ☐ NO ☒
	Rischio Locativo	SI ☐ NO ☒

Sezione I.B Incendio Danni Indiretti	Spese Extra di Mitigazione dell'Interruzione dell' Attività	SI ☐ NO ☒
	Spese Extra di Protezione dell' Attività di Ricerca e Sviluppo	SI ☐ NO ☒
	Spese Extra in Seguito a un Cambiamento nell'Ambiente Controllato	SI ☐ NO ☒
	Deprezzamento di Merci indenni	SI ☐ NO ☒

Limiti di Indennizzo Cumulativi per il Modulo I Incendio Danni Diretti e Indiretti (Sezione I.A e I.B)	
LIMITE DI INDENNIZZO ASSOLUTO	Limite di indennizzo per Sinistro: Euro ***** fermo restando che, limitatamente alle garanzie catastrofali di cui alla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 e relative norme di attuazione, tale limite resta derogato in caso di Somma Assicurata fino a € 30 milioni, in conformità a quanto previsto da tale normativa
EVENTI ATMOSFERICI	Limite di indennizzo per Sinistro: ****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro ***** complessivamente per tutte le Ubicazioni
TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O DOLOSI IN GENERE	Limite di indennizzo per Sinistro: ****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro ***** complessivamente per tutte le Ubicazioni
TERRORISMO	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****
GRANDINE SU FRAGILI	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****
SOVRACCARICO NEVE	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: ****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro ***** complessivamente per tutte le Ubicazioni
ACQUA CONDOTTA	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****
FENOMENO ELETTRICO	Limite di indennizzo per Sinistro: Euro *****

TERREMOTO / SISMA	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: ***% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro ***** complessivamente per tutte le Ubicazioni
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: ***% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro ***** complessivamente per tutte le Ubicazioni
ALLAGAMENTO	Euro *****
ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE	Limite del 2% di indennizzo per Sinistro con il massimo di: Euro *****
MOVIMENTAZIONE INTERNA	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****
GUASTI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****
GELO	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****
ENTI ALL'APERTO (per carico/scarico)	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro *****

Limiti di Indennizzo, Scoperti e/o Franchigie per la Sezione I.A - Incendio Danni Diretti	
PER OGNI EVENTO salvo ove espressamente diversamente indicato - Franchigia:	Euro ***** per ogni Sinistro
EVENTI ATMOSFERICI - Limite di indennizzo per Sinistro: - Scoperto:	****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro***** complessivamente per tutte le Ubicazioni ****% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O DOLOSI IN GENERE - Limite di indennizzo per Sinistro: - Scoperto:	****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro***** complessivamente per tutte le Ubicazioni ****% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
TERRORISMO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso Periodo assicurativo: - Scoperto:	****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro***** complessivamente per tutte le Ubicazioni ****% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
GRANDINE SU FRAGILI - Limite di indennizzo per Sinistro: - Scoperto:	Euro***** ****% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
SOVRACCARICO NEVE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso Periodo assicurativo: - Scoperto:	****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro***** complessivamente per tutte le Ubicazioni ****% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
ACQUA CONDOTTA - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso Periodo assicurativo: - Scoperto:	Euro***** ****% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
RICERCA DEL GUASTO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso Periodo assicurativo: - Franchigia:	Euro***** Euro ***** per ogni Sinistro

FENOMENO ELETTRICO - Limite di indennizzo per Sinistro: -Scoperto:	Euro***** ****% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
TERREMOTO / SISMA - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i>: - Scoperto: In alternativa (per somme assicurate Fabbricati, Macchinari, attrezzature maggiori di € 30m o per Grandi imprese): - Franchigia:	****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro***** complessivamente per tutte le Ubicazioni 15% della Somma Assicurata per singola Ubicazione con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i>: - Scoperto:	****% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di Euro ***** complessivamente per tutte le Ubicazioni 15% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
FRANA - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: - Scoperto:	% della Somma Assicurata per Ubicazione con il limite massimo di € complessivamente per tutte le Ubicazioni € del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di € per ogni Sinistro

TERRENI (PRA)	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo: Euro ***** del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di € per ogni Sinistro
ALLAGAMENTO	Euro *****
ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE - Limite del 2% dell'indennizzo per Sinistro con il massimo di:	Euro *****
MOVIMENTAZIONE INTERNA - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
GUASTI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
GELO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI MODELLI E/O STAMPI - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
RIPARAZIONE O RICOSTITUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
DANNI A CRISTALLI	Euro *****

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> : - Limite di indennizzo per singola lastra: - Franchigia :	Euro ***** Euro ***** per ogni Sinistro /lastra
ONERI DI RICOSTRUZIONE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
RICORSO TERZI - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
ENTI ALL'APERTO (per carico/scarico) - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro ***** % del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di Euro***** per ogni Sinistro
CAMBIAMENTI NELL'AMBIENTE CONTROLLATO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
DIMINUZIONE DI VALORE DI ANIMALI DA LABORATORIO NON COLPITI DA SINISTRO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
COSTI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI BENI DI RICERCA E SVILUPPO Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
COSTI A CARICO Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso <i>Periodo assicurativo</i> :	Euro *****
AMIANTO E PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO (Punto D – Art. 4 Delimitazioni di garanzia)	
FURTO, RAPINA, ESTORSIONE (garanzia operante solo se la relativa clausola è richiamata in Polizza) - Limite di indennizzo per Sinistro/Periodo assicurativo : - Sottolimiti: - per denaro, valori, titoli di credito in genere - per guasti cagionati dai ladri - Per portavalori	Euro ***** Euro ***** Euro ***** Euro *****

- Franchigia/Scoperto: - per guasti cagionati dai ladri - Per portavalori	Euro ***** Scoperto ***% dell'importo liquidato a termini di Polizza per guasti cagionati dai ladri
--	--

Limiti di Indennizzo, Scoperti e/o Franchigie per la Sezione I.B - Incendio Danni Indiretti	
PER OGNI EVENTO, salvo ove espressamente diversamente indicato - Franchigia :	il Profitto Lordo relativo a***** giorni lavorativi, con il minimo di Euro ***** per ogni Sinistro .
DEPREZZAMENTO MERCI INDENNI - Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo:	Euro *****

PREMIO MODULO I – INCENDIO

Sezione IA	Danni Indiretti - Premio imponibile Annuo	€	0.00
Sezione IB	Danni Diretti - Premio imponibile Annuo	€	0.00
Premio NON comprensivo di oneri fiscali d'uso:		€	0.00
Periodo di indennizzo per Profitto Lordo , mesi:			
Periodo di indennizzo per finanziamenti di ricerca e sviluppo, mesi:			
Periodo di indennizzo per Retribuzioni , mesi:			

Premio imponibile annuo € 0.00

Premio imponibile minimo dovuto alla Società per ogni anno o minor periodo € 0.00

RATE		Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro	0.00	0.00	0.00
Successive	Euro	0.00	0.00	0.00

Scheda di Polizza - Modulo II – Responsabilità Civile

Modulo II – Responsabilità Civile	
Attività Assicurata:	
Massimali assicurati e Franchigie/Scoperti	
Massimale aggregato per periodo assicurativo per tutte le Sezioni:	Euro*****
SEZIONI 1 RCO; 2 RCT; 3 RCP	
Massimale aggregato per periodo assicurativo:	Euro*****
RCO:	
Massimale per Sinistro , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali, ma con il limite di:	Euro***** per ogni infortunato.
FRANCHIGIA:	Euro***** Per ogni persona, salvo dove diversamente indicato
Nell'ambito del Massimale RCO sopra indicato vengono stabiliti i seguenti Sottolimiti e Franchigie/Scoperti:	
Malattie Professionali:	Sottolimito: Euro***** per ogni Sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto la malattia, ma con il limite di Euro***** per persona.
RCT	
Massimale per ogni Sinistro , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali, ovvero abbiano sofferto Danneggiamenti a cose di loro proprietà.	Euro*****
FRANCHIGIA:	Euro*****
Nell'ambito del Massimale RCT sopra indicato vengono stabiliti i seguenti Sottolimiti e Franchigie/Scoperti:	
Lavori presso Terzi/R.C. Installazione (se prevista nella descrizione dell'attività assicurata):	Sottolimito: Euro 100.000 per ogni Sinistro e periodo assicurativo. Scoperto: 10% con il minimo di Euro 1.000 per ogni Sinistro .
Danni da sospensione o interruzione di esercizio:	Sottolimito: 20% del Massimale R.C.T., con il massimo di Euro 500.000 per ogni sinistro e per periodo assicurativo. Scoperto 10% con il minimo di Euro 2.500 per ogni Sinistro .
Danni da Incendio:	Sottolimito: 30% del Massimale R.C.T., con il massimo di Euro 500.000 per ogni sinistro e per periodo assicurativo. Scoperto 10% con il minimo di Euro 2.500 per ogni Sinistro .
Responsabilità Civile Dati Personali: (tale estensione opera esclusivamente laddove il Modulo	Sottolimito: x% del Massimale R.C.T., con il massimo di Euro xxx per ogni sinistro e per periodo assicurativo.

III - Cyber della presente <i>Polizza</i> non risulti attivo.)	
--	--

RCP	
Massimale per Sinistro . In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a	Euro*****
Massimale per più Sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo e per sinistri in serie.	Euro*****
Franchigia:	danni avvenuti nel Mondo intero, esclusi USA e Canada: Euro ***** per ogni Sinistro, salvo dove diversamente indicato.
	danni avvenuti in USA e/o Canada (Esportazione Occulta): Euro ***** per ogni Sinistro , salvo dove diversamente indicato.
	danni avvenuti in USA e/o Canada (Esportazione Diretta): Euro ***** per ogni Sinistro , salvo dove diversamente indicato.

Nell'ambito del Massimale RCP sopra indicato vengono stabiliti i seguenti Sottolimiti e Franchigie/Scoperti:	
Danni da sospensione o interruzione di esercizio	Sottolimiti: *****

SEZIONE 4 E&O	
Massimale aggregato per periodo assicurativo:	Euro*****

Garanzia A - Errori e Omissioni in relazione alla fornitura di Prodotti Assicurati e Servizi Assicurati	
Massimale per Sinistro e per periodo assicurativo:	Euro*****
Sottolimiti per spese di salvataggio in caso di Sinistri potenziali (art. 11)	Euro*****
Sottolimiti per perdita di documenti (art.12)	Euro*****

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA	
Europa/Altri Paesi (Escluso USA)	Euro ***** per ogni Sinistro
USA	77 % di ogni sinistro col minimo di Euro oppure Garanzia NON OPERANTE
spese di salvataggio in caso di Sinistri potenziali (art. 11)	Euro Se non c'è togliere il simbolo "C" e scrivere Garanzia NON OPERANTE
perdita di documenti (art.12)	*****

Garanzia B – Responsabilità per la sicurezza della rete	
Massimale aggregato per periodo assicurativo:	Euro*****

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA	
Europa/Altri Paesi (Escluso USA)	Euro***** per ogni Sinistro

USA	//% di ogni sinistro col minimo di € OPPURE Garanzia NON OPERANTE
------------	--

Garanzia C - Danni alle proprietà intellettuali	
Massimale aggregato per periodo assicurativo:	Euro*****

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA	Euro
Europa/Altri Paesi (Escluso USA)	Euro***** per ogni Sinistro
USA	//% di ogni sinistro col minimo di € OPPURE Garanzia NON OPERANTE

Garanzia D - Danni alla Reputazione	
Massimale aggregato per periodo assicurativo:	Euro*****

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA	Euro
Europa/Altri Paesi (Escluso USA)	Euro***** per ogni Sinistro
USA	//% di ogni sinistro col minimo di € OPPURE Garanzia NON OPERANTE

RETROATTIVITÀ	
Sezione 3 RCP:	Prodotti Assicurati messi in circolazione dopo il ****
Sezione 4 E&O:	Atti Dannosi commessi dopo il ****

PREMIO MODULO II – RESPONSABILITÀ CIVILE

Sezione 1 - RCT	Preventivo Retribuzioni	€	0.00	x 0.0000 ‰	€	0.00
	Regolazione Premio SI ☐ NO ☒					
	Premio Minimo Imponibile: pari a Premio Imponibile Anticipato					
Sezioni 2 - RCO	Preventivo Retribuzioni	€	0.00	x 0.0000 ‰	€	0.00
	Regolazione Premio SI ☐ NO ☒					
	Premio Minimo Imponibile: pari a Premio Imponibile Anticipato					
Sezione 3 - RCP	Preventivo Fatturato Europa/Altri Paesi	€	0.00	x 0.0000 ‰	€	0.00
	Preventivo Fatturato USA e Canada	€	0.00	x 0.0000 ‰	€	0.00
	Regolazione Premio SI ☐ NO ☒					
Sezione 4 - E&O	Premio Minimo Imponibile: pari a Premio Imponibile Anticipato					
	Preventivo Fatturato Europa/Altri Paesi	€	0.00	x 0.0000 ‰	€	0.00
	Preventivo Fatturato USA e Canada	€	0.00	x 0.0000 ‰	€	0.00
	Regolazione Premio SI ☐ NO ☒					
	Premio Minimo Imponibile: pari a Premio Imponibile Anticipato					

Premio imponibile annuo € **0.00**

Premio imponibile minimo dovuto alla Società per ogni anno o minor periodo € 0.00

RATE	Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro 0.00	0.00	0.00
Successive	Euro 0.00	0.00	0.00

Scheda di Polizza - Modulo III – Cyber

Modulo III – Cyber			
Garanzie Danni Propri		Limite per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
1.1 Spese di Incident Response	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Periodo di Carenza: **
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
1.2 Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
1.3 Costi di Recupero di Dati e Sistemi	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Periodo di Carenza: **
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
1.4 Perdita per Cyber Estorsione	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi			
1.5 Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete (Nella misura in cui non sia altrimenti coperta ai sensi del Modulo II, (Garanzia B – Responsabilità per la Sicurezza della Rete)		Euro *****	
1.6 Responsabilità Derivante dai Media		Euro *****	
Estensioni di Copertura			
2.1 Spese di Emergenza di Incident Response	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
2.2 Costi di Miglioramento		Euro *****	
2.3 Crimine Informatico	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	

Sezione 2		con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
	2.4 Premio di Ricompensa		Euro *****	
		con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
	2.5 Frodi Relative alle Telecomunicazioni	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
	2.6 Sostituzione Hardware		Euro *****	
	2.7 Perdite per Danno Reputazionale		Euro *****	
	Sottolimiti		Sottolimito per Periodo Assicurativo	Franchigia
	Fondo Ricorso Consumatori		Euro *****	
	Perdite Derivanti da Carte di Pagamento		Euro *****	
	Sanzioni dell'Organo di Vigilanza		Euro *****	
Sezione 2	Ulteriori Sottolimiti			
		Percentuale di Scoperto Aggiuntivo	Sottolimito per Periodo Assicurativo	Franchigia
	Ransomware			
		0 - 45 giorni		
		46 - 90 giorni		
	Perdite per Sfruttamento Software Trascurato	91 - 180 giorni		
		181 - 365 giorni		
		Oltre 365 giorni		
	Sottolimiti per Eventi a Impatto Diffuso			
		Percentuale di Scoperto Aggiuntivo	Sottolimito per Periodo Assicurativo	Franchigia
Sezione 2	Sfruttamento di Vulnerabilità			
	Note			
	Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software			
	Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day			
	Qualsiasi Altro Evento a Impatto Diffuso			
	Data di Retroattività			

Sezione 3	Periodo di Indennizzo	180 giorni
Sezione 4	Periodo di Garanzia	12 mesi con premio imponibile addizionale pari al 100% dell'ultimo premio
Sezione 5	Postuma	imponibile annuo
	Intermediario	Codice

PREMIO MODULO III - CYBER**Premio imponibile annuo**€ **0.00**

Premio imponibile minimo dovuto alla Società per ogni anno o minor periodo

€ **0.00**

RATE		Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro	0.00	0.00	0.00
Successive	Euro	0.00	0.00	0.00

Scheda di Polizza - Modulo IV– Life Science Keyman Protection**Stato di Rischio**

- Assicurato/i: Key-man dell'azienda Contraente
- Nr. Assicurati: **DA INDICARE**
- Ambito di operatività: 24 ore

Modulo IV– Life Science Keyman Protection

Prestazioni		Indennità/Somma Massima Assicurata	Franchigia
Infortuni			
Morte da Infortunio	Operante	€ 100.000,00	Non Operante
Invalità Permanente da Infortunio	Operante	€ 100.000,00	25% al 25% 66%=100%

Infortuni - Estensioni sempre operanti

Anticipo Indennizzi per Invalità Permanente	30% presunto ammontare indennizzabile per IPI con il max di € 10.000
Infortuni Cagionati da Colpa Grave	Inclusi
Rischi Sportivi Agonistici	Inclusi, vedi sezione Franchigia Rischi Sportivi Agonistici
Responsabilità Civile del Contraente	Inclusa
Limite Catastrofale Volo o Mare	€ 10.000.000
Limite Catastrofale Terra	€ 10.000.000

FRANCHIGIA INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO**FRANCHIGIA INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO – 25% relativa 25%**

Come previsto dall'art. 3 – Sezione Infortuni - Applicazione Franchigia si conviene tra le parti che non si farà luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 25% (treper cento) della totale.

Se invece essa risulterà superiore al 25% (treper cento) della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

In caso di invalidità permanente di grado superiore al 25% (dieci per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata.

SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE**SUPERVALUTAZIONE 66=100%**

In caso di perdita totale bilaterale della vista o dell'udito, o della voce, a seguito di Infortunio a termini di polizza, la Società liquiderà un importo pari al doppio di quello stabilito in base alla Tabella D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, con il massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.

In tutti gli altri casi di Infortunio che producano come conseguenza una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), la Società liquiderà un indennizzo pari al 100% (cento per cento) della somma assicurata.

Sezione Prestazioni – Infortuni

Premio imponibile annuo

€ 0.00

Premio imponibile minimo dovuto alla Società per ogni anno o minor periodo

€ 0.00

RATE		Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro	0.00	0.00	0.00
Successive	Euro	0.00	0.00	0.00

CONDIZIONI PARTICOLARI**Accordo tra le Parti**

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di Polizza Particolari, Aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice Civile

CLAUSOLA DI MANLEVA

Con la presente appendice, di comune accordo fra le parti si conviene quanto segue:

DESIGNAZIONE BENEFICIARIO : LA CONTRAENTE

Con effetto dalle ore 24:00 del La Contraente si intende designata quale beneficiaria per i seguenti nominativi assicurati:

-
-
-
-

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO AL CONTRAENTE

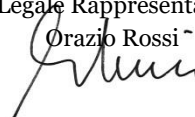
Poiché la presente polizza è stipulata dal Contraente per coprirsi, nei limiti ed alle condizioni convenute, del danno economico che ad esso possa derivare da infortuni subiti dalle persone indicate in polizza come assicurate, si conviene:

- a. che i rapporti fra la Società e le persone infortunate si limiteranno all'accertamento delle conseguenze dell'infortunio, mentre la liquidazione del danno verrà effettuata unicamente nei confronti del Contraente .
- b. che gli indennizzi liquidati a termini di polizza verranno versati unicamente al Contraente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per la Società. Il Contraente si impegna a sollevare la Società solvente da ogni eventuale pretesa che da chiunque ed a qualsiasi titolo dovesse essere avanzata in relazione all'oggetto del presente contratto.

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi ~



I sottoscritti Assicurati, dichiarano con la presente di acconsentire a tutti gli effetti di nominare beneficiario delle prestazioni previste dalla polizza stessa la Spett.le Contraente, rinunciando espressamente al diritto di revocare tale designazione

1)	(nato il)	FIRMA :	_____
2)	(nato il)	FIRMA :	_____
3)	(nato il)	FIRMA :	_____
4)	(nato il)	FIRMA :	_____
5)	(nato il)	FIRMA :	_____
6)	(nato il)	FIRMA :	_____

La Spettabile XXXXXXXX **p. iva / C.F.** XXXXXXXXXX, dichiara di voler profittare della designazione beneficiaria di cui sopra

FIRMA : _____

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Grazio Rossi ~



PARTE GENERALE**Definizioni Applicabili a tutti i Moduli**

Ai sensi della presente **Polizza** i termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono all'interno del contesto della Sezione nella quale sono inseriti, il seguente significato:

Assicuratore	Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia. Con riferimento al MODULO I – INCENDIO, ai fini del presente contratto, si intende Società come sinonimo di Assicuratore .
Contraente	Il soggetto che stipula l' Assicurazione .
Intermediario	Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dal D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, al quale è affidata la gestione amministrativa della Polizza .
Polizza	Il presente contratto di assicurazione, comprensivo di ogni eventuale appendice ad esso emesso, che prova l'assicurazione. Ai fini del presente contratto, si intende Assicurazione come sinonimo di Polizza .
Premio	La somma dovuta dal Contraente all' Assicuratore .

Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutti i Moduli

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** o dell'Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di **Premio** successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Assicuratore o all'Intermediario a cui la **Polizza** è assegnata.

Art. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche al presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il **Contraente** o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** qualunque aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE – TACITO RINNOVO

In mancanza di disdetta inviata dal **Contraente** o dall'**Assicuratore** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, la **Polizza** è rinnovata tacitamente per un nuovo periodo assicurativo.

Art. 7 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Sinistro** denunciato a termini di **Polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente** o l'**Assicuratore** possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dall'**Assicuratore**, lo stesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo non corso.

Con riferimento al MODULO IV – LIFE SCIENCE KEY-MAN PROTECTION, dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicuratore.

Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Contraente.

In tutti i casi, l'Assicuratore rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'infortunio o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

In ogni caso, ferme le limitazioni di cui sopra, le Parti hanno la facoltà di far cessare anche solo l'assicurazione relativa alla garanzia cui il sinistro si riferisce, mantenendo in vigore le altre garanzie.

Art. 8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO ALL'ASSICURATORE

Le comunicazioni ai sensi delle disposizioni relative agli obblighi in caso di sinistro, nonché la disdetta e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse all'**Assicuratore** tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, all'**Assicuratore** o all'Intermediario a cui è affidata la gestione della **Polizza**, ma in caso vengano trasmesse all'**Intermediario**, esse avranno effetto soltanto se tempestivamente inoltrate all'**Assicuratore**.

Art. 9 SURROGAZIONE

L'**Assicuratore** che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 C.C.). L'Assicurato avrà l'obbligo, a proprie spese, di fornire all'**Assicuratore** tutta l'assistenza e la collaborazione necessarie per garantire di esercitare tale diritto. L'Assicurato non dovrà rinunciare ad alcun diritto o transare alcuna richiesta di indennizzo, di rivalsa o di rimborso, senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**.

Con riferimento al MODULO IV– LIFE SCIENCE KEY-MAN PROTECTION, in deroga all'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'indennizzo il **Contraente** o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare di un **Sinistro**, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del **Sinistro**, facilita il progresso dello stesso o altera le tracce o gli indizi materiali del reato.

Art. 11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **Polizza**, non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dall'**Assicuratore**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 SANZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI

L'**Assicuratore** non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'**Assicuratore** o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico del **Contraente**.

Art. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è soggetto ed è regolato dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla sua validità, interpretazione o esecuzione è competente il Foro di Milano.

Con riferimento al MODULO IV – LIFE SCIENCE KEY-MAN PROTECTION, in caso di controversie in merito al presente Contratto di Assicurazione, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Stefano Rossi



MODULO I – INCENDIO**Definizioni Applicabili al MODULO I**

Ai sensi della presente **Polizza** i termini sottoindicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono all'interno del contesto del Modulo I nella quale sono inseriti, il seguente significato:

Allagamento

L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.

Atto Informatico

Un atto criminale o doloso non autorizzato (o una serie di atti dolosi o criminali non autorizzati tra di essi connessi), indipendentemente dal tempo e luogo in cui avvengono, o la minaccia o l'inganno di tale atto (o serie di atti tra essi connessi), riguardante l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un **Sistema Informatico**.

Alluvione/Inondazione/Esondazione

La fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. L'evento non comprende uno **Tsunami** e un **Maremoto**.

Animali da laboratorio

1. animali;
2. animali utilizzati per ottenere dei sottoprodotti; o
3. animali utilizzati per allevare altri animali;
che siano utilizzati o si intenda utilizzarli per:
 - a. ricerca e sviluppo; o
 - b. produzione di farmaci, strumenti medicali o integratori alimentari.

Assicurato

la società assicurata.

Attività di Ricerca e Sviluppo

L'attività svolta dell'**Assicurato**, in una o più **Ubicazioni Assicurate**, direttamente in relazione o a supporto dello sviluppo di nuovi prodotti o dell'aggiornamento di prodotti esistenti.

Beni Assicurati

1. **Fabbricati;**
 2. **Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche ;**
 3. **Merci;**
 4. **Beni di Ricerca e Sviluppo;**
 5. **Animali da Laboratorio;**
- di proprietà dell'**Assicurato** o di cui lo stesso è responsabile.

Beni di Comunicazione Mobile

Telefoni cellulari, computer portatili, cercapersone, palmari, Gps portatili, nonché altri strumenti portatili di comunicazione.

Beni di Ricerca e Sviluppo

Documenti, disegni, registrazioni o formule in forma scritta, stampata o incisa; processi o colture e prodotti derivanti, campioni o altri materiali prodotti da tali processi o colture; **Prototipi**, se prodotti e direttamente connessi con le **Attività di Ricerca e Sviluppo** della società assicurata.

Il termine non include:

1. animali;
2. **Denaro**;
3. qualunque titolo e strumento finanziario negoziabile o non negoziabile, azioni, obbligazioni e altri titoli di debito, titoli rappresentativi di merci, titoli al portatore, all'ordine o nominativi;
4. beni tenuti per la vendita o per la consegna post-vendita;
5. beni fabbricati dall'**Assicurato** che sono ultimati e pronti per la vendita;
6. **Beni di Comunicazione Mobile**.

Bradisismo

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".

Cambiamento di Stato

Un cambiamento riguardante il sapore, il gusto, il colore, la consistenza al tatto, la finitura, l'aspetto, l'odore, il profumo, o un altro tipo di deterioramento.

Cambiamento nell'Ambiente Controllato

1. Con riferimento a **Beni di Ricerca e Sviluppo e Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**: un **Cambiamento di Stato**, umidità o secchezza dell'atmosfera o cambiamenti o sbalzi di temperatura;
2. con riferimento ad **Animali da Laboratorio**: un cambiamento nella qualità dell'aria, nella temperatura, nell'atmosfera o altra condizione ambientale entro lo spazio nel quale l'ambiente viene controllato artificialmente.

Cose Assicurate

Le **Immobilizzazioni**, se e nella misura in cui le relative somme assicurate sono indicate nella Scheda di Polizza.

Costi a Carico

Costi per:

1. materiali;
2. forniture indirette di spese cliniche e **Animali da Laboratorio**; e
3. altri acquisti di servizi di ricerca, di indagine o di altro tipo; sostenuti in relazione a contratti di ricerca e **Attività di Ricerca e Sviluppo**:
 - a) come definiti nei registri contabili dell'**Assicurato**; e
 - b) per i quali l'**Assicurato** sia impegnato contrattualmente; e
 - c) che sono stati annullati o cancellati o sono diventati inesigibili dall'**Assicurato** in conseguenza di un **Sinistro** ai **Beni Assicurati**;

se tali materiali, forniture e acquisti non possono essere utilizzati dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Indennizzo**, dedotta ogni somma risparmiata e qualunque azione di salvataggio.

Il termine non include le **Spese di Ricerca e Sviluppo**.

Costo di Rimpiazzo

Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di Ripristino

Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Danno Cyber

Qualunque perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente causata, derivante o risultante da o favorita da o connessa a un **Atto Informatico** o un **Incidente Informatico**, compresa anche qualunque azione o misura intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un **Atto Informatico** o un **Incidente Informatico**.

Dato

Qualunque informazione, fatto, concetto, codice o altra informazione di qualunque tipo registrata o trasmessa in una forma tale da consentirne l'uso, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione tramite un **Sistema Informatico**.

Denaro

moneta metallica o cartacea, carta moneta e qualunque altra carta avente valore di strumento economico, carte-valori, titoli di credito, assegni, cambiali, tratte bancarie, coupon di dividendi, qualunque contratto rappresentativo di denaro o beni o titoli, ordini postali, certificati di deposito, certificati di risparmio, francobolli, buoni pasto, vouchers, buoni sconto o d'acquisto, biglietti della lotteria, biglietti e altri titoli di trasporto, carte telefoniche, fatture.

Durata dell'Evento

Per la garanzia **Sisma / Terremoto**: i danni materiali e diretti da **Sisma/Terremoto** avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile ("singolo **Sinistro**"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;

Per la garanzia **Alluvione/Inondazione/Esondazione**: i danni materiali e diretti da **Alluvione/Inondazione/Esondazione** avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile ("singolo **Sinistro**"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della **Polizza**;

Per la garanzia **Frana**: i danni materiali e diretti da Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile ("singolo **Sinistro**"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della **Polizza**.

Eruzione Vulcanica

La fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal cratere principale di un vulcano o da suoi crateri secondari. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "**Eruzione Vulcanica**".

Esplosioni

Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni ed escluso solo

quanto compreso nelle definizioni di **Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**.

Flash Floods / Bombe d'acqua

Rapido **Allagamento** causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo

Sovvenzioni, stanziamenti e altri contributi economici a favore dell'**Assicurato** previsti da accordi scritti di finanziamento conclusi prima del verificarsi del sinistro ed aventi la finalità di permettere l'esecuzione dell'**Attività di Ricerca e Sviluppo**, purché tale attività venga effettivamente eseguita dall'**Assicurato** e purché:

1. l'accordo preveda che tali sovvenzioni, stanziamenti o contributi vengano corrisposti all'**Assicurato** in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal momento in cui si sia verificato il **Sinistro** indennizzabile ai sensi dell'Art. 1.2) "Finanziamenti e Spese di Ricerca e Sviluppo" della Sezione I.A "Incendio – Danni Diretti"; e
2. se l'accordo è stato concluso prima della data di decorrenza del Periodo assicurativo, l'**Assicurato** ne abbia messo a conoscenza l'**Assicuratore** in fase di stipula della presente **Polizza**, o
3. se l'accordo è stato concluso prima della data di decorrenza del Periodo assicurativo ma subisce modifiche dopo tale data, l'**Assicurato** ne abbia messo a conoscenza l'**Assicuratore** nel più breve tempo possibile non oltre 90 giorni dalla data di modifica dell'accordo, o
4. se l'accordo è stato concluso dopo della data di decorrenza del periodo assicurativo, l'**Assicurato** ne abbia messo a conoscenza l'**Assicuratore** nel più breve tempo possibile non oltre 90 giorni dalla data di conclusione dell'accordo.

Frana

Il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Franchigia

L'importo fisso relativo a ogni **Sinistro** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Grandi Imprese

Le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

- 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
- 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Immobilizzazioni

Le **Immobilizzazioni** di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1. «Terreni»: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
2. «Fabbricato»: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3. «Impianti e macchinari»: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
4. «Attrezzature industriali e commerciali»: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Incendio

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente Informatico

- a) un errore o un'omissione (o una serie di errori od omissioni tra di essi connessi) riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un **Sistema Informatico**; o
- b) la parziale o totale indisponibilità di un **Sistema Informatico** o il mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un **Sistema Informatico** (o una serie di indisponibilità o mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento tra essi connessi).

Indennizzo

L'importo massimo che la **Società** è tenuta ad indennizzare per ciascun **Sinistro**.

Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche

Macchine, macchine d'ufficio, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino, di trasporto non iscritti al P.R.A. e di imballaggio.

Impianti idrici, termici, elettrici, impianti fissi e portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione - serbatoi e sili non in cemento armato o muratura.

Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (purché a corrente debole) - personal computers.

Mobili, cancelleria, stampati, arredi, scaffalature, banchi, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio; indumenti, dischi, nastri ed altri supporti informatici, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Il termine non include i **Beni di Ricerca e Sviluppo**.

Malattia Trasmissibile

- qualunque malessere, malanno, patologia o malattia causati o trasmessi direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo di trasmissione, o
- qualunque virus, batterio, parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia capace di causare malessere, malanno, patologia o malattia.

Maremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare. Il termine non comprende uno Tsunami .
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; escluso Esplodenti .
Periodo di Indennizzo	Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata sopra specificata, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata o dell'Attività di Ricerca e Sviluppo risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
Primo Rischio Assoluto	Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro , l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.
Profitto Lordo	La differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) ed agli altri costi di esercizio non Assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.
Rapporto di Profitto Lordo	Il rapporto tra il Profitto Lordo e il Volume di Affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del Sinistro , corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo.
Rapporto delle Retribuzioni	Il rapporto tra le Retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del Sinistro , corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo.
Retibuzioni	Gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell' Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e previdenza.
Oggetto della Copertura Assicurativa	I danni alle Immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi assicurati.
Scoperto	L'importo percentuale del danno determinato ai sensi di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato. Relativamente alle sole garanzie Furto / Rapina / Estorsione, se prestate: la percentuale dell'importo liquidabile a termini di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sisma / Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le Cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, verificatosi nell'esercizio dell'attività assicurata.

Sistema informatico

Qualunque elaboratore elettronico, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi anche smart phone, laptop, tablet e dispositivi indossabili), server, cloud o microcontroller compresi qualunque sistema simile o qualunque configurazione dei precedenti e compreso qualunque connesso dispositivo di input, output o archiviazione dati e qualunque attrezzatura di networking o di back up, di proprietà dell'**Assicurato** o di terzi o gestito dall'**Assicurato** o da terzi.

Solai

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente **Polizza**.

Subsistenza

lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.

Spese di Ricerca e Sviluppo

L'importo pari alla spesa dell'**Assicurato** per **L'Attività di Ricerca e Sviluppo**, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 9) "Aggiustamenti" della Sezione I.B – Incendio Danni Indiretti.
Il termine non include:

1. **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo;**
2. il costo della materia prima consumata;
3. costi d'esercizio non assicurati, compresi acquisti meno sconti ricevuti, sconti concessi, spese di imballaggio, carico e trasporto, debiti insoluti;
4. ricavi derivanti da attività di ricerca condotta dall'**Assicurato** per conto terzi;
5. transazioni finanziarie; e
6. **Costi a Carico.**

Terrorismo

Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in **Polizza** e la **Società** affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.

Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima,

durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

Tsunami

Serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso.

Ubicazioni

La localizzazione dell'insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente il terreno pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'**Assicurato** per la relativa attività d'impresa come descritta in **Polizza**.

Valanghe, Slavine

Masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso.

Valore di Ricostruzione

L'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Volume di Affari

Quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo sopra specificato nel quale l'attività stessa si svolge.

Volume di Affari Annuo

Il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del **Sinistro**, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo.

Volume di Affari di Riferimento

Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del **Sinistro**, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.

Sezione I.A Incendio – Danni Diretti

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. RISCHIO ASSICURATO

La **Società** si obbliga, durante il Periodo di efficacia della **Polizza** ed alle condizioni tutte della presente **Polizza**, nei limiti della **Somma Assicurata** per ciascuna partita ed in corrispettivo del Premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti alle **Cose Assicurate**, anche di proprietà di Terzi, causati da un qualunque evento improvviso e accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave dell'**Assicurato**, a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle **Ubicazioni** indicate in **Polizza**.

Art. 2. ESCLUSIONI

La **Società** non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - a. Atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;
 - b. Qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione.
 - c. *Esplosioni* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - d. Mareggiate, storm surge, penetrazione di acqua marina, smottamento e cedimento del terreno, *Subsidenza, Valanghe e slavine, Bradisismo, Eruzioni vulcaniche, Maremoto*, marea, *Tsunami*, fenomeni di acqua alta nella Laguna Veneta;
 - e. Epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
 - f. *Danno Cyber*, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso.

salvo che l'**Assicurato** provi che il **Sinistro** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- causati da o dovuti a:
 - g. dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato** o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
 - h. siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla **Polizza**, deterioramento, usura, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle **Cose assicurate**;
 - i. infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
 - j. perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle **Cose assicurate**;
 - k. trasporto e/o trasferimento delle **Cose assicurate** al di fuori dell'**Ubicazione** indicata in **Polizza**;
 - l. contaminazione, di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche e biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le **Cose assicurate**, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle **Cose assicurate**, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;

- m. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- n. guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente *Assicurato*, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
- o. vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
- p. lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un *Sinistro*, indennizzabile a termini della presente *Polizza*, che abbia colpito le *Cose assicurate*;
- q. assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un *Sinistro*, indennizzabile a termini della presente *Polizza*, che abbia colpito le *Cose assicurate*;
- r. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- s. interruzione di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione;
- t. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle *Cose Assicurate*;
- u. mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un *Sinistro*, indennizzabile a termini della presente *Polizza*, che abbia colpito le *Cose Assicurate*.
- v. malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a *Beni assicurati* colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile;
- w. Multe, sanzioni;
- x. **Amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compreso:**
 - attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa;
 - attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
 - errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
- y. **Perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque Dato, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale Dato, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto;**
La presente esclusione non opera con riferimento ai costi di riparazione o sostituzione di un Supporto di Elaborazione Dati, di proprietà o in possesso dell'Assicurato, che abbia subito un danno materiale e diretto indennizzabile, nonché ai costi per copiare i Dati da back up o da originali di una generazione precedente, ad eccezione di quanto di seguito elencato, che rimangono pertanto non indennizzabili:
i costi di ricerca o di progettazione;
i costi per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati;
il valore dei Dati, anche nel caso in cui i Dati non possano essere ricreati, raccolti o assemblati.
Si precisa che nel caso in cui tale supporto non venga riparato, sostituito o ripristinato, la base per la valutazione del danno sarà il costo del Supporto di Elaborazione Dati vuoto.

- z. **Terremoto/Sisma, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Frana** (salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n 213 relativamente agli eventi catastrofici ove inclusi tra le garanzie indicate come acquistate nella Scheda di Polizza).

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente **Polizza**, la **Società** sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 3. COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- a. Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- b. Terreni (salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n 213 relativamente agli eventi catastrofici ove inclusi tra le garanzie indicate come acquistate nella Scheda di Polizza), boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, ad eccezione degli *Animali da laboratorio*, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi;
- c. Aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D.lgs. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
- d. Mezzi di trasporto su rotaie;
- e. Lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere e impianti di perforazione offshore, strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate;
- f. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000,00. La Società in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti nel presente comma un massimo complessivo di € 50.000,00 per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa; si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo;
- g. Tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- h. Cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze;
- i. Sistemi operativi, programmi e software in genere;
- j. Linee di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- k. **Fabbricati** interamente inoccupati, ossia interamente non impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa dell'Assicurato, come dichiarato nella Scheda di Polizza;
- l. Enti all'aperto non fissi per loro natura e destinazione;
- m. Amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
- n. **Fabbricati** costruiti in Aree Golenali;
- o. Beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Art. 4. DELIMITAZIONI DI GARANZIA

La **Società** indennizza altresì:

- a. le spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione di modelli e/o stampi (ad eccezione dei **Beni di Ricerca e Sviluppo**), che risultino danneggiati a seguito di **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza** nella forma a **Primo Rischio Assoluto** sino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.
L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal **Sinistro**;
- b. le spese necessarie per la riparazione o la ricostituzione degli archivi, documenti, disegni i (ad eccezione dei **Beni di Ricerca e Sviluppo**), mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza** nella forma a **Primo Rischio Assoluto** fino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal **Sinistro**;

- c. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del **Sinistro**, pagabile a termini di **Polizza**, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile. Sono comprese:
 - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del **Sinistro** rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasposto. Tali presenti spese sono coperte, fermo quanto disposto al punto d) che segue e fermo quanto previsto dall'art. 5 (LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
 - le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'**Assicurato**, resesi necessarie in seguito ad un **Sinistro** indennizzabile a termini della presente **Polizza**. Tali spese sono coperte sino alla concorrenza di € 50.000,00.- (cinquantamila);
- d. i danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto se fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto. Tali danni e costi sono coperti sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Scheda di Polizza.

Relativamente a:

- e. **Denaro**, valuta, carte valori e titoli di credito in genere sono Assicurati nella forma a **Primo Rischio Assoluto** sino alla concorrenza di € 5.000,00.- per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa. Qualora prevista in **Polizza** la garanzia Furto, Rapina, Estorsione, per tale garanzia relativamente ai predetti enti opererà il limite eventualmente specificatamente previsto;
- f. I danni causati ai fabbricati da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve;
- g. I danni causati da eventi atmosferici, intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle **Cose Assicurate** da:
 - 1. grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 - 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;

Sono escluse le merci all'aperto, i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

Si conviene che gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **Sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione;
- h. I danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi.

Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi:

1. la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
2. i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'**Assicurato**;
3. i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
4. i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
5. danni cagionati alle cose di Terzi;

6. perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate nelle apposite Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti).

Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

i. I danni materiali e diretti subiti dalle **Cose Assicurate** per effetto di **Allagamento**, la Società non risponde dei danni:

- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Si conviene che gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **Sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel Periodo di efficacia della **Polizza**;

j. I danni materiali subiti dalle **Cose Assicurate** in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in **Polizza**. La Società risponde dei danni purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al **Sinistro**.

Art. 5. VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della **Polizza**, l'attribuzione del valore che le **Cose Assicurate** - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del **Sinistro** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricato** (valore a nuovo): si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area.
- 2) **Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche** (valore a nuovo): si stima il costo di rimpiazzo del bene con altro nuovo eguale oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- 3) **Merci**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **Sinistro** e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- 4) **Terreni**: la copertura è prestata nella forma a **Primo Rischio Assoluto**, fino a concorrenza del Massimale o Limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
- 5) **Beni di Ricerca e Sviluppo**: in caso il bene sia totalmente distrutto, si stima il **Costo di Rimpiazzo** del bene con altro nuovo oppure equivalente per qualità e rendimento, riportandolo a una condizione identica a quella che il bene distrutto aveva prima del **Sinistro**. In caso di danneggiamento parziale invece, si stima il costo di riparazione e ripristino della parte danneggiata, riportando il bene a una condizione sostanzialmente equivalente a quella che esso aveva prima del **Sinistro**. In tale ultimo caso, l'importo massimo a cui l'**Assicuratore** sarà obbligato non potrà comunque superare l'importo a cui l'**Assicuratore** sarebbe stato obbligato in caso di distruzione totale del bene. Sono comprese le spese aggiuntive e d'importo ragionevole che l'**Assicurato** debba sostenere al fine della riparazione o del rimpiazzo. I **Beni di Ricerca o Sviluppo** che non siano di proprietà dell'**Assicurato** verranno valutati secondo gli stessi criteri applicabili ai **Beni di Ricerca o Sviluppo** di proprietà dell'**Assicurato**, ma l'indennizzo non potrà in ogni caso superare l'importo per cui l'**Assicurato** sia contrattualmente responsabile. La manodopera, il materiale e i servizi forniti od organizzati dall'**Assicurato** per **Beni di Ricerca o Sviluppo** di cui l'**Assicurato** non sia proprietario verranno valutati sulla base del costo effettivo della manodopera, del materiale e dei servizi forniti.

Qualora un nuovo prodotto assicurato o un aggiornamento di un prodotto assicurato esistente sia basato su **Beni di Ricerca o Sviluppo** andati persi o danneggiati, l'**Assicuratore** indennizzerà le spese aggiuntive che l'**Assicurato** deve sostenere per riparare o sostituire i **Beni di Ricerca o Sviluppo** che hanno subito il **Sinistro** al fine di rispettare l'ultima data programmata di introduzione o una tappa intermedia fondamentale ("milestone"), prima del

verificarsi del **Sinistro**, relativa a tale nuovo prodotto assicurato o aggiornamento di un prodotto assicurato esistente.

L'attività di riparazione o rimpiazzo dovrà iniziare ed essere realizzata entro un arco temporale ragionevole e potrà essere svolta, a discrezione dell'**Assicuratore**, in località diversa e in qualunque modo sia adatto alle esigenze dell'**Assicurato**, ma entro il Limite di Indennizzo assicurato.

Qualora i **Beni di Ricerca e Sviluppo** danneggiati o distrutti siano dei dati elettronici, l'**Assicuratore** indennizzerà i costi d'importo ragionevole e di carattere necessario sostenuti dall'**Assicurato** per riprodurre tali dati presenti su supporti elettronici di elaborazione dati (intendendo per tali archivi informatici, dispositivi multimediali o di archiviazione, programmi). Tali costi comprendono i costi per ricreare, raccogliere e assemblare i dati elettronici. Si precisa che è escluso dall'assicurazione qualunque importo riguardante il valore dei dati elettronici, sia per l'**Assicurato** che per terzi, anche nel caso in cui i dati non possano essere ricreati, raccolti o assemblati. L'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** non potrà comunque superare il Sottolimito previsto per **Beni di Ricerca e Sviluppo** indicato sulla Scheda di Polizza.

L'indennizzo verrà corrisposto solo per i **Beni di Ricerca e Sviluppo** che siano stati realmente riparati o rimpiazzati e solo quando il costo per tale riparazione o rimpiazzo sia stato effettivamente sostenuto.

Qualora la riparazione o il rimpiazzo dei **Beni di Ricerca e Sviluppo** vengano effettuati entro 24 mesi dalla data del **Sinistro**, l'**Assicuratore** indennizzerà il costo effettivo sostenuto per riparare o rimpiazzare il **Bene di Ricerca o Sviluppo**, oppure, se d'importo inferiore, il **Costo di Rimpiazzo** al momento del **Sinistro**.

La base di calcolo dell'importo indennizzabile dovrà includere il costo degli onorari professionali che l'**Assicurato** debba sostenere per la ricostruzione dei **Beni di Ricerca e Sviluppo** in conseguenza al **Sinistro**, purché l'**Assicurato** includa tali costi nelle somme assicurate dichiarate alla stipula della presente **Polizza**. S'intendono pertanto esclusi i costi di preparazione di una richiesta di indennizzo ai sensi della presente **Polizza**.

- 6) **Animali da Laboratorio**: in caso di perdita totale di un **Animale da Laboratorio** non destinato alla vendita, si stima il costo di acquisto di un animale sostitutivo avente le stesse caratteristiche e qualità che l'animale aveva prima che venisse effettuata qualunque spesa di ricerca e sviluppo in relazione a tale animale, a cui viene aggiunto l'incremento di valore dell'animale in conseguenza dell'**Attività di Ricerca e Sviluppo** svolta dall'**Assicurato**. In caso invece di un danneggiamento parziale di un **Animale da Laboratorio** non destinato alla vendita, si stima il costo per curare l'animale. In tale ultimo caso, l'importo massimo a cui l'**Assicuratore** sarà obbligato non potrà comunque superare l'importo a cui l'**Assicuratore** sarebbe stato obbligato in caso di perdita totale dell'animale. Sono comprese le spese aggiuntive e d'importo ragionevole che l'**Assicurato** debba sostenere al fine della cura o della sostituzione. Gli **Animali da Laboratorio** destinati alla vendita verranno valutati sulla base del prezzo di vendita, a cui verrà dedotto ogni sconto e costo che l'**Assicurato** abbia sostenuto. Gli **Animali da Laboratorio** che non siano di proprietà dell'**Assicurato** verranno valutati secondo gli stessi criteri applicabili agli **Animali da Laboratorio** di proprietà dell'**Assicurato**, ma l'indennizzo non potrà in ogni caso superare l'importo per cui l'**Assicurato** sia contrattualmente responsabile.

L'attività di cura o sostituzione dovrà iniziare ed essere realizzata entro un arco temporale ragionevole e potrà essere svolta, a discrezione dell'**Assicuratore**, in località diversa e in qualunque modo sia adatto alle esigenze dell'**Assicurato**, ma entro il Limite di Indennizzo assicurato.

L'indennizzo verrà corrisposto solo per gli **Animali da Laboratorio** che siano stati realmente curati o rimpiazzati e solo quando il costo per tale cura o rimpiazzo sia stato effettivamente sostenuto.

Qualora un nuovo prodotto assicurato o un aggiornamento di un prodotto assicurato esistente sia basato su **Animali da Laboratorio** andati persi o danneggiati, l'**Assicuratore** indennizzerà le spese aggiuntive che l'**Assicurato** dovrebbe sostenere per sostituire gli **Animali da Laboratorio** che hanno subito il **Sinistro** al fine di rispettare l'ultima data programmata di introduzione o una tappa intermedia fondamentale ("milestone"), prima del verificarsi del **Sinistro**, relativa a tale nuovo prodotto assicurato o aggiornamento di un prodotto assicurato esistente.

L'ammontare del danno si determina:

- i. per i **Fabbricati**: applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- ii. per **Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**: applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate,

deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

- iii. per le **Merci**: deducendo dal valore delle **Cose Assicurate** il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- iv. per **Fabbricati e Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**: determinando successivamente, e sempre in modo separato per ogni partita, il "supplemento di indennizzo" che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al cosiddetto "valore a nuovo". Agli effetti dell'art. 6) "Assicurazione Parziale" delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*, relativamente a **Fabbricati e Macchinari, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**, il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la **Somma Assicurata** risulti:
 - 1. superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - 2. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - 3. eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del *supplemento di indennizzo* si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo dei **Beni Assicurati** sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell'**Assicurato**, a condizione che l'esborso dell'**Assicuratore** non venga aumentato a seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

- v. Per **Terreni**, determinando il costo delle spese sostenute per il ripristino del terreno stesso (sbancamento, livellamento) al fine di riportarlo alla situazione ante **Sinistro**.
- vi. per **Costi a Carico**: determinando le somme da corrispondere per sostenere i **Costi a Carico** e detraendo ogni importo risparmiato durante il **Periodo di Indennizzo** in relazione agli oneri e alle spese dell'**Attività di Ricerca e Sviluppo** che potrebbero essere eliminate o ridotte in conseguenza al **Sinistro**;
- vii. per **Beni di Ricerca e Sviluppo** che siano suscettibili di rapido deterioramento o deperimento e la cui conservazione esiga il mantenimento a specifiche condizioni ambientali (ai fini della garanzia 2.1): applicando le disposizioni di cui al presente articolo relative ai **Beni di Ricerca e Sviluppo**.

Art. 6. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 10%, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente Assicurate con le partite stesse, la **Società** risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del **Sinistro**.

In caso di **Sinistro** indennizzabile che abbia colpito una o più partite riguardanti le Sezioni tutte di **Polizza** soggette al disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite al lordo di eventuali franchigie e scoperti risulti uguale o inferiore ad € 20.000,00.-, la Società indennizza il danno senza applicazione del primo comma del presente Articolo (applicazione della proporzionale).

Art. 7. ATTIVITÀ ASSICURATA

Le coperture assicurative di cui alla presente **Polizza** sono prestate per l'attività dell'Azienda dichiarata in **Polizza** e che deve:

- coincidere con l'attività dichiarata al momento della sottoscrizione della **Polizza**;
- essere l'attività cui è destinato il/i **Fabbricato**/i comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Azienda

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI (operanti solo se indicate come tali nella Scheda di Polizza)

2.1) Cambiamenti nell'Ambiente Controllato

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi e delle spese, d'importo ragionevole, necessari in seguito a un **Sinistro** che colpisce un **Bene Assicurato** al fine di:

- a) riparare o sostituire **Beni di Ricerca e Sviluppo** e/o **Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**, che siano suscettibili di rapido deterioramento o deperimento e la cui conservazione esiga il mantenimento a specifiche condizioni ambientali (come temperatura, umidità, purezza dell'aria, etc.), in conseguenza di un **Cambiamento di Stato** o un **Cambiamento nell'Ambiente Controllato**; e
- b) curare o sostituire **Animali da Laboratorio**, in conseguenza di un **Cambiamento nell'Ambiente Controllato**. La presente estensione verrà prestata entro il Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

2.2) Diminuzione di Valore di Animali da Laboratorio Non Colpiti da Sinistro

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare l'Assicurato della riduzione di valore subita da **Animali di Laboratorio** utilizzati nell'**Attività di Ricerca e Sviluppo** e non danneggiati, quando tale riduzione di valore si verifica:

- a) in seguito a un **Sinistro** che colpisce altri **Animali da Laboratorio**; o
- b) in conseguenza di un **Cambiamento nell'Ambiente Controllato** che renda necessari costi e spese per curare o sostituire **Animali da Laboratorio** in seguito a un **Sinistro** che colpisce un **Bene Assicurato**. La presente estensione verrà prestata entro il Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

2.3) Costi Di Riparazione o Sostituzione dei Beni di Ricerca e Sviluppo

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi, d'importo ragionevole, necessari per riparare o sostituire un **Bene di Ricerca e Sviluppo** al fine di rispettare, in alternativa:

- a) l'ultima data programmata di introduzione; o
- b) una tappa intermedia fondamentale ("milestone"), precedente al verificarsi del **Sinistro**, relativa a un nuovo prodotto o all'aggiornamento di un prodotto esistente che sia basato su tale **Bene di Ricerca e Sviluppo**. La presente estensione verrà prestata entro il Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

2.4) Costi a Carico dell'Assicurato

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei **Costi a Carico** dallo stesso sostenuti in relazione a contratti di ricerca e **Attività di Ricerca e Sviluppo**, purché derivanti da un **Sinistro** indennizzabile ai sensi dell'art. 1) della presente Sezione.

La presente estensione verrà prestata entro il Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

2.5) Furto, Rapina, Estorsione

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni da furto, rapina ed estorsione di **Beni Assicurati** (ad eccezione del **Fabbricato**) in base alle condizioni che seguono:

- a) per furto di **Beni Assicurati**: relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto di **Beni Assicurati** è condizione essenziale che:
 - i. **Beni Assicurati** siano riposte in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura; e
 - ii. l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i **Beni Assicurati**:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati ai **Beni Assicurati** e/o alle parti di **Fabbricato** nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

- b) per rapina anche iniziata dall'esterno ed estorsione: l'assicurazione è estesa:

- i. alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei **Fabbricati** o, qualora sia operante la garanzia “Rischio Locativo” di cui all'art. 2.6), nei locali tenuti in locazione dall'**Assicurato**, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi in tali **Fabbricati** o locali;
- ii. al caso in cui l'**Assicurato** e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i **Beni Assicurati** mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'**Assicurato** stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna di **Beni Assicurati** devono essere poste in atto all'interno dei **Fabbricati** o locali.

Si conferma che, ai fini della presente garanzia, l'assicurazione opera anche se i **Beni Assicurati** si trovano al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in **Polizza**.

- c) per il **Denaro**, fino al Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prestata anche contro:
- i. il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - ii. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
 - iii. il furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
 - iv. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'**Assicurato**, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'**Assicurato**, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'**Assicurato**, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

In caso di sinistro, l'**Assicuratore** corrisponderà all'**Assicurato** il 90% dell'importo liquidato a termini di **Polizza**, restando il 10% a carico dell'**Assicurato** stesso, **senza che esso possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a indennizzo, farlo assicurare da altri**. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 4) delle Condizioni Generali – Modulo I, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

2.6) Rischio Locativo

L'**Assicuratore**, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga ad indennizzare l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti cagionati da incendio, fulmine, scoppio ed esplosione non causata da ordigni esplosivi, anche se causati con colpa grave dell'**Assicurato** medesimo, ai locali tenuti in locazione dell'**Assicurato**, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 6) “Assicurazione Parziale” che segue, qualora la **Somma Assicurata** a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di **Polizza**.

GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

3.1) Acqua Condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle **Cose Assicurate** da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nei **Fabbricati** assicurati o contenenti le cose medesime.

La presente garanzia non assicura:

- a. **i danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni, traboccamento o rigurgito di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b. **le spese sostenute per la ricerca del guasto della rottura e per la sua riparazione.**

3.2) Ricerca del Guasto

La **Società** in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente **Polizza**, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

3.3) Danni ai Cristalli

In base alle seguenti condizioni e con avvertenza che per detta garanzia non è applicabile il disposto dell'art. 6) Assicurazione Parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti.

La **Società** assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente **Polizza**, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente **Polizza** esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di **Polizza**.

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, grandine, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

3.4) Fenomeno Elettrico

A parziale deroga dell'art. 2) lettera n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la **Società** risponde, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 6) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ad eccezione dei danni alle apparecchiature elettroniche.

3.5) Guasti Accidentali ad Apparecchiature Elettroniche

A parziale deroga dell'art. 2) lettera k) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate purché si trovino presso le ubicazioni assicurate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle **Cose assicurate**;
2. verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'**Ubicazione** indicata in **Polizza**;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle **Cose Assicurate**;
4. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
5. attribuibili a difetti noti al **Contraente** o all'Assicurato all'atto della stipulazione della **Polizza**, indipendentemente dal fatto che la **Società** ne fosse a conoscenza;
6. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle **Cose Assicurate**;
7. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti Assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
8. derivanti da errata progettazione.

3.6) Ricorso Terzi

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi da **Sinistro** indennizzabile ai sensi della presente Sezione.

Ai soli fini della presente garanzia il **Sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**Assicurato**. Fatto salvo quanto sopra, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

La presente garanzia non assicura i danni:

- 1) **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- 2) **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati Terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;**
- **se il Contraente o l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7127/91, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Assicuratore delle procedure civili o penali promosse contro di esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Assicuratore avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Assicuratore. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.7) Oneri di ricostruzione

Nel capitale assicurato alla partita "**Fabbricati**" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'**Assicurato** e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei **Fabbricati** in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

3.8) Enti all'aperto

Si precisa che i macchinari, con esclusione dei macchinari all'aperto fissi per destinazione, le attrezzature e le merci si intendono assicurate anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico.

Tale estensione non è operante agli effetti delle garanzie "Eventi atmosferici" e "Furto/Rapina/Estorsione" anche se dette garanzie fossero previste in **Polizza**.

3.9) Spese di ammortamento e perdita di valuta

Fermo restando che in nessun caso la **Società** sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti per "denaro, titoli, valori, ecc.": "L'Assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni ecc. è prestata anche per le spese sostenute dall'**Assicurato** per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.

Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'**Assicurato**, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'**Assicurato**, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'**Assicurato** stesso si serve abitualmente.

L'eventuale cessazione della **Polizza** non interrompe il suddetto **Periodo di Indennizzo** per quei **Sinistri** che siano occorsi prima della cessazione della **Polizza** medesima.

L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un sopra premio già incluso nei tassi esposti.

N.B. Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il **Periodo di Indennizzo** (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

3.10) Compensazione fra partite

L'eccedenza tra **Somma Assicurata** e valori accertati che si riscontrassero al momento del **Sinistro** su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso stabilimento.

3.11) Grandine su fragili

La Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Sezione I.B Incendio – Danni Indiretti

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1) Profitto Lordo

L'**Assicuratore** si obbliga a indennizzare l'**Assicurato** della perdita di **Profitto Lordo** durante il **Periodo di Indennizzo**, derivante da interruzione o intralcio causati all'**Attività Assicurata** da un **Sinistro** per danni materiali e diretti ai **Beni Assicurati** ai sensi della Sezione I.A "Incendio Danni Diretti", verificatosi durante il periodo assicurativo e indennizzabile ai sensi di tale Sezione.

1.2) Finanziamenti e Spese di Ricerca e Sviluppo

L'**Assicuratore** si obbliga a indennizzare l'**Assicurato**:

- 1) della perdita di **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo**;
- 2) delle **Spese di Ricerca e Sviluppo**, durante il **Periodo di Indennizzo**, derivanti da interruzione o intralcio causati all'**Attività di Ricerca e Sviluppo** da un **Sinistro** verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un **Bene Assicurato**, sempreché il **Sinistro** sia indennizzabile ai sensi della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti".

Qualora successivamente all'interruzione o intralcio causati all'**Attività di Ricerca e Sviluppo** da un **Sinistro** indicato al paragrafo precedente, l'**Assicuratore** concluda nuovi accordi scritti per **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo** e ne metta a conoscenza l'**Assicurato** entro 90 giorni dalla data di conclusione e versi il premio aggiuntivo richiesto dall'**Assicuratore**, l'assicurazione di cui alla presente garanzia verrà estesa a coprire anche la perdita di tali nuovi **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo**, entro il Sottolimito di indennizzo per periodo assicurativo pari a Euro 150.000 per il complesso dei nuovi accordi, con il massimo di Euro 50.000 per accordo.

Art. 2 ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi i danni e le spese conseguenti a:

- 1) **interruzione o intralcio causati all'Attività di Ricerca e Sviluppo da furto, rapina o estorsione dei Beni Assicurati. La presente esclusione non opera tuttavia qualora sia operante la garanzia "Furto, Rapina, Estorsione" di cui all'art. 2.5) della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti"; o**
- 2) **prolungamento ed estensione dell'interruzione o intralcio all'Attività Assicurata causati da:**
 - I. **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
 - II. **difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei Beni assicurati distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.**
 - III. **furto, rapina, estorsione delle Cose Assicurate;**
 - IV. **Frana;**
 - V. **danni diretti a Terreni.**

Art. 3 ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLAZIONE PREMIO

Gli importi indicati in via preventiva alle partt. 1) "**Profitto Lordo**" e 2) "**Retribuzioni**" del presente Sezione saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa con le somme che effettivamente risulteranno, sia in aumento che in diminuzione; la Società si impegna a tenere garantito un ulteriore importo pari al 20% delle somme indicate alle predette partite 1) e 2).

In caso di **Sinistro**, se le somme assicurate alle predette partite, aumentate del 20%, saranno inferiori all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo (per la partita 1) o delle retribuzioni (per la partita 2) al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione. Il premio pagato all'inizio di ogni annualità assicurativa è versato solamente come deposito e l'**Assicurato** si obbliga a comunicare alla **Società**, entro 60 giorni dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare dell'effettivo **Profitto Lordo** conseguito durante il periodo di assicurazione nonché l'ammontare delle Retribuzioni effettivamente erogate in tale periodo. Si procederà pertanto alla regolazione del premio dovuto applicando alle somme denunciate il rispettivo tasso di premio previsto in Polizza.

Qualora l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicazione, di cui al capoverso che precede, l'impegno della Società di ritenere garantito l'ulteriore 20% decadrà a far data dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno anzidetto.

La differenza di premio dovuto dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini dell'art. Art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione Applicabili a tutti i Moduli.

Qualora al termine di un'annualità assicurativa l'ammontare di ogni partita effettivamente conseguito durante il periodo di assicurazione risultasse inferiore alle somme assicurate alle partite, la Società provvederà al conteggio del premio dovuto e rimborserà all'**Assicurato** la differenza tra tale premio ed il premio versato a deposito escluse le tasse governative.

In ogni caso il premio annuo minimo spettante alla Società non potrà essere inferiore al 80% del premio versato a deposito.

Il premio viene corrisposto in anticipo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Polizza sulla base degli importi assicurati dichiarati dal **Contraente** alla stipula della **Polizza**, da calcolarsi come segue:

- 1) per le **Spese di Ricerca e Sviluppo**: l'importo delle **Spese di Ricerca e Sviluppo** stimato per il periodo di esercizio corrispondente al periodo assicurativo;
- 2) per i **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo**: l'importo di **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo** attesi per il periodo assicurativo successivo.

Gli importi dichiarati dal **Contraente** per ogni partita saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni periodo assicurativo con le somme che effettivamente risulteranno, sia in aumento che in diminuzione; l'**Assicuratore** si impegna a tenere garantito un ulteriore importo pari al 20% delle somme indicate alle predette partite.

In caso di **Sinistro**, se le somme assicurate alle predette partite, aumentate del 20%, saranno inferiori all'importo calcolato come sopra indicato per ogni partita, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Il premio pagato all'inizio di ogni annualità assicurativa è versato solamente come deposito e l'**Assicurato** si obbliga a comunicare alla **Società**, entro 60 giorni dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare delle partite effettivamente conseguite durante l'annualità assicurativa. Si procederà pertanto alla regolazione del premio dovuto applicando alle somme denunciate il rispettivo tasso di premio previsto in **Polizza**.

Qualora l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicazione, di cui al capoverso che precede, l'impegno della Società di ritenere garantito l'ulteriore 20% decadrà a far data dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno anzidetto.

La differenza di premio dovuto dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini dell'art. Art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione Applicabili a tutti i Moduli.

Qualora al termine di un'annualità assicurativa l'ammontare di ogni partita effettivamente conseguito durante il periodo di assicurazione risultasse inferiore alle somme assicurate alle partite, la Società provvederà al conteggio del premio dovuto e rimborserà all'**Assicurato** la differenza tra tale premio ed il premio versato a deposito escluse le tasse governative.

In ogni caso il premio annuo minimo spettante alla Società non potrà essere inferiore al 80% del premio versato a deposito.

Art. 4 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il **Periodo di Indennizzo** l'**Assicurato** venderà merce o presterà servizi in **Ubicazione** diversa da quelle indicata in **Polizza**, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altri tramite, quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il **Periodo di Indennizzo**.

Art. 5 INDENNIZZO PAGABILE

- 1) Relativamente alla partita 1) "Profitto Lordo"

L'Assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del **Sinistro**, durante il **Periodo di Indennizzo**, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del **Sinistro**, durante il **Periodo di Indennizzo**, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però

dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'art. 6 (COSTI FISSI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI – Sezione Danni Indiretti) che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del **Sinistro** durante il **Periodo di Indennizzo**.

- 2) Relativamente alla partita 2) "Retribuzioni"
(applicabile solo se le retribuzioni siano state escluse dalla partita 1) ed assicurate separatamente con la partita 2)

L'Assicurazione è prestata per la perdita concernente le retribuzioni e la **Società** sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto delle retribuzioni all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del **Sinistro**, durante il **Periodo di Indennizzo**, rispetto al volume di affari di riferimento;
 - b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, la parte delle spese supplementari di cui al suddetto punto 1) b) relativa alla partita 1) non indennizzabile in base alla condizione stessa, nel limite però dell'importo addizionale che sarebbe stato pagato a norma del comma a) che precede se tali spese non fossero state sostenute, al netto di qualsiasi risparmio realizzato sulle retribuzioni, in conseguenza del **Sinistro**, durante il **Periodo di Indennizzo**.
- 3) relativamente alla garanzia 1.2) "Finanziamenti e Spese di Ricerca e Sviluppo", il Sinistro si considera iniziato al momento del verificarsi del danno e termina al verificarsi della prima delle seguenti situazioni:
- a. l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** viene riportata alla situazione in cui sarebbe stata se non si fosse verificato il **Sinistro**;
 - b) il **Periodo di Indennizzo** termina;
 - c) sono trascorsi 12 mesi dalla data in cui i Beni assicurati colpite da Sinistro sono state ricostruite o rimpiazzate o avrebbero dovuto essere ricostruite o rimpiazzate usando una ragionevole diligenza.

Per calcolare il danno indennizzabile l'**Assicuratore** potrà, a sua discrezione, utilizzare le fonti più adeguate, inclusi a titolo esemplificativo: registri contabili, fatture, ricevute e altri simili documenti, relazioni sull'attività e rapporti di fattibilità, bilanci previsionali e documentazione di marketing, contratti e atti, accordi e convenzioni riguardanti sovvenzioni, stanziamenti e altri contributi economici.

L'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare:

- i. per i **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo**: gli importi dovuti all'**Assicurato** con la frequenza prevista dai relativi accordi di finanziamento, purché tali **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo** siano cessati o si siano ridotti durante il **Periodo di Indennizzo** in conseguenza diretta del **Sinistro**.
Non verrà corrisposto alcun indennizzo nel caso in cui l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** a cui i **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo** si riferiscono venga abbandonata, salvo il caso in cui l'indennizzo serva a realizzare un'**Attività di Ricerca e Sviluppo** sostitutiva.
Nel caso in cui l'**Assicuratore** corrisponda un indennizzo in relazione ai **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo** e successivamente l'**Assicurato** riceva un pagamento da parte di un terzo per la stessa **Attività di Ricerca e Sviluppo** a cui tale indennizzo si riferisce, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare all'**Assicuratore** l'importo dell'indennizzo.
- ii. per le **Spese di Ricerca e Sviluppo**: l'importo che si ottiene detraendo:
 - qualunque somma con la quale l'**Assicurato** abbia ridotto la perdita sostenendo costi d'esercizio straordinari; e
 - qualunque somma risparmiata durante il **Periodo di Indennizzo** riguardante le **Spese di Ricerca e Sviluppo** eliminabili o riducibili in conseguenza al **Sinistro**,dai costi fissi di esercizio (comprensivi delle retribuzioni permanenti ordinarie) necessari per svolgere durante il **Periodo di Indennizzo** l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** allo stesso livello che si sarebbe mantenuto se il **Sinistro** non si fosse verificato.
L'**Assicuratore** non sarà tenuto a pagare, per ogni periodo di interruzione dell'**Attività di Ricerca e Sviluppo** di 30 giorni, somma superiore a:
 - nel caso in cui l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** sia totalmente interrotta: l'importo pari a 1/12° delle **Spese di Ricerca e Sviluppo** stimate e dichiarate dal **Contraente**, o l'eventuale minore importo

dichiarato dal **Contraente** alla stipula della **Polizza** come **Spese di Ricerca e Sviluppo** per quel periodo di 30 giorni; o

- nel caso in cui l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** sia parzialmente interrotta: una proporzione equa dell'importo pari a 1/12° delle **Spese di Ricerca e Sviluppo** stimate, o dell'eventuale minore importo dichiarato dal **Contraente** alla stipula della **Polizza** come **Spese di Ricerca e Sviluppo** per quel periodo di 30 giorni.

- 4) Relativamente alla garanzia 2.1) "Spese Extra di Mitigazione dell'Interruzione dell'Attività", l'Assicuratore sarà tenuto a pagare le spese necessarie e d'importo ragionevole sostenute, previo consenso scritto dell'Assicuratore, al solo fine di rendere minima la perdita di Profitto lordo dovuta alla riduzione del Volume d'affari imputabile al Sinistro e/o all'interruzione o intralcio all'Attività di ricerca e sviluppo durante il Periodo di indennizzo. Dal calcolo sopra descritto saranno detratti i costi costituenti il Profitto lordo che l'Assicurato cessa di sostenere per effetto del Sinistro, e/o le Spese di ricerca e sviluppo o i Finanziamenti di ricerca o sviluppo non acquisiti per effetto del Sinistro durante il Periodo di indennizzo.

Le spese indennizzabili ai sensi di quanto sopra includono il costo di trasferimento in locali provvisori o il costo di trasloco in locali provvisori e i canoni di locazione di tali locali provvisori, le imposte aggiuntive applicabili e le spese sostenute per attrezzare i locali e renderli adeguati all'**Attività Assicurata**, le spese aggiuntive per luce, gas e acqua, le spese aggiuntive per il personale supplementare e per le ore di lavoro straordinario.

In ogni caso l'indennizzo come sopra calcolato:

- a) non potrà superare l'indennizzo che sarebbe stato corrisposto all'**Assicurato** ai sensi del precedente punto 1)
- b) se le spese extra di mitigazione non fossero state sostenute; e
- c) sarà ridotto nel rapporto esistente tra il **Volume d'Affari** realizzato grazie alle spese extra di mitigazione durante la durata massima del **Periodo di Indennizzo** e il **Volume d'Affari** realizzato grazie a tali spese durante il **Periodo di Indennizzo** e oltre; e
- d) sarà ridotto, nel caso in cui uno o più dei costi fissi dell'**Attività Assicurata** non fossero assicurati (essendo stati detratti nello stabilire il **Profitto Lordo** ai sensi della relativa definizione), nel rapporto esistente tra il **Profitto Lordo** e lo stesso **Profitto Lordo** sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

- 5) Relativamente alla garanzia 2.2) "Spese Extra di Protezione dell'Attività di Ricerca e Sviluppo":

L'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare le spese necessarie e d'importo ragionevole sostenute, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, durante il **Periodo di Indennizzo** al solo fine di:

- a) evitare o diminuire l'interruzione o l'intralcio all'**Attività di Ricerca e Sviluppo** relativamente alle **Spese di Ricerca e Sviluppo** o alla riduzione di **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo**;
- b) riprendere o mantenere l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** durante il **Periodo di Indennizzo** al livello che avrebbe mantenuto se il **Sinistro** non si fosse verificato.

Qualora l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** non venga ripresa in seguito al **Sinistro**, non verrà corrisposto alcun indennizzo.

- 6) Relativamente alla garanzia 2.3) "Perdita Economica dovuta a Cambiamenti nell'Ambiente Controllato": l'indennizzo sarà calcolato conformemente a quanto indicato per i **Beni di Ricerca e Sviluppo**, gli **Animali da Laboratorio**, le **Spese di Ricerca e Sviluppo**, i **Finanziamenti di Ricerca e Sviluppo** e le spese extra previste dalle Garanzie 2.1 e 2.2.
- 7) Relativamente a tutte le Garanzie, qualora il **Sinistro** che ha colpito i **Beni Assicurati** derivi da terremoto o altro evento catastrofico, non saranno indennizzati i danni e le spese derivanti da interruzione o intralcio durante i primi 3 giorni lavorativi consecutivi dopo il **Sinistro**, che opereranno pertanto quale franchigia temporale e rimarranno a carico dell'**Assicurato**.

Art. 6 COSTI FISSI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente *Sezione Danni Indiretti* (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Art. 7 DECADENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o altra procedura concorsuale, nonché in caso di messa in liquidazione.

L'Assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione all'Assicuratore. Sarà peraltro dovuto per intero il premio del periodo assicurativo in corso al momento della comunicazione.

Art. 8 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE DI RIFERIMENTO

Se dall'Assicurazione prestata con la *Sezione Danni Diretti* fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il **Sinistro** che avesse colpito detta *Sezione Danni Diretti* risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della sezione di riferimento, del danno diretto.

Art. 9 AGGIUSTAMENTI

Gli aggiustamenti previsti dalle definizioni **Rapporto di Profitto Lordo**, **Volume di Affari Annuo**, **Volume di Affari di Riferimento** e **Spese di Ricerca e Sviluppo** sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'**Attività Assicurata** e di ogni altro fattore interno o esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il **Sinistro** o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del **Rapporto di Profitto Lordo**, del **Volume di Affari Annuo**, del **Volume di Affari di Riferimento** e delle **Spese di Ricerca e Sviluppo** rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del **Sinistro** se questo non fosse avvenuto.

Art. 10 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia.

Art. 11 ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' IN PIU' REPARTI

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui all'art. 5 – Indennizzo pagabile, si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal **Sinistro**, restando inteso che qualora la **Somma Assicurata** è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal **Sinistro**) al rispettivo volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 12 RISERVE DI MAGAZZINO

Se al verificarsi di un **Sinistro**, per contenere la riduzione del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del **Periodo di Indennizzo** previsto, prevedendo:

- a. il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno di **Sinistro**;
- b. l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

Art. 13 VENDITE DI SALVATAGGIO

Se a seguito del **Sinistro** l'Assicurato terrà una vendita di salvataggio durante il periodo di indennizzo, il comma a) della clausola "Indennizzo pagabile", agli effetti del **Sinistro** stesso, si leggerà come segue:

- a. relativamente alla riduzione del volume di affari: l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari, durante il periodo di indennizzo (dedotto il volume di affari per il periodo della vendita di salvataggio) rispetto al volume di affari di riferimento.

Da tale importo sarà detratto il profitto lordo effettivamente guadagnato durante il periodo della vendita di salvataggio.

Art. 2 GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI (operanti solo se indicate come tali nella Scheda di Polizza)**2.1) Spese Extra di Mitigazione dell'Interruzione dell'Attività**

L'**Assicuratore** si obbliga a indennizzare l'**Assicurato** delle spese d'importo ragionevole e di carattere necessario sostenute dall'**Assicurato**, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, durante il **Periodo di Indennizzo** per evitare o limitare la riduzione del **Volume d'Affari** o dell'**Attività di Ricerca e Sviluppo** in seguito all'interruzione o intralcio causati all'**Attività Assicurata** o all'**Attività di Ricerca e Sviluppo** da un **Sinistro** verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un **Bene Assicurato**, sempreché il **Sinistro** sia indennizzabile ai sensi della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti".

2.2) Spese Extra di Protezione dell'Attività di Ricerca e Sviluppo

L'**Assicuratore** si obbliga a indennizzare l'**Assicurato** delle spese d'importo ragionevole e di carattere necessario sostenute dall'**Assicurato**, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, durante il **Periodo di Indennizzo** per:

- 1) evitare o limitare l'interruzione o l'intralcio all'**Attività di Ricerca e Sviluppo** in seguito all'interruzione o intralcio causati all'**Attività Assicurata** da un **Sinistro** verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un **Bene Assicurato**, sempreché il **Sinistro** sia indennizzabile ai sensi della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti"; o
- 2) riprendere o mantenere l'**Attività di Ricerca e Sviluppo** durante il **Periodo di Indennizzo** come sarebbe stata in assenza di un **Sinistro** verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un **Bene Assicurato**, sempreché il **Sinistro** sia indennizzabile ai sensi della Sezione I.A "Incendio - Danni Diretti".

2.3) Perdita Economica dovuta a un Cambiamento nell'ambiente controllato

L'**Assicuratore** si obbliga a indennizzare l'**Assicurato** di:

- 1) la perdita economica derivante dall'interruzione o intralcio all'**Attività di Ricerca e Sviluppo** in seguito a un **Sinistro** verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un **Bene Assicurato** a causa di un **Cambiamento nell'Ambiente Controllato**; e/o
- 2) la perdita di **Profitto Lordo** derivante dall'interruzione o intralcio all'**Attività di Ricerca e Sviluppo** in seguito a un **Sinistro** verificatosi durante il periodo assicurativo che abbia colpito un **Bene Assicurato** a causa di un **Cambiamento nell'Ambiente Controllato**.

La presente garanzia è soggetta alla condizione che la garanzia 2.1) della Sezione I "Incendio – Danni Diretti" sia indicata come operante nella Scheda di Polizza.

2.4) Deprezzamento di Merci Indenni

La copertura prestata con la presente sezione è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il **Periodo di Indennizzo**:

- a. relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi Assicurati con la Sezione Danni Diretti – che l'**Assicurato** non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di **Sinistro** indennizzabile sulla sezione di riferimento:
 1. il prezzo di costo di dette merci se non è possibile effettuarne la vendita
 2. la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il **Sinistro** è possibile effettuarne la vendita a valore di recupero.
- b. Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'**Assicurato** per la consegna delle merci da o alle località Assicurate, ma evitate in conseguenza del **Sinistro**.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI DI POLIZZA

(Sezione A.I - Danni Diretti e sezione B.I Danni Indiretti)

ANTICIPO INDENNIZZI

L'**Assicurato** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **Sinistro**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **Sinistro** stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'**Assicurato** - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del **Sinistro**, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del **Sinistro**.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETÀ' DI REVISIONE

In caso di **Sinistro** indennizzabile a termine della presente Sezione di **Polizza**, la **Società** risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a fabbricati, macchinari e merci incluse le spese sostenute a questo titolo.

FABBRICATI INOCCUPATI (OSSIA INTERAMENTE NON IMPIEGATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA DELL'ASSICURATO) durante il periodo di assicurazione

Qualora, nel corso del periodo di copertura, un **Fabbricato** assicurato diventasse interamente inoccupato, fermo l'obbligo di comunicazione da parte della **Contraente** in base a quanto disposto dall'art. 4 – Aggravamento del Rischio – Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione Applicabili a Tutti i Moduli, il **Fabbricato** si intenderà automaticamente escluso dalla copertura a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui quest'ultimo risulterà inoccupato.

Condizioni di Assicurazione

1. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La **Società** ha sempre il diritto di visitare le **Cose Assicurate** e l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società oppure all'**Intermediario** al quale è assegnata la **Polizza**, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;
- in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre **Cose Assicurate** esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- fornire a sue spese alla **Società** entro trenta giorni dalla fine del **Periodo di Indennizzo** o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni Indiretti.

3. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- Direttamente dalla **Società**, o da persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata; Oppure, a richiesta di una delle Parti;
 - Fra due Periti nominati uno dalla **Società** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l'**Assicurato** deve dare a ciascun **Assicuratore** comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la **Società** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

5. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del c.c., per nessun titolo la **Società** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

6. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al **Sinistro**, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 c.c.

7. MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETÀ

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;

- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 2 (Obblighi in caso di Sinistro) e 3 (Assicurazione Parziale e Regolazione Premio) – qualora risulti attivata la Sezione Danni Indiretti;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le **Cose Assicurate** avevano al momento del **Sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 (VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*;
- e. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 3 (PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO) lettera b) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'art. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO delle *Condizioni di Assicurazione* il Contraente può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di chiusura di istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

- per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata necessaria all'ottenimento del "Certificato";
- da Istituto accettato dalla Società.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

9. DIMINUZIONE DI VALORI

Fermo quant'altro disposto dall'art. 5 (DIMINUZIONE DEL RISCHIO) delle *Norme Generali di Assicurazione Applicabili a Tutti i Moduli*, si conviene che in caso di diminuzione di valori Assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

10. CLAUSOLA DI BROKERAGGIO

Il **Contraente/Assicurato** dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione della presente **Polizza** alla Spett. ; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente Assicurazione saranno effettuati tempestivamente, in forma scritta, per conto del **Contraente/Assicurato** dalla Spett. ; parimenti ogni comunicazione, in forma scritta, fatta dalla **Società** al Broker si intenderà come fatta al **Contraente/Assicurato**.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte alla **Società** dal broker e quelle fatte dal **Contraente/Assicurato**, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla **Polizza**, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione, nonché la denuncia di **Sinistro** che dovrà essere inviata, contestualmente al Broker e alla **Società**, sempre nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione.

11. AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

SEZIONE GARANZIE CATASTROFALI RELATIVA ALLE UBICAZIONI IN ITALIA (EX LEGGE 30.12.2023 N. 213)

Art. 1 RISCHIO ASSICURATO eventi catastrofali

La **Società** si obbliga, durante il Periodo di efficacia della **Polizza** ed alle condizioni tutte della presente **Polizza**, nei limiti della **Somma Assicurata** per ciascuna partita e in corrispettivo del Premio convenuto, a indennizzare i danni materiali e diretti, improvvisi e accidentali, causati alle **Cose Assicurate** dai seguenti eventi catastrofali, a condizione che le **Cose Assicurate** si trovino esclusivamente nelle **Ubicazioni** assicurate e che i danni siano avvenuti nel corso della **Durata dell'Evento**:

1. **SISMA / TERREMOTO**: nei limiti indicati alla Scheda di Polizza;
2. **ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE**: nei limiti indicati alla Scheda di Polizza;
3. **FRANA**: nei limiti indicati alla Scheda di Polizza.

Si rimanda alla Scheda di Polizza per Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo, a condizione che siano indicate come Garanzie operanti.

La Società indennizza altresì:

- i guasti causati alle **Cose assicurate** per ordine delle Autorità in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso, nonché - con riferimento a quanto previsto dall'art 1914 C.C. - i guasti prodotti dall'**Assicurato** o da terzi in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso.
- gli **Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione** in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. Limiti e franchigie come da scheda di polizza.

La presente Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della **Polizza**, che il **Fabbricato**:

- sia adibito esclusivamente all'attività dell'**Assicurato** indicata in **Polizza**, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- sia stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo **Sinistro**, un importo maggiore della **Somma Assicurata** prestata per la singola Partita di cui alla Scheda di Polizza. Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Scheda di Polizza.

Art. 2 ESCLUSIONI specifiche per la presente sezione garanzie catastrofali

A integrazione di quanto indicato nell'Art. 2 Esclusioni e nell'Art. 3 Cose escluse dall'Assicurazione, La **Società** non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai **Beni Assicurati** a seguito degli eventi catastrofali assicurati;
- che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Esclusioni specifiche in relazione all'evento Sisma / Terremoto

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni sopra riportate, sono sempre esclusi:

- i danni da **Alluvione/Inondazione/Esondazione**;
- danni da **Frana**

Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono sempre esclusi:

- i danni da **Flash Floods** nella misura in cui non determinino direttamente una **Alluvione/Inondazione/Esondazione**;
- i danni da variazione della falda freatica;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento **Alluvione/Inondazione/Esondazione** assicurato;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del **Fabbricato** oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano direttamente connessi all'**Alluvione/Inondazione/Esondazione**;
- i danni da **Frana**

Esclusioni specifiche all'evento Frana

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono sempre esclusi:

- i danni da **Alluvione/Inondazione/Esondazione**;
- i danni da distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni derivanti da cedimento del terreno se non causato da **Frana**.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(da concordare)

ACCORDO TRA LE PARTI

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di **Polizza** Particolari, Aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice civile.

A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI DI POLIZZA

(Danni Diretti e Danni Indiretti)

SEZIONE INCENDIO DANNI DIRETTI

SEZIONE INCENDIO DANNI INDIRETTI

Il Contraente**Chubb European Group SE**
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi



Norme da seguire in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- ☐ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- ☐ darne urgente avviso all'**Intermediario** ed alla Chubb European Group SE;
- ☐ in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- ☐ conservare le tracce ed i residui del **Sinistro**;
- ☐ predisporre un elenco dettagliato dei danni.

Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull'avviso di danno è opportuno precisare:

Data di accadimento del Sinistro:	Causa presunta del Sinistro:	
	☐ Incendio ☐ Esplosione ☐ Fenomeno Elettrico ☐ Inondazioni, allagamenti ☐ Danni a proprietà di Terzi ☐ Altro (precisare):	☐ Fulmine ☐ Scoppio ☐ Eventi atmosferici ☐ Acqua condotta ☐ Furto/Rapina
Data di constatazione del Sinistro:		
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta):		
Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:		

Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del **Sinistro**:

- ☐ Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso);
- ☐ Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell'evento;
- ☐ Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
- ☐ Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
- ☐ Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal **Sinistro**.

Polizza nr.

Appendice nr. Appendice_nr

Assicurato

Riparto di Coassicurazione

Premio alla firma - € Euro

Compagnie	Codice	Q.ta	Imponibile	Imposte	Totale
Chubb		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00

Rate successive dal :

Compagnie	Codice	Q.ta	Imponibile	Imposte	Totale
Chubb		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		0%	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00

MODULO II – RESPONSABILITÀ CIVILE**Definizioni Applicabili al Modulo II**

Ogni termine che nella presente polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:

Amianto	L'amianto in ogni forma, inclusa la sua presenza o il suo uso in qualsivoglia lega, sottoprodotto, composto, materiale, rifiuto o altro materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato.
Assicurato:	Con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP: la Società Assicurata . Con riferimento alla Sezione 4 E&O: la Società Assicurata e/o le Persone Assicurate .
Attacco Cyber e Violazione della Sicurezza Informatica	Un accesso non autorizzato a, o un uso non autorizzato di, un Sistema informatico . Il termine comprende l'accesso non autorizzato a, o l'uso non autorizzato di, software, dati o altre informazioni in formato elettronico (comprese quelle connesse a un Dispositivo Medico) che abbia l'effetto di copiare, danneggiare, cancellare, distruggere, divulgare, falsare o alterare tale software, dati o altre informazioni in formato elettronico, o di rallentare un Prodotto di Tecnologia Informatica e della Comunicazione o un Dispositivo Medico .
Atto Dannoso	Atto, omissione o errore originati da colpa, anche grave, da cui deriva un danno Sono considerati un unico atto, omissione o errore, gli atti, le omissioni o gli errori collegati e le serie di atti, omissioni o errori continuati, ripetuti o collegati.
Classi di Prodotti	Antagonisti del recettore dell'angiotensina II (ARBs); prodotti anti obesità; prodotti antipsicotici; prodotti per la cessazione del fumo; prodotti dopaminergici; dabigatran; Diazepine; prodotti anticonvulsori; fentanil; idrossichinoline e loro derivati; inibitori Cox-2; oppioidi e prodotti o sostanze oppiacee di qualsiasi natura; pompe di infusione; prodotti contraccettivi; prodotti e preparati contro l'impotenza; prodotti fibrati; prodotti per la sostituzione dell'anca e loro componenti; prodotti per terapie ormonali sostitutive; prodotti Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI); prodotti Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRI); rete sintetica o biologica usata per il trattamento del prolasso dell'organo o dell'incontinenza urinaria da stress o impiantata per via transvaginale; statine (HMG CoA reductase inhibitors);

tiazolidinedioni;
vaccini.

Cose Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Danneggiamenti a Cose Alterazione fisica e/o chimica di **Cose**.

Danno a cose Danni materiali a beni tangibili, compresa la conseguente perdita d'uso del bene (ad esclusione di software, **Dati** o altre informazioni in formato elettronico). Tutti i danni susseguenti saranno considerati come avvenuti nel momento del realizzarsi del danno materiale che li ha causati.

Danni a Persona Lesioni corporali, malattia o malessere o morte, comprese le sofferenze emotive, il danno psicologico o lo shock che ne seguono in qualsiasi momento. Tali danni susseguenti saranno considerati come avvenuti nel momento del realizzarsi della lesione, malattia o malessere che li hanno causati.

Danni alla Privacy Danni sofferti da una persona fisica e giuridica causati da pubblicazione, divulgazione o altro utilizzo in forma elettronica, orale, scritta o di altro tipo, di contenuto, informazioni o materiale riguardante una persona, che sia:

1. Una violazione della riservatezza;
2. Una violazione delle Normative sulla privacy;
3. Una invasione della privacy

Il termine non comprende:

- a) **Danni a Persona;**
- b) **Danni alle Proprietà Intellettuali;**
- c) danni derivanti da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile;
- d) **Danneggiamenti a Cose;**
- e) **Danni alla Reputazione.**

Danni alla Reputazione Danni causati da:

1. pubblicazione di contenuto in forma elettronica, orale, scritta o di altro tipo su internet o con altro mezzo di comunicazione che:
 - a) sia diffamatorio, denigratorio o ingiurioso; o
 - b) screditi i prodotti o servizi.
2. fermo o arresto illegale o altra forma illegale di detenzione;
3. lite temeraria;
4. violazione di proprietà immobiliare, intesa come ingresso illecito in un bene immobile o allontanamento illecito di una persona fisica da un bene immobile, quale un'abitazione, un edificio o una stanza, in mancato rispetto del diritto personale di godimento del bene e quando tale violazione è commessa da o per conto del proprietario o locatore del bene;
5. ingerenze nelle questioni personali o nel diritto all'isolamento di una persona fisica;
6. utilizzo delle sembianze o del nome di una persona fisica;
7. discriminazione, segregazione o molestie connesse alle caratteristiche personali di una persona fisica, così come tutelate dalla legge.

Il termine non comprende:

- I. **Danni a Persona;**
- II. **Danni alle Proprietà Intellettuali;**
- III. danni derivanti da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile;
- IV. **Danneggiamenti a Cose;** o
- V. **Danni alla Privacy.**

Danni alle Proprietà Intellettuali

Danni causati da:

1. una violazione di:
 - a) diritti d'autore o diritti morali d'autore;
 - b) diritti su banche dati;
 - c) marchi commerciali, marchi di servizio o marchi collettivi;
 - d) nomi di dominio internet o indirizzi email; o
2. un abuso della denominazione di un prodotto o servizio (*passing off*).

Il termine non comprende:

1. danni derivanti direttamente o indirettamente da una violazione di licenze concesse all'**Assicurato**;
2. danni derivanti da una violazione di brevetti o dalla detenzione, acquisizione, utilizzazione o divulgazione illecita di **Segreti Commerciali**;
3. **Danni a Persona**;
4. danni derivanti da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile;
5. **Danni alla Privacy**;
6. **Danneggiamenti a Cose**; o
7. **Danni alla Reputazione**.

Dati:Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "Cyber Risk", per **Dati** si intende:

qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'**Assicurato**.

Dati Personali

- A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o
- B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.

Danni Patrimoniali

Danni di tipo patrimoniale, inclusi i danni derivanti da perdita di software, dati e altre informazioni in formato elettronico, subiti in relazione al **Prodotto Assicurato** o al **Servizio assicurato**, o a parti o fasi di questi.

Difetto di Prodotto o di Servizio

Per **Difetto di Prodotto o Servizio** si intende un difetto effettivo o presunto, una carenza, un'inadeguatezza o una condizione pericolosa relativa a:

- a) **Prodotti Assicurati**; oppure
- b) **Servizi Assicurati**.

Denaro

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 3 RCP e 4 E&O, un mezzo di scambio adottato o autorizzato da uno Stato come parte della sua valuta, oppure un contratto, strumento o titolo rappresentativo di tale mezzo di scambio, oppure dati o altre informazioni rappresentative di tale mezzo di scambio o di tale contratto, strumento o titolo.

Dispositivo Medico

Strumento, apparato, apparecchio, software, materiale o altro articolo (sia usato da solo che in combinazione e incluso il software inteso dai suoi produttori per essere usato specificamente per finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario per il suo corretto funzionamento) inteso dal suo produttore per l'uso su esseri umani allo scopo di:

1. diagnosticare, prevenire, monitorare, trattare o curare una malattia;
2. diagnosticare, monitorare, trattare, curare o compensare una lesione fisica o un handicap;
3. ricercare, sostituire o modificare l'anatomia o un processo fisiologico; o

4. controllare le nascite, e che non esplica l'azione principale intesa nel o sul corpo umano per via farmacologica, immunologica o metabolica, ma che per tali vie può essere assistito nella sua funzione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fallimento della Sicurezza della Rete

Fallimento della Sicurezza della Rete significa:

- a) qualsiasi atto doloso commesso contro il **Sistema Informatico** di terzi, o qualsiasi attività di hacking del **Sistema informatico** di terzi, al fine di creare, cancellare, modificare, raccogliere o distruggere dati o servizi, inclusi attacchi di tipo "denial of service" distribuiti o l'introduzione di un codice malevolo, ransomware, virus, trojan, worm, bombe logiche o a tempo, o qualsiasi altro tipo di malware, programmi, file o istruzioni di natura dannosa che possano perturbare, danneggiare, impedire l'accesso a, o in qualsiasi altro modo compromettere il funzionamento del **Sistema informatico**, dei dati o dei software di terzi;
- b) l'accesso non autorizzato, o eccedente i limiti dell'autorizzazione concessa, al **Sistema Informatico** di terzi da parte di soggetti non autorizzati, inclusi dipendenti, collaboratori o terze parti.

Il **Fallimento della Sicurezza della Rete** comprende tutti tali atti dolosi, hacking, accessi o intrusioni, nonché tutte le serie di atti dolosi, hacking, accessi o intrusioni continuativi, ripetuti o correlati.

Fatto Dannoso

Un evento dannoso accidentale per cui viene prestata la presente assicurazione.

Fatturato

I "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art.2425 del Codice Civile, conseguiti da tutti gli **Assicurati** nel **Periodo Assicurativo** al netto delle fatturazioni tra **Assicurati** (Intercompany).

Franchigia

L'importo fisso relativo a ogni **Sinistro** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Guerra

Qualsiasi:

1. azione ostile o bellica in tempo di pace o di guerra (compreso ogni atto od omissione nel controllare, evitare o sopprimere qualsiasi attacco in atto, imminente o atteso) da parte di qualsiasi:
 - a) governo o potere sovrano (di fatto o di diritto) o autorità facente uso della forza militare, navale o aerea;
 - b) forza militare, navale o aerea;
 - c) rappresentante di un governo, un'autorità o forza militare, navale o aerea;
2. insurrezione, ribellione, rivoluzione, guerra civile, usurpazione di potere o qualsiasi attività da parte di organizzazioni il cui obiettivo include il rovesciare o influenzare governi o poteri sovrani (di fatto o di diritto) attraverso mezzi violenti, o qualsiasi atto od omissione da parte di governi o poteri sovrani (di fatto o di diritto) nel controllare, evitare o sopprimere tali attività;
3. armi da guerra che utilizzano fissione atomica, fusione atomica, emissioni radioattive o materiali radioattivi, sia in tempo di pace che di guerra.

Limite di Indennizzo

L'importo massimo che la **Società** è tenuta ad indennizzare per ciascun **Sinistro**.

Lesione Fisica

Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione Fisica** non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.

Malattie Elencate

Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o patologie note, ma non soltanto, come Kuru, malattia di Creutzfeld-Jakob, variante della malattia di Creutzfeld-Jakob, nuova variante della malattia di Creutzfeld-Jakob, malattia di Gerstmann-Straussler-Scheinker, insonnia familiare fatale; qualsiasi tipo o ceppo di Human Immunodeficiency Virus (HIV) o Human T-Cell Lymphotropic Viruses (HTLV) o qualsiasi altro virus, infezione batterica, malattia trasmessa

sessualmente, patologia in generale correlata alla condizione nota come Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); qualsiasi tipo di virus epatite.

Malware

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "Cyber Risk", per **Malware** si intende: programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema Informatico** o ai dati in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

Medicinale

Una sostanza o una combinazione di sostanze:

- a) presentate come aventi proprietà per la cura o la prevenzione delle malattie negli esseri umani, o
- b) che possono essere usate o somministrate su esseri umani al fine di ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, o al fine di effettuare una diagnosi medica.

Messa in circolazione

Il **Prodotto Assicurato** è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

Normativa sulla privacy

Le norme relative alla tutela, raccolta, custodia, al controllo o all'uso o alla diffusione di **Dati Personali**, compresi Dati rientranti nella disciplina del Regolamento Generale in materia di **Dati Personali** (GDPR). Ai fini del presente contratto, si intende Norme sulla Privacy come sinonimo di **Normativa sulla privacy**.

Periodo Assicurativo:

il periodo, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della presente **Polizza**, per il quale il premio è dovuto

Persona Assicurata

Una persona fisica che, rispetto alla **Società Assicurata**, assume la qualifica **Prestatore di Lavoro**.

Polveri Miste

Qualsiasi combinazione o mistura di **Amianto** o **Silice** e ogni altra polvere, fibra o particella, in qualsiasi forma, inclusa la presenza o uso in qualsiasi lega, sottoprodotto, composto, materiale, rifiuto o altro materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato.

Prestatori di Lavoro:

Dipendenti:

i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'**Assicurato** da un contratto prestazione di lavoro;

Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:

- ✓ i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
- ✓ i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
- ✓ le figure professionali di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).

Prodotti Elencati

aprotinina;
bupropione;
cisapride;
clopidogrel;
dexfenfluramina;
di-etilesilftalato (DEHP);
Dietilstilbestrolo (DES);
efedra o efedrina;
Fenfluramina;
fenilpropanolamina (PPA);
fentermina;
guanti in lattice;

idrochinone;
isotretinoina;
l-tryptophan, solo se fisicamente ingeribile o facente parte di altro materiale o sostanza fisicamente ingeribile;
mercurio;
metoclopramide;
piper methysticum (Kava);
qualsiasi formulazione farmaceutica o dispositivo medico ritirato dal mercato o la cui commercializzazione sia stata proibita dalle competenti autorità;
risperidone;
silicone, solo se usato come componente di un dispositivo medico impiantabile;
talidomide;
thimerosal;
tossina botulinica;

Prodotto Assicurato

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP:

1. bene o prodotto, incluso un **Prodotto di Life Science e di Tecnologia Informatica**, modificato, alterato, pulito, trattato, creato, sviluppato, distribuito, montato, maneggiato, ispezionato, installato, ceduto in locazione o noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricato, riparato, venduto o fornito da o per conto dell'**Assicurato**;
2. contenitori, istruzioni, etichette e imballaggi relativi ai beni o prodotti di cui al punto 1; e
3. avvertenze o istruzioni sull'utilizzo dei beni o prodotti di cui al punto 1.

Il termine comprende l'uso del **Prodotto Assicurato** in qualsiasi momento o luogo quando viene ceduto in prestito, a noleggio o locato per il suo uso, indipendentemente che tale **Prodotto Assicurato** sia stato venduto o sia di proprietà dell'**Assicurato**.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O:

- I. bene o prodotto, incluso un **Prodotto di Life Science e di Tecnologia Informatica**, modificato, alterato, pulito, trattato, creato, sviluppato, distribuito, montato, maneggiato, ispezionato, installato, ceduto in locazione o noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricato, riparato, venduto o fornito da o per conto dell'**Assicurato**;
- II. contenitori, istruzioni, etichette e imballaggi relativi ai beni o prodotti di cui al punto I; e
- III. i **Servizi Assicurati** forniti dall'**Assicurato** in relazione a beni o prodotti di cui al punto I.

Con riferimento a tutte le Sezioni, il termine comprende:

- 1) dichiarazioni o garanzie rese in relazione all'adeguatezza, funzionamento, qualità o utilizzo del **Prodotto Assicurato**;
- 2) la fornitura o la mancata fornitura di avvertenze o istruzioni in relazione al **Prodotto Assicurato**; e
- 3) i **Servizi Assicurati** forniti dall'**Assicurato** in relazione ai **Prodotti Assicurati**.

Prodotto di Life Science

Un:

1. cosmetico, inteso come un articolo da applicare sul corpo umano per alterarne l'aspetto, abbellirlo, detergerlo o aumentarne l'attrattiva;
2. un integratore alimentare, inteso come un bene o un prodotto (escluso il cibo di tipo convenzionale) diretto a integrare la dieta degli esseri umani e costituito da o comprendente al suo interno: aminoacidi, erbe o altre sostanze botaniche, minerali, vitaminiche o similari, o una combinazione, un concentrato, un costituente, un estratto o un metabolita delle sostanze sopra elencate;

3. un **Medicinale**; o
4. un **Dispositivo Medico**.

Prodotto di Life Science e di Tecnologia Informatica	Un Prodotto Informatico Sanitario , un Prodotto di Tecnologia Informatica e della Comunicazione o un Prodotto di Life Science .
Prodotto di Tecnologia Informatica e della Comunicazione	1. Apparecchiatura o parti di essa, programma o sistema di: comunicazione, elaborazione elettronica, sicurezza dei dati, informazione, internet, network o siti web; o 2. software, dati o altre informazioni in formato elettronico.
Prodotto Informatico Sanitario	Un Prodotto di Tecnologia Informatica e della Comunicazione utilizzato professionalmente in campo medico, dentistico o altrimenti sanitario.
Retribuzioni	Qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari e stipendi, compensi e canoni di affitto a Prestatori di Lavoro o altri soggetti.
Scoperto	L'importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile relativo a ogni sinistro che rimane a carico dell' Assicurato
Segreto Commerciale	un'informazione, compresa una formula, un modello, una raccolta, un programma, un meccanismo, un metodo, una tecnica o un procedimento, che tragga un valore economico indipendente, effettivo o potenziale, dal fatto di non essere di dominio pubblico o facilmente scopribile da altre persone che possano ottenere valore dalla sua divulgazione o utilizzo, purché siano stati compiuti sforzi ragionevoli per mantenere la sua segretezza.
Servizi Assicurati	1. Servizi, avvertenze o istruzioni in relazione a un Prodotto di Tecnologia Informatica e della Comunicazione o a un Prodotto Informatico Sanitario; o 2. servizi, avvertenze o istruzioni di carattere clinico, di laboratorio, di ricerca, di supervisione di progettazione o sviluppo in relazione a un Prodotto di Life Science, resi da o per conto dell'Assicurato, compresi i servizi di consulenza, assunzione del personale, formazione e altri servizi di supporto relativi a quanto riportato ai punti 1 e 2. Il termine comprende: 1) dichiarazioni o garanzie rese in relazione all'adeguatezza, funzionamento, qualità o utilizzo del Servizio assicurato; e 2) la fornitura o la mancata fornitura di avvertenze o istruzioni in relazione al Servizio assicurato.
Servizi Sanitari	1. Servizi, consulenze, istruzioni di tipo cosmetico, dentistico, medico, infermieristico, fisioterapico, chirurgico, radiologico, sanitario o terapeutico; 2. il trattamento di cadaveri a scopo autoptico o di donazione di organi; 3. la somministrazione o rifornimento, in connessione a quanto indicato ai punti precedenti, di cibo, bevande, Prodotti di Life Science o altri dispositivi o forniture dentistiche, mediche o chirurgiche.
Silice:	Il silice in ogni forma (compresi silicati e altri simili composti di silicio), inclusa la sua presenza o il suo uso in qualsivoglia lega, sottoprodotto, composto, materiale, rifiuto o altro materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato.
Sinistro	Con riferimento alle Sezioni 1 RCO e 2 RCT: il Fatto Dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione verificatosi nell'esercizio dell'attività descritta nella presente Polizza . Con riferimento alla Sezione 3 RCP: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l' Assicurazione , avanzata per iscritto da o per conto di un Terzo nei confronti dell' Assicurato in conseguenza di un Fatto Dannoso verificatosi nell'esercizio dell'attività assicurata descritta nella presente Polizza . Con riferimento alla Sezione 4 E&O:

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'**Assicurazione**, avanzata per iscritto da o per conto di un **Terzo** nei confronti di un **Assicurato** in conseguenza di un **Atto Dannoso** commesso nell'esercizio dell'attività assicurata descritta nella presente **Polizza**.

Sinistro in Serie

Con riferimento alle Sezioni RCP e E&O:

una pluralità di **Sinistri** originatisi da un unico **Fatto Dannoso** o **Atto Dannoso**, a seconda di quale Sezione sia applicabile, conseguenti o attribuibili alla stessa, o sostanzialmente alla stessa, origine o causa iniziale.

Sistema informatico

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP:

Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivo di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivo di connessione di rete o suoi componenti o relativo dispositivo di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O:

Qualsiasi hardware, elaboratore elettronico hardware, software, firmware e i dati ivi memorizzati, nonché i dispositivi mobili associati, i dispositivi di input e output, i dispositivi di archiviazione dei dati, le apparecchiature di rete e le reti di archiviazione o altre strutture di backup elettronico dei dati, inclusi i sistemi SCADA e ICS.

Società Assicurata

Il **Contraente** ed eventuali altre società qualora espressamente indicate nella presente **Polizza** con condizione particolare o appendice.

Sperimentazione Clinica

La sperimentazione di un:

1. **Prodotto di Life Science** su o all'interno di esseri umani al fine di stabilire l'efficacia o la sicurezza del prodotto; o
2. **Dispositivo Medico** per stabilire l'efficacia del dispositivo a fornire dati clinici.

Il termine include la fornitura delle informazioni necessarie per ottenere il consenso informato dell'essere umano partecipante alla sperimentazione e ogni altra attività connessa alla sperimentazione.

USA

Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti, e qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

Terrorismo

Un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Nel caso che tale evento non sia garantito in polizza e l'**Assicuratore** affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'**Assicurato**. Si conviene che per **Sinistro** si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di **Polizza**.

Terzo

Con riferimento alla Sezione 2 RCT:

qualunque soggetto diverso da:

1. l'**Assicurato**;
2. i legali rappresentanti dell'**Assicurato**;
3. i **Prestatori di Lavoro** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

4. i subappaltatori dell'**Assicurato**, intesi come i soggetti a cui l'**Assicurato** ha ceduto l'esecuzione di una parte dell'attività assicurata, nonché i loro dipendenti e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'**Attività assicurata**.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP:
qualunque soggetto diverso da:

- I. l'**Assicurato**;
- II. i legali rappresentanti dell'Assicurato.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O;
qualunque soggetto diverso da

1. l'**Assicurato**;
2. i legali rappresentanti, i soci e gli amministratori dell'**Assicurato**;
3. le società che rispetto all'**Assicurato** siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, nonché i relativi amministratori, soci e prestatori di lavoro.

Norme Applicabili all'Assicurazione RC

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

L' **Assicuratore** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i **Prestatori di lavoro** subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- ✓ non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- ✓ assicurati, ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'**Assicurazione** si intende prestata con l'applicazione della franchigia stabilita nella Scheda di Polizza per ogni persona infortunata.

La validità dell'**Assicurazione** è subordinata alla condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

L' **Assicuratore** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a **Terzi**, per morte, per lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'**Assicurazione** comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

SEZIONE 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a **Terzi** per morte o lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose** in conseguenza di un **Fatto Dannoso**, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, derivante da:

- 1) un difetto di un **Prodotto Assicurato** dopo la sua consegna a Terzi e/o la sua **Messa in Circolazione** ai sensi del D. Lgs. del 06/09/2005. n. 206; o
- 2) un **Servizio Assicurato** dopo che lo stesso sia stato prestato e purché non si tratti di mancata prestazione da parte dell'**Assicurato** o da parte di un altro soggetto che agisce per conto dell'**Assicurato**.

È compresa la responsabilità civile che deriva all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale per i danni che i **Prodotti Assicurati**, quali componenti scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o ai prodotti finiti, intendendosi, per "componente scindibile", il **Prodotto Assicurato**:

- ✓ il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti non sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi;
- ✓ la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti non provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo viene considerato come difetto dei **Prodotti Assicurati**:

- a) gli errori nella concezione e/o progettazione;
- b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'**Assicurato**;
- c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione;
- d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (E&O)

Le garanzie che seguono sono operanti solo se espressamente indicate come tali nel prospetto “Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti”.

Garanzia A – Errori e Omissioni in relazione alla fornitura di *Prodotti Assicurati* e *Servizi Assicurati*:

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **Danni Patrimoniali** involontariamente cagionati a **Terzi** in conseguenza di un **Atto Dannoso** commesso nell'esercizio dell'attività e derivanti da:

1. un accertato o presunto difetto di un **Prodotto Assicurato** o di un **Servizio assicurato**; o
2. un accertato o presunto mancato funzionamento di un **Prodotto Assicurato** o un'accertata o presunta mancata prestazione di un **Servizio assicurato**, ai sensi dei termini e delle condizioni previste da un contratto o un accordo.

Garanzia B – Responsabilità per la sicurezza della rete:

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** in quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **Danni Patrimoniali** causati da un **Fallimento della Sicurezza della Rete** e derivanti da un **Difetto di Prodotto o di Servizio**.

Garanzia C - *Danni alle Proprietà Intellettuali*:

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **Danni alle Proprietà Intellettuali** in conseguenza di un **Atto Dannoso** commesso nell'esercizio dell'attività assicurata.

Garanzia D - *Danni alla Reputazione*

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **Danni alla Reputazione** in conseguenza di un **Atto Dannoso** commesso nell'esercizio dell'attività assicurata.

Art. 2) INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE (RCP/E&O: CLAIMS MADE)

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO e 2 RCT, l'**Assicurazione** vale per i **Sinistri** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, l'**Assicurazione** vale per le richieste di **Risarcimento** presentate all'**Assicurato** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa ma per **Prodotti Messi in Circolazione non oltre due anni prima della data di effetto della presente Assicurazione**. Se la presente **Polizza** sostituisce senza soluzione di continuità altra Polizza emessa dalla medesima **Società** per gli stessi **Prodotti** e **Massimali**, la stessa vale per le richieste di **Risarcimento** presentate all'**Assicurato** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** fermi i limiti temporali di validità della garanzia relativi alla **Messa in Circolazione del Prodotto** previsti sulla Polizza sostituita se superiori a due anni

Si conviene inoltre che:

- 1) il **Massimale** di garanzia previsto dalla presente **Polizza**, si intende ridotto di un ammontare pari all'importo risarcibile in base ad altre eventuali Polizze a favore dell'**Assicurato** e valide nei confronti delle stesse richieste di **Risarcimento**. In tali casi questa **Assicurazione** viene prestata in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base ad altre Assicurazioni;
- 2) ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'**Assicurato** - sottoscrivendo la presente **Polizza** - dichiara che né lui né un suo legale rappresentante o dirigente o responsabile, sono a conoscenza di circostanze o di situazioni esistenti o di fatti od eventi già accaduti, che possano determinare una richiesta di **Risarcimento** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**.

In caso **Sinistro in Serie**, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, l'**Assicurazione** vale per i **Sinistri** avanzati all'**Assicurato** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** e, in caso di mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza**, fino alla data di validità del Periodo di Ultrattività o, qualora operante, del Periodo Supplementare di Ultrattività di cui all'art. 6), purché denunciati dall'**Assicurato** entro gli stessi termini e conseguenti ad **Atti Illeciti** posti in essere dopo la data di retroattività indicata nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" e, in caso sia operante il Periodo di Ultrattività o il Periodo Supplementare di Ultrattività, prima del mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza**.

In caso di **Sinistro in Serie**, la data del primo **Sinistro** sarà considerata come data di tutti i **Sinistri** anche avanzati successivamente alla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza** e comunque non oltre due anni dalla stessa.

Le garanzie non sono operanti per richieste di risarcimento riguardanti eventi coperti da polizze precedenti stipulate per gli stessi rischi.

Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 4 E&O, l'**Assicurazione** vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, l'**Assicurazione** per i **Prodotti Assicurati** che siano stati **Messi in Circolazione** nei territori di qualsiasi Paese esclusi gli **USA** e Canada per i danni ovunque avvenuti.

Art. 4) LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale aggregato per **Periodo Assicurativo** indicato al punto 1 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per **Periodo Assicurativo** per il complesso di tutte le Sezioni, indipendentemente da quante Sezioni siano coinvolte e dal numero di **Sinistri** o **Sinistri in Serie**. Il massimale aggregato per **Periodo Assicurativo** indicato al punto 2 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per **Periodo Assicurativo** per il complesso delle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP, indipendentemente dal numero di **Sinistri** o **Sinistri in Serie**. Il massimale aggregato per **Periodo Assicurativo** indicato al punto 6 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per **Periodo Assicurativo** per la Sezione 4 E&O, indipendentemente dal numero di **Sinistri** o **Sinistri in Serie**.

Se il **Periodo Assicurativo** è superiore o inferiore a un anno, i massimali aggregati indicati nella presente **Polizza** rappresentano il massimo esborso della **Società** per tale periodo.

Il massimale per **Sinistro** indicato ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per ogni **Sinistro** o **Sinistro in Serie**, indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti o se più **Assicurati** sono corresponsabili.

Nel caso sia previsto un sottolimito, questo s'intenderà parte integrante del massimale della Sezione applicabile e non in aggiunta allo stesso.

Condizione operante per tutte le Sezioni ad eccezione della Sezione 2 RCO: qualora a uno stesso **Sinistro** o **Sinistri in Serie** siano applicabili più Sezioni, il massimo esborso della **Società** in aggregato per tutte le Sezioni non potrà superare il massimale per **Sinistro** di importo più elevato previsto dalle Sezioni coinvolte.

Qualora sia operante un Periodo di Ultrattività, tale periodo addizionale verrà considerato parte integrante dell'ultimo **Periodo Assicurativo** ai fini della determinazione del massimale a disposizione.

Art. 5) FRANCHIGIE

La **Società** non sarà tenuta al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia prevista dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'**Assicurato**.

La franchigia prevista in una Sezione s'intenderà applicata separatamente rispetto alla franchigia prevista in ogni altra Sezione e in aggiunta alla stessa. La franchigia massima applicabile a un **Sinistro** per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte.

La franchigia si applica separatamente a ogni **Sinistro** o **Sinistro in Serie** rispettivamente avvenuto o avanzato in relazione a ogni singolo **Fatto Dannoso** o **Atto Dannoso**.

Le franchigie si applicano separatamente a ogni **Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal fatto che il **Periodo Assicurativo** sia superiore o inferiore a un anno o l'**Assicurazione** cessi prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

Qualora la **Società** corrisponda importi che risultino essere in franchigia, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi alla **Società** entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa.

Fermo restando quanto previsto nei Moduli II e III della presente **Polizza**, nel caso in cui un qualsiasi sinistro sia coperto, in tutto e in parte, sia dal Modulo II che dal Modulo III della **Polizza**, la **Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza si applicherà separatamente a ciascun sinistro. Tuttavia, la somma di tali **Franchigie** non dovrà superare l'importo della **Franchigia** più elevata applicabile tra quelli previsti dai Moduli II e III della presente **Polizza**.

Art. 6) PERIODO DI ULTRATTIVITÀ

Con esclusivo riferimento alla Sezione 4 E&O e in seguito a:

1. mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza** per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo; o
2. sostituzione della presente **Polizza** (e di tutte le sue Sezioni) con altra assicurazione stipulata con la **Società**, che abbia come data di retroattività una data successiva alla data di retroattività della presente **Polizza** indicata a pag. 15, oppure che operi su base temporale diversa da quella prevista al terzo paragrafo dell'art. 2) "Inizio e termine delle garanzie",

L'**Assicurato** beneficerà di un Periodo di Ultrattività di 2 mesi a partire dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza**, al fine di denunciare i **Sinistri** avanzati per la prima volta all'**Assicurato** durante tale Periodo di Ultrattività, purché conseguenti ad **Atti Illeciti** precedenti la data di mancato rinnovo o cessazione. I **Sinistri** denunciati durante il Periodo di Ultrattività saranno considerati come denunciati l'ultimo giorno del **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente la data di mancato rinnovo o cessazione.

Il Periodo di Ultrattività:

1. non estende il **Periodo Assicurativo** né modifica la portata delle coperture assicurative previste dalla presente **Polizza**;
2. non reintegra né aumenta i massimali assicurati indicati nella presente **Polizza**;
3. non può essere cancellato una volta reso operante; e
4. non si applica ai danni, perdite, costi o spese coperte ai sensi di qualsiasi altra assicurazione, compresa qualsiasi assicurazione stipulata successivamente dall'**Assicurato**.

Si conviene inoltre che l'**Assicurato** potrà beneficiare di un Periodo Supplementare di Ultrattività di massimo 5 anni a partire dalla data di scadenza dei 2 mesi relativi al Periodo di Ultrattività, alle stesse condizioni sopra riportate per il Periodo di Ultrattività, qualora il **Contraente**:

1. entro 10 giorni dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza**, dia comunicazione scritta alla **Società** dell'intenzione di attivare tale periodo supplementare; e
2. entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo o cancellazione della presente **Polizza**, corrisponda alla **Società** il premio addizionale che la stessa avrà quantificato, che dovrà intendersi quale importo comunque non rimborsabile.

Art. 7) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Con riferimento alla Sezione 1 RCO e 2 RCT, in caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del **Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **Sinistro**.

L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**.

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'**Assicurato** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- a) i **Sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- b) i **Sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'**Assicurato**/Contraente negli altri casi;
- c) i **Sinistri** per i quali l'**Assicurato** ha ricevuto una richiesta di risarcimento;

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).

Art. 8) NON SONO CONSIDERATI TERZI

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, non sono considerati **Terzi**:

- a) Il Rappresentante Legale dell'**Assicurato**.
- b) I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- c) I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'**Assicurazione**.

Art. 9) SONO CONSIDERATI TERZI

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, sono considerati **Terzi**, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato** o dai suoi legali rappresentanti.

Estensioni di Copertura Sempre Operanti

Art. 1) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, 2 RCT, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **ferma restando l'esclusione dei Danneggiamenti a Cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.**

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella Scheda di Polizza.

Art. 2) COMMITTENZA AUTO

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, 2 RCT, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a **Terzi** da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

Art. 3) LAVORI PRESSO TERZI/R.C. INSTALLAZIONE

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, 2 RCT, qualora sia prevista nell'attività descritta nella Scheda di Polizza, l'assicurazione comprende i **Danneggiamenti a Cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso **Terzi**, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse. Come ambito di esecuzione dei lavori si intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed interdetta al libero accesso.

Restano comunque esclusi:

- i. **Danneggiamenti a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;**
- ii. **Danneggiamenti a Cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.**

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella Scheda di Polizza.

Art. 4) DANNI DA SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, 2 RCT, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a **Terzi** in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di **Danneggiamenti a Cose** risarcibili a termini della presente Sezione.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. con l'applicazione del Sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella Scheda di Polizza.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a **Terzi** in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di un **Sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.P. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella Scheda di Polizza.

Art. 5) R.C. PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, 2 RCT, l'**Assicurazione** si estende alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**, dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a **Terzi** o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**, **esclusa comunque qualsiasi R.C. Professionale e/o Contrattuale derivante all'Assicurato per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di risarcimento ed i relativi danni rimangono a carico di tale personale, salvo diversa pattuizione regolamentata in Polizza.**

Ciò nei limiti del Massimale previsto in **Polizza** per **Sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

Art. 6) R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, 2 RCT, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008. La presente estensione:

- a) **vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;**
- b) **non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.**

L'**Assicuratore** non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni o inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il **Sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la franchigia per persona infortunata prevista in **Polizza** si intende raddoppiata.

Art. 7) PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI (C.D. LAVORATORI TEMPORANEI)

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, 2 RCT, la garanzia RC verso Prestatori di Lavoro, si estende ai **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**; tali **Prestatori di Lavoro** sono quindi equiparati ai dipendenti dell'**Assicurato** e ciò nei limiti dei massimali previsti per tale garanzia. Sono compresi sia i danni subiti da tali **Prestatori di Lavoro** che quelli provocati a **Terzi** e/o dipendenti dell'**Assicurato**, nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Qualora il premio della garanzia R.C.O. sia calcolato sul parametro delle **Retribuzioni**, la presente estensione è valida solo in quanto le (vedasi definizione in **Polizza**) corrisposte dall'**Assicurato** per tali **Prestatori di Lavoro** vengano specificamente comunicate all'**Assicuratore** ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'**Assicurato**.

Qualora il premio della presente **Assicurazione** fosse calcolato senza utilizzare il parametro delle **Retribuzioni** (ad esempio il **Fatturato**), quanto previsto al precedente comma si intende privo di efficacia.

Art. 8) PRECISAZIONI RCT

La presente **Assicurazione** comprende la Responsabilità Civile per i seguenti rischi:

- a) Attività accessorie: esistenza e gestione di servizi, dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a **Terzi**, l'**Assicurazione** opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'**Assicurato** nella sua qualità di committente:
 - Servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito aziendale, compresa la responsabilità civile personale dei medici e dei parasanitari;

- Attività del servizio antincendio aziendale, da chiunque svolto, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'ambito aziendale;
 - Gestione della mensa e/o spaccio aziendale, compreso il rischio dello smercio degli alimenti, anche se affidato a Terzi;
 - Proprietà e gestione, nell'ambito degli insediamenti, di distributori automatici di bevande e simili, anche di proprietà di **Terzi**;
 - Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
 - Proprietà ed esercizio degli impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica (incluse le condutture aeree e sotterranee), della centrale termica, di depositi di carburante e colonnine di distribuzione, e relativi depositi ed attrezzature destinati al funzionamento dell'azienda;
 - Esercizio di asili, colonie estive o invernali, scuole private ad uso aziendale, compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. del personale docente e/o incaricato della sorveglianza.
- E' inoltre compresa in garanzia la responsabilità imputabile all'**Assicurato** per i viaggi di andata e ritorno dei partecipanti alle suddette attività nonché per gli spostamenti, effettuati tanto con mezzi pubblici di trasporto e di terzi in genere quanto con automezzi di proprietà dell'**Assicurato**. Resta comunque esclusa la Responsabilità Civile derivante al vettore.
- Attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL avente autonoma personalità giuridica.

b) Committenza: derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Con riferimento alla "Committenza Auto" (guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'**Assicurato**), si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'**Assicurato** stesso, o allo stesso locati o ceduti in usufrutto ed è estesa ai danni subiti dai trasportati.

Art. 9) DANNI DA INCENDIO

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danneggiamenti a Cose** di **Terzi** causati da incendio, **Esplosione**, scoppio, di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e, in caso di operatività in primo rischio, con l'applicazione di **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella Scheda di Polizza.

Art. 10) ASSICURATI ADDIZIONALI

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, e su espressa richiesta dell'**Assicurato**, la **Società** si obbliga a tenere indenni, ai termini e alle condizioni della presente **Polizza**, le persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni verso le quali l'**Assicurato** sia obbligato (ai sensi di un contratto o accordo scritto) a fornire una copertura assicurativa per indennizzare tali soggetti, ma con esclusivo riferimento alla responsabilità civile per la quale l'**Assicurato** risulterebbe coperto ai sensi della sezione 2 RCT e 3 RCP della presente Polizza nel caso in cui la richiesta danni fosse avanzata nei confronti dell'**Assicurato**.

Tali soggetti dovranno osservare e soddisfare i termini e le condizioni della presente **Polizza** e saranno tenuti indenni esclusivamente nella misura richiesta dal contratto o accordo di cui sopra e solo in relazione alle attività svolte dopo la data di effetto di tale contratto o accordo.

In ogni caso tali soggetti non saranno tenuti indenni in relazione a responsabilità od obbligazioni (a carico di altre persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) da essi assunte in un contratto o accordo, salvo il caso in cui tali responsabilità od obbligazioni, a cui si applica l'**Assicurazione**, sussistano anche in assenza di tale contratto o accordo.

Si precisa che il massimale per **Sinistro** indicato nella presente **Polizza** rappresenta il massimo esborso della **Società** anche in caso di corresponsabilità tra più **Assicurati**.

I soggetti a cui si applica la presente estensione sono:

- a) la persona qualificata, responsabile o autorizzata dell'**Assicurato** (quando agisce in tale funzione) ai sensi della Direttiva Europea 2001/83/EC concernente i medicinali per uso umano;
- b) i rappresentanti autorizzati dell'**Assicurato** (quando agiscono in tale funzione) ai sensi del regolamento EU n. 2017/745 sui dispositivi medici (MDR) e il Regolamento EU n. 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD);
- c) i produttori a contratto in conto terzi;
- d) le società di ricerca a contratto in conto terzi;
- e) i referenti commerciali di un **Prodotto di Life Science**;
- f) i referenti incaricati di servizi, consulenze o istruzioni di carattere clinico, di laboratorio, di ricerca, di progettazione o supervisione di progettazione o sviluppo in relazione a un **Prodotto di Life Science**;
- g) i rappresentanti legali dell'**Assicurato** (quando agiscono in tale funzione) ai sensi della Direttiva 2001/20/EC sulle sperimentazioni cliniche;
- h) i soggetti per conto dei quali l'**Assicurato** svolge l'attività assicurata;

La presente estensione di garanzia non è tuttavia operante per:

- 1. **persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni coperti ai sensi di qualsiasi clausola di contenuto analogo alla presente (indipendentemente dalle limitazioni di copertura applicabili a tale clausola);**
- 2. **fornitura o mancata fornitura di servizi professionali o consulenziali siano o non siano tali servizi professionali o consulenziali normalmente prestati nell'ambito dell'attività dell'Assicurato e indipendentemente dal fatto che una richiesta di risarcimento o un procedimento legale sia stato rispettivamente avanzato o iniziato da un cliente o altra persona fisica o giuridica, ente o associazione;**
- 3. **assunzioni a proprio carico da parte di tali persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni di responsabilità o obbligazioni di terzi in forza di un contratto o accordo, a meno che tali responsabilità per danni, perdite, costi e spese per cui è prestata l'Assicurazione sussistano anche in assenza di tale contratto o accordo.**

Art. 11) SPESE DI SALVATAGGIO IN CASO DI SINISTRI POTENZIALI

Con riferimento alla Garanzia A della Sezione 4 E&O, al fine di mitigare potenziali **Sinistri** di clienti dell'**Assicurato**, la **Società** può, a sua discrezione, rimborsare all'**Assicurato** i corrispettivi e le spese addebitate a tale cliente e non rimosse dall'**Assicurato**, a condizione che:

- 1. tali corrispettivi e spese siano relative a un **Prodotto Assicurato** o un **Servizio Assicurato** forniti direttamente al cliente;
- 2. durante il **Periodo Assicurativo**, il cliente si sia rifiutato di pagare tali corrispettivi e spese; e
- 3. il cliente esprima formalmente che le ragioni del mancato pagamento sono direttamente riconducibili al **Danno Patrimoniale** subito.

La presente estensione sarà operante esclusivamente se:

- 1. la richiesta di rimborso che si riferisce alla presente estensione venga presentata dall'**Assicurato** alla **Società** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**;
- 2. l'**Assicurato** sia in condizione di dimostrare alla **Società** che:
 - a) ha posto in essere azioni ragionevoli per riscuotere i corrispettivi e le spese;
 - b) proseguire con ulteriori azioni provocherebbe verosimilmente un **Sinistro** nei confronti dell'**Assicurato**; e
 - c) desistere da tentativi di riscossione ridurrebbe le probabilità che venga avanzato un **Sinistro**;
- 3. il **Sinistro** potenzialmente derivante sia indennizzabile ai sensi della Garanzia A;
- 4. l'**Assicurato** ponga in essere tutte le misure necessarie per prevenire ogni danno, segua tutte le indicazioni fornite dalla **Società** e fornisca alla stessa tutti i documenti pertinenti, compresi i contratti, la corrispondenza, gli archivi, le fatturazioni e qualsivoglia altra informazione;
- 5. l'**Assicurato** acconsenta che i **Prestatori di Lavoro** coinvolti vengano ascoltati dalla **Società**.

Condizioni speciali relative alla presente estensione:

- 1. Nel caso venga corrisposto un rimborso ai sensi della presente estensione e successivamente venga avanzato all'**Assicurato** un **Sinistro** in relazione alla stessa o alla sostanzialmente stessa fornitura di **Prodotto Assicurato** o **Servizio Assicurato**, gli importi corrisposti ai sensi della presente estensione saranno considerati quali pagamenti in conto a tale **Sinistro**;
- 2. in seguito a ogni rimborso corrisposto dalla **Società** ai sensi della presente estensione, l'**Assicurato** non dovrà intraprendere alcuna azione per riscuotere quanto ancora gli è dovuto in relazione alla stessa o alla sostanzialmente stessa fornitura di **Prodotti Assicurati** e **Servizi Assicurati**. Qualora, in violazione di quanto sopra richiesto,

l'**Assicurato** intraprenda azioni per riscuotere quanto ancora gli è dovuto e gli venga avanzato un **Sinistro**, la presente **Polizza** non sarà operante in alcuna sua parte in relazione a tale **Sinistro**;

3. la **Società** non è tenuta a corrispondere alcun rimborso in relazione a qualsiasi componente di profitto o di imposta inclusi nei corrispettivi e nelle spese fatturate;
4. un rimborso corrisposto ai sensi della presente estensione non costituisce un'ammissione o un'assunzione di responsabilità, o una dimostrazione della difettosità o del mancato funzionamento del **Prodotto Assicurato** o della difettosità o della mancata prestazione del **Servizio Assicurato**.

Sottolimito e Franchigia:

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale previsto per la Garanzia A fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e, in caso di operatività in primo rischio, con l'applicazione di **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella Scheda di Polizza. Alla presente estensione di garanzia verrà applicata, in alternativa e a seconda di quale importo sia superiore, la franchigia prevista per la Garanzia A oppure uno scoperto pari al 10% dei corrispettivi e delle spese fatturate.

Art. 12) PERDITA DI DOCUMENTI

Con riferimento alla Garanzia A della Sezione 4 E&O, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per la perdita o il danneggiamento di documenti di proprietà di **Terzi** o documenti si trovino sotto la custodia dell'**Assicurato** o di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a cui l'**Assicurato** li ha affidati e purché la perdita o danneggiamento sia causato da un **Atto Dannoso** coperto ai sensi della Garanzia A.

Si precisa che il termine documento non include **Denaro** o dati.

La denuncia di sinistro dovrà essere corredata da giustificativi fiscali di spesa che verranno approvati da un esperto incaricato dall'**Assicuratore**.

La presente estensione di garanzia non sarà operante in relazione a:

1. **perdita o danneggiamento di dati o documenti al di fuori dell'Unione Europea;**
2. **perdita o danneggiamento derivanti direttamente o indirettamente da consumo, usura, deterioramento graduale, tarme o parassiti;**
3. **danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da una controversia sulla proprietà o titolarità di qualsiasi dato o documento (compresi dati conservati in formato elettronico).**

Sottolimito e Franchigia:

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto per la Garanzia A ed è soggetta al sottolimito e alla franchigia indicati nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti".

Art. 13) SERVIZI SANITARI SPECIFICI

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni derivanti da:

1. istruzioni o avvertenze in relazione a un **Prodotto Assicurato** fornite dall'**Assicurato** nell'ambito di un campo operativo, quale ad esempio una sala operatoria; o
2. rianimazione cardiopolmonare o altri servizi di primo soccorso prestati dall'**Assicurato**.

Art. 14) RESPONSABILITÀ CIVILE DATI PERSONALI

Tale estensione opera esclusivamente con riferimento alla Sezione 2 RCT, ed esclusivamente laddove il Modulo III - Cyber della presente **Polizza** non risulti operante.

A parziale deroga di quanto previsto dall'esclusione di cui all'Art. 8) Cyber Risk, l'**Assicurazione** vale anche per i danni arrecati a terzi in conseguenza della violazione del Regolamento Europeo n.679/2019 (GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni, incluso il responsabile designato secondo quanto previsto dallo stesso.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da Scheda di Polizza, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e, in caso di operatività in primo rischio, con l'applicazione di **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella Scheda di Polizza.

Esclusioni

Art. 1) ABUSI E MOLESTIE

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da:

- a) accertati, presunti o minacciati abusi o molestie, da parte di chiunque a danno di qualunque persona; o
- b) il rapporto di lavoro o il mantenimento del rapporto di lavoro con, l'indagine su, la supervisione di o la denuncia od omessa denuncia alle autorità competenti di una persona di cui l'**Assicurato** è o è stato mai responsabile e la cui condotta sarebbe esclusa ai sensi del punto sopra riportato in relazione a una **Sperimentazione Clinica**.

Art. 2) ATTACCO CYBER E VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connesse a, qualsiasi accertata, presunta o minacciata **Attacco Cyber e Violazione della Sicurezza Informatica**.

La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B, qualora operante.

Art. 3) BENI O PRODOTTI NON AUTORIZZATI

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da accertate, sospettate o minacciate caratteristiche pericolose di beni o prodotti:

1. dichiarati non sicuri, sulla base di tali caratteristiche pericolose, da autorità regolatorie e governative, indipendentemente dal fatto che i beni o prodotti siano stati dichiarati non sicuri prima o dopo che:
 - a) siano stati creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati da o per conto dell'**Assicurato**; o
 - b) siano stati sostenuti i danni, le perdite, i costi o le spese; o
2. creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati da o per conto dell'**Assicurato** senza l'autorizzazione di autorità regolatorie o governative previste dalle normative vigenti.

Limitatamente al punto 1. di cui sopra, la presente esclusione non si applica tuttavia ai **Prodotti Assicurati** che siano stati creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati da o per conto dell'**Assicurato** prima che lo stesso sia venuto a conoscenza che tali prodotti sono stati dichiarati non sicuri.

Art. 4) CIRCOSTANZE NOTE O DENUNCIATE

Con riferimento alle Sezioni 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da circostanze, danni o richieste di risarcimento (identificabili o meno come circostanze):

- a) denunciate, interamente o in parte, alla **Società** o ad altro assicuratore su qualsiasi polizza stipulata precedentemente o contestualmente alla presente **Polizza**; o
- b) conosciute, interamente o in parte, dall'**Assicurato** prima della data di primo effetto dell'**Assicurazione**.

L'**Assicurazione** non è prestata per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi modificazione, estensione o re-insorgenza, in qualunque momento avvenuti, delle circostanze, dei danni o delle richieste di risarcimento di cui sopra.

Art. 5) CESSAZIONE DI FORNITURA O DI ASSISTENZA

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi decisione dell'**Assicurato**, accertata, presunta o minacciata, di:

- a) non fornire, o non prestare assistenza a, totalmente o parzialmente e in qualunque momento, qualsiasi contenuto, bene, informazione, materiale, **Prodotto Assicurato** o **Servizio Assicurato** che l'**Assicurato** sia tenuto a fornire o al quale l'**Assicurato** sia tenuto a prestare assistenza; o
- b) cessare di fornire, o di prestare assistenza a, totalmente o parzialmente e in qualunque momento, qualsiasi contenuto, bene, informazione, materiale, **Prodotto Assicurato** o **Servizio Assicurato** che l'**Assicurato** sia tenuto a fornire o al quale l'**Assicurato** sia tenuto a prestare assistenza.

Art. 6) COMPENSI E BENEFIT DEI PRESTATORI DI LAVORO

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da violazione accertata o presunta di:

- a) leggi o regolamenti;
- b) doveri od obbligazioni dell'**Assicurato** (sia previsti da contratto che dalla legge) in relazione a qualsiasi piano di benefit inteso come:
 1. forma di compensazione connessa a infortuni, disabilità, assistenza sanitaria o previdenziale, circolazione stradale, disoccupazione o alla qualifica di **Prestatore di Lavoro**;
 2. compensazione differita, pianificazione finanziaria, fondi o schemi pensionistici, schemi di partecipazione agli utili o di compartecipazione azionaria, trattamento di fine rapporto di lavoro o una tantum;
 3. rimborsi spese, vacanze, conti di risparmio, corsi di formazione o indennità di trasferta.
 4. conto, programma, assicurazione, piano, fondo o benefici analoghi.

La presente esclusione opera inoltre in relazione ad attività di amministrazione, progettazione, divulgazione, iscrizione, fondazione, finanziamento, assistenza, gestione, marketing e ogni altra attività analoga in relazione alle forme di compensazione sopra elencate.

La presente esclusione opera indipendentemente dal fatto che l'**Assicurato** agisca in qualità di fiduciario o in qualsiasi altra capacità o per conto di un **Prestatore di Lavoro** o di altra persona fisica o giuridica, ente o associazione.

Art. 7) CONDOTTE ANTI-TRUST O ANTI-COMPETIZIONE

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi violazione accertata, presunta o minacciata di leggi o regolamenti volti a impedire condotte anti trust o anti concorrenza, abuso di posizioni dominanti, cartelli o fissazione dei prezzi, o altrimenti volti a proteggere la libera concorrenza.

Art. 8) CYBER RISK

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, l'**Assicurazione** non comprende le richieste di risarcimento derivanti da:

- a) La modifica, corruzione, perdita, distruzione, furto, raccolta, uso improprio, estorsione, accesso illegittimo o non autorizzato, limitazione o impossibilità di accesso, o trattamento o divulgazione illecita o non autorizzata di **Dati**, inclusi i casi derivanti dalla perdita, danneggiamento, distruzione o furto di qualsiasi computer, dispositivo elettronico, hardware o componente dello stesso che contenga **Dati**.
- b)
 - i. accesso non autorizzato o accesso tramite **Malware**;
 - ii. la presenza di **Malware**;
 - iii. la diffusione di **Malware**;
 - iv. utilizzo non autorizzato di **Malware**;
 - v. utilizzo non lecito di **Malware**;
 - vi. dalla gestione e/o controllo, di qualsiasi **Sistema Informatico**:
 - a) di proprietà, gestito, controllato, locato o utilizzato; oppure
 - b) venduto, fornito, modificato, costruito, riparato, mantenuto, progettato, testato, installato o trattato; da, per conto di, o a beneficio dell'**Assicurato**.

Tale esclusione non si applica a:

i) Lesione Fisica; o

ii) Danno a cose;

purché conseguenti ad uno degli eventi indicati ai punti a) e b).

Art. 9) DANNI ALLA PRIVACY

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato **Danni alla Privacy**.

Art. 10) DANNI ALLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato **Danno alla Proprietà Intellettuale**.

La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia C, qualora operante.

Art. 11) DANNI DA AMIANTO, SILICE E POLVERI MISTE

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da accertate, presunte o minacciate caratteristiche contaminanti, patogene, tossiche o altrimenti pericolosa dell'**Amianto**, del **Silice** o delle **Polveri Miste**.

Si intendono inoltre esclusi danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da:

1. richieste, prescrizioni, ordinanze, obblighi o normative che impongono all'**Assicurato** o a un terzo di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti dell'**Amianto**, del **Silice** o delle **Polveri miste**; o
2. richieste o azioni legali da o per conto di enti pubblici, autorità pubbliche o da terzi in genere per danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dal monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti dell'**Amianto**, del **Silice** o delle **Polveri miste**.

Art. 12) DANNI DA SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi e spese derivanti, direttamente o indirettamente, a persone fisiche partecipanti a **Sperimentazioni Cliniche** promosse e/o condotte dall'**Assicurato**.

Esclusivamente con riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione alle **Sperimentazioni Cliniche**, promosse e/o condotte dall'**Assicurato**, aventi ad oggetto **Dispositivi Medici** marcati CE e impiegati conformemente alle indicazioni e alle modalità d'uso oggetto di marcatura.

Art. 13) DANNI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI SANITARI E DA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dalla fornitura o mancata fornitura di:

1. **Servizi Sanitari**; o
2. servizi di natura contabile amministrativa, attuariale, grafica, legale e di stampa e pubblicazione siano o non siano tali servizi, consulenze e istruzioni normalmente prestate nell'ambito dell'attività dell'**Assicurato** e indipendentemente dal fatto che una richiesta di risarcimento o un procedimento legale sia stato rispettivamente avanzato o iniziato da un cliente o altra persona fisica o giuridica, ente o associazione.

La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 13) "Servizi Sanitari Specifici".

Art. 14) DANNI DERIVANTI DA GUERRA

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**.

Art. 15) DANNI PUNITIVI E ESEMPLARI

Si precisa che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'**Assicurato**/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Art. 16) DANNEGGIAMENTI A COSE DI PROPRIETÀ O NELLA CURA, CUSTODIA, CONTROLLO DELL'ASSICURATO

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese per **Danneggiamenti a Cose** subiti da:

1. un bene di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso amministrato, occupato, preso o dato in locazione o nella sua cura, custodia o controllo;
2. la parte di un bene sul quale l'**Assicurato** o un suo **Prestatore di Lavoro** presta o ha prestato la sua attività, qualora il danno derivi direttamente o indirettamente da tale attività.

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, il punto 1 della presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità per **Danneggiamenti a Cose** subiti da:

- a) beni di proprietà personale di soci, amministratori o **Prestatori di Lavoro** dell'**Assicurato** o di persone in visita presso i locali dell'**Assicurato**, compresi gli automezzi di **Prestatori di Lavoro** e di **Terzi** parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti di proprietà o in uso all'**Assicurato**;
- b) locali o suoi arredi o impianti fissi, non di proprietà dell'**Assicurato** o non dallo stesso noleggiati o locati, mentre tali locali sono temporaneamente occupati dall'**Assicurato** allo scopo di realizzare un'opera su tali locali o al loro interno.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, la presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 12) "Perdita di documenti".

Art. 17) DANNEGGIAMENTI A COSE, DANNI A PERSONA, TURBATIVE

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese per:

1. **Danni a Persona**;
2. **Danneggiamenti a Cose**;
3. danni derivanti da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile.

La presente esclusione opera anche in relazione a qualsiasi obbligo di condividere danni, perdite, costi o spese per i danni sopra elencati o di rimborsare qualsiasi soggetto che sia tenuta a pagare danni, perdite, costi o spese per i danni sopra elencati.

La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista dell'art. 12) "Perdita di documenti".

Art. 18) DECOMPILAZIONE O REVERSE ENGINEERING

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da o in qualunque modo connessi ad accertata, presunta o minacciata decompilazione o *reverse engineering* di:

1. software o altro computer code o loro contenuto o materiale sorgente, di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione; o
2. metodo o processo, di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione, progettato per controllare o facilitare un'operazione o altro utilizzo di un computer o di altro sistema automatizzato, commesso dall'**Assicurato** o da terzi con il suo consenso o con la sua conoscenza.

Inoltre l'**Assicurazione** non è prestata per il complesso delle pretese risarcitorie contenute in una richiesta di risarcimento o in un procedimento legale, qualora in tale richiesta o procedimento si presuma o si faccia riferimento a una accertata, presunta o minacciata decompilazione o *reverse engineering* come sopra descritto, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'**Assicurazione** sarebbe altrimenti operante per una parte delle pretese avanzate in tale richiesta o procedimento.

La presente esclusione non opera nel caso, e fino alla misura in cui, la decompilazione o il *reverse engineering* sia stato espressamente autorizzato dal proprietario del codice, metodo o processo o sia permesso dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Art. 19) DOLO E VIOLAZIONI INTENZIONALI

Con riferimento a tutte le Sezione, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da:

1. qualsiasi azione od omissione dolosa o violazione intenzionale da parte dell'**Assicurato** di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di diritto civile o consuetudinario;
2. condotte dolose, fraudolente o penalmente rilevanti di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, con il consenso o la conoscenza preventiva di un socio, amministratore, direttore generale o altro membro degli organi direttivi (o loro coniugi) dell'**Assicurato**;
3. azioni od omissioni previste o intese dall'**Assicurato** per causare un danno, anche se il danno causato e accertato è di tipo o grado diverso rispetto a quello previsto o inteso.

Art. 20) ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI (APPLICABILE A TUTTE LE GARANZIE)

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle

Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

Art. 21) ESPLOSIVI

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 22) FALLIMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi accertato, presunto o minacciato **Fallimento della Sicurezza della Rete**.

La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B, qualora operante.

Art. 23) FORZA MAGGIORE

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti da, attribuibili a o connessi, anche solo a parzialmente, a eventi di forza maggiore, quali: incendi, fumo, **Esplosioni**, fulmini, vento, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, frane, grandine o qualsiasi altro evento fisico, a prescindere dalla causa che lo ha originato.

Con forza maggiore si intende un evento estraneo ed eccezionale che determina un fatto e che esorbita dalla volontà o responsabilità del soggetto.

Art. 24) FURTO, SPARIZIONI E PERDITA DI DENARO

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese sostenute:

1. per il valore di un bene tangibile, qualora sia accertato o si presuma che tale bene sia andato perso a causa di sparizione o furto accertato o presunto; o
2. per il valore di **Denaro**, qualora sia accertato o presunto che tale **Denaro** sia andato perso a causa di sparizione o furto accertato o presunto oppure abbia subito un danno.

Art. 25) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, INCLUSE INFORMAZIONI NON RICHIESTE O NON AUTORIZZATE

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da o connessa a l'utilizzo o la raccolta non autorizzata o illecita di **Dati Personali** da parte dell'**Assicurato**, oppure all'omessa comunicazione circa la raccolta o l'utilizzo di **Dati Personali**.

Tuttavia, la presente esclusione non si applica alle violazioni non intenzionali da parte dell'**Assicurato**, di normative in materia di protezione dei dati personali, incluse - ma non limitate - a ipotesi di trattamento illecito o utilizzo proprio di **Dati Personali** compiuti in modo non intenzionale.

Art. 26) INESATTA DESCRIZIONE DEI PREZZI

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi inesatta descrizione del prezzo di un bene, prodotto o servizio.

La presente esclusione non si applica ai difetti del prodotto o alla mancata esecuzione del servizio fornito, qualora tali eventi siano causati da una descrizione inesatta del prezzo di un bene, determinati da un **Atto Dannoso** o da **Responsabilità per la Sicurezza della Rete**.

Art. 27) INGIUSTO ARRICCHIMENTO

Con riferimento alla Sezione E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a:

1. importi che costituiscono un ingiustificato arricchimento;
2. commissioni, compensi o spese dovute all'**Assicurato** (indipendentemente dal fatto che siano o meno oggetto di una vertenza) o a esso corrisposte, inclusa la restituzione o resa di tali importi;
3. costi o spese per adempiere a un obbligo assunto da o per conto dell'**Assicurato**.

4. danni, perdite, costi o spese sostenute da o per conto dell'**Assicurato** o che l'**Assicurato** ha accettato di sostenere, salvo il caso di transazione con esonero di responsabilità, firmata dall'**Assicuratore**, importi per i quali l'**Assicurato** non è legalmente obbligato a pagare;
5. garanzie sui costi;
6. materie non assicurabili ai sensi della legge.

Art. 28) INQUINAMENTO

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a, accertato, presunto o minacciato: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 29) INTERRUZIONE DEI SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI RETE

Con riferimento alla Garanzia B del Modulo II, sono esclusi dall'assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti da, attribuibili a o connessi, anche indirettamente a:

- a) interruzioni, cali di tensione, sovratensioni o blackout della rete elettrica;
- b) interruzioni dei servizi di distribuzione del gas;
- c) interruzioni dei servizi idrici;
- d) interruzioni dei servizi satellitari;
- e) interruzioni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di telecomunicazione;
- f) malfunzionamento o interruzioni di qualsiasi infrastruttura di telecomunicazione o infrastruttura internet.

Art. 30) MANTENIMENTO DI CONTRATTI E LICENZE

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente dall'accertata, presunta o minacciata decisione dell'**Assicurato** di:

1. non dare effetto a, non mantenere, non procurare, non ottenere; o
2. cancellare, lasciare scadere, modificare, non rinnovare, revocare, sospendere o altrimenti invalidare,

totalmente o parzialmente e in qualunque momento, una garanzia, assicurazione, locazione, licenza, ordine, permesso o altro contratto o accordo a cui l'**Assicurato** sia tenuto a dare effetto o che l'**Assicurato** sia tenuto a mantenere, procurare od ottenere.

Art. 31) MEDICINALI CONTRAFFATTI

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'assicurazione danni, perdite, costi o spese derivanti da o connessi, direttamente o indirettamente, alla fornitura a un cliente di medicinali effettivamente o presumibilmente contraffatti, a meno che tali medicinali provengano da una fonte espressamente approvata dal titolare originario del prodotto.

Art. 32) MODIFICA, RITIRO, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O RICHIAMO

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese, incluso il controvalore del **Prodotto Assicurato**, per perdita d'uso, modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo di:

1. un **Prodotto Assicurato**; o
2. di un bene contenente o incorporante un **Prodotto Assicurato**;

indipendentemente dal fatto che tale perdita d'uso, modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo venga effettuato dall'**Assicurato** o da terzi.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità civile per **Danni a Persona** conseguenti a procedure o prestazioni mediche di:

- a) rimozione del **Prodotto Assicurato** dal corpo di un individuo; o
- b) riparazione o sostituzione del **Prodotto Assicurato** che è stato impiantato nel corpo di un individuo;

nel caso in cui:

- i. tale prodotto sia un dispositivo medico che ha causato a tale individuo un **Danno a Persona** prima dell'esecuzione delle operazioni sopra indicate; e
- ii. le operazioni sopra indicate siano necessarie per evitare modificazioni, estensioni o re-insorgenze in tale individuo del **Danno a Persona** di cui sopra.

Resta in ogni caso escluso dall'**Assicurazione** il controvalore del **Prodotto Assicurato** o di qualsiasi prodotto utilizzato per sostituire il **Prodotto Assicurato**.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese, incluso il controvalore del **Prodotto Assicurato**, per modificare, eliminare, ispezionare, ritirare, rimuovere, riparare, sostituire, richiamare:

1. un **Prodotto Assicurato** o un **Servizio assicurato**;
2. un bene contenente o incorporante un **Prodotto Assicurato** o un **Servizio assicurato**;
3. un bene sul quale è o è stato fornito un **Servizio assicurato**; o
4. qualsiasi contenuto, informazione o materiale,

indipendentemente dal fatto che tale modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo venga effettuato dall'**Assicurato** o da terzi.

La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 12) "Perdita di documenti".

Art. 33) OPERE, INSTALLAZIONI, COSE TRASPORTATE, MEZZI MECCANICI

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese:

- a) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- b) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 34) PRATICHE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI PRESTATORI DI LAVORO

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente da danni subiti da qualunque persona, nel corso o meno della prestazione d'opera per conto dell'**Assicurato**, causati direttamente o indirettamente da azioni, omissioni, procedure, pratiche o dichiarazioni connesse all'impiego di **Prestatori di Lavoro**, compreso:

- a) licenziamento, revoca di incarico o dimissioni;
- b) violazione di un contratto di impiego o apprendistato;
- c) molestie, sia sessuali che di altro tipo;
- d) discriminazione;
- e) privazione di opportunità di carriera;
- f) valutazione o formazione;
- g) referenze;
- h) ritorsione in seguito a delazioni o all'esercizio da parte di una persona dei diritti garantiti dalla legge, azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, o per qualsiasi giudizio emesso da un tribunale del lavoro (in relazione o non in relazione agli atti di cui sopra).

Tuttavia, la presente esclusione non si applica alle richieste di risarcimento relative alla privacy e sicurezza della rete che riguardino la violazione della privacy in ambito lavorativo, qualora tali richieste di risarcimento derivino dalla perdita di **Dati Personali** assicurata nella Sezione II, Garanzia A e B.

Art. 35) PRESTATORI DI LAVORO

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da danni subiti da un **Prestatore di Lavoro** risultanti direttamente o indirettamente dalla prestazione d'opera per conto dell'**Assicurato** o nel corso della stessa.

Art. 36) PRODOTTI ELENCATI, CLASSI DI PRODOTTI, MALATTIE ELENcate E TABACCO

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese:

1. derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi difetto, inefficienza, inadeguatezza o condizione pericolosa, compresa l'accertata, presunta o minacciata proprietà contaminante, patogena, tossica o altrimenti pericolosa, di:
 - a) **Prodotti Elencati**, in qualsiasi formulazione, compresa la loro presenza o il loro utilizzo in qualsiasi lega, sottoprodotto, composto o altro materiale, incluso qualsiasi materiale da riciclare, riparare o recuperare;
 - b) beni, prodotti o materiali che hanno una formula chimica uguale o simile a quelle dei beni, prodotti o materiali descritti alla lettera a) sopra riportata, qualunque sia il nome con cui sono noti;

- c) beni, prodotti o materiali che sono derivati di beni, prodotti o materiali descritti alle lettere a) e b) sopra riportate, qualunque sia il nome con cui è nota; o
 - d) **Classi di Prodotti**, qualunque sia il nome con cui sono noti.
2. derivanti, direttamente o indirettamente, da:
- a) **Malattie Elencate**, comprese qualsiasi condizione, lesione, malessere o patologia simile o diversa ad esse connessa, qualunque sia il nome con cui sono note;
 - b) l'agente causante di tale condizione, lesione, malessere o patologia simile o diversa ad essa connessa, qualunque sia il nome con cui è nota, e indipendentemente dal fatto che tale agente abbia causato tale condizione, lesione, malessere o patologia o qualunque altra condizione, lesione, malessere o patologia, qualunque sia il nome con cui è nota; o
 - c) l'accertata, tentata od omessa attività di assistenza, test, contenimento, decontaminazione, attenuazione, monitoraggio, neutralizzazione, rimedio o accertamento degli effetti di:
 - i. qualsiasi condizione, lesione, patologia, malessere o
 - ii. qualsiasi agente causante;
- descritto alle lettere precedenti, compresa
- a) l'accertata, tentata od omessa cura, diagnosi, prevenzione o trattamento di tale condizione, lesione, patologia o malessere, o
 - b) l'accertata, tentata od omessa attività di pulizia, rimozione, trattamento o eliminazione dell'agente causante, o
 - c) omissione nell'eseguire una qualsiasi delle attività sopra elencate.
3. derivanti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da accertata, presunta o minacciata:
- e) proprietà contaminante, patogena, tossica o altrimenti pericolosa del tabacco o di qualsiasi prodotto connesso al tabacco (per tabacco s'intende la pianta del genus nicotiana, qualunque sia il nome con cui è nota, e qualsiasi prodotto connesso al tabacco, intendendosi per tale: la presenza o l'utilizzo di tabacco in sigari o sigarette o in altre formulazioni da masticare o annusare; sostanze o beni o prodotti chimici, minerali o di altro tipo applicati, rilevati all'interno, spruzzati o usati con il tabacco; filtri, cartine, pipe, incarti o qualsiasi altro accessorio connesso al tabacco; bene, prodotto, servizio, consulenza o istruzione per cessare il consumo di tabacco; fumo o altro residuo secondario solido, liquido, gassoso o termico o connesso a quanto precede);
 - f) difetto, inefficienza, inadeguatezza o condizione pericolosa nel tabacco o in un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito);
 - g) richiesta, prescrizione, ordinanza, obbligo o normativa che impone all'**Assicurato** o a terzo di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti del tabacco o di un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito);
 - h) richiesta di risarcimento o procedimento legale da o per conto di qualsiasi ente pubblico o autorità pubblica o terzi in generale per danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dal testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare o accertare gli effetti del tabacco o di un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito).

Art. 37) RESPONSABILITÀ ASSUNTE

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP 4, sono esclusi dall'**Assicurazione** le responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** per danni, perdite, costi o spese che lo stesso si obbliga a indennizzare in forza di un contratto o accordo.

La presente esclusione non opera in caso di responsabilità di cui l'**Assicurato** deve rispondere anche in assenza di tale contratto o accordo.

La presente esclusione non opera in relazione alla garanzia di cui all'art. 10) "Assicurati addizionali".

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti all'**Assicurato** dall'assunzione a proprio carico, in forza di un contratto o accordo, di responsabilità o obbligazioni di terzi.

La presente esclusione non opera in caso di:

- a) danni perdite, costi o spese di cui l'**Assicurato** deve rispondere anche in assenza di tale contratto o accordo;
- b) danni, perdite, costi o spese derivanti da qualsiasi manleva da parte dell'**Assicurato** in un contratto o accordo scritto con i propri clienti riguardante un **Fallimento della Sicurezza della Rete** che comporta il mancato rispetto della riservatezza o della privacy di **Dati Personali** dei clienti del cliente dell'**Assicurato**.

Art. 38) RESPONSABILITÀ CIVILE INERENTE ACQUISIZIONI

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da:

1. proprietà, possesso o uso di qualsiasi bene, attività o organizzazione acquisita dall'**Assicurato**; o
2. condotte di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni connesse a qualsiasi bene, attività od organizzazione acquisita dall'**Assicurato**,

per qualsiasi **Atto Dannoso** o danno rispettivamente commesso o avvenuto, interamente o in parte, prima della data di acquisizione, compresa ogni alterazione, prosecuzione o ripresa, in qualsiasi momento, di tale **Atto dannoso** o danno.

Art. 39) RESPONSABILITÀ INCROCIATA

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da danni subiti da:

1. **l'Assicurato**;
2. persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni che controllano l'**Assicurato**, direttamente o indirettamente, perché dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o della maggioranza dei diritti di voto grazie a un accordo con gli altri azionisti, o del diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (o dell'organismo direttivo equivalente);
3. persone giuridiche, enti o associazioni di cui l'**Assicurato** dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o della maggioranza dei diritti di voto grazie a un accordo con gli altri azionisti, o del diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (o dell'organismo direttivo equivalente);
4. società partecipate, collegate o joint venture nelle quali l'**Assicurato** ha un interesse;
5. soci, amministratori o altri membri di organi direttivi o **Prestatori di Lavoro** delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni dei punti precedenti;
6. mandatari, eredi, rappresentanti legali o aventi causa delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni dei punti precedenti.

Art. 40) RICERCHE E INDAGINI

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, sono esclusi dall'**Assicurazione** le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla **Società**.

Art. 41) RISCHI ATOMICI

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a, radiazioni ionizzanti o contaminazione causata da radioattività da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da combustione di combustibili nucleari, nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature o assemblati nucleari o loro componenti.

Con esclusivo riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione ai **Danni a Persona o Danneggiamenti a Cose** causati da isotopi radioattivi utilizzati come componenti di, o in relazione a, a un **Dispositivo Medico** o un **Medicinale**, o utilizzati nell'ambito di ricerche mediche.

Art. 42) RITARDI DI CONSEGNA O FORNITURA

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connesse ad accertati, sospettati o minacciati:

1. ritardi nella consegna, o mancata consegna, di un **Prodotto Assicurato** o di qualsiasi parte o fase dello stesso; o
2. ritardi nella fornitura, o mancato inizio della fornitura, di un **Servizio assicurato** o di qualsiasi parte o fase dello stesso.

Art. 43) SINISTRI O PROCEDIMENTI DA ENTI PUBBLICI E AUTORITÀ STATALI

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese in qualunque modo connessi a una richiesta di risarcimento o a un procedimento legale rispettivamente avanzato o iniziato da o per conto di un ente pubblico o da un'autorità statale.

La presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità per i danni per cui è prestata l'**Assicurazione**:

1. sostenuti dall'ente pubblico o dall'autorità statale in conseguenza della sua proprietà, detenzione o utilizzo di **Prodotti Assicurati** o **Servizi Assicurati**;
2. che sarebbe a carico dell'**Assicurato** nei confronti di una persona fisica o giuridica, ente o associazione (che non sia un ente pubblico o autorità statale) a causa di una richiesta di risarcimento o di un procedimento legale di un ente pubblico o autorità statale contro tale persona fisica o giuridica, ente o associazione in conseguenza della proprietà, detenzione o utilizzo di **Prodotti Assicurati** o **Servizi Assicurati**; o
3. che sarebbe a carico dell'**Assicurato** in assenza di tale richiesta di risarcimento o procedimento legale rispettivamente avanzato o iniziato da o per conto di un ente pubblico o autorità statale.

Art. 44) TERRORISMO

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da **Terrorismo**.

Art. 45) TUTELA INIBITORIA E RISARCIMENTI NON PECUNIARI

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** costi o spese per adempiere a un ordine o un accordo contenente un obbligo di fare o astenersi dal fare o un risarcimento di tipo non pecuniario.

Art. 46) USO DI VEICOLI

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da proprietà, possesso, conservazione o uso, da parte o per conto dell'**Assicurato**, di:

1. veicoli a propulsione meccanica o rimorchi a essi attaccati, per il cui uso sia previsto dalla giurisdizione applicabile l'obbligo di assicurazione o altro obbligo equivalente. Si precisa che sono pertanto esclusi i danni
2. veicoli a motore per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
3. aeromobili, mezzi spaziali, aerospaziali, aeroscivolanti o natanti, di qualsiasi genere, dimensione (anche di lunghezza superiore ai ventiquattro metri) e propulsione.

Art. 47) VIOLAZIONE DI DIRITTI E LEGGI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**Assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato esercizio, infrazione o violazione da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione (compreso l'**Assicurato**) di diritti o leggi in merito alla proprietà intellettuale, da intendersi come:

1. marchi di certificazione, diritti d'autore o diritti morali d'autore, diritti su banche dati, diritti che tutelino il mask work o la topografia dei semiconduttori, brevetti, disegni o modelli non registrati, tratti distintivi d'immagine che caratterizzano il marchio (*trade dress*), marchi commerciali, marchi collettivi o di servizio;
2. un diritto o interesse legalmente protetto in un segreto commerciale o in un'informazione personale non pubblica riservata o di proprietà;
3. un altro diritto o interesse legalmente protetto in un'espressione, idea, somiglianza, aspetto, immagine, nome, slogan, stile o modo di operare, simbolo, titolo o altra proprietà intellettuale; o
4. una normativa relativa all'abuso di denominazione (*passing off*), pirateria, concorrenza sleale o altre pratiche analoghe.

L'**Assicurazione** non è inoltre prestata per il complesso delle pretese risarcitorie contenute in una richiesta di risarcimento o in un procedimento legale, qualora in tale richiesta o procedimento si presuma o si faccia riferimento a un'infrazione o una violazione dei diritti o leggi come sopra intesi, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'**Assicurazione** sarebbe altrimenti operante per una parte delle pretese avanzate in tale richiesta o procedimento.

La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B qualora operante e nel caso in cui l'unica infrazione o violazione dei diritti o leggi come sopra intesi costituisca un **Atto Dannoso** ai sensi della definizione di **Danni alle Proprietà Intelletuali**.

Condizioni di Assicurazione

Art. 1) LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata per i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza in relazione ai Moduli operanti.

In relazione al Modulo II Responsabilità Civile, i massimali per **Sinistro** indicati nella Scheda di Polizza rappresentano il massimo esborso dell'**Assicuratore** per ogni **Sinistro** o **Sinistro in Serie** relativamente alla Sezione coinvolta. Qualora sia previsto anche un Massimale per **Periodo Assicurativo**, tale Massimale rappresenta l'importo massimo cui l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in un **Periodo Assicurativo**, per tutte le garanzie della presente **Polizza**, a valere complessivamente per tutti gli **Assicurati**, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito **Danni a Cose**. Il Massimale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

Se il **Periodo Assicurativo** è superiore o inferiore a un anno, i massimali aggregati indicati nella presente **Polizza** rappresentano il massimo esborso dell'**Assicuratore** per tale periodo.

Qualora a uno stesso **Sinistro** o **Sinistro in Serie** siano applicabili più garanzie del Modulo II, il massimo esborso dell'**Assicuratore** in aggregato per tutte le Sezioni non potrà superare il Massimale per **Sinistro** di importo più elevato previsto dalle Sezioni coinvolte.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O qualora sia operante un Periodo di Garanzia Postuma, tale periodo addizionale verrà considerato parte integrante dell'ultimo **Periodo Assicurativo** ai fini della determinazione del Massimale rimasto a disposizione.

Si precisa che nel caso sia previsto un Sottolimito o un limite di indennizzo, questo s'intenderà parte integrante del Massimale o della **Somma Assicurata** della Sezione applicabile.

Art. 2) ALTRE ASSICURAZIONI

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se l'**Assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, la **Società** non è tenuta a pagare l'**Indennizzo**. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

Art. 3) FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia o allo scoperto previsti dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'**Assicurato**.

La franchigia o scoperto previsti in una Sezione s'intenderanno applicati separatamente rispetto alla franchigia o scoperto previsti in ogni altra Sezione e in aggiunta agli stessi. La franchigia massima applicabile a un **Sinistro** per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte.

La franchigia o scoperto si applica separatamente a ogni **Sinistro** o **Sinistro in Serie**.

Le franchigie o scoperti si applicano separatamente a ogni **Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal fatto che il **Periodo Assicurativo** sia superiore o inferiore a un anno o l'assicurazione cessi prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere inferiori alla franchigia o scoperto, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa.

Art. 4) FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia o allo scoperto previsti dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'**Assicurato**.

La franchigia o scoperto previsti in una Sezione s'intenderanno applicati separatamente rispetto alla franchigia o scoperto previsti in ogni altra Sezione e in aggiunta agli stessi. La franchigia massima applicabile a un **Sinistro** per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte.

La franchigia o scoperto si applica separatamente a ogni **Sinistro** o **Sinistro in Serie**.

Le franchigie o scoperti si applicano separatamente a ogni **Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal fatto che il **Periodo Assicurativo** sia superiore o inferiore a un anno o l'assicurazione cessi prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere inferiori alla franchigia o scoperto, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa.

Art. 5) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il **Premio** viene corrisposto in anticipo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella presente **Polizza** ed è regolato alla fine di ciascun **Periodo Assicurativo** secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**, fermo il **Premio** minimo stabilito in **Polizza**.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, il **Contraente** deve fornire per iscritto alla **Società** gli elementi variabili contemplati nella presente **Polizza** per il calcolo del **Premio**.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della **Società**.

Se il **Contraente** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la **Società** può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il **Premio** anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo Assicurativo** per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della **Società** di agire giudizialmente per ottenere la risoluzione del contratto o quanto altro riterrà opportuno.

Per i contratti scaduti, se il **Contraente** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **Premio**, la **Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **Sinistri** verificatisi nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del **Premio** dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il **Contraente** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 6) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente **Polizza**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Società** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Ove lo ritenga opportuno, la **Società**, con il consenso scritto dell'**Assicurato**, potrà transigere in ogni **Sinistro**. Nel caso in cui l'**Assicurato** non dia il proprio assenso alla transazione, la responsabilità della **Società** per i danni conseguenti al **Sinistro** non supererà l'importo per il quale la **Società** avrebbe potuto transigere, oltre a costi, carichi e spese maturate alla data in cui la **Società** propose per iscritto la transazione all'**Assicurato**.

La **Società** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

MODULO III – CYBER

Servizi informatici Chubb



A fronte del pagamento del premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente **Polizza** (comprensiva della Scheda di Polizza in frontespizio), il **Contraente** e l'**Assicuratore** concordano quanto segue:

Colmare il divario tra assicurazioni Cyber e competenze in materia di sicurezza informatica

Con una polizza cyber di Chubb, non solo ricevete una protezione finanziaria dai costi e dalle responsabilità conseguenti a una violazione dei dati, a un attacco informatico e a un'interruzione di sistema, ma supportiamo anche gli assicurati nella gestione, nella preparazione e nella prevenzione degli incidenti attraverso i nostri servizi e la nostra consulenza informatica. I servizi, progettati per affrontare le minacce informatiche più comuni e ridurre le esposizioni, sono disponibili per tutti gli assicurati cyber di Chubb. Per saperne di più o per richiedere i servizi informatici, visitate il sito www.chubb.com/it-it/servizi-cyber-italia.html.

Soluzione e Servizi		Gratuito	Scontato
Soluzioni di gestione delle vulnerabilità informatiche – per essere sempre al corrente delle vulnerabilità del software e della rete			
Programma di sensibilizzazione sulle vulnerabilità	Iscrivetevi per ricevere avvisi di emergenza e consigli pratici sulla mitigazione delle nuove vulnerabilità critiche che vengono sfruttate, personalizzati in base al software che utilizzate.	☑	
Supply Chain Risk Management	Mitiga le vulnerabilità e le minacce all'interno della tua supply chain, proteggendo le tue attività aziendali da possibili compromissioni da parte di fornitori o partner commerciali	☑	
Monitoraggio delle vulnerabilità esterne	Monitorare il rischio informatico come misura quotidiana delle prestazioni di sicurezza attraverso una piattaforma che evidenzia sia i punti di forza che i potenziali punti deboli, fornendo metriche chiave e visibilità sulla sicurezza dell'organizzazione.	☑	
Preparazione, Formazione e Servizi di Risposta			
Cyber Alert App	L'App Cyber Alert offre la segnalazione degli incidenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un dispositivo mobile o da un computer e consente ai clienti di pre-registrare i dettagli di contatto e le informazioni sulla polizza per una gestione efficiente della risposta agli incidenti.	☑	
Endpoint Security & Response	Ottenete l'accesso a un software antivirus di ultima generazione che fornisce un rilevamento 24 ore su 24 e protegge i punti di ingresso vulnerabili della vostra rete da molte minacce ransomware.		☑
Password Management Application	Protegete e gestite le password degli utenti con una soluzione che ricorda e compila automaticamente password, login, informazioni personali e dettagli di pagamento, incoraggiando un uso responsabile delle password.	☑	
Phishing Awareness Training	Distribuite ai vostri dipendenti scenari di phishing simulati e reali, accompagnati da una formazione per gli utenti e da un rapporto sui risultati con raccomandazioni per il miglioramento del rischio.		☑

*Tutti i servizi informatici sono soggetti a modifiche. Eventuali modifiche all'offerta sui servizi verranno riflesse sul modulo web relativo ai servizi informatici. Gli Assicurati sono responsabili di verificare i termini e le condizioni specifiche di ciascun fornitore di servizi informatici per garantire l'adeguatezza e rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi. SERVIZI INFORMATICI SCONTATI OFFERTI DA FORNITORI TERZI:

Monitoraggio delle vulnerabilità esterne, Password Management Application

I servizi informatici sopra indicati sono offerti da fornitori terzi senza costi aggiuntivi per i titolari di polizze Chubb per il periodo iniziale specificato, a condizione che il titolare di polizza sia un nuovo abbonato/cliente dei servizi informatici offerti dal fornitore di terze parti scelto e il titolare della polizza soddisfi i requisiti di idoneità specificati. Dopo la scadenza del periodo iniziale specificato, i titolari delle polizze potrebbero avere la possibilità di continuare a usufruire dei servizi informatici a un prezzo scontato al momento del rinnovo. Si noti che lo sconto specifico può variare tra prodotti e servizi. Gli sconti su prodotti e servizi offerti dai fornitori di servizi informatici sono disponibili solo per i titolari di polizze Chubb con polizze in vigore e sono soggetti alle leggi assicurative applicabili. I prodotti e i servizi forniti da fornitori di terze parti saranno disciplinati dai termini contrattuali che il titolare di polizza stipula con il fornitore di terze parti. Chubb non sarà coinvolta nella decisione del titolare di polizza di acquistare servizi e non ha alcuna responsabilità per i prodotti o i servizi forniti da qualsiasi fornitore di terze parti.

Ottenete il massimo valore dalla vostra polizza Chubb e richiedete i servizi informatici visitando il sito

www.chubb.com/it-it/servizi-cyber-italia.html

Definizioni Applicabili al Modulo III

I termini di seguito elencati, utilizzati nella presente **Polizza** in grassetto al singolare o al plurale, assumono il seguente significato:

Assicurato	la Società Assicurata e ogni Persona Assicurata .
Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete	qualunque effettivo o presunto, anche se derivante da colpa grave dell'Assicurato: A. mancato funzionamento della Sicurezza di Rete, compresa la mancata dissuasione, individuazione, prevenzione o difesa da un Atto Informatico Doloso o un Uso o Accesso Non Autorizzato, anche se ne derivi un Danno Personale; o B. incapacità da parte dell'Assicurato o di un fornitore esterno di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile, di gestire, trattare, immagazzinare, distruggere o altrimenti controllare: i. Dati Personali, anche se ne derivi un Danno Personale; o ii. informazioni aziendali private di terzi non di pubblico dominio, in qualunque formato fornite all'Assicurato; o C. violazione involontaria della politica sulla privacy dell'Assicurato che causi una violazione di una Norma sulla Privacy, compreso l'utilizzo o la raccolta illecita e involontaria di Dati Personali da parte dell'Assicurato.
Atto Illecito relativo alle Telecomunicazioni	qualsiasi atto doloso commesso ai danni di un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato o di un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso o un accesso doloso o hacking ad un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato o ad un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, allo scopo di creare, cancellare, ottenere, raccogliere, modificare o distruggere Dati relativi alle Telecomunicazioni o servizi. Il termine Atto Illecito relativo alle Telecomunicazioni comprende attacchi "Distributed Denial of Service (DDoS)", l'introduzione di codice nocivo, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worms e bombe logiche o a tempo, o ogni altro malware, programma, file o istruzioni dannose che potrebbero interrompere, danneggiare, impedire l'accesso a, o in ogni altro modo corrompere le operazioni di un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato, un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, Dati relativi alle Telecomunicazioni o software all'interno.
Atto Illecito Relativo ai Media	l'effettivo o presunto: A. screditamento o danno alla reputazione o al buon nome di una persona o di un'organizzazione, pubblicazione diffamatoria o diffamazione orale, denigrazione di prodotto, dichiarazione falsa relativa alla qualità di prodotti o servizi, inflizione di stress emotivo o sofferenze mentali, dichiarazione dolosamente falsa al fine di causare un danno economico; B. intercettazione telefonica, detenzione ingiusta, lite temeraria; C. plagio, pirateria o appropriazione illecita di idee in relazione a Contenuti Multimediali; D. violazione di copyright, nomi di dominio, segni distintivi (trade dress), titoli o slogan, ovvero diluizione o violazione di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi di servizio o denominazioni commerciali, escludendo comunque la violazione, accertata o presunta, di qualunque brevetto o Segreto Commerciale; E. negligenza in relazione alla creazione o divulgazione da parte dell'Assicurato di Contenuti Multimediali; commesso dall'Assicurato, anche con colpa grave, esclusivamente nell'ambito della prestazione di Servizi Multimediali. Il termine Atto Illecito relativo ai Media non comprende alcun tipo di discriminazione o comportamento discriminatorio, nonché alcuna presunta

Richiesta di Risarcimento relativa ai Media dovuta all'impossibilità di accedere o a limitazioni all'accesso al sito web dell'**Assicurato** e/o ai **Contenuti Multimediali**.

Atto Informatico Doloso

un atto doloso commesso ai danni di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, o un accesso doloso o hacking di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, al fine di creare, cancellare, impossessarsi, raccogliere, alterare o distruggere **Dati** o servizi, senza comportare alcun danno materiale a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**, un apparecchio o un'infrastruttura di telecomunicazioni. Il termine **Atto Informatico Doloso** comprende un attacco "denial of service" distribuito o l'introduzione di un codice nocivo, un **Ransomware** reale o presunto, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a tempo o di qualunque malware, programma, file o istruzione di natura nociva che possa perturbare, danneggiare, impedire l'accesso o in qualunque altro modo rovinare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, **Dati** o software all'interno.

Causa Diffusa

- (i) un singolo atto o una serie di atti tra essi dipendenti commessi da un soggetto o da un gruppo coordinato di soggetti che siano esterni rispetto alla **Società Assicurata**; o
- (ii) un singolo errore, omissione o mancanza, o una serie di errori, omissioni o mancanze tra essi dipendenti, di una persona o **Sistema Informatico** che siano esterni rispetto alla **Società Assicurata**, che costituisca o causi un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, e inoltre costituisca o causi un incidente all'interno di un **Sistema Informatico** di una qualsiasi persona o ente al di fuori del **Gruppo Limitato di Impatto**.

Tuttavia, il termine **Causa Diffusa** non comprende un atto che richiede una manipolazione dolosa delle azioni di un **Utente Autorizzato** al fine di realizzare o causare tale **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**.

Contenuti Multimediali

media elettronici distribuiti da o per conto dell'**Assicurato** su internet, compresi i siti web di social media.

Contenuto Indecente

- parole, frasi, pubblicazioni online, immagini, pubblicità o ogni altro materiale che:
1. è sessualmente esplicito e in violazione di una normativa che proibisce tale contenuto;
 2. è sessualmente esplicito e pubblicato online senza il consenso della o delle persone fisiche raffigurate nel materiale;
 3. incoraggi, faciliti, inciti, o minacci abusi, molestie o sfruttamento sessuale, incluso il traffico di esseri umani e/o il traffico di esseri umano per lo sfruttamento sessuale; o
 4. incoraggi, faciliti, inciti, o minacci violenza fisica, violenza autoinflitta o qualsiasi altro simile sofferenza fisica, incluso il terrorismo.

Costi di Miglioramento

(applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.2 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura")

i costi per sostituire o rimettere in funzione software o applicazioni in un **Sistema Informatico Assicurato** con versioni più recenti, aggiornate e/o migliorate di tali software o applicazioni.

I **Costi di Miglioramento** sono da intendersi parte e non in aggiunta al **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per la garanzia "Costi di

Recupero di Dati e Sistemi” ai sensi del punto 1.3 dell’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione: Garanzie Base”, e lo riducono.

Costi di Recupero di Dati e Sistemi

i costi ragionevoli e necessari:

- A. per recuperare o ricostruire **Dati** che siano stati danneggiati, compromessi o persi. I costi per recuperare o ricostruire i **Dati** sono coperti solo se e fino alla misura in cui una società terza specializzata in informatica forense, assunta per recuperare i **Dati** persi, accerti che tali **Dati** possano essere recuperati o ricostruiti; e
- B. per riparare o ripristinare software o applicazioni in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**, ma solo se necessario per ripristinare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso** a una condizione o funzionalità uguale o equivalente a quella precedente all’**Interruzione dell’Attività Aziendale**; e
- C. per identificare e porre rimedio alla causa dell’**Interruzione dell’Attività Aziendale**; e
- D. con il preventivo consenso scritto dell’**Assicuratore**, che non sarà negato o ritardato senza ragione:
 - i. per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, ma solo se il costo per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare il software o le applicazioni danneggiate o compromesse su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso** a uno standard, condizione, funzionalità o versione più recente o aggiornata venga ragionevolmente valutato dall’**Assicurato** inferiore o uguale al costo di riparare, correggere o ripristinare il medesimo; o
 - ii. per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare un **Sistema Informatico Assicurato**, ma solo qualora siano applicabili **Costi di Miglioramento**; e
 - iii. qualunque altro costo ragionevole e necessario per riportare in piena capacità operativa l’attività dell’**Assicurato**, ma solo nella misura in cui l’**Interruzione dell’Attività Aziendale** abbia da sola creato o causato l’impedimento o il problema che ostacola la piena capacità operativa dell’attività dell’**Assicurato**.
 - iv. Una società terza di consulenza contabile per il calcolo delle **Perdite per Interruzione dell’Attività Aziendale**

Il termine **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** comprende, a mero titolo esemplificativo:

- a. l’utilizzo di attrezzatura esterna, sia avvalendosi di un terzo che noleggiando l’attrezzatura;
- b. l’adozione di un metodo di lavoro alternativo in conformità a un piano di continuità operativa;
- c. i costi di subappalto a un fornitore esterno di servizi; e
- d. il maggiore costo del lavoro.

Il termine **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** non comprende:

- a. costi o spese sostenuti per identificare o porre rimedio a vulnerabilità di software;
- b. costi per sostituire qualunque hardware o bene materiale;
- c. costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo dei **Dati**, compresi i **Segreti Commerciali**;
- d. il valore economico o di mercato dei **Dati**, compresi dei **Segreti Commerciali**;
- e. qualunque altro danno o perdita di tipo indiretto;
- f. Spese di Incident Response;

- g. costi per aggiornare, potenziare, sostituire, mantenere o migliorare qualunque **Dato** o **Sistema Informatico** oltre a quanto previsto ai punti i. e ii. della lettera D di cui sopra

Costi di Sostituzione Hardware

Costi di importo ragionevole sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** per riparare, ripristinare o sostituire **Hardware**, nel caso in cui tali costi rappresentino una soluzione più efficiente in termini di tempo e di costo rispetto al recupero, alla ricostruzione, alla riparazione o al restauro dei **Dati** dell'**Assicurato** all'interno dell'**Hardware** esistente dell'**Assicurato**.

La riparazione, il ripristino e/o la sostituzione è limitata ad **Hardware** di condizioni o funzionalità equivalenti a quelli esistenti prima del guasto della **Sicurezza della Rete** e non riguarda **Hardware** che non faceva parte del **Sistema Informatico Assicurato** nel momento immediatamente precedente al guasto della **Sicurezza della Rete**.

Danni

il risarcimento di danni (compresi danni non patrimoniali), la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo il giudizio e le transazioni che l'**Assicurato** sia legalmente obbligato a pagare in conseguenza di un **Evento Dannoso** coperto dalla presente **Polizza**.

Il termine **Danni** comprende i danni punitivi e i danni esemplari, ma solo nella misura in cui tali danni siano assicurabili ai sensi delle leggi della giurisdizione applicabile.

Esclusivamente in relazione alla garanzia 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", il termine **Danni** comprende inoltre il **Fondo Ricorso Consumatori**, le **Perdite Derivanti da Carte di Pagamento** e le **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza**.

Ogni **Danno** è soggetto al **Limite per Periodo Assicurativo** o al Sottolimito riportato nella Scheda di Polizza in relazione alle varie garanzie a cui sono applicabili.

Il termine **Danni** non comprende:

- i. qualunque somma che l'**Assicurato** non sia legalmente obbligato a pagare;
- ii. fatti non assicurabili ai sensi della legge che regola la presente **Polizza**;
- iii. il costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o altro risarcimento non pecuniario o d'accertamento, compresa l'esecuzione in forma specifica e qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione;
- iv. fatto salvo quanto coperto ai sensi della garanzia di cui al punto 1.2 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", la perdita da parte dell'**Assicurato** di compensi o profitti, restituzione di compensi o commissioni;
- v. royalty o la ripetizione di servizi da parte dell'**Assicurato** o sotto la sua supervisione;
- vi. la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali l'**Assicurato** non abbia legalmente diritto;
- vii. qualunque importo che non abbia l'esclusiva finalità di risarcire danni causati da un **Evento Dannoso**, salvo ove specificamente previsto nelle presente **Polizza**;
- viii. qualunque altro danno o perdita consequenziale.

In relazione alla garanzia di cui al punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", il termine **Danno** non comprende alcun corrispettivo dovuto o pagato a o da un **Assicurato** (comprese royalty o la restituzione, riduzione, resa o rimborso di qualunque pagamento, addebito o compenso) o costi per correggere o ripetere servizi relativi a **Prodotti**, anche per il richiamo, la perdita d'uso o la rimozione di **Prodotti**.

Danno a Cose

il danneggiamento materiale o la perdita o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso dello stesso. Il termine **Danno a Cose** non comprende alcun danneggiamento, perdita, distruzione o perdita d'uso di **Dati**.

Danno Personale

qualunque danno derivante da uno o più dei seguenti casi:

- A. arresto, detenzione o carcerazione ingiusti;

- B. azione legale esperita con malafede e colpa grave;
- C. pubblicazione diffamatoria o diffamazione orale o qualunque altro materiale calunnioso o denigratorio;
- D. pubblicazioni o dichiarazioni in violazione del diritto alla privacy di una persona fisica; e
- E. violazione di domicilio o sfratto illegale, o qualunque altra invasione del diritto all'occupazione privata.

Data di Retroattività

la data riportata alla sezione 2 della Scheda di Polizza.

Dati

qualunque software o altra informazione in formato elettronico conservata su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso**. Il termine **Dati** include la capacità di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso** di conservare informazioni, processare informazioni, e trasmettere informazioni attraverso Internet. Il termine **Dati** non comprende alcun bene tangibile.

Dati Personali

- A. il nome di una **Persona Fisica**, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, i dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, il numero di carte di credito o di debito, la partita iva, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il numero di conto corrente e lo storico movimenti, o password; e
- B. qualunque altra informazione personale protetta come definita nelle **Norme sulla Privacy**, in qualunque formato.

Dati Relativi alle Telecomunicazioni

software o altre informazioni in formato elettronico conservate su un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**. Il termine **Dati Relativi alle Telecomunicazioni** comprende la capacità del **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o del **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso** di conservare, processare e trasmettere informazioni attraverso internet, mentre non comprende alcun hardware o bene tangibile.

Denaro

contante, monete, banconote, lingotti, assegni, traveller's cheques, assegni circolari, buoni postali, ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico o fondi, in forma materiale o elettronica. Il termine **Denaro** non comprende criptovalute, beni o cose materiali.

Errore di Programmazione

un errore:

1. dell'**Assicurato**, o del fornitore esterno di servizi che amministra il **Sistema Informatico Assicurato** esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un **Sistema Informatico Assicurato** e che provocherebbe, una volta in funzione, un malfunzionamento e/o un'interruzione di funzionamento e/o un risultato errato di tale **Sistema Informatico Assicurato**;
2. del fornitore esterno di servizi che amministra il **Sistema Informatico Condiviso** a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un **Sistema Informatico Condiviso** e che provocherebbe, una volta in funzione, un malfunzionamento e/o un'interruzione di funzionamento e/o un risultato errato di tale **Sistema Informatico Condiviso**.

Il termine **Errore di Programmazione** non comprende l'integrazione, l'installazione, l'aggiornamento o il patching di qualunque software, hardware o

firmware di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, a meno che l'**Assicurato** possa provare che l'**Errore di Programmazione** derivi da un **Programma Accettato**.

Errore Umano

un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell'impostazione dei parametri o qualunque singolo intervento inappropriato sul:

1. **Sistema Informatico Assicurato** da parte dell'**Assicurato** o del fornitore esterno di servizi che amministra tale **Sistema Informatico Assicurato** esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**; o
2. **Sistema Informatico Condiviso** da parte di un fornitore esterno di servizi che amministra tale **Sistema Informatico Condiviso** a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**.

Evento Dannoso

un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete, Atto Illecito relativo ai Media, Atto Informatico Doloso, Uso o Accesso Doloso, Evento di Cyber Estorsione, Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, effettivi o presunti.

Evento a Impatto Diffuso

un **Incidente Informatico** e/o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante da una **Causa Diffusa**.

Evento a Impatto Limitato

un **Incidente Informatico** e/o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** non derivante da una **Causa Diffusa**.

Evento di Cyber Estorsione

una minaccia credibile o una serie collegata di minacce credibili contro l'**Assicurato** con l'espresso intento di compiere o di causare, o l'effettivo atto di compiere o causare:

- A. il rilascio, la divulgazione, diffusione, distruzione o l'utilizzo di informazioni riservate, sensibili o tutelate, o di informazioni di identificazione personale, conservate in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**;
- B. il mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete** su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso**;
- C. l'introduzione o immissione di un **Atto Informatico Doloso** in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**;
- D. l'alterazione, corruzione, distruzione, appropriazione illecita, manipolazione o danneggiamento di **Dati**, istruzioni o informazioni elettroniche trasmesse o conservate in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**; o
- E. il divieto o l'impossibilità di accedere a un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**,

al fine di richiedere **Denaro** o criptovalute all'**Assicurato** o che altrimenti l'**Assicurato** soddisfi una richiesta, in cambio della mitigazione o rimozione di tale minaccia o serie collegata di minacce o la cessazione o conclusione dell'effettivo atto di compiere tali minacce o serie di minacce collegate.

Il termine **Evento di Cyber Estorsione** non comprende alcuna minaccia o serie collegata di minacce contro l'**Assicurato** con l'espresso intento di compiere o causare quanto sopra indicato, se proveniente, approvata od ordinata da un membro del **Gruppo di Controllo**.

Evento Reputazionale

qualsiasi pubblicazione negativa, inclusi i media cartacei, la televisione, la radio e i social media, in relazione ad un **Incidente Informatico** scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo** e denunciato

all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

Fondi per Cyber Estorsione il **Denaro** e le criptovalute pagati dall'**Assicurato**, ove legalmente consentito e assicurabile, per terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**. La valutazione dei **Fondi per Cyber Estorsione** viene effettuata ai sensi di quanto indicato all'art. 4.10 "Quantificazione del Danno".

Fondo Ricorso Consumatori

una somma di denaro che l'**Assicurato** sia legalmente obbligato a depositare in un fondo quale rimedio equitativo per il pagamento di **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** o **Richieste di Risarcimento relative ai Media** da parte di consumatori in caso di giudizio avverso o accordo transattivo in relazione a un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**. Il termine **Fondo Ricorso Consumatori** non comprende somme pagate a titolo di tasse, imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni.

Franchigia

L'importo fisso relativo a ogni **Sinistro** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Furto

(applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura") l'atto doloso e illecito da parte di un **Terzo** con cui si sottrae **Denaro** di una **Società Assicurata** o **Titoli** di una **Società Assicurata**, con l'intenzione di privarla in via permanente dell'uso degli stessi e ottenere un vantaggio finanziario a proprio favore.

Gruppo di Controllo

il Direttore Finanziario, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Responsabile Affari Legali, il Risk Manager, il Responsabile per l'Information & Communication Technology, il Responsabile della Sicurezza Informatica, il Responsabile Tecnologia, il Responsabile Data Protection, il **Responsabile Assicurazioni**, o la carica all'interno della **Società Assicurata** equivalente ai ruoli aziendali sopra elencati.

Gruppo Limitato di Impatto

collettivamente:

- (i) un **Assicurato**;
- (ii) una persona o un ente con una relazione commerciale diretta con la **Società Assicurata** (una "Relazione"):
 - 1. che, esclusivamente a causa di tale Relazione, venga colpita dall'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**; o
 - 2. attraverso cui, esclusivamente a causa di tale Relazione, si verifichi un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**;
- (iii) ogni altra persona o ente che di conseguenza sia colpita dall'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** esclusivamente a causa di una relazione commerciale diretta o indiretta con una persona o un ente descritto al punto (ii)1. di cui sopra; e
- (iv) esclusivamente con riferimento alla garanzia 1.1 "Spese di Incident Response" dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e 1.5 "Responsabilità per

Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", qualsiasi "Parte Impattata", intendendosi per tale qualsiasi persona o ente che abbia una relazione commerciale diretta con un custode dei dati che rientri nella definizione di **Terzo** nel caso in cui tale custode dei dati subisca una **Violazione relativa alla Custodia dei Dati**, purchè:

1. dalla **Violazione relativa alla Custodia dei Dati** risulti:
 - una **Notifica di Violazione**; e
 - le "Parti Impattate" incorrano in simili spese di notifica in ottemperanza alle **Norme sulla Privacy**; e
2. da tale atto, errore, omissione o mancanza (o una serie di atti, errori, omissioni o mancanze tra esse dipendenti) che costituisce o causa tale **Violazione relativa alla Custodia dei Dati** non derivino ulteriori violazioni dei dati di altri **Terzi** oltre alle "Parti Impattate".

Guasto al Sistema

1. Un **Errore Umano**;
2. un **Errore di Programmazione**; o
3. un'interruzione di corrente, una sovratensione o un calo di tensione di un sistema elettrico controllato dall'**Assicurato** e non derivante da un **Danno a Cose**

Hardware

desktop computers, laptop computers, dispositivi mobili, servers, o dispositivi di rete, incluso il singolo o i singoli componenti di tali computers o dispositivi mobili, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o che l'Assicurato detiene in locazione o a noleggio da terzi ai sensi di un contratto scritto.

Il termine non include:

- i. SCADA o ICS;
- ii. sistemi o apparecchiature di telecomunicazioni;
- iii. apparecchiature collegate al funzionamento, alla manutenzione e alla fornitura di infrastrutture, come per esempio apparecchiature elettriche o di trattamento di acque o di controllo;
- iv. ogni altro macchinario critico o apparecchiatura simile.

Incidente Informatico

qualunque effettivo:

- A. **Atto Informatico Doloso**, mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete**, **Uso o Accesso non Autorizzato**, o qualunque altra minaccia o azione contro un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, incluse quelle minacce o azioni nella commissione di un **Evento di Cyber Estorsione**;
- B. **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**;
- C. **Guasto al Sistema**;

Frodi relative alle telecomunicazioni che diano origine alla necessità di incorrere in Spese di Incident Response.

Indennizzo

La somma dovuta dall'**Assicuratore** in caso di **Sinistro**.

Infrastruttura

uno dei seguenti servizi, gestiti o forniti da **Terzi**:

- A. elettricità, gas, carburante, energia, acqua, telecomunicazioni o altri simili servizi;
- B. infrastruttura Internet, incluso qualsiasi Domain Name System ("DNS"), Autorità di Certificazione o Provider di Servizi Internet ("ISP");
- C. satellitare; o
- D. piattaforma per transazioni finanziarie o processi di pagamento, compresa una

borsa valori.

Interruzione dell'Attività Aziendale

impossibilità ad accedere, interruzione o disturbo a:

- (i) un **Sistema Informatico Assicurato** o accesso, deterioramento o distruzione di **Dati** ivi contenuti; o
 - (ii) un **Sistema Informatico Condiviso**, o accesso, deterioramento o distruzione di **Dati** ivi contenuti,
- a causa esclusiva e diretta di:
- A. un **Atto Informatico Doloso**;
 - B. un **Uso o Accesso Non Autorizzato**;
 - C. un mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete**;
 - D. un **Guasto al Sistema**; o
 - E. lo spegnimento ragionevole e necessario di tutto o di parte del **Sistema Informatico Assicurato** o del **Sistema Informatico Condiviso** nel tentativo di mitigare gli effetti conseguenti a uno degli eventi elencati alle lettere A, B, C, D.

Lesione Fisica

lesione corporale, malattia, malessere, decesso. Il termine **Lesione Fisica** comprende inoltre un danno psichico, una sofferenza o tensione mentale, stress emotivo, afflizione, dolore o shock, indipendentemente da come siano causati o si manifestino. Il termine **Lesione Fisica** non comprende un qualunque danno psichico, sofferenza o tensione mentale, stress emotivo, afflizione, dolore o shock derivante da un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** o da un **Atto Illecito relativo ai Media** coperti ai sensi dei punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base".

Limite Aggregato di Polizza

l'importo indicato nella Scheda di Polizza che rappresenta l'importo massimo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** ai sensi della presente **Polizza** per ogni **Periodo Assicurativo** indipendentemente dal numero di **Sinistri**, Sottolimiti, **Limiti per Periodo Assicurativo**, terzi richiedenti un risarcimento, **Assicurati** denunciati un **Sinistro**, garanzie applicabili e/o di qualunque altro elemento, considerato separatamente o congiuntamente.

Limite per Periodo Assicurativo

l'importo indicato nella Scheda di Polizza che forma parte integrante del **Limite Aggregato di Polizza** e rappresenta l'importo massimo complessivo indennizzabile dall'**Assicuratore** per ogni **Periodo Assicurativo** per **Danni e Spese** e altri importi indennizzabili ai sensi di ogni garanzia indicata all'art. 1. "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e art. 2. "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", indipendentemente dal numero di **Sinistri**, Sottolimiti, terzi richiedenti un risarcimento, **Assicurati**, garanzie applicabili e/o di qualunque altro elemento, considerato separatamente o congiuntamente.

Margine Operativo

il margine operativo generato dall'attività dell'**Assicurato** al netto di tutti i costi fissi.

Notifica di Violazione

la comunicazione scritta da parte dell'**Assicurato** verso una persona fisica, inviata su base volontaria previo consenso dell'**Assicuratore** o per adempiere agli obblighi di notifica verso i consumatori previsti dalle **Norme sulla Privacy**, di qualsiasi effettiva o ragionevolmente sospettata mancata corretta attività da parte dell'**Assicurato**, o di qualsiasi soggetto esterno del cui operato l'**Assicurato** sia legalmente responsabile, nel trattamento, gestione, conservazione, distruzione, protezione o altro tipo di controllo di:

- (i) **Dati Personali** di tale persona fisica; e/o
- (ii) informazioni confidenziali o di proprietà di tale persona fisica, nel caso in cui tale persona fisica sia un **Terzo** e l'**Assicurato** sia legalmente responsabile di mantenere confidenziale tali informazioni.

Normativa sulla privacy

Le norme relative alla tutela, raccolta, custodia, al controllo o all'uso o alla diffusione di **Dati Personali**, compresi Dati rientranti nella disciplina del Regolamento Generale in materia di **Dati Personali** (GDPR). Ai fini del presente contratto, si intende Norme sulla Privacy come sinonimo di **Normativa sulla privacy**.

Perdita Economica Diretta

(applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura") il valore di sostituzione del **Denaro** o il valore di mercato dei **Titoli** al momento in cui è il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. La **Perdita Economica Diretta** verrà calcolata secondo i criteri indicati all'art. 4.10 "Quantificazione del Danno".

Perdite Derivanti da Carte di Pagamento

accertamenti monetari, multe, sanzioni, storni di addebiti, rimborsi e recuperi da frodi che l'**Assicurato** è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, laddove tale importo sia dovuto al mancato rispetto da parte dell'**Assicurato** degli standard chiamati "Payment Card Industry Data Security Standard".

Il termine **Perdite Derivanti da Carte di Pagamento** non comprende:

- A. ammende o accertamenti monetari successivi causati dal continuato mancato rispetto degli standard "Payment Card Industry Data Security Standard" oltre un periodo di 3 mesi dalla data dell'ammenda o dell'accertamento monetario iniziale; o
- B. costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare politiche, procedure e controlli relativi alla privacy o alla sicurezza della rete.

Perdite per Danno Reputazionale

- A. Il **Margine Operativo** dell'**Assicurato**, prima delle imposte sul reddito, che sarebbe stato generato se l'**Evento Reputazionale** non fosse accaduto, meno il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** effettivamente generatosi prima delle imposte sul reddito, a causa di:
 - i. la risoluzione, la cancellazione o la sospensione da parte dei clienti dell'**Assicurato** dei contratti di servizio attivi; o
 - ii. qualunque diminuzione nel volume o nel valore delle transazioni dei clienti dell'**Assicurato**;
- B. Con il previo consenso dell'**Assicuratore**, i costi ragionevoli e necessari per avvalersi di una società terza di contabilità forense per calcolare l'importo delle **Perdite per Danno Reputazionale**.

Le **Perdite per Danno Reputazionale** non comprendono:

- a) perdite derivanti da condizioni commerciali sfavorevoli non correlate; o
- b) perdita del valore di mercato; o
- c) importi già coperti nelle **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Le **Perdite per Danno Reputazionale** sono da intendersi parte e non in aggiunta del **Limite per Periodo Assicurativo** applicabile riportato nella Scheda di Polizza per l'interruzione delle attività aziendale, e lo riducono.

Le **Perdite per Danno Reputazionale** sono calcolate ai sensi all'art. 4.15 "Calcolo delle Perdite per Danno Reputazionale".

Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale

il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** prima delle imposte sul reddito che sarebbe stato generato se non si fosse verificata l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, meno il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** effettivamente generatosi prima delle imposte sul reddito.

Il termine **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** comprende importi maturati durante il **Periodo di Carenza**.

La **Franchigia** applicabile alle **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** viene calcolata ai sensi dell'art. 4.4 "Franchigia", lettera D.

Periodo Assicurativo	il periodo di tempo indicato nella Scheda di Polizza, soggetto a cessazione ai sensi di Polizza o delle norme di legge.
Periodo di Attività Ridotta	il periodo di tempo continuativo che inizia immediatamente dopo la prima data attribuibile ad un Evento Reputazionale e si conclude alla data più antecedente tra le seguenti: A. la data in cui i conti dei clienti e il ricavo giornaliero, adeguato stagionalmente, dell'Assicurato tornano allo stesso livello che avrebbero avuto se non si fosse verificato l'Evento Reputazionale; o B. sessanta (60) giorni dopo l'inizio del Periodo di Attività Ridotta.
Periodo di Carenza	il numero di ore, indicato alla sezione 1 punto "Interruzione dell'Attività Aziendale" della Scheda di Polizza, successive a un' Interruzione dell'Attività Aziendale .
Periodo di Indennizzo	il periodo indicato alla sezione 3 della Scheda di Polizza, durante il quale l' Assicurato subisce Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale o Costi di Recupero di Dati e Sistemi , che ha inizio quando si verifica l' Interruzione dell'Attività Aziendale .
Periodo di Garanzia Postuma	il periodo di estensione della copertura, qualora operante, descritto agli art. 4.6 "Trasformazioni Societarie" e 4.14 "Periodo di Garanzia Postuma per Mancato Rinnovo della Polizza".
Persona Assicurata	A. qualunque passato, presente o futuro socio, amministratore, membro del comitato di sorveglianza, dirigente con deleghe e dipendente (inclusi lavoratori interinali o dipendenti a tempo determinato) della Società Assicurata, quando svolgono la loro opera per conto della stessa o sotto la sua direzione e il suo controllo; e B. le persone fisiche legate da un contratto di appalto con la Società Assicurata, quando svolgono la propria opera per conto della stessa. Il termine Persona Assicurata comprende inoltre: i. il coniuge (per matrimonio o unione civile) di un socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente, ma solo nel caso in cui la richiesta di risarcimento del terzo, che sarebbe stata coperta ai sensi della presente Polizza se avanzata contro tale socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente, venga avanzata contro il coniuge; ii. l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di un socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente che sia deceduto, ma solo nel caso in cui la richiesta di risarcimento del terzo, che sarebbe stata coperta ai sensi della presente Polizza, venga avanzata contro tale socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente. Il termine Persona Assicurata non comprende alcun revisore, curatore, liquidatore, amministratore straordinario o giudiziario, curatore fallimentare, creditore ipotecario o pignoratizio, o altra figura analoga ai precedenti soggetti nonché alcun loro dipendente.
Persona Fisica	una persona che può essere identificata tramite uno specifico riferimento a un elemento identificativo come il nome, il codice fiscale o altro numero di identificazione rilasciato da uno Stato, dati di localizzazione, un elemento identificativo online quale l'indirizzo IP, o tramite uno o più fattori specifici relativi all'identità fisica, culturale o sociale di tale persona.

**Pratiche Lavorative
Illegali**

l'effettiva o presunta violazione di leggi in tema di diritto del lavoro o di altre norme relative al rapporto di lavoro, effettivo o potenziale, di una persona fisica con l'**Assicurato**, compresi:

- A. la violazione in ambito lavorativo della privacy, salvo che si riferisca a quella parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante dalla perdita di **Dati Personali** altrimenti coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base";
- B. l'inflizione illecita in ambito lavorativo di stress emotivo, salvo che si riferisca a quella parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante dalla perdita di **Dati Personali** altrimenti coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base".

Premio di Ricompensa

(applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.4 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura")

l'importo ragionevole o la diversa ragionevole garanzia versata da una **Società Assicurata**, con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (che non sarà negato o ritardato senza ragione) a un terzo persona fisica che non sia collegato alla **Società Assicurata** o lavori per essa e che fornisca informazioni altrimenti non disponibili che portino all'arresto e alla condanna della persona responsabile dell'**Evento di Cyber Estorsione**.

Il termine **Premio di Ricompensa** non comprende alcuna **Spesa di Incident Response** o **Spesa per Cyber Estorsione**.

Il **Premio di Ricompensa** è da intendersi parte, e non in aggiunta, del **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per "Cyber Estorsione" ai sensi della garanzia di cui al punto 1.4 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", e lo riduce.

**Procedimento di
un'Autorità di Vigilanza**

una richiesta di informazioni, istanza, azione legale, indagine o procedimento civile da o per conto di un ente amministrativo, avviato mediante presentazione di una denuncia o simile lamentela con cui si sostiene la violazione di **Norme sulla Privacy** in conseguenza di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** da parte dell'**Assicurato** che si possa ragionevolmente ritenere possa dare origine a una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Il termine **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza** non comprende alcuna azione, procedimento o causa legale che si basi su o che si riferisca a una violazione di carattere penale delle **Norme sulla Privacy**, nonché alla parte di un'azione, procedimento o causa legale che si basi su o si riferisca a una tale violazione.

Prodotti

tutto ciò che l'**Assicurato** vende, progetta, crea, sviluppa, monta, produce, tratta, installa, smaltisce, concede in locazione o in licenza a terzi, o che viene distribuito da o per conto dell'**Assicurato**, compresa la relativa riparazione o manutenzione.

Programma Accettato

un programma che è stato sviluppato integralmente, testato con successo e si è dimostrato efficace in un ambiente operativo equivalente prima del rilascio.

**Qualsiasi Altro Evento a
Impatto Diffuso**

un **Evento a Impatto Diffuso** non derivante da **Sfruttamento di Vulnerabilità Note**, **Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software** o **Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day**.

Ransomware

qualsiasi richiesta a carattere estorsivo di **Denaro** o criptovalute ricevuta dall'**Assicurato** in connessione con:

1. un **Incidente Informatico** e/o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o un **Evento di Cyber Estorsione** e/o un **Atto Illecito relativo alla**

Privacy e Sicurezza della Rete che implichi l'introduzione di un codice malevolo allo scopo di bloccare l'accesso a un **Sistema Informatico** o a dati, o alterare, corrompere, danneggiare, manipolare, appropriarsi illecitamente, cifrare, cancellare o distruggere i dati; e/o

2. una minaccia credibile, o una serie di minacce credibili collegate, al fine di rilasciare, divulgare, diffondere o utilizzare dati che sono stati esfiltrati nell'ambito di uno degli eventi descritti alla lettera precedente.

Responsabile Assicurazioni

la persona o le persone alle dipendenze della **Società Assicurata** con la responsabilità dell'acquisto e del mantenimento delle polizze assicurative della **Società Assicurata**.

Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete

- A. una richiesta scritta per ottenere un risarcimento pecuniario per danni avanzata contro l'**Assicurato**;
- B. un procedimento civile nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni, avviato con un atto di citazione o analoga domanda giudiziale;
- C. un procedimento arbitrale nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni; o
- D. un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**.

Richiesta di Risarcimento relativa ai Media

- A. una richiesta scritta per ottenere un risarcimento pecuniario per danni avanzata contro l'**Assicurato**;
- B. un procedimento civile nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni, avviato tramite un atto di citazione o analoga domanda giudiziale; o
- C. un procedimento arbitrale nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni.

Sanzioni dell'Organo di Vigilanza

sanzioni civili pecuniarie imposte da un governo o da un ente amministrativo pubblico, compreso un ente che agisce quale organismo di regolamentazione o vigilanza nell'ambito dei suoi poteri in un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**. Il termine **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza** non comprende alcuna sanzione civile pecuniaria che non sia assicurabile per legge, nonché multe, ammende e altre sanzioni penali, restituzione di profitti o danni multipli.

Scoperto aggiuntivo

la percentuale indicata alla sezione 1 della Scheda di Polizza operante per le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", rappresentante la quota di ogni **Danno o Spesa** per ciascun **Sinistro Unico** che, dopo l'applicazione della **Franchigia**, rimane a carico dell'**Assicurato** e che non è coperta dalla presente **Polizza**. Allo **Scoperto aggiuntivo** si applicano i termini descritti all'art 4.3 "Limiti di Indennizzo" delle "Condizioni di Assicurazione".

Segreto Commerciale

un'informazione, compresa una formula, un modello, una raccolta, un programma, un meccanismo, un metodo, una tecnica o un procedimento, che tragga un valore economico indipendente, effettivo o potenziale, dal fatto di non essere di dominio pubblico o facilmente scopribile da altre persone che possano ottenere valore dalla sua divulgazione o utilizzo, purché siano stati compiuti sforzi ragionevoli per mantenere la sua segretezza.

Servizi Multimediali

la pubblicazione, distribuzione o diffusione di **Contenuti Multimediali**.

Sfruttamento di Software Trascurato

lo sfruttamento di una vulnerabilità nel software, firmware o hardware in cui, a partire dalla prima data di sfruttamento nota:

1. tale software, firmware o hardware è stato ritirato, non è più disponibile, non è

- più supportato da, o ha raggiunto lo stato di fine vita o di fine supporto con il fornitore che lo ha sviluppato; o
2. tale vulnerabilità è stata elencata come Common Vulnerability and Exposure (un "CVE") nel National Vulnerability Database, gestito dal National Institute of Standards and Technology, e una patch, correzione o tecnica di mitigazione per tale vulnerabilità era a disposizione dell'**Assicurato** ma non è stata applicata da tale **Assicurato**,
per un numero di giorni compreso negli intervalli indicati con riferimento ai Sottolimiti per **Sfruttamento di Software Trascurato** indicato alla sezione 1 della Scheda di Polizza.

Sfruttamento di Vulnerabilità Note

una **Causa Diffusa** che implichi lo sfruttamento di una vulnerabilità di un software, firmware o hardware che alla data del primo sfruttamento confermato:

- (i) sia indicata come Common Vulnerability and Exposure ("CVE") nel National Vulnerability Database gestito dal National Institute of Standards and Technology; e
- (ii) riceva l'assegnazione di un Base Score o Overall Score di 8.0 o superiore in base al Common Vulnerability Scoring System ("CVSS") versione 2.0 o successive.

Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day

una **Causa Diffusa** che implichi lo sfruttamento di una vulnerabilità di un software, firmware o hardware (che non sia uno **Sfruttamento di Vulnerabilità Note**) che entro 45 giorni dal momento in cui il relativo **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** venga denunciato all'**Assicuratore**:

- (i) sia indicato come Common Vulnerability and Exposure ("CVE") nel National Vulnerability Database gestito dal National Institute of Standards and Technology; e
- (ii) riceva l'assegnazione di un Base Score o Overall Score di 8.0 o superiore in base al Common Vulnerability Scoring System ("CVSS") versione 2.0 o successive.

Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software

una **Causa Diffusa** che implichi l'inserimento di malware, backdoor, o altre vulnerabilità in un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso** tramite l'alterazione dolosa del codice sorgente del software, firmware o hardware che:

- (i) sia distribuito dallo sviluppatore del software, firmware o hardware a più di un cliente;
- (ii) non sia sviluppato specificatamente per un cliente singolo, incluso l'**Assicurato**; e
- (iii) sia indicato come sicuro da un certificato digitale, come per esempio un Software Publisher Certificate ("SPC").

Sicurezza di Rete

le attività svolte dall'**Assicurato**, o da altri per conto dell'**Assicurato**, per proteggersi da **Atti Informatici Dolosi** o **Usi o Accessi Non Autorizzati** a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**.

Sinistro

una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete**, una **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** e/o un **Evento Dannoso**.

Sinistro Unico

tutti i **Sinistri, Procedimenti di un'Autorità di Vigilanza** o altri fatti che diano origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente **Polizza** che si riferiscano alla medesima fonte o causa originante o alla medesima fonte o causa sottostante, indipendentemente dal fatto che tali **Sinistri, Procedimenti di un'Autorità di Vigilanza** o altri fatti coinvolgano gli stessi o diversi richiedenti, **Assicurati**, eventi o fondamenti legali.

**Sistema di
Telecomunicazioni
Assicurato**

(applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura")
il sistema di telecomunicazione di linea fissa dell'**Assicurato** o il sistema di telecomunicazione di linea fissa amministrato da un fornitore esterno di servizi esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o contratto scritto.

**Sistema di
Telecomunicazioni
Condiviso**

un sistema di telecomunicazione a linea fissa gestito a favoreo dell'**Assicurato** da un **Terzo** ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato**. Il termine **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso** non comprende alcuna **Infrastruttura**.

Sistema Informatico

Hardware, software, firmware per computer e i dati ivi conservati, nonché i relativi apparecchi mobili, apparecchi di input e output, apparecchi di salvataggio dei dati, attrezzature di rete e reti locali di salvataggio e altre attrezzature di backup di dati elettronici, compresi i sistemi SCADA e ICS.

**Sistema Informatico
Assicurato**

un **Sistema Informatico**:

- A. di proprietà dell'**Assicurato** oppure dallo stesso amministrato o preso in locazione; o
- B. amministrato esclusivamente a favore dell'**Assicurato** da un fornitore esterno di servizi ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato**.

**Sistema Informatico
Condiviso**

un **Sistema Informatico**, diverso da un **Sistema Informatico Assicurato** gestito a favore dell'**Assicurato** da un **Terzo** ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato** per la fornitura di servizi di data hosting, cloud, co-location, backup dei dati, archiviazione dati, trattamento dati, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, o altri simili servizi esternalizzati. Il termine **Sistema Informatico Condiviso** non comprende alcuna **Infrastruttura**.

Società Assicurata

il **Contraente** e ogni **Società Controllata**.

Società Controllata

una società che non sia costituita in forma di società di persone o di joint venture e in cui, alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**, il **Contraente** direttamente o indirettamente:

- A. possieda oltre il 50% dei diritti di voto;
- B. detenga il diritto di nominare o rimuovere oltre il 50% dei membri del consiglio di amministrazione; o
- C. controlli da solo, ai sensi di un contratto scritto con altri soci, oltre il 50% dei diritti di voto.

Se una Società Controllata cessa di essere una Società Controllata prima o durante il Periodo Assicurativo, la presente Polizza continuerà a coprire tale Società Controllata e le sue Persone Assicurate, ma:

- i. solo per **Atti Illeciti relativi alla Privacy e Sicurezza della Rete e Atti Illeciti relativi ai Media** verificatisi dopo la **Data di Retroattività** e mentre tale società era una **Società Controllata**; e
- ii. solo per **Incidenti Informatici, Interruzioni dell'Attività Aziendale, Eventi di Cyber Estorsione e Furti scoperti da un membro del Gruppo di Controllo** mentre tale società era una **Società Controllata**.

Sostanze Inquinanti

qualunque irritante o contaminante solido, liquido, gassoso o termico, compresi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche, amianto, prodotti o rifiuti con amianto (inclusi materiali da riciclare, ricondizionare o bonificare).

Spese

Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della

Rete, Spese per le Richieste di Risarcimento relative ai Media, Spese per Cyber Estorsione, Fondi per Cyber Estorsione, Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale, Costi di Recupero di Dati e Sistemi e Spese di Incident Response. Il termine Spese comprende inoltre, se la garanzia a cui si applica è operante, Costi di Miglioramento, Spese di Emergenza di Incident Response, Perdita Economica Diretta, Premio di Ricompensa, Costi di sostituzione Hardware, Danno Reputazionale e/o Spese di Telecomunicazioni.

Spese di Emergenza di Incident Response

(applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.1 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura")

le spese ragionevoli e necessarie:

- A. per avvalersi dei servizi di un gestore di servizi di cyber incident response al fine di coordinare la risposta a un accertato **Incidente Informatico** o un'accertata **Interruzione dell'Attività Aziendale** dell'Assicurato;
- B. per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense al fine di determinare la causa e la portata di un accertato **Incidente Informatico** o di un'accertata **Interruzione dell'Attività Aziendale** dell'Assicurato e per avviare il processo di necessario per interrompere, invertire o porre rimedio agli effetti di tale **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Le **Spese di Emergenza di Incident Response** sono da intendersi parte e non in aggiunta al **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per "Incident Response" ai sensi del punto 1.1 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", e lo riducono e possono completamente esaurirlo.

Spese di Incident Response

le spese ragionevoli e necessarie:

- A. per avvalersi dei servizi di incident response al fine di coordinare la risposta a un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- B. per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense al fine di determinare la causa e la portata di un **Incidente Informatico** o di un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- C. per adempiere all'obbligo di notifica ai consumatori previsto dalle **Norme sulla Privacy** della giurisdizione applicabile, qualora tali spese siano assicurabili ai sensi di tale giurisdizione, ma solo nella misura in cui l'adempimento sia richiesto a causa di un **Incidente Informatico**, comprese a titolo esemplificativo:
 - i. le spese per avvalersi dei servizi di una società che fornisce servizi di notifica o call centre, e
 - ii. le spese per avvalersi dei servizi di uno studio legale al fine di determinare l'applicabilità e le azioni necessarie per rispettare le **Norme sulla Privacy**;
- D. per avvalersi dei servizi di un consulente legale al fine di gestire e rispondere ad indagini avviate da un'autorità di regolamentazione e vigilanza, o equivalente ente amministrativo, in merito a una presunta violazione delle **Norme sulla Privacy**, o anche per comunicare con tale autorità o ente al fine di determinare l'applicabilità e le azioni necessarie per rispettare le **Norme sulla Privacy**, ma escludendo espressamente i costi per rappresentare o difendere l'Assicurato in un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**;
- E. per avvalersi dei servizi di una società di pubbliche relazioni, studio legale o società di gestione della crisi per finalità di pubblicità o analoghe comunicazioni, esclusivamente allo scopo di proteggere o ripristinare la reputazione dell'Assicurato in conseguenza di un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- F. per avvalersi dei servizi di uno studio legale esclusivamente al fine di ottenere in via preliminare un parere legale e una consulenza in merito ai diritti e alle alternative dell'Assicurato relativamente alle questioni legali ragionevoli e

- necessarie derivanti dall'**Incidente Informatico** o dall'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, compresa la determinazione dei diritti di indennizzo potenziali dell'**Assicurato** sulla base di un contratto con un fornitore e la preparazione e mitigazione del possibile contenzioso da parte di terzi;
- G. per avvalersi dei servizi di un investigatore privato autorizzato o di uno specialista del credito per fornire consulenza in tema di frodi per un periodo non superiore a 1 anno alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi, e per avvalersi dei servizi di ripristino dell'identità per le persone che tale investigatore o specialista abbiano confermato essere stati vittima di furto di identità in conseguenza diretta ed esclusiva dell'**Incidente Informatico**;
- H. per monitoraggio del credito, monitoraggio del furto d'identità, monitoraggio dei social media, congelamento del credito, servizi di allerta frodi o altro software di prevenzione delle frodi a favore delle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi in conseguenza dell'**Incidente Informatico**; e
- I. con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**:
- per effettuare volontariamente una notifica alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati, compreso l'utilizzo di un servizio di notifica o di un servizio di call centre di supporto per effettuare volontariamente una notifica alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o altrimenti compromessi; e
 - qualunque altra spesa ragionevole e necessaria.

Il termine **Spese di Incident Response** non comprende:

- costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare controlli, politiche o procedure in relazione alla privacy o alla sicurezza della rete a un livello superiore a quello esistente prima del verificarsi dell'evento dannoso o per adempiere alle **Norme sulla Privacy**, salvo nella misura in cui siano applicabili **Costi di Miglioramento**;
- tasse, imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni;
- Sanzioni dell'Organo di Vigilanza**;
- Costi di Recupero di Dati e Sistemi**;
- Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- Denaro** o criptovalute pagate dall'**Assicurato** per terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**;
- Spese per Cyber Estorsione**;
- salari, stipendi, spese o costi operativi interni o compensi dell'**Assicurato**; o
- costi per rispondere a, avviare o difendere un contenzioso di terzi relativo all'**Incidente Informatico** o all'**Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Spese di Telecomunicazione

(applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura")

l'importo fatturato per addebiti non autorizzati relativi alla linea voce o dati o larghezza di banda non autorizzata. Il termine **Spese di Telecomunicazione** non comprende alcun addebito fraudolento cancellato, rimborsato o recuperato da o per conto del fornitore di telecomunicazioni. Inoltre, il termine **Spese di Telecomunicazione** non comprende alcun addebito per voce, dati o larghezza di banda a causa di abuso od uso eccessivo di tipo volontario, negligente o illecito di un **Sistema di Telecomunicazione Assicurato** o di un **Sistema di Telecomunicazione Condiviso** da parte di dipendenti o terzi autorizzati che abbiano legittimamente accesso a un **Sistema di Telecomunicazione Assicurato** o a un **Sistema di Telecomunicazione Condiviso**.

Le **Spese di Telecomunicazione** sono da intendersi parte e non in aggiunta al **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per "Frodi relative alle Telecomunicazioni" ai sensi del punto 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", e lo riducono.

Spese per Cyber Estorsione le spese ragionevoli e necessarie per ingaggiare un consulente esterno al solo scopo di gestire la trattativa e il pagamento dei **Fondi per Cyber Estorsione** al fine di terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**.

Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete

- A. onorari legali, costi per periti di parte e altri onorari e costi, d'importo ragionevole e carattere necessario, sostenuti dall'**Assicuratore** o dall'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, che non verrà negato o ritardato senza ragione, per indagare e difendere una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperta ai sensi di **Polizza**; e
- B. nelle giurisdizioni ove previsti, i premi, d'importo ragionevole e carattere necessario, per fornire cauzioni per le spese del giudizio di appello, cauzioni per sequestri conservativi o altre simili cauzioni, posto comunque che l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di fornire o prestare alcuna cauzione.

Spese per Richieste di Risarcimento relative ai Media

- A. onorari legali, costi per periti di parte e altri onorari e costi, d'importo ragionevole e carattere necessario, sostenuti dall'**Assicuratore** o dall'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, che non verrà negato o ritardato senza ragione, per indagare e difendere una **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** coperta ai sensi di **Polizza**;
- B. nelle giurisdizioni ove previsti, i premi, d'importo ragionevole e carattere necessario, per fornire cauzioni per le spese del giudizio di appello, cauzioni per sequestri conservativi o altre simili cauzioni, posto comunque che l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di fornire o prestare alcuna cauzione; e
- C. previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, gli onorari d'importo ragionevole e carattere necessario sostenuti per servizi di pubbliche relazioni e comunicazione durante la crisi.

Terzo qualunque soggetto che non rientri nella definizione di **Assicurato** ai sensi della presente **Polizza**.

Titoli (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura")

strumenti o contratti negoziabili o non negoziabili, compreso qualunque titolo, azione, obbligazione, evidenza di debito o altro strumento rappresentativo del capitale o di debito, che rappresentino denaro o beni. Il termine **Titoli** non comprende **Denaro**, criptovalute, beni o cose materiali.

Trasformazione Societaria uno dei seguenti eventi:

- A. il **Contraente** o tutto il suo attivo viene acquisito da altro ente;
- B. il **Contraente** si fonde o viene incorporato in altro ente;
- C. qualunque persona, ente o gruppo collegato di persone e/o enti ottiene il diritto o il potere di eleggere, nominare o designare almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione;
- D. qualunque persona, ente o gruppo collegato di persone e/o ente acquisisce il 50% o più del capitale sociale del **Contraente**; o
- E. viene nominato un liquidatore, un curatore o commissario o amministratore giudiziario (o altra carica equivalente su indicazione di un tribunale all'interno di una procedura concorsuale o di un accordo di ristrutturazione del debito o di un piano di risanamento), un amministratore straordinario o un fiduciario, per assumere la gestione, l'amministrazione, la liquidazione, la supervisione o altra forma di controllo sul **Contraente**.

Uso o Accesso Doloso

- A. l'ingresso, l'uso o l'accesso che sia vietato, illegale e non autorizzato a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**; o
- B. l'ingresso, l'uso o l'accesso, vietato, illegale e non autorizzato, a un **Sistema di**

Telecomunicazioni Assicurato o a un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**.**Uso o Accesso Non Autorizzato**

l'ingresso o l'accesso a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso** da parte di un soggetto non autorizzato, compreso un dipendente o una parte autorizzata che vadano oltre la propria autorizzazione.

Utente Autorizzato

una persona fisica autorizzato dalla **Società Assicurata** ad accedere a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**.

Violazione relativa alla Custodia dei Dati Personali

- (i) accesso, esposizione, divulgazione, perdita, alterazione o distruzione, di tipo illecito o non autorizzato, di **Dati Personali** e/o informazioni confidenziali o di proprietà di un **Terzo** del cui mantenimento confidenziale sia legalmente responsabile l'**Assicurato**; e/o
- (ii) violazione dei dati come definita dalle **Norme sulla Privacy**, conservati in un **Sistema Informatico** gestito da un **Terzo** in qualità di custode dei dati o data processor, sulla base di un contratto o accordo scritto con l'**Assicurato**.

1. Oggetto Dell'Assicurazione: Garanzie Base

Att.ne: Le garanzie riportate al seguente articolo sono operanti solo se indicate come tali nella Scheda di Polizza.

Premessa:

Ogni **Incidente Informatico**, **Interruzione dell'Attività Aziendale**, **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà classificato come un **Evento a Impatto Limitato** o come un **Evento a Impatto Diffuso**. La copertura di un **Evento a Impatto Limitato** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo seguente, e ai Sottolimiti applicabili, come riportato nella sezione 1 della Scheda di Polizza. La copertura di un **Evento a Impatto Diffuso** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo seguente, e ai Sottolimiti operanti, nonché ai **Limiti per Periodo Assicurativo**, alle **Franchigie** e agli **Scoperti Aggiuntivi** riportati nella tabella "Sottolimiti Estensioni di Copertura per **Eventi a Impatto Diffuso**" della sezione 1 della Scheda di Polizza.

Garanzie Danni Propri:

L'**Assicuratore** pagherà per conto dell'**Assicurato**:

1.1. SPESE DI INCIDENT RESPONSE

le **Spese di Incident Response** in conseguenza di un **Incidente Informatico** o di un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** scoperti per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere stati denunciati all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

L'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato**:

1.2. PERDITE PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

le **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** durante il **Periodo di Indennizzo** derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** che ecceda il **Periodo di Carenza** e sia stata scoperta per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

1.3. COSTI DI RECUPERO DI DATI E SISTEMI

i **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** durante il **Periodo di Indennizzo**, derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** scoperta per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

1.4. CYBER ESTORSIONI

i **Fondi per Cyber Estorsione** e le **Spese per Cyber Estorsione** in conseguenza di un **Evento di Cyber Estorsione** scoperto per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Evento di Cyber Estorsione** dovrà essere stato denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

Garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi:

L'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato**:

1.5. RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA DELLA RETE

Nella misura in cui non sia altrimenti coperta ai sensi del Modulo II, (Garanzia B – **Responsabilità per la Sicurezza della Rete**), i **Danni** e le **Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** avanzata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** a causa di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** verificatosi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**. Tale **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

1.6. RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAI MEDIA

i **Danni** e le **Spese per Richieste di Risarcimento relative ai Media** in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** avanzata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** a causa di un **Atto Illecito relativo ai Media** verificatosi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**. Tale **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2. Oggetto Dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura

Att.ne: Le garanzie seguenti sono operanti solo se indicate come tali nella Scheda di Polizza.

Premessa:

Ogni **Incidente Informatico, Interruzione dell'Attività Aziendale, Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà classificato come un **Evento a Impatto Limitato** o come un **Evento a Impatto Diffuso**. La copertura di un **Evento a Impatto Limitato** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo precedente, e ai Sottolimiti applicabili, come riportato nella sezione 1 della Scheda di Polizza. La copertura di un **Evento a Impatto Diffuso** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo precedente, e ai Sottolimiti operanti, nonché ai **Limiti per Periodo Assicurativo**, alle **Franchigie** e agli **Scoperti Aggiuntivi** riportati nella tabella "Sottolimiti Estensioni di Copertura per **Eventi a Impatto Diffuso**" della sezione 1 della Scheda di Polizza.

L'Assicuratore pagherà per conto dell'Assicurato:

2.1. SPESE DI EMERGENZA DI INCIDENT RESPONSE

le **Spese di Emergenza di Incident Response** sostenute nelle prime 48 ore immediatamente successive alla scoperta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** di un **Incidente Informatico** o un' **Interruzione dell'Attività Aziendale**, la cui sussistenza sia stata accertata, nel caso in cui tale **Incidente Informatico** o un' **Interruzione dell'Attività Aziendale** richiedano un'attenzione immediata al fine di mitigare il danno, gli effetti e i costi ad essi associati. Tali **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere stati denunciati all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato:

2.2. COSTI DI MIGLIORAMENTO

i **Costi di Miglioramento** derivanti da un' **Interruzione dell'Attività Aziendale** coperta ai sensi dell'art. 1.3 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.3. CRIMINE INFORMATICO

la **Perdita Economica Diretta** in conseguenza esclusiva del **Furto di Denaro** o **Titoli di una Società Assicurata** a causa di un **Uso o Accesso Doloso** da parte di un **Terzo** di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Uso o Accesso Doloso** dovrà essere stato denunciato all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.4. PREMIO DI RICOMPENSA

il **Premio di Ricompensa**, solo nella misura in cui esso sia stato utilizzato in diretta relazione a un **Evento di Cyber Estorsione** coperto ai sensi dell'art. 1.4 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Tale **Evento di Cyber Estorsione** dovrà essere stato denunciato all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.5. FRODI RELATIVE ALLE TELECOMUNICAZIONI

le **Spese di Telecomunicazione** causate da un **Atto Doloso relativo alle Telecomunicazioni** o da un **Uso o Accesso Doloso** da parte di un **Terzo** di un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o di un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Atto Informatico Doloso** o **Uso o Accesso Doloso** dovranno essere stati denunciati all'Assicuratore ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.6. SOSTITUZIONE HARDWARE:

Costi di Sostituzione Hardware derivanti esclusivamente e direttamente da un guasto della **Sicurezza della Rete** che abbia come conseguenza il fatto che un Hardware sia reso elettricamente non funzionante, sia ridotto nella sua funzionalità o sia reso inutilizzabile per lo scopo a cui è destinato, purché tale guasto della **Sicurezza della Rete** sia

Pag. 141 di 178

scoperto da un membro del **Gruppo di controllo** durante il **Periodo Assicurativo** e venga denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.7. PERDITA PER DANNO REPUTAZIONALE

L'**Assicuratore** rimborserà l'**Assicurato** di una **Perdita per Danno Reputazionale** verificatasi durante il **Periodo di Attività Ridotta** che sia conseguenza esclusiva di un **Evento Reputazionale** scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo** e denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

3. Esclusioni

L'**Assicuratore** non indennizzerà alcun **Danno e Spesa** in conseguenza di un **Sinistro**:

3.1. FATTI NOTI

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a un **Evento Dannoso** effettivamente o presumibilmente antecedente alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo** se a tale data (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente **Polizza** rappresenti un rinnovo o una sostituzione) un membro del **Gruppo di Controllo** era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'**Evento Dannoso** aveva o avrebbe potuto dare origine a **Danni** e/o **Spese**.

3.2. LITI PENDENTI O PRECEDENTI

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a:

- A. qualunque precedente o pendente: contenzioso, **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete**, **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**, pretesa, arbitrato, procedimento o indagine amministrativa o da parte di organismi di regolamentazione o vigilanza, che alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo** (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente **Polizza** rappresenti un rinnovo o una sostituzione) siano stati depositati o avviati contro l'**Assicurato**, e dei quali l'**Assicurato** abbia ricevuto notifica, o che contestino o derivino dagli stessi, o sostanzialmente gli stessi, fatti, circostanze o situazioni su cui quanto precede si basa o contesta; o
- B. qualunque **Evento Dannoso**, fatto, circostanza o situazione che sia stato denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**; o
- C. qualunque altro **Evento Dannoso** in qualunque momento avvenuto che, assieme a un **Evento Dannoso** denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**, costituirebbe un **Sinistro Unico**.

3.3. ATTI DOLOSI

direttamente o indirettamente causato da, derivante da o in qualunque modo connesso alla condotta dell'**Assicurato** con la quale:

- A. si commetta o si consenta qualunque consapevole o volontario atto illecito o inosservanza di doveri o violazione di qualunque legge o normativa; o
- B. si commetta o si consenta qualunque atto od omissione di tipo criminale, o volontariamente fraudolento o volontariamente disonesto; o
- C. l'**Assicurato** ottenga o cerchi di ottenere un profitto o guadagno personale o un vantaggio ai quali non abbia diritto.
- D. l'uso o la raccolta intenzionale e non autorizzata, non dichiarata o illecita di **Dati Personali** da parte dell'**Assicurato**.

La presente esclusione opera solo nel caso in cui una tale condotta sia stata accertata con giudizio definitivo (dopo aver esaurito tutti i possibili appelli) o con ammissione scritta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, la presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere.

Nessuna condotta di una **Persona Assicurata** sarà imputata ad alcuna altra **Persona Assicurata** o **Società Assicurata**. Tuttavia, le condotte commesse da o con la conoscenza di un membro passato, presente o futuro del **Gruppo di Controllo** saranno imputate alla relativa **Società Assicurata**.

3.4. DISCRIMINAZIONI E PRATICHE LAVORATIVE ILLEGALI

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a:

- A. una discriminazione di qualunque natura;
- B. un'umiliazione, una molestia o una qualunque condotta impropria basata su, derivante da o connessa a una discriminazione di qualunque natura;
- C. **Pratiche Lavorative Illegali**.

Tuttavia la presente esclusione non si applica alla parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** che contesti un'invasione della privacy in ambito lavorativo o un'inflizione di stress emotivo in ambito lavorativo, nel caso in cui tale **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivi da una perdita di **Dati Personali** coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie

Base”.

3.5. ASSICURATO CONTRO ASSICURATO

avanzato o promosso dall'**Assicurato**, o per conto dell'**Assicurato**, o da qualunque altra persona fisica o giuridica di cui l'**Assicurato** sia legalmente responsabile, derivante da una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** avanzata contro l'**Assicurato** da una **Persona Assicurata** con cui si contesti all'**Assicurato** la commissione di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** ai sensi delle lettere B e C della relativa definizione, espressamente coperto ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base”.

3.6. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

per violazione di qualunque contratto, impegno, garanzia o promessa (compreso un quasi-contratto come previsto nelle giurisdizioni di Common Law e le obbligazioni equivalenti in quelle di Civil Law), incluse clausole che predefinano i danni da liquidare nell'importo o nel metodo di calcolo (liquidated damages) e qualunque obbligazione assunta dall'**Assicurato**. La presente esclusione non si applica a:

- A. una responsabilità od obbligazione che sarebbe a carico dell'**Assicurato** in assenza di tale contratto, impegno, garanzia, promessa o accordo; o
- B. un risarcimento o un'indennità da parte dell'**Assicurato** che sia previsto in un contratto o accordo scritto con un cliente dell'**Assicurato** e che riguardi un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** che causi il mancato rispetto della riservatezza o privacy relativa ai **Dati Personali** dei clienti di tale cliente dell'**Assicurato**; o
- C. in relazione alla garanzia di cui al punto 1.5 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base”, **Perdite derivanti da Carte di Pagamento**.

3.7. COMPENSI

esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione”: che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque compenso, spesa o costo pagato all'**Assicurato** o addebitato dall'**Assicurato**.

3.8. LESIONI FISICHE E DANNI A COSE

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque **Lesione Fisica o Danno a Cose**. Tuttavia la presente esclusione non si applica ai **Costi di Sostituzione Hardware**.

3.9. INFRASTRUTTURE

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi guasto, interruzione, disturbo, degrado, corruzione, deterioramento o inattività di un'**Infrastruttura**. Tuttavia la presente esclusione non si applica a un **Evento a Impatto Limitato**.

3.10. PERICOLI NATURALI

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a fuoco, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, impulso o radiazione elettromagnetica, maremoto, frana, grandine, nonché qualunque evento naturale (che non sia in realtà un atto doloso) o qualsiasi altro evento fisico, comunque causato.

3.11. GUERRA

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a:

- 1. qualsiasi **Atto Informatico Doloso** e/o **Uso o Accesso Non Autorizzato**, commesso in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o di un gruppo, che dia origine o venga citato come motivo di:
 - A. un ordine da parte di un membro del G7 (Gruppo dei Sette), o qualsiasi organismo statale di qualsiasi altro Stato sovrano, di azioni comportanti l'uso della forza contro uno Stato sovrano; o
 - B. una risoluzione o altra azione formale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza o sanzioni economiche contro uno Stato sovrano, o che comporti l'uso della forza da parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o di qualsiasi altra alleanza militare o politica intergovernativa internazionale equivalente, contro uno Stato sovrano; o

2. qualsiasi **Atto Informatico Doloso** e/o **Uso o Accesso Non Autorizzato**, o qualsiasi atto ostile o evento, o serie di atti simili o connessi o eventi (ciascuno definito come “Atto Ostile”), commessi o che si stanno verificando, in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o di un gruppo:
 - A. che dia origine o venga citato come motivo di una dichiarazione formale di guerra da parte del Congresso degli Stati Uniti o da un organo statale di qualsiasi altro Stato sovrano contro uno Stato sovrano; o
 - B. a seguito di uno degli atti o eventi descritti ai precedenti punti 1 e 2.a, qualora tale atto o evento abbia la stessa fonte o causa originaria o la stessa fonte o causa sottostante dell'**Atto Informatico Doloso** e/o **Uso o Accesso Non Autorizzato** e/o Atto Ostile di cui ai precedenti punti 1 e 2.A; o
3. guerra civile, ribellione, rivoluzione o insurrezione.

3.12. INQUINAMENTO

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile all'effettivo o minacciato scarico, rilascio, fuga, infiltrazione, migrazione o smaltimento di **Sostanze Inquinanti**, o qualunque ordine, direttiva o richiesta formale all'**Assicurato** di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare **Sostanze Inquinanti**, o qualunque decisione volontaria di agire in tal senso.

3.13. USURA E DETERIORAMENTO

esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui al punto 1.1, 1.2 e 1.3 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base” e 2.1, 2.2 e 2.5 dell'art. 2 “Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura”: che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile alla normale usura o deterioramento graduale di un **Sistema Informatico Assicurato**, un **Sistema Informatico Condiviso**, un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**, un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, **Dati** o **Dati Relativi alle Telecomunicazioni**, incluso qualsiasi supporto di elaborazione dati.

3.14. BREVETTI E SEGRETI COMMERCIALI

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque richiesta, vertenza o disputa riguardante la validità, invalidità, violazione, inosservanza o appropriazione illecita di qualunque brevetto o **Segreto Commerciale** da parte o per conto dell'**Assicurato**.

3.15. PROPRIETÀ INTELLETTUALI

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque violazione, inosservanza o appropriazione illecita da parte dell'**Assicurato** di qualunque diritto d'autore, marchio di servizio, marchio commerciale, nome commerciale o altra proprietà intellettuale di un terzo. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** o un **Atto Illecito relativo ai Media** espressamente coperti ai sensi del punto 1.5 o 1.6 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base”.

3.16. PUBBLICITÀ FALSA O INGANNEVOLE

esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto 1.6 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base”: che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile ai beni, **Prodotti** o servizi descritti, illustrati o riportati in **Contenuti Multimediali**.

3.17. PRODOTTI

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque **Prodotto**.

3.18. NEGOZIAZIONI FINANZIARIE

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque:

- A. perdita finanziaria dovuta all'impossibilità di negoziare, investire, disinvestire, acquistare o vendere titoli finanziari o attività finanziarie di qualunque natura; tuttavia, ed esclusivamente in relazione a **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** coperte ai sensi della garanzia di cui al punto 1.2 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione”, la presente esclusione non si applica alla perdita da parte dell'**Assicurato** di reddito da compensi o commissioni;
- B. fluttuazioni nel valore di beni;
- C. valore finanziario in qualunque conto che l'**Assicurato** abbia presso un'istituzione finanziaria; o
- D. impossibilità di conseguire un interesse o una plusvalenza su qualunque bene.

3.19. ATTI DI CYBER CRIME

esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", l'**Assicuratore** non pagherà alcuna **Perdita Economica Diretta** che sia costituita da o dovuta a:

- A. qualunque atto di dipendenti dell'**Assicurato** o suoi appaltatori esterni, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un dipendente o un appaltatore;
- B. qualunque atto degli amministratori, direttori generali o dirigenti con deleghe dell'**Assicurato**, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un amministratore, direttore generale o dirigente con deleghe;
- C. qualunque sequestro amministrativo di **Denaro** o **Titoli** dell'**Assicurato**;
- D. qualunque fluttuazione di valore di **Denaro** o **Titoli**;
- E. danni indiretti o consequenziali, compresi a mero titolo esemplificativo redditi e profitti; o
- F. costi o spese di richiamo.

3.20. APACHE LOG4J

che affermi, si basi, derivi da o sia attribuibile alla presenza o alla vulnerabilità di un qualsiasi software Log4j con versione precedente alla v2.15.0 su un qualsiasi Sistema Informatico.

3.21. AUTORITÀ PUBBLICHE

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi autorità pubblica o amministrativa, nemico straniero, potere militare o colpo di stato:

- A. che dia origine a sequestro o confisca di un **Sistema Informatico Assicurato**, **Sistema Informatico Condiviso**, **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**, **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, **Dati** o **Dati relativi alle Telecomunicazioni**; e/o
- B. che imponga restrizioni all'attività, la chiusura o l'arresto di:
 - (i) qualsiasi ente o persona che gestisce un **Sistema Informatico**; e/o
 - (ii) qualsiasi **Sistema Informatico**.

Tuttavia la presente esclusione non si applica ad azioni di tal tipo se provenienti da un'autorità pubblica o amministrativa che siano dirette esclusivamente contro un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** in risposta a un **Atto Informatico Doloso**, un **Uso o Accesso Non Autorizzato** o un **Uso o Accesso Malevolo** anch'essi diretti esclusivamente contro tale **Sistema Informatico Assicurato** o **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**.

3.22. ANTITRUST O PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a aggiustamenti di prezzo, restrizioni al commercio, monopoli, interferenze nelle relazioni economiche (incluse interferenze nelle relazioni contrattuali o con potenziale vantaggio economico), concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali, o qualsiasi violazione del Federal Trade Commission Act, del Sherman Anti-Trust Act, del Clayton Act, o di qualsiasi altra disposizione vigente negli Stati Uniti in materia di anti-trust, monopoli, aggiustamenti di prezzi, discriminazione di prezzo, prezzi predatori, restrizioni al commercio, concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali (ed ogni loro modifica), o qualsiasi legge o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di **Polizza**, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti direttamente da una violazione di una **Norma sulla privacy**.

3.23. CONTENUTI INDECENTI

che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a mancata prevenzione da parte dell'**Assicurato**, o qualsiasi altra persona o ente di cui l'**Assicurato** è legalmente responsabile, della pubblicazione o della diffusione di **Contenuto Indecente**.

3.24. GIOCHI D'AZZARDO O DI FORTUNA

esclusivamente in relazione alla garanzia 1.6 "Responsabilità Derviante dai Media": che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi gioco d'azzardo, concorso, scommessa, gioco di fortuna o d'abilità, lotteria, o gioco promozionale, inclusi biglietti, coupon, buoni sconto o similari.

3.25. PREZZI, COSTI O STIME IMPRECISE

esclusivamente in relazione alle garanzie 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" e 1.6

Pag. 146 di 178

“Responsabilità Derviente dai Media”: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a costi garantiti, costi di rappresentanza, prezzi contrattuali, prezzi garantiti, o stime di costi probabili o superamento di costi stimati, o ogni altra garanzia o promessa di riduzione costi, ritorno sull’investimento, o profittabilità dell’**Assicurato**.

3.26. HARDWARE COMMERCIALE

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi danno, perdita o distruzione di Hardware che:

- A. sia destinato da parte dell’Assicurato alla vendita, locazione, noleggio o prestito a terzi;
- B. sia già stato da parte dell’Assicurato venduto, affittato, noleggiato o prestato a terzi.

3.27. VIOLAZIONE DI LEGGI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a:

- A. un **Sinistro** avanzato negli Stati Uniti d’America; o
- B. un **Sinistro** basato su qualsiasi azione o responsabilità derivante da quanto segue:
 - (i) Leggi per la Tutela del Consumatore: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione da parte dell’**Assicurato** del Truth in Lending Act, del Fair Debt Collection Practices Act, o del Fair Credit Reporting Act (o di ogni loro modifica), o di qualsiasi legge o normativa ad essi connessi, compreso il Fair Credit Reporting Act (o sue modifiche) o leggi o normative ad esso connesso, o di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente relativamente alla garanzia 1.5 “Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete” di **Polizza**, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti direttamente dalla effettiva o presunta divulgazione o furto di **Dati Personali** derivante direttamente da un **Incidente Informatico**;
 - (ii) ERISA o Leggi sui Titoli: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla violazione da parte dell’**Assicurato** delle seguenti leggi vigenti negli Stati Uniti:
 - a. Employee Retirement Income Security Act del 1974, e sue modifiche;
 - b. Securities Act del 1933, Securities Exchange Act del 1934, Investment Company Act del 1940;
 - c. Investment Advisors Act, o qualsiasi altra legge federale, statale o locale vigente negli Stati Uniti in materia di titoli;e successive modifiche o qualsiasi legge o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alle garanzie 1.1 “Spese di Incidente Response” e 1.5 “Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete” di **Polizza**, il punto a. di cui sopra non si applica;
 - (iii) Comunicazioni non richieste: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi diffusione elettronica indesiderata di fax, email, o altre comunicazioni da o per conto dell’**Assicurato**, incluse le azioni avanzate ai sensi del Telephone Consumer Protection Act o di qualsiasi normativa anti-spam federale o statale vigente negli Stati Uniti, o qualsiasi altra legge o normativa statale o federale di Common Law vigente negli Stati Uniti in materia di diritto alla riservatezza di una persona fisica o giuridica. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 “Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete” di **Polizza**, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti da un **Atto illecito relativo alla alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** come definito al punto C della relativa definizione;
 - (iv) Foreign Corrupt Practices Act: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione del Foreign Corrupt Practices Act (e successive modifiche) vigente negli Stati Uniti, e di qualsiasi legge o normativa ad esso connesso (e loro modifiche), e di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti;
 - (v) False Claims Act (esclusivamente in relazione alla garanzia 1.5 “Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete” e 1.6 “Responsabilità Derviente dai Media”): che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione, effettiva o presunta, dell’**Assicurato** del False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729-3733), e ogni sua modifica nonché ogni altra normativa o regolamento connesso, o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law di qualsiasi paese nel mondo.

4. Condizioni di Assicurazione

4.1. ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Purché consentito dalla legge (intendendo per tale anche le sanzioni commerciali o economiche applicabili) e fatti salvi i termini e le condizioni contenute in **Polizza**, l'assicurazione prestata dalla presente **Polizza** opera per i **Sinistri** verificatisi ovunque nel mondo.

4.2. VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (CLAIMS MADE)

Con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", la presente Polizza è prestata in forma "claims made", ovvero copre le **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** e le **Richieste di Risarcimento relative ai Media** avanzate contro gli Assicurati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** o, qualora operante, durante il **Periodo di Garanzia Postuma**, purché in conseguenza di **Atti Illeciti relativi alla Privacy e Sicurezza della Rete** o **Atti Illeciti relativi ai Media** verificatisi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

4.3. LIMITI DI INDENNIZZO

- A. I **Limiti per Periodo Assicurativo**, le **Franchigie** e i Sottolimiti riportati nella Scheda di Polizza in relazione alle garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", si applicano separatamente a ogni garanzia.
- B. L'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** (compresi **Danni** e **Spese**) ai sensi della presente **Polizza** in relazione a ogni **Sinistro Unico** e complessivamente non potrà superare il **Limite per Periodo Assicurativo** e il **Limite Aggregato di Polizza**.
- C. L'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** (compresi **Danni** e **Spese**) ai sensi della presente **Polizza** in relazione a ogni garanzia di cui agli art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" non potrà superare il **Limite per Periodo Assicurativo** o il Sottolimito per Periodo Assicurativo relativi alla garanzia applicabile, che sono da intendersi parte integrante del **Limite Aggregato di Polizza**.
- D. L'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** (compresi **Danni** e **Spese**) ai sensi della presente **Polizza** per ogni **Periodo Assicurativo** non potrà superare il **Limite Aggregato di Polizza**.
- E. Ogni garanzia di cui all'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", nonché ogni altro Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza, sono da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, del **Limite per Periodo Assicurativo** relativo alla garanzia di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" a cui rimanda, che forma a sua volta parte integrante del **Limite Aggregato di Polizza**. I Sottolimiti non sono oggetto di reintegro una volta esauriti o ridotti.
- F. Il pagamento da parte dell'**Assicurato** di un **Danno** o una **Spesa** a titolo di **Scoperto Aggiuntivo** non ridurrà il relativo Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza**. Solo la parte di un **Danno** o di una **Spesa** pagata dall'**Assicuratore** ridurrà il relativo Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza**. Nel caso in cui uno **Scoperto Aggiuntivo** sia applicabile a più di una garanzia di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" o ai relativi Sottolimiti, tale **Scoperto Aggiuntivo** verrà calcolato sull'importo minore tra il Sottolimito e il **Limite per Periodo Assicurativo**.
- G. Nel caso in cui un **Evento a Impatto Diffuso**, uno **Sfruttamento di Software Trascurato** o un **Ransomware** siano coperti ai sensi di più di una garanzia di cui agli art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", in relazione a tale **Evento a Impatto Diffuso** o **Sfruttamento di Software Trascurato** o **Ransomware** sarà operante solo il Sottolimito per **Periodo Assicurativo** d'importo più basso e il relativo **Scoperto Aggiuntivo** e **Franchigia**.
- H. Limiti di Indennizzo per Eventi a Impatto Diffuso: i Sottolimiti per **Eventi a Impatto Diffuso** sono da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, dei **Limiti per Periodo Assicurativo** applicabili indicati alla sezione 1 della Scheda di Polizza, né aumenteranno tale limiti o renderanno operanti le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" per le quali non viene indicato alcun **Limite per Periodo Assicurativo**. I Sottolimiti per **Eventi a Impatto Diffuso** sono inoltre da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, del **Limite Aggregato di Polizza** indicato alla sezione 1 della Scheda di Polizza. Ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro Unico** sono soggetti alla **Franchigia**, allo **Scoperto Aggiuntivo** e al Sottolimito applicabili a tale **Evento a Impatto Diffuso**.
- I. Sottolimito Ransomware: ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro Unico** in relazione a un **Incidente informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** risultante da un **Ransomware**, sono soggetti al

Sottolimito, **Franchigia** e **Scoperto Aggiuntivo** applicabili al **Ransomware** indicati alla sezione 1 della Scheda di Polizza.

- J. Sottolimito per Sfruttamento di Software Trascurato: ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro Unico** in relazione a un **Incidente informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** risultante da **Sfruttamento di Software Trascurato**, sono soggetti al Sottolimito, **Franchigia** e **Scoperto Aggiuntivo** applicabili a **Sfruttamento di Software Trascurato** indicati alla sezione 1 della Scheda di Polizza.

4.4. FRANCHIGIA

- A. L'Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per quella parte di un **Sinistro**, e di qualunque altro importo coperto indennizzabile derivante da un **Sinistro**, che sia superiore alla **Franchigia**. La **Franchigia** rimarrà a carico dell'Assicurato e non è oggetto della presente assicurazione.
- B. A ogni **Sinistro Unico** verrà applicata solo una **Franchigia**. Tuttavia, la **Franchigia** applicabile alla garanzia di cui al punto 2.2 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" verrà applicata separatamente a ogni **Sinistro Unico**.
- C. Se un **Sinistro Unico** è soggetto a diverse **Franchigie**, ogni **Franchigia** verrà applicata separatamente a ciascuna parte di **Danni** e **Spese**, ma la somma non potrà superare la **Franchigia** d'importo più elevato. Tuttavia, la **Franchigia** applicabile alla garanzia di cui al punto 2.2 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" verrà applicata separatamente e in aggiunta a tale somma.
- D. Con riferimento alla garanzia di cui al punto 1.2 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", qualora avvenisse un'Interruzione dell'Attività Aziendale a seguito di un'incidente informatico e che duri più a lungo del **Periodo di Carenza**, l'Assicuratore rimborserà le **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** accumulate durante e dopo il **Periodo di Carenza**, soggetta alla **Franchigia** indicato al punto 3 della Scheda di Polizza.
- E. L'importo complessivo pagabile dall'Assicuratore in relazione ad ogni **Sinistro Unico** derivante da un **Ransomware** non potrà superare il Sottolimito "Ransomware" indicato nella Scheda di Polizza, da intendersi parte integrante del relativo **Limite per Periodo Assicurativo** e del **Limite Aggregato di Polizza**. Tale Sottolimito non è oggetto di reintegro una volta esaurito o ridotto.

Fermo restando quanto previsto nei Moduli II e III della presente **Polizza**, nel caso in cui un qualsiasi sinistro sia coperto, in tutto e in parte, sia dal Modulo II che dal Modulo III della Polizza, la **Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza si applicherà separatamente a ciascun sinistro. Tuttavia, la somma di tali **Franchigie** non dovrà superare l'importo della **Franchigia** più elevata applicabile tra quelli previsti dai Moduli II e III della presente **Polizza**.

4.5. SINISTRI E FATTI CORRELATI

Un **Sinistro Unico** ha valenza ai fini della presente **Polizza** solo se la denuncia del primo **Sinistro**, o altro fatto che dà origine a un **Sinistro** che poi è diventato tale **Sinistro Unico**, viene denunciato dall'Assicurato durante il **Periodo Assicurativo**.

4.6. TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Nel caso in cui durante il **Periodo Assicurativo** si verifichi una **Trasformazione Societaria**, l'Assicuratore indennizzerà solo **Danni** e/o **Spese** relativi a **Eventi Dannosi** coperti dalla presente **Polizza** che si siano verificati prima della **Trasformazione Societaria**, purché denunciati ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

Il **Contraente** potrà tuttavia, fino a 45 giorni dopo la **Trasformazione Societaria**, richiedere all'Assicuratore l'attivazione di un **Periodo di Garanzia Postuma** della durata massima di 84 mesi dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo** durante il quale la **Trasformazione Societaria** si è verificata. A seguito di tale richiesta e dopo la ricezione di ogni informazione che potrà essere richiesta, l'Assicuratore sarà libero di formulare una proposta per la durata che vorrà stabilire e che non potrà superare 84 mesi, dietro pagamento di un premio e ai termini e alle condizioni che l'Assicuratore sceglierà a sua discrezione. Il premio aggiuntivo non sarà rimborsabile.

4.7. ACQUISIZIONI E CREAZIONE DI NUOVE SOCIETÀ CONTROLLATE

La definizione di **Società Controllata** prevista nella presente **Polizza** ricomprende ogni società che diventi una **Società Controllata** durante il **Periodo Assicurativo**, a condizione che:

- A. la nuova **Società Controllata** non aumenti il fatturato complessivo della **Società Assicurata** di oltre il 20%, considerando a tal fine l'ultimo bilancio consolidato certificato della **Società Assicurata**; e
- B. la nuova **Società Controllata** non abbia sede negli Stati Uniti d'America o in Canada o in territori posti sotto le giurisdizioni di tali Paesi; e
- C. la nuova **Società Controllata** non svolga attività di consulenza o di intermediazione finanziaria o non sia iscritta come Investment Advisor presso la US Securities Exchange Commission; e
- D. l'attività svolta dalla nuova **Società Controllata** non abbia natura sostanzialmente diversa da quella svolta dalla **Società Assicurata**.

In relazione a ogni nuova **Società Controllata** che non rientri nelle condizioni precedenti, la **Polizza** verrà comunque estesa automaticamente a coprire tale società per un periodo di 60 giorni dalla data di acquisizione o costituzione. Tale copertura potrà essere estesa oltre i 60 giorni previa accettazione scritta dell'**Assicuratore**, ai termini e alle condizioni che lo stesso potrà decidere.

In relazione a ogni nuova Società Controllata, la copertura assicurativa sarà operante esclusivamente per i Sinistri avanzati o scoperti per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, purché relativi a Eventi Dannosi commessi o verificatisi dopo l'acquisizione o la creazione della nuova Società Controllata.

4.8. DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI

- A. L'Assicurato è tenuto a denunciare per iscritto all'**Assicuratore** ogni Sinistro nel più breve tempo possibile, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla prima fra le seguenti date:
 - i. la data in cui un membro del **Gruppo di Controllo** viene a conoscenza per la prima volta del **Sinistro**; o
 - ii. in caso di mancato rinnovo della **Polizza**, la data di scadenza del **Periodo Assicurativo** o del **Periodo di Garanzia Postuma**, qualora operante.
- B. Tutte le denunce ai sensi della presente **Polizza** devono essere inviate all'**Assicuratore** al seguente indirizzo: [Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims Department, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.](#)
- C. Ogni denuncia dovrà includere informazioni dettagliate. In particolare:
 - i. dovranno essere fornite:
 - (a) una descrizione dettagliata del presunto **Sinistro, Danno o Spesa** e di ogni altro elemento;
 - (b) dettagli di tutte le parti coinvolte, inclusi nomi e informazioni di contatto;
 - (c) copia della **Richiesta di Risarcimento relativa alla Rete** o **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** avanzata dal terzo e le notifiche e i documenti relativi a un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**;
 - (d) dettagli esaustivi del presunto **Danno e/o Spesa**; e
 - (e) qualunque altra informazione che l'**Assicuratore** potrà richiedere.
 - ii. le richieste di indennizzo presentate dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** in relazione a **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere accompagnate da un calcolo delle perdite, che dovrà indicare in dettaglio come sono state calcolate le perdite e sulla base di quali presupposti. L'**Assicurato** dovrà fornire ogni prova documentale, inclusi ogni rendiconto, libro contabile, nota contabile, fattura, registro o altro documento o sua copia che l'**Assicuratore** potrà ragionevolmente richiedere.
- D. Se durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di Garanzia Postuma** qualora operante, l'**Assicurato**:
 - i. viene a conoscenza di qualunque circostanza che potrebbe dare origine a un **Sinistro** e denuncia tale circostanza all'**Assicuratore**; o
 - ii. riceve una richiesta scritta con cui si chiede di rinunciare a un termine di prescrizione, o di sospendere il decorso del tempo mancante alla scadenza di un termine di prescrizione per l'avvio di un procedimento civile contro l'**Assicurato** per un **Evento Dannoso** precedente alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, e l'**Assicurato** denuncia per iscritto tale richiesta e tale **Evento Dannoso** all'**Assicuratore**,

qualunque Sinistro che derivi successivamente da tale circostanza o richiesta sarà considerato come denunciato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

- E. L'**Assicurato** è tenuto a denunciare ogni **Ransomware** alle autorità competenti non appena ragionevolmente possibile.
- F. Ulteriori obblighi in caso di Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete:

- 1) **L'Assicurato** dovrà fare tutto ciò che è possibile per mitigare il danno, proseguire l'attività, salvaguardare ogni diritto o rimedio contrattuale, nonché proteggere e conservare le cose, i **Sistemi Informatici**, i registri di log, i libri e gli archivi, i rapporti o le prove (qui nell'insieme indicati come "Elementi Probatori"), la cui verifica sia ragionevolmente necessaria nella definizione dei **Danni** e delle **Spese** derivante da un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**. Se l'**Assicurato** sostiene delle spese per salvaguardare e preservare un "Elemento Probatorio", tali spese saranno coperte come **Spese di Incident Response** previo consenso dell'**Assicuratore**.
- 2) Collaborazione nella Definizione dei Sinistri: su richiesta l'**Assicurato** dovrà fornire all'**Assicuratore** una **prova del danno, delineando dettagli esaurienti dell'Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete nel più breve tempo possibile** dopo la denuncia dell'evento ai sensi della lettera A che precede. Se richiesto, la prova del danno dovrà includere una relazione scritta di tutti i fornitori di servizi che abbiano partecipato all'indagine o alla risposta all'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale**, e ogni altra relazione scritta o corrispondenza da o verso forze dell'ordine, ente o autorità pubblica, organismo di regolamentazione o di vigilanza o ente simile. La prova del danno dovrà fornire dettagli esaurienti di ciascun importo di cui si richiede rimborso o indennizzo, incluso il metodo utilizzato per calcolare l'importo, le considerazioni alla base e ogni altra prova documentale rilevante a comprovare la prova del danno. L'**Assicurato** dovrà collaborare con l'**Assicuratore** e fornire ogni informazione aggiuntiva da questo ragionevolmente richiesta per l'indagine dell'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, nonché dovrà consentire e facilitare l'indagine e l'accertamento da parte dell'**Assicuratore** di ciascun "Elemento Probatorio" rilevante per la valutazione del sinistro, inclusa qualsiasi informazione richiesta da fornitori terzi di servizi per conto dell'**Assicuratore**. In nessun caso l'**Assicurato** sarà obbligato a fornire all'**Assicuratore** informazioni che siano specificatamente oggetto di un ordine giudiziale di non divulgazione. Tuttavia, non appena l'ordine giudiziale cessi la propria efficacia, l'**Assicuratore** avrà il diritto di richiedere tale informazioni come parte della prova del danno.
- 3) Diritto di Ispezione: l'**Assicuratore** e qualsiasi **Terzo** che agisca per suo conto, avrà il diritto ma non l'obbligo di ispezionare, valutare e accertare gli "Elementi Probatori" rilevanti per la valutazione dei **Danni** e delle **Spese** derivanti da un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**. In ogni caso tale diritto di ispezione non costituirà alcun impegno per conto o a beneficio di un **Assicurato**. Ogni spesa aggiuntiva relativa all'ispezione sarà sostenuta dall'**Assicuratore** e non ridurrà alcun Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza** previsto dalla presente **Polizza**.
- 4) Valutazione e Indennizzo del Danno: per determinare se un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** oppure un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicuratore** potrà basarsi sulla prova del danno e sugli "Elementi Probatori" forniti dall'**Assicurato** e/o su ogni altra prova da essi indipendente. Tale prova indipendente può comprendere sia informazioni di dominio pubblico che informazioni non pubbliche raccolte durante l'indagine dell'evento da parte dell'**Assicuratore**, compresa qualsiasi relazione redatta da **Terzi** (quali enti amministrativi, fornitori di servizi informatici, società di informatica forense) che descriva o discuta l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, comprese le loro cause e la loro portata. Ogni spesa sostenuta per ottenere tali prove indipendenti sarà a carico dell'**Assicuratore** e non ridurrà alcun Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza** prestato della presente **Polizza**.
Le **Spese di Incident Response** e le **Spese di Emergenza di Incident Response** saranno coperte rispettivamente ai sensi dell'art. 1.1 "Spese di Incident Response" e art. 2.1 "Spese di Emergenza di Incident Response" fino al Sottolimito o al **Limite per Periodo Assicurativo** applicabile a un **Evento a Impatto Limitato**, fino al momento in cui:
 - l'**Assicurato** ottiene, o dovrebbe ragionevolmente ottenere, fatti o prove che ragionevolmente indichino che l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sia un **Evento a Impatto Diffuso**; oppure, se precedente

- l'**Assicuratore** stabilisca, sulla base della prova del danno o degli "Elementi Probatori" forniti dall'**Assicurato** o di ogni altra prova da essi indipendente, che l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sia un **Evento a Impatto Diffuso**.

Dopo tale momento, ogni ulteriore **Spesa di Incident Response** e/o **Spesa di Emergenza di Incident Response** sostenuta sarà coperta ai sensi dell'art. 1.1 "Spese di Incident Response" e/o art. 2.1 "Spese di Emergenza di Incident Response" fino al **Limite per Periodo Assicurativo** applicabile a un **Evento a Impatto Diffuso**.

Qualora l'**Assicuratore** stabilisca che sia impossibile o impraticabile determinare se l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** o un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicuratore** potrà in ogni momento e a sua completa discrezione decidere di considerare tale evento come un **Evento a Impatto Limitato**, gestendo il **Sinistro** di conseguenza.

L'**Assicuratore** pagherà i **Danni** e le **Spese** coperte relativi a un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** dopo aver ricevuto una prova del danno completa, purché l'**Assicurato** abbia osservato tutti gli obblighi e i termini della presente **Polizza** e l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** siano d'accordo circa gli importi da indennizzare. Qualora un'informazione rilevante sia soggetta a un ordine giudiziale di non divulgazione, la valutazione del **Danno** o della **Spesa** derivanti da tali **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà sospesa, e la prova del danno sarà considerata come momentaneamente incompleta.

Qualora l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** non siano d'accordo circa alcuni importi da indennizzare ai sensi della presente **Polizza**, l'**Assicuratore** potrà indennizzare ogni altro importo su cui vi sia accordo. La controversia relativa agli importi oggetto del mancato accordo sarà gestita ai sensi delle **Condizioni Generali di Assicurazione Applicabili a tutte le Sezioni**, "Legge Applicabile e Foro Competente".

- 5) Nel caso in cui l'**Assicurato** decida di non fornire all'**Assicuratore** la prova del danno o gli "Elementi Probatori" necessari per determinare se l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** o un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicurato** accetta che l'evento venga considerato come un **Evento a Impatto Diffuso**. La mancanza della prova del danno o di "Elementi Probatori" non verrà considerata come una violazione da parte dell'**Assicurato** dei suoi obblighi ai sensi della presente **Polizza**.

4.9. CALCOLO DELLE PERDITE PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

La valutazione che l'**Assicuratore** effettuerà delle perdite terrà conto di tendenze e circostanze, relative ai 12 mesi immediatamente precedenti l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, che influiscono sulla redditività aziendale e avrebbero influito sulla redditività aziendale se non si fosse verificata l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, compresa ogni variazione sostanziale delle condizioni di mercato che avrebbe influito sul **Margine Operativo** generato. Tuttavia, la valutazione dell'**Assicuratore** non comprenderà alcun incremento di reddito che sarebbe stato presumibilmente conseguito come effetto di un incremento del volume di attività dovuto a condizioni di mercato favorevoli. Questo calcolo dovrà essere supportato dall'analisi della società terza di consulenza contabile fornita nella definizione dei **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** parte D.

4.10. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Al fine di quantificare:

- A. una **Perdita Economica Diretta** indennizzabile dall'**Assicuratore**, verrà utilizzato il seguente criterio di quantificazione:
 - I. per le valute estere, il valore in Euro di tale valuta in base al tasso di cambio pubblicato da Il Sole 24Ore nel giorno in cui il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo**;
 - II. i **Titoli** indennizzabili dall'**Assicuratore**, si considera il minore tra:
 - a) il prezzo di chiusura dei **Titoli** nel giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo**; o

- b) il costo di sostituzione dei **Titoli**; e
- B. i **Fondi per Cyber Estorsione** e/o il **Premio di Ricompensa** rimborsabili dall'**Assicuratore**, verrà utilizzato il seguente criterio di quantificazione: se i **Fondi per Cyber Estorsione** e/o il **Premio di Ricompensa** vengono pagati in una valuta, comprese le criptovalute, diversa dall'Euro o dalla valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente **Polizza**, ogni rimborso ai sensi di **Polizza** sarà soggetto alla presentazione della prova del metodo utilizzato per il calcolo del tasso di cambio applicabile utilizzato per convertire tale altra valuta in Euro o nella valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente **Polizza** alla data in cui i **Fondi per Cyber Estorsione** e/o il **Premio di Ricompensa** sono stati effettivamente pagati.
- Il rimborso dell'**Assicuratore** all'**Assicurato** della **Perdita Economica Diretta** e/o dei **Fondi per Cyber Estorsione** e/o del **Premio di Ricompensa** ai sensi di **Polizza** verrà effettuato nella valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente **Polizza** sulla base della presentazione della prova da parte dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** si riserva il diritto di contestare o modificare il calcolo della **Perdita Economica Diretta** e/o dei **Fondi per Cyber Estorsione** e/o del **Premio di Ricompensa** nella misura in cui la prova presentata dall'**Assicurato** sia basata su un tasso di cambio errato o aumentato.

4.11. RIPARTIZIONE DEL DANNO

Qualora un **Sinistro** coinvolga sia fatti coperti che fatti non coperti dalla presente **Polizza**, l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** s'impegnano ad operare una ripartizione equa e corretta dei **Danni** e delle **Spese**, che dovrà tenere in considerazione la relativa esposizione giuridica e finanziaria attribuibile ai fatti coperti e ai fatti non coperti dalla **Polizza**.

4.12. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGALI

- A. Con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", l'**Assicuratore** potrà assumere e condurre (a nome dell'**Assicurato**) la difesa delle **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete e Richieste di Risarcimento relative ai Media** in relazione alla quale l'**Assicuratore** potrebbe essere tenuto a indennizzare l'**Assicurato**.
- B. L'**Assicurato** s'impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare l'**Assicuratore** in relazione alle **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete e Richieste di Risarcimento relative ai Media** coperte dalla presente **Polizza**.
- C. L'**Assicurato** s'impegna inoltre a non ammettere alcuna responsabilità in relazione a, o accettare di transare, alcuna **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**, compresa qualunque **Spesa**, senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (che non verrà negato o ritardato senza ragione), e a consultare l'**Assicuratore** prima di intraprendere alcuna indagine, difesa o composizione di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**. L'**Assicurato** dovrà, a proprie spese, fornire all'**Assicuratore** e a ogni investigatore o rappresentante legale nominato dall'**Assicuratore**, tutte le informazioni che verranno ragionevolmente richieste.

L'**Assicurato** dovrà inoltre prestare piena cooperazione e assistenza all'**Assicuratore** per condurre le indagini (anche al fine di consentire all'**Assicuratore** di determinare l'obbligo di indennizzo ai sensi della presente **Polizza**), difendere, transare, evitare o contenere **Sinistri**, **Danni** e **Spese**, effettivi o potenziali.

4.13. CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DIFESA E TRANSAZIONE DEI SINISTRI

Qualora insorga una controversia fra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** circa l'opportunità di transare una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** o di proporre appello a un giudizio o una decisione ad esse relative, l'**Assicuratore** avrà la facoltà di avvalersi del consulto con un consulente legale scelto dall'**Assicuratore** tra consulenti legali di comprovata esperienza. Qualora tale consulente consigli, tenuto conto di tutte le circostanze, di tentare una transazione della **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**, l'**Assicuratore**, dopo aver essersi consultato con l'**Assicurato** e averne ricevuto il consenso scritto (che non dovrà essere negato o ritardato senza ragione), tenterà la transazione seguendo il consiglio del consulente legale. Ove tale tentativo di transazione non abbia successo, l'**Assicuratore** continuerà a tenere indenne l'**Assicurato** ai sensi di tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni della presente **Polizza**. Si precisa che l'**Assicurato** non sarà tenuto ad accettare la raccomandazione formulata dal consulente legale.

4.14. PERIODO DI GARANZIA POSTUMA IN CASO DI MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA

Se, alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, la presente **Polizza** non venga rinnovata o non venga sostituita da altra polizza assicurativa emessa da altro assicuratore a copertura, in tutto o in parte, del medesimo rischio, gli **Assicurati** godranno automaticamente di un **Periodo di Garanzia Postuma** di 60 giorni senza corrispettivo di alcun premio.

Inoltre, salvo il caso in cui si sia verificata una **Trasformazione Societaria**, la copertura assicurativa della presente **Polizza** potrà essere estesa per il **Periodo di Garanzia Postuma** e dietro il pagamento del premio addizionale indicati alla sezione 4 della Scheda di Polizza, a decorrere dalla scadenza dell'ultimo **Periodo Assicurativo**. L'estensione di copertura garantita da un **Periodo di Garanzia Postuma** opererà come segue:

- A. con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 dell'art.1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e alle garanzie di cui all'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", la copertura opererà esclusivamente per gli **Eventi Dannosi** verificatisi prima della scadenza dell'ultimo **Periodo Assicurativo**, purché denunciati all'**Assicuratore** prima della scadenza del **Periodo di Garanzia Postuma**;
- B. con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art.1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", la copertura opererà esclusivamente per **Atti Illeciti relativi alla Privacy e Sicurezza della Rete** e **Atti Illeciti relativi ai Media** interamente commessi prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**, purché denunciati all'**Assicuratore** prima della scadenza del **Periodo di Garanzia Postuma**.

Per ottenere il **Periodo di Garanzia Postuma** di cui al secondo paragrafo, il **Contraente** dovrà, entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo **Periodo Assicurativo**:

- i. comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'intenzione di esercitare tale opzione; e
- ii. pagare il premio addizionale.

Il premio addizionale s'intenderà interamente goduto e non sarà rimborsabile.

Il diritto ad ottenere un Periodo di Garanzia Postuma cessa qualora, e dal momento in cui, il Contraente ottenga una copertura assicurativa che copra, in tutto o in parte, il medesimo rischio della presente Polizza. Qualora un Periodo di Garanzia Postuma sia già stato acquistato, tale Periodo di Garanzia Postuma cesserà automaticamente. Il premio s'intenderà interamente goduto alla decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma e non sarà rimborsabile.

Non sarà operante o attivabile alcun **Periodo di Garanzia Postuma** nel caso in cui la presente **Polizza** non sia stata rinnovata per mancato pagamento del premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, o sia stata cancellata o annullata per qualsiasi altra ragione.

Si precisa che l'offerta da parte dell'**Assicuratore** di rinnovare a termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli previsti dalla presente **Polizza** in scadenza non costituisce un rifiuto a rinnovare.

4.15. CALCOLO DELLE PERDITE PER DANNO REPUTAZIONALE

L'**Assicuratore** calcolerà le **Perdite per Danno Reputazionale** tenendo pienamente conto e in debita considerazione di quanto segue:

- A. la prova della perdita dell'**Assicurato**;
- B. l'analisi contabile forense con riferimento alle **Perdite per Danno Reputazionale**, sottoclausola B;
- C. eventuali tendenze passate e future o circostanze che hanno influito sulla redditività aziendale o avrebbero influito sulla redditività aziendale dell'**Assicurato**;
- D. tutte le variazioni significative delle condizioni di mercato o delle spese di rettifica che influenzerebbero sul **Margine Operativo** generato; e
- E. qualsiasi reddito derivante da metodi, strutture o personale sostitutivi utilizzati dall'**Assicurato** per mantenere il flusso di entrate dell'**Assicurato**.
- F. Questo calcolo sarà supportato dall'analisi contabile forense fornita nella definizione di **Costi di Recupero dei Dati e Sistemi** punto D, iv.

Norme Generali Applicabili al Contratto di Assicurazione**Art. 1) COME LEGGERE LA POLIZZA**

Nella presente **Polizza**, salvo ove il contesto richieda altrimenti:

- A. il singolare comprende il plurale e viceversa;
- B. i titoli sono meramente descrittivi e non valgono a fini interpretativi;

- C. ogni posizione, carica, status legale, concetto o fondamento legale comprende l'equivalente in qualunque altra giurisdizione;
- D. ogni legge o normativa comprende ogni successiva sua modifica o ri-emanazione; e
- E. le parole riportate in grassetto hanno il significato indicato nelle "Definizioni Applicabili al Modulo III" e nella Scheda di Polizza.

Art. 2) CLAUSOLA DI AUTORIZZAZIONE

Il **Contraente** accetta di agire per conto degli **Assicurati** in relazione alla presente **Polizza**.

Art. 3) ALTRE ASSICURAZIONI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'**Assicurato** deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'**Assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. In caso di sinistro l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).

Se un Danno o una Spesa sono assicurati da un'altra polizza, passata o presente, stipulata da o per conto dell'Assicurato, o della quale l'Assicurato sia beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo qualora l'importo di tale Danno o Spesa ecceda le somme indennizzate dall'altra assicurazione. Quanto qui previsto non opera nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata specificatamente in eccesso ai limiti di indennizzo prestati dalla presente Polizza.

Art. 4) IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Ogni Assicurato dovrà impegnarsi a non divulgare ad alcun terzo informazioni su Franchigie, Sottolimiti, Limiti per Periodo Assicurativo, Limite Aggregato di Polizza e premio della presente Polizza, né a divulgarli nel bilancio della Società Assicurata, salvo che:

- i. l'**Assicuratore** acconsenta preventivamente per iscritto; o
- ii. l'**Assicurato** debba fornire o far ottenere a un cliente un certificato di assicurazione; o
- iii. la divulgazione sia richiesta da un ordine giudiziale.

Allegato 1 – Cyber Incident Response

In relazione alle **Spese di Incident Response** o alle **Spese di Emergenza di Incident Response**, il **Contraente** ha la possibilità di accedere al servizio di **Cyber Incident Response Team**. Si precisa che la scelta di utilizzare o non utilizzare tale servizio non pregiudica in alcun modo i diritti dell'**Assicurato** ai sensi di **Polizza**.

In caso di un **Incidente informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale**, effettivi o ragionevolmente presunti, l'**Assicurato** potrà alternativamente:

1. contattare il **Chubb Cyber Incident Response Centre** attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. **App Chubb Cyber Alert**: scaricabile per dispositivi iPhone e Android su www.chubbcyberalert.com
 - b. **Sito web Chubb Cyber Alert**: www.chubbcyberalert.com c. **Chubb Cyber Incident Hotline**: 800 194 721
2. scegliere un **Cyber Incident Response Manager** e contattarlo direttamente.

Le "Definizioni Applicabili al Modulo III" sono integrate con le seguenti definizioni:

Chubb Cyber Incident Response Centre: il servizio di call center utilizzabile per contattare il **Cyber Incident Response Manager**.

Cyber Incident Response Manager:

- a. la persona fisica incaricata attraverso il **Chubb Cyber Incident Response Centre** di coordinare il **Cyber Incident Response Team**, oppure
- b. la persona fisica o la società approvata dall'**Assicuratore**.

Cyber Incident Response Team: le società incaricate dal **Cyber Incident Response Manager**, o le società approvate dall'**Assicuratore**, che erogano i servizi di incident response descritti in **Polizza**. La lista delle società previste dal **Cyber Incident Response Team** è disponibile su richiesta.

L'art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati" è da intendersi integrato con il seguente paragrafo:

F. Servizio fornito dal **Chubb Cyber Incident Response Centre**:

Nel caso in cui l'**Assicurato** contatti il **Chubb Cyber Incident Response Centre** per l'assistenza in caso di un **Incidente informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale**, effettivi o ragionevolmente presunti, saranno disponibili le seguenti alternative:

- i. Opzione 1: Il **Chubb Cyber Incident Response Centre** effettuerà la notifica del **Sinistro** all'**Assicuratore** in nome e per conto dell'**Assicurato**.
L'**Assicurato** può decidere di notificare il **Sinistro** per il tramite del **Chubb Cyber Incident Response Centre**. A tal fine è condizione indispensabile che l'**Assicurato** fornisca specifico consenso scritto al **Chubb Cyber Incident Response Centre**, in assenza del quale gli obblighi previsti al presente art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati" non saranno considerarsi soddisfatti.
- ii. Opzione 2: Il **Chubb Cyber Incident Response Centre** non effettuerà la notifica del **Sinistro** in nome e per conto dell'**Assicurato**.
L'**Assicurato** non è obbligato a dare il consenso al **Chubb Cyber Incident Response Centre** ai fini della notifica dei **Sinistri**, anche se decide di usufruire dei servizi da esso forniti. In tal caso l'**Assicurato** sarà tenuto a notificare il **Sinistro** all'**Assicuratore** come previsto dal presente art. 4.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

Si richiama infine l'attenzione del **Contraente** su quanto segue:

- a) L'**Assicurato** non è tenuto a sottoscrivere un contratto per la fornitura dei servizi del **Cyber Incident Response Team**;
- b) l'**Assicuratore** non sarà in alcun modo tenuto a fornire qualsiasi servizio previsto nel contratto di fornitura del **Cyber Incident Response Team**;
- c) I fornitori del **Cyber Incident Response Team** e i **Cyber Incident Response Manager** sono soggetti esterni all'**Assicuratore** e non sono suoi agenti o rappresentanti. L'**Assicuratore** non si assumerà alcuna responsabilità per i servizi resi dal fornitore del servizio di **Cyber Incident Response Team**. L'**Assicuratore** non sarà titolare

di alcun diritto né di alcuna obbligazione o responsabilità eventualmente prevista dagli accordi conclusi tra l'**Assicurato** e il fornitore del servizio di **Cyber Incident Response Team**. L'**Assicurato** prende atto che gli accordi presi con il **Cyber Incident Response Manager** e con il **Cyber Incident Response Team** potrebbe comprendere servizi parzialmente o totalmente non coperti dalla presente **Polizza** e in tal caso l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad avvisare l'**Assicurato**. Qualunque diritto od obbligazione in relazione a tali accordi, comprese fatturazioni, compensi e servizi resi, spettano solo all'**Assicurato**, al **Cyber Incident Response Manager** e al fornitore del servizio di **Cyber Incident Response Team**.

- d) Qualsiasi spesa sostenuta per utilizzare il **Cyber Incident Response Manager** o il **Cyber Incident Response Team** è parte integrante, e non in aggiunta, del Limite per Sinistro e Limite per Periodo Assicurativo per le **Spese di Incident Response** indicato al punto 1.1 della Scheda di Polizza.

MODULO IV - ESTENSIONE – LIFE SCIENCE KEYMAN PROTECTION**Definizioni applicabili al Modulo IV**

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

Aggravamento del Rischio	qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.
Aggressione	l'attacco fisico improvviso e violento ai danni dell' Assicurato .
Arbitrato	il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l' Assicurato e l' Assicuratore . Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.
Assalto	qualunque menomazione fisica o attacco intenzionale subito dall' Assicurato , derivante da un atto deliberato, improvviso e brutale di un'altra persona o gruppi di persone.
Assicurato	la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Salvo ove espressamente pattuito, si intendono Assicurati i soggetti: - dipendenti del Contraente nonché apprendisti, operai, impiegati, funzionari, dirigenti, amministratori, consiglieri e sindaci; - eventuali persone, indipendentemente dal Paese di residenza, che svolgano una attività remunerata per conto del Contraente, a condizione che abbiano un incarico formale assegnato dal Contraente, oppure siano in grado di produrre altra documentazione che dimostri la collaborazione.
Assicurati Addizionali	persone fisiche che partecipano ad un evento aziendale organizzato dal Contraente e che non risultano già assicurati con la presente polizza.
Assicurazione Assistenza	l'assicurazione con la quale l' Assicuratore s'impegna a mettere a immediata disposizione dell' Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione Infortuni	l'assicurazione con la quale l' Assicuratore s'impegna a garantire all' Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.
Assistenza	l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato per il tramite della Centrale Operativa e fornito all' Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.
Atto di Terrorismo o Sabotaggio	qualunque azione clandestina che abbia finalità ideologiche e/o politiche, perseguito su base individuale o collettiva, diretto contro persone o enti pubblici o privati al fine di: - condurre un'azione criminale mirata a ledere la vita di altre persone; - fare effetto e sconvolgere il pubblico, nonché creare un'atmosfera di generale insicurezza; - interrompere il funzionamento del trasporto pubblico o creare disturbo alle attività di aziende od organizzazioni che producano merci, trasformino materiali o forniscano servizi.
Beneficiario	<u>la persona fisica o giuridica designata in polizza che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso o invalidità permanente dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.</u>

Carenza	il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l' Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.
Commissioni/Costi di Intermediazione	il compenso che l' Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente .
Condizioni di Assicurazione	le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.
Coniuge	il coniuge del Contraente , per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.
Contratto	il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l' Assicurato) a un altro soggetto (l' Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.
Danno	il pregiudizio subito dall' Assicurato in conseguenza di un sinistro.
Dati Personali	le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
Denuncia di Sinistro	la comunicazione che l' Assicurato deve dare all' Assicuratore a seguito di un sinistro.
Diaria	garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell' Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.
Dichiarazioni Precontrattuali	le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l' Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del Rischio	qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Dipendente	persona con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con esclusione dei lavoratori con contratto di somministrazione.
Esclusioni	rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall' Assicuratore , come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.
Eestero	qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Figlio	ciascun figlio legittimo o naturale dell' Assicurato o del Coniuge /convivente, a carico dell' Assicurato stesso, come risultante da stato di famiglia.
Franchigia/Scoperto	la parte di danno che resta a carico dell' Assicurato , espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell' Assicurato . La franchigia si dice " Assoluta " quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell' Assicurato , qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece " Relativa " quando la sua

applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'**Assicuratore** non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Gessatura	il mezzo di contenimento rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento immobilizzante ed inamovibile, comunque esterno, sempreché applicato e rimosso da personale medico.
Giorno di Ricovero	la permanenza dell' Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.
Imposta sulle Assicurazioni	imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.
Inabilità Temporanea	l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.
Indennità o Indennizzo	la somma di denaro dovuta dall' Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.
Infortunio	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Infortunio in Itinere	Infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel corso della pausa pranzo, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
Invalidità Permanente	la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell' Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Istituto di Cura	l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
IVASS	l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.
Legge	qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Limite Catastrofale	esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento.
Liquidatore	il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Malattia	Ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente/conseguente ad Infortunio .
Malattia Professionale	malattie indicate nella tabella INAIL che si manifestino nel corso della validità del presente Contratto .
Malattia Improvvisa	La malattia di acuta insorgenza di cui l' Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non deve essere manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all' Assicurato . Sono comprese le malattie preesistenti sofferte dall' Assicurato quando le stesse siano patologicamente stabilizzate.
Massimale	l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l' Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.
Mezzo Pubblico di Trasporto Terrestre	qualsiasi mezzo di trasporto terrestre che operi in base a licenza di trasporto a pagamento per passeggeri, inclusi i mezzi noleggiati con conducente.
Periodo di Assicurazione	periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto riportate nella Scheda di Polizza .
Perito	il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall' Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro . Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall' Assicurato .
Prescrizione	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Prestazioni Assicurate	l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.
Principio Indennitario	principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall' Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall' Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.
Questionario Anamnestico	detto anche questionario sanitario, è il documento che l' Assicuratore può chiedere al Contraente di compilare prima della stipula di un contratto di assicurazione. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute e alle precedenti malattie o infortuni dell' Assicurato . Le informazioni fornite dal Contraente servono all' Assicuratore per valutare il rischio e stabilire le Condizioni di Assicurazione.
Quietanza	la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.
Reclamo	una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell' Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami	il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Ricovero	la permanenza dell' Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.
Rischio	la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.
Rivalsa	il diritto che spetta all' Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.
Scheda di Polizza	la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente , il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).
Set Informativo	l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.
Sottolimito	l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell' Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.
Stabilizzazione Patologica	il momento in cui lo stato di salute ed eventuali patologie sofferte dall' Assicurato sono divenute stabili ovvero non suscettibili di modifica per effetto di qualsiasi trattamento come certificato da dichiarazione medica.
Struttura Organizzativa	la struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza, su richiesta dell' Assicurato .
Surroga	la facoltà dell' Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l' Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.
Tabella INAIL	la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.
Trasferta Professionale	qualunque viaggio di lavoro intrapreso dall' Assicurato in qualunque Paese del mondo, per conto del Contraente di polizza. Sono ricomprese le partecipazioni a seminari e conferenze, considerate alla stregua dei viaggi di lavoro.
Validità Territoriale	lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Oggetto dell'Assicurazione e Prestazioni Assicurate

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza copre gli Infortuni che l'**Assicurato** subisca nello svolgimento delle mansioni relative all'occupazione professionale dichiarata sulla **Scheda di Polizza** o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, salvo quanto diversamente specificato nella **Scheda di Polizza**. Inoltre, il rischio relativo all' **Infortunio in itinere** si intende incluso nell'esercizio delle attività professionali dichiarate in Polizza; pertanto, anche gli **Infortuni** che avvengono durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l'uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n° 38/2000 – Art. 12, rientrano nell'ambito del rischio professionale.

Per assicurati si intendono le persone che ricoprono i seguenti incarichi aziendali:

- Amministratore Delegato (CEO Chief Executive Office)
- Direttore Finanziario (CFO Chief Financial Officer)
- Direttore Operativo (COO Chief Operating Officer) Responsabile della gestione quotidiana delle operazioni
- Direttore della Ricerca e Sviluppo (R&D – Research and Development)
- Direttore Commerciale (CSO - Chief Sales Officer)
- Direttore delle Risorse Umane (HRD – Human Resources Director)
- Direttore Informatico (CIO Chief Information Officer) – Responsabile della gestione strategica dei sistemi informativi all'interno di un'azienda

Garanzie e Somme assicurate

In caso di **Infortunio** garantito ai sensi del presente **Contratto**, l'**Assicuratore** si impegna a risarcire gli **Assicurati** o i loro **Beneficiari** nei limiti degli importi definiti qui di seguito:

Capitali coperti in caso di Morte, **Invalidità Permanente** Totale o Parziale a seguito di infortunio

Morte : Euro 100.000,00 (centomila)

Invalidità Permanente Totale o Parziale: Euro 100.000,00 (centomila)

Beneficiario

Il beneficiario delle prestazioni assicurate sarà il **Contraente**.

L'assicurato, quando diverso dal **Contraente**, dovrà necessariamente firmare la clausola di manleva allegata al presente contratto.

Art. 2. INFORTUNI COPERTI DALLA POLIZZA

A. Premessa

Si precisa che la definizione di **Infortunio** riportata nelle "Definizioni di Polizza" comprende anche:

- le infezioni direttamente derivanti da **Infortunio**, ad esclusione di quelle derivanti dall'intervento umano successivo all'**Infortunio** stesso o quelle riconducibili a malattie tropicali;
- l'avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- l'asfissia causata dall'azione imprevista di gas o vapori;
- le lesioni fisiche derivanti da **Atto di Terrorismo o Sabotaggio o Assalto** di cui l'**Assicurato** sia stato vittima, con esclusione nel caso fosse dimostrata una parte attiva in qualità di istigatore o esecutore;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive;
- l'asfissia meccanica, compreso l'annegamento;
- il congelamento, colpo di calore, colpo di sole, inedia e spossatezza derivanti da naufragio, atterraggio forzato, terremoto, valanga e inondazione;
- le lesioni muscolari e le ernie traumatiche da sforzo, incluse anche le ernie discali, secondo quanto riportato nel seguente Art. B.

Non saranno considerati Infortuni i seguenti eventi:

- qualunque evento causato da imperizia, negligenza e imprudenza medica;

- ictus, rottura di aneurisma cerebrale, insufficienza cardiaca o infarto del miocardio, embolia cerebrale o emorragia meningea.

B. Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto dall'articolo che precede, si conviene che:

- nel caso di ernia discale o addominale operata o operabile viene riconosciuto un Indennizzo **fino ad un massimo del 5% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio**;
- nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un Indennizzo **fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio**.

Nel caso insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico di cui all'articolo 3 che segue.

Inoltre, nel caso in cui l'**Infortunio** definito a termini di Polizza provocasse una rottura sottocutanea del Tendine di Achille, l'Assicuratore riconoscerà un Indennizzo pari al 2% della somma assicurata per **Invalidità Permanente**, ferme le altre eventuali conseguenze del **Sinistro**. Per i casi di cui sopra non verranno applicate le Franchigie di Polizza per il caso di **Invalidità Permanente da Infortunio**.

C. Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall'**Assicurato** durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti **escluse**, per questi ultimi, **le trasvolate oceaniche. Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aereoclub, del Contraente o dell'Assicurato stesso**. Sono inoltre compresi gli eventuali Infortuni verificatisi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l'**Assicurato** sia dirottato, fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo.

D. Malore

L'assicurazione comprende altresì gli Infortuni sofferti in conseguenza di malore o incoscienza.

E. Esposizione agli elementi

L'Assicuratore, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dal **Contratto**, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte e di **Invalidità Permanente** anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'**Infortunio** ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'**Assicurato** si trovi in condizioni tali da subire il decesso o lesioni organiche permanenti.

Art. 3. GARANZIA INFORTUNI

A. PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI

1. Morte da Infortunio

In caso di **Infortunio** risarcibile a termini di Polizza che provochi la morte dell'**Assicurato**, e purché questa si verifichi entro 730 giorni dalla data in cui l'**Infortunio** è avvenuto, l'Assicuratore in assenza di sottoscrizione della clausola di manleva da parte dell'assicurato liquida al **Beneficiario** designato o, in difetto di designazione, agli eredi la somma assicurata in parti uguali per il caso di Morte da **Infortunio** come previsto dal presente contratto.

2. Morte presunta

Qualora il corpo dell'**Assicurato** non venga ritrovato e, a seguito di **Infortunio** si presuma sia avvenuta la morte, l'Assicuratore in assenza di sottoscrizione della clausola di manleva da parte dell'assicurato liquida al **Beneficiario** designato o, in difetto di designazione, agli eredi la somma assicurata in parti uguali per il caso di Morte da **Infortunio** come previsto dal presente contratto. **La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 360 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile**. Resta inteso che, se successivamente al pagamento del capitale da parte dell'**Assicuratore**, dovesse risultare che l'**Assicurato** fosse vivo, l'**Assicuratore** avrà diritto alla restituzione delle somme erogate. A restituzione avvenuta, l'**Assicurato** potrà far valere i propri diritti per l'**Invalidità Permanente da Infortunio** eventualmente subita.

3. Invalidità Permanente da Infortunio

Se l'**Infortunio** ha per conseguenza una **Invalidità Permanente**, e purché questa si verifichi entro 730 giorni dalla data in cui l'**Infortunio** è avvenuto, l'Assicuratore liquida l'**Indennità** indicata nella **Scheda di Polizza** e calcolata sulla somma assicurata per **Invalidità Permanente** Totale, secondo la **Tabella INAIL**, con esclusione comunque di ogni e qualsiasi

invalidità conseguente a malattia professionale. Per gli Assicurati mancini le percentuali di **Invalidità Permanente** previste dalla predetta Tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore **Sinistro** e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta Tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di **Invalidità Permanente** Totale. **La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.**

Nei casi di **Invalidità Permanente** non specificati nella predetta Tabella, l'**Indennità** verrà stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'**Assicurato** ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di **Invalidità Permanente** viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'**Assicurato** saranno considerate permanentemente immutabili, entro e non oltre 730 giorni dal verificarsi dell'**Infortunio**.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, identificato come "Franchigia **Invalidità Permanente** da Infortunio", ove presente.

Applicazione Franchigia:

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia 25% relativa al 25%: non si farà luogo ad **Indennizzo** per **Invalidità Permanente** da **Infortuni** quando questa venga stabilita ed accertata di grado non superiore al 25%. Se invece detta invalidità dovesse risultare di grado superiore al 25%, l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui il grado di **Invalidità Permanente** fosse superiore al 25%, la Franchigia di cui sopra si intenderà annullata.

B. ULTERIORI ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI

1. Anticipo Indennizzi per Invalidità Permanente

Trascorsi 180 giorni dal termine delle cure mediche relative ad **Infortunio** indennizzabile a termini di **Polizza**, anche se non ancora sopraggiunta la guarigione definitiva o la stabilizzazione dei postumi invalidanti, l'**Assicurato** potrà richiedere un anticipo all'**Assicuratore**, pari al 10% della somma garantita in caso di **Invalidità Permanente**. L'anticipo verrà liquidato entro 30 giorni dall'acquisizione dei dati completi sullo stato di salute dell'**Assicurato** a condizione che, a seguito di accertamento autonomo da parte dell'**Assicuratore**, il grado di **Invalidità Permanente** residuo dopo le cure mediche non sia inferiore al 30%.

2. Responsabilità Civile del Contraente

Poiché la presente **Polizza** è stipulata dal **Contraente** anche nel proprio interesse, quale possibile responsabile del **Sinistro**, si conviene che qualora gli **Assicurati** o, in caso di morte, i **Beneficiari** o gli aventi diritto non accettino a completa tacitazione per l'**Infortunio** l'**Indennizzo** dovuto ed avanzino verso il **Contraente** maggiori pretese di Indennizzo a titolo di responsabilità civile, gli importi erogabili dall'**Assicuratore**, nella loro interezza, verranno accantonati e computati nel risarcimento che il **Contraente** fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

3. Supervalutazione Invalidità Permanente

In caso di perdita totale bilaterale della vista, dell'udito o della voce, a seguito di Infortunio a termini di **Polizza**, l'**Assicuratore** liquiderà un importo pari al doppio di quello stabilito in base alla Tabella INAIL, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di **Invalidità Permanente**.

In tutti gli altri casi di **Infortunio** che producano come conseguenza una **Invalidità Permanente** di grado pari o superiore al grado riportato nella Scheda di Polizza, l'**Assicuratore** liquiderà un Indennizzo pari al 100% della somma assicurata

Delimitazioni della Copertura ed Esclusioni

Art. 4. PERSONE NON ASSICURABILI - LIMITE D'ETÀ

La garanzia assicurativa non vale inoltre per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Tuttavia, ciò premesso, si dà atto che il **Contraente** è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli **Assicurati** fossero affetti al momento della stipulazione del **Contratto** o che dovessero in seguito sopravvenire.

A. INFORTUNI

L'assicurazione cessa al compimento del 75° anno d'età di ciascun Assicurato. Tuttavia, a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età, l'assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale a condizioni da concordarsi, previa presentazione almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, di un certificato medico attestante buona salute e relativa contestuale approvazione da parte della **Assicuratore** formulata a proprio insindacabile giudizio mediante emissione di apposita appendice di rinnovo.

Resta ferma tuttavia la facoltà dell'**Assicurato** che abbia compiuto 75 anni di età, di procedere al rinnovo tacito dell'assicurazione, anche senza presentazione del certificato medico attestante buona salute, attraverso il pagamento del medesimo Premio corrisposto nell'anno precedente. **In tal caso le prestazioni si intenderanno ridotte, a parità di Premio, al 50% delle somme originariamente assicurate, entro il limite di 450.000 euro e, a partire dal compimento dell'80° anno di un ulteriore 50%, entro il limite di 250.000 euro.**

Art. 5. LIMITE CATASTROFALE

Nel caso in cui, a seguito dello stesso evento, più **Assicurati** fossero vittime di **Infortunio**, l'importo totale dell'Indennizzo dell'**Assicuratore** non potrà superare il massimale di 10 milioni di euro a seguito di un evento in volo, in mare o a seguito di un evento a terra. Qualora l'accumulo di tutte le prestazioni da riconoscere dovesse superare tali somme, gli Indennizzi saranno ridotti in proporzione al numero delle vittime e corrisposti proporzionalmente in base alla somma assicurata per ciascuno di essi.

Art. 6. LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo, salvo quanto espressamente indicato per le singole garanzie. Gli **Indennizzi** verranno comunque pagati in Europa ed in Euro.

Art. 7. ESCLUSIONI DI COPERTURA

A. ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Ferme le esclusioni previste dalle singole Sezioni e garanzie, sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione gli **Infortuni** derivanti da:

- eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'**Assicurato**;
- delitti dolosi compiuti o tentati dal **Beneficiario** delle prestazioni;
- pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della Scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere fatto;
- partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- arruolamento, arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale; restano comunque inclusi nella copertura assicurativa gli Infortuni occorsi durante i richiami per esercitazioni;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da **Infortunio**;
- epilessia o le seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
- risultanti dalla pratica di sport a livello professionistico

Avvertenza sui paesi sanzionati

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Art. 8. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'**Assicuratore** corrisponde l'**Indennità** per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Infortunio** che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'**Infortunio** può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'**Infortunio**, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'**Indennità** per **Invalidità Permanente** è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'**Infortunio** come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In caso di **Infortunio**, l'**Indennità** per **Invalidità Permanente** viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'**Infortunio**, conformemente a quanto previsto dalla presente Polizza.

Art. 9. CUMULO DI INDENNITÀ

L'Indennità per Inabilità Temporanea da Infortunio è cumulabile con quella per morte da Infortunio e Invalidità Permanente da Infortunio. Se dopo il pagamento di una **Indennità** per **Invalidità Permanente**, ma entro 365 giorni dalla data in cui si è verificato l'**Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muoia, l'**Assicuratore** corrisponderà ai **Beneficiari** o agli

aventi diritto la differenza tra l'**Indennità** già corrisposta e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederà rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'**Indennità** per **Invalità Permanente** è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'**Assicurato** morisse per causa indipendente dall'**Infortunio** dopo che l'**Indennità** fosse già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Assicuratore erogherà al **Beneficiario** designato o, in difetto di designazione, agli eredi la somma assicurata in parti uguali per il caso di Morte da **Infortunio** come previsto dal presente contratto.

Viceversa, se il decesso per causa indipendente dall'**Infortunio** avviene prima che l'Assicuratore abbia effettuato l'accertamento medico-legale volto a determinare il grado di **Invalità Permanente**, e quindi prima che l'**Indennità** sia liquidata o offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante consegna all'Assicuratore di adeguata documentazione idonea ad accertare l'**Invalità Permanente**.

Inoltre, occorre specificare quanto segue:

- l'**Indennità** versata per "**Inabilità Temporanea da Infortunio**" non è cumulabile in alcun modo con quanto eventualmente corrisposto per "Diaria da **Ricovero da Infortunio**", per la componente **Infortuni** delle garanzie "Diaria da **Ricovero da Infortunio** e da **Malattia**", "Diaria da **Gessatura**" e "Coma da **Infortunio**";
- la garanzia "Diaria da **Ricovero da Infortunio**" non è cumulabile con la garanzia "**Inabilità Temporanea da Infortunio**", "Diaria da **Gessatura**" e "Coma da **Infortunio**";
- relativamente alla componente **Infortuni** della garanzia "Diaria da **Ricovero da Infortunio** e **Malattia**", la stessa non è cumulabile con la garanzia "**Inabilità Temporanea da Infortunio**", "Diaria da **Gessatura**" e "Coma da **Infortunio**";
- l'**Indennità** da **Gessatura** non è cumulabile in alcun modo con quanto eventualmente corrisposto per "Diaria da **Ricovero da Infortunio**" dalla componente Infortuni della "Diaria da **Ricovero da Infortuni** e **Malattia**", "**Inabilità Temporanea da Infortunio**" e "Coma da **Infortunio**".

Art. 10. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - DECADENZA

Non sarà riconosciuto alcun Indennizzo nei seguenti casi:

- Sinistri denunciati all'**Assicuratore** dopo 15 giorni dal loro accadimento, laddove tale ritardo comporti il peggioramento dell'evento conseguente al **Sinistro** stesso;
- rilascio intenzionale di informazioni false o alterazione di documenti probatori, con l'intenzione di frodare l'**Assicuratore**: decadrà qualunque diritto alla copertura per **Sinistri** pur indennizzabili ai sensi di Polizza;
- ritardi nell'assunzione di misure utili a limitare le conseguenze dell'evento dannoso e ad accelerare il recupero dell'**Assicurato**, che dovrà sottoporsi alle cure mediche richieste dalla sua condizione. L'**Assicurato** perderà qualunque diritto alla copertura in caso di mancato rispetto del proprio impegno per limitare l'entità del **Danno** o la gravità dello stato di **Malattia**;
- rifiuto ingiustificato nell'accesso all'**Assicurato**, da parte del medico dell'**Assicuratore** al fine di valutarne la condizione. Qualunque rifiuto ingiustificato di sottoporsi a tale esame, in seguito a notifica formale tramite posta raccomandata, farà decadere il diritto all'Indennizzo per l'**Assicurato**.

Norme che regolano il Contratto in generale

Art. 11. OPERAZIONI STRAORDINARIE O CREAZIONE DI UNA CONTROLLATA

A. Nuova entità controllata

Se la **Contraente** procedesse, durante il **Periodo di Assicurazione**, all'acquisto di titoli in un'altra impresa o alla creazione di un'altra entità che, a seguito di tale acquisizione o creazione, diventasse una controllata, tale nuova entità sarà coperta dal presente **Contratto**, a condizione che non sussista nessuna assicurazione simile, e solo se, per quanto riguarda l'acquisizione, il **Contraente** non fosse a conoscenza di circostanze che potessero dar luogo a eventi dannosi certi.

Verranno ritenuti assicurabili solo gli eventi occorsi successivamente alla data di efficacia di tale creazione o acquisizione.

B. Fusione del Contraente

Se il **Contraente** procedesse, durante il **Periodo di Assicurazione**, a unire o consolidare un altro soggetto creando una nuova realtà aziendale (fusione in senso stretto), alle risorse umane aziendali coinvolte in questa operazione straordinaria verranno estese le coperture assicurative previste dal presente **Contratto**, a condizione che non sussista alcuna assicurazione simile in atto e solo se, per quanto riguarda la nuova entità a seguito di fusione, il **Contraente** non fosse a conoscenza di circostanze che potessero dar luogo a eventi dannosi certi e nei seguenti casi.

Verranno ritenuti assicurabili solo gli eventi occorsi successivamente alla data di efficacia di tale creazione o fusione.

In relazione alle operazioni straordinarie sopra riportate:

- qualora il preventivo delle retribuzioni o i soggetti a libro matricola della nuova entità fossero inferiori al 10% dei dati dichiarati all'**Assicuratore** al momento della stipula del presente **Contratto**, il personale a cui verrà estesa questa assicurazione avrà copertura per il resto del **Periodo di Assicurazione**, senza **Premio** supplementare. Tuttavia, il **Contraente** fornirà all'**Assicuratore** i dettagli della nuova entità e/o del personale assicurato durante tale periodo di copertura;
- qualora invece il preventivo delle retribuzioni o i soggetti a libro matricola della nuova entità fossero superiori al 10% dei dati dichiarati all'**Assicuratore** al momento della stipula del presente **Contratto**, il personale a cui verrà estesa questa assicurazione avrà copertura per i successivi 30 giorni. Tuttavia, il **Contraente** dovrà fornire all'**Assicuratore** i dettagli della nuova entità e/o dei dati utili nel corso di tale periodo di copertura, per permettere all'**Assicuratore** di rivedere i dettagli e formulare una nuova proposta assicurativa, in modo che il **Contraente** abbia facoltà di rifiutare o accettare la copertura pagando un **Premio** supplementare per la nuova entità e/o persone coperte.

La mancata comunicazione all'Assicuratore di ogni nuova entità e/o personale assicurato renderà nulla la copertura per la nuova entità e/o personale assicurato, oltre il periodo massimo di copertura di 30 giorni.

Art. 12. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Sinistro** denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata, fermo restando che relativamente ad ogni **Sinistro** conseguente a **Malattia Improvvisa**, l'**Assicuratore** potrà esercitare il proprio diritto di recesso esclusivamente ove il **Contratto** assicurativo fosse stato stipulato da meno di 730 giorni.

Il recesso esercitato dal **Contraente** ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'**Assicuratore**.

Il recesso esercitato dall'**Assicuratore** ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa da parte del **Contraente**.

In tutti i casi, l'**Assicuratore** rimborsa al **Contraente** la parte di **Premio** relativa al periodo di rischio non corso entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei **Premi** venuti a scadenza dopo la denuncia dell'**Infortunio** o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

In ogni caso, ferme le limitazioni di cui sopra, le Parti hanno la facoltà di far cessare anche solo l'assicurazione relativa alla garanzia cui il **Sinistro** si riferisce, mantenendo in vigore le altre garanzie.

Art. 13. ALTRE ASSICURAZIONI

Il **Contraente** è esonerato dall'obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre compagnie di assicurazione.

Art. 14. RINUNCIA ALLA RIVALSA

In deroga all'art. 1916 del Codice Civile, l'**Assicuratore** rinuncia a favore dell'**Assicurato**, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell'**Infortunio**.

Art. 15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'**Assicuratore** ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli **Assicurati** (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto di Assicurazione stesso.

Art. 16. CLAUSOLA BROKER

Il **Contraente** dichiara, e l'**Assicuratore** ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente **Contratto** all'**Intermediario** indicato in **Scheda di Polizza**; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente **Polizza** saranno effettuati tempestivamente per conto del **Contraente** dallo stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'**Assicuratore** all'**Intermediario** si intenderà come fatta al **Contraente**. In caso di contrasto tra le comunicazioni all'**Assicuratore** fatte dall'**Intermediario** e quelle fatte dal **Contraente**, prevarranno queste ultime.

Denuncia di Sinistro**Art. 17. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO O PER USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA****A. INFORTUNI**

La denuncia di ogni **Sinistro** deve essere presentata all'Assicuratore o all'Intermediario cui la Polizza è assegnata, o al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dall'Assicuratore, **entro 15 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato o i suoi Beneficiari o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze.** In mancanza, la liquidazione dell'**Indennità** viene fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dell'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l'Assicuratore possa stabilire una data anteriore. **In caso di morte dell'Assicurato a seguito di Infortunio l'Assicuratore deve essere informato entro i 30 giorni successivi. L'Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure mediche immediatamente dopo l'Infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possano ostacolare le cure prescritte e la capacità di riprendere la propria abituale attività lavorativa.**

Art. 18. PROVA

Colui che richiede l'**Indennità** e/o i rimborsi prestati da questa **Polizza**, deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'**Assicuratore**, anche sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'**Assicurato**.

Art. 19. CONTROVERSIE IN CASO DI SINISTRO

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze del **Sinistro**, le Parti si impegnano, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni della presente **Polizza**.

La proposta di convocare il Collegio Medico può in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (incluso l'Assicuratore) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell'altra (ossia, nel caso dell'**Assicuratore**, del **Contraente** o dell'**Assicurato**) all'attivazione della procedura conciliatoria, provvede a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall'altra Parte.

Il terzo medico viene scelto dalle Parti, tra tre nomi proposti dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la Parte proponente convoca il Collegio Medico, invitando l'altra Parte a presentarsi.

Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell'**Assicurato** e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 20. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il **Danno** e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'**Assicurato**, ove necessario - in relazione al **Sinistro**, l'**Assicuratore** provvede al pagamento entro 30 giorni.

Gli **Indennizzi** vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea.

Dichiarazioni del Contraente

Il **Contraente** dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare sinistri con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente **Polizza** e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., si avverte il **Contraente** che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all'indennizzo.

Norme Generali che regolano il Contratto di Assicurazione applicabili a tutti i Moduli

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il **Contraente** approva espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali della presente **Polizza**, sotto specificati:

- ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
- ART. 3 MODIFICHE DEL RISCHIO
- ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- ART. 6 RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE – TACITO RINNOVO
- ART. 7 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- ART. 8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 9 SURROGAZIONE
- ART. 10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
- ART. 11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
- ART. 12 SANZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI
- ART. 13 ONERI FISCALI
- ART. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contraente

(Timbro e Firma)

MODULO I – INCENDIO

L'ASSICURATO O CONTRAENTE DICHIARA:

- 1) che le **Case assicurate** od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo TRIENNIO danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente **Polizza**, SALVO OVE DIVERSAMENTE DICHIARATO ALLA SOCIETA' IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL RISCHIO;
- 2) le cose descritte nella presente **Polizza** non sono assicurate presso altre **Società**.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della **Polizza**.

Agli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle *Condizioni Generali di Assicurazione*:

- Art. 1 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
- Art. 2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
- Art. 3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO;
- Art. 4 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI;
- Art. 5 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
- Art. 6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- Art. 7 MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETÀ
- Art. 8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA ISTRUTTORIA
- Art. 9 DIMINUIZIONE DI VALORI
- Art. 10 CLAUSOLA DI BROKERAGGIO
- Art. 11 AMBITO TERRITORIALE

Art. 7 DECADENZA DELLA GARANZIA - Sezione Danni Indiretti.

Il Contraente

(Timbro e Firma)

MODULO II - RESPONSABILITÀ CIVILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di polizza:

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, composto da DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione e Glossario, qualora ne sia prevista la consegna. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il **Contraente** dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

- Art. 2 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE (RCP/E&: CLAIMS MADE)
- Art. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 5 FRANCHIGIE

ESCLUSIONI

- Art. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente

(Timbro e Firma)

MODULO III – CYBER

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. il **Contraente** dichiara, anche per conto di ogni **Assicurato**, essendone a tal fine debitamente autorizzato, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli di **Polizza**:

Art. 3 ESCLUSIONI

Art. 4.1 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Art. 4.2 VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (CLAIMS MADE)

Art. 4.3. LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 4.4 FRANCHIGIA

Art. 4.5 SINISTRI E FATTI CORRELATI

Art. 4.6 TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Art. 4.7 ACQUISIZIONI E CREAZIONE DI NUOVE SOCIETÀ CONTROLLATE

Art. 4.8 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI

Art. 4.10 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Art.4.12 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGALI

CLAUSOLA DI AUTORIZZAZIONE

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il Contraente

(Timbro e Firma)

Condizioni Particolari

Il **Contraente** / **Assicurato** dà atto che le seguenti Sezioni e Clausole Particolari non sono predisposte unilateralmente dall'**Assicuratore** ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi-


MODULO IV – ESTENSIONE – LIFE SCIENCE KEYMAN PROTECTION

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. il **Contraente** dichiara, anche per conto di ogni **Assicurato**, essendone a tal fine debitamente autorizzato, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli di **Polizza**:

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

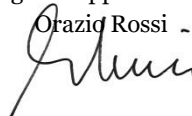
SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi -


Reclami in merito al Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax : 02.27095.430 Email : ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/indexen.htm.

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente —

(Timbro e firma)

